



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
(*ordinamento ex D.M. 270/2004*)
in Economia e Gestione delle Aziende

Tesi di Laurea

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

**CRISI ECONOMICA E
RICADUTE
PREVIDENZIALI: RUOLO E
DESTINO DELLA
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE**

Relatore

Ch. Prof. Gaetano Zilio Grandi

Laureando

Laura Pozzato

Matricola 815003

**Anno Accademico
2011/2012**

*Ad Antonia, Olivan e Tilde,
come da promessa,
ai migliori nonni che potessi desiderare,
tre stelle speciali nel cielo.*

INDICE

<u>Introduzione</u>	pag. 7
<u>I. ALLE ORIGINI DELLA PREVIDENZA</u>	pag. 9
I.I L'idea della sicurezza sociale	pag. 10
I.II L'evoluzione della previdenza sociale	pag. 11
I.III Il rapporto giuridico previdenziale	pag. 13
I.IV L'azione dello Stato	pag. 14
I.V I tre pilastri	pag. 15
I.VI Previdenza privata e previdenza collettiva	pag. 16
I.VII Capitalizzazione e ripartizione	pag. 18
<u>II. IL SISTEMA PREVIDENZIALE, PUBBLICO E PRIVATO, E LA SUA LEGISLAZIONE</u>	pag. 21
II.I Fonti normative	pag. 21
II.II Le principali riforme	pag. 23
II.II.I Amato 1992	pag. 24
II.II.II Dini 1995	pag. 24
II.II.III Maroni 2005	pag. 25
II.II.IV Prodi 2007	pag. 26
II.III Legislazione dei pilastri integrativi	pag. 26
II.IV Disciplina della previdenza complementare	pag. 29
II.V Panorama europeo in ambito previdenziale	pag. 30
II.VI Il cammino italiano verso il <i>welfare community</i>	pag. 32

III. <u>CRISI ECONOMICA: COME CAMBIANO LE REGOLE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO (I PILASTRO)</u>	pag. 35
III.I Decr. Leg. n. 201/2011 e Legge n. 214: "Decreto Salva Italia"	pag. 36
III.I.I Art. 24 - Le misure previdenziali	pag. 38
III.II "Tuttopensioni"	pag. 42
III.III Riflessioni sulla riforma previdenziale Monti-Fornero	pag. 47
IV. <u>IMPATTO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (II e III PILASTRO)</u>	pag. 50
IV.I Crisi finanziaria che diventa crisi economica	pag. 50
IV.II La previdenza complementare come investimento	pag. 54
IV.II.I La contribuzione ed il conferimento del Tfr	pag. 55
IV.II.II Le forme e gli enti erogatori	pag. 56
IV.II.III Le prestazioni	pag. 59
IV.II.IV Il riscatto e le anticipazioni	pag. 59
IV.II.V Le agevolazioni fiscali	pag. 60
IV.II.VI La portabilità	pag. 61
IV.II.VII Cinque buone ragioni per preferire un fondo pensione come investimento	pag. 61
IV.III Vigilanza e controllo (COVIP)	pag. 62
IV.IV Fondo di garanzia: ombrello per il fenomeno dei fallimenti	pag. 65
V. <u>CRISI E RUOLO DELLE PARTI SOCIALI IN AMBITO PREVIDENZIALE</u>	pag. 67
V.I Stato	pag. 67
V.II Lavoratori	pag. 70

V.II.I La riorganizzazione in tema di lavoro: nuova veste per le tutele dei lavoratori	pag. 72
V.II.II La cornice europea	pag. 75
V.II.III Giovani e previdenza complementare	pag. 76
V.III Imprese	pag. 78
V.IV Intermediari finanziari ed enti erogatori	pag. 83
VI. <u>IL DESTINO DEL II E III PILASTRO</u>	pag. 87
VI.I Il mancato decollo della previdenza complementare	pag. 87
VI.II Lo spazio per la previdenza complementare	pag. 89
VI.II.I Proposte di riforma del sistema previdenziale	pag. 90
VI.II.II Crisi: scarsità di risorse finanziarie da destinare allo scopo	pag. 93
VI.II.III Natura della previdenza complementare e ruolo sociale	pag. 94
VI.III Ipoteca della facoltatività ed ipotesi di conversione della previdenza complementare in tutela sociale obbligatoria	pag. 96
VI.IV Il problema della solidarietà generazionale in un sistema misto	pag. 98
VI.IV.I Compromesso tra solidarietà e mercato	pag. 99
VII. <u>LE ILLUSIONI DEI FUTURI PENSIONATI</u>	pag. 101
VII.I I falsi miti	pag. 101
VII.II Un pilastro di cartapesta	pag. 103
VII.III Una bussola per orientarsi	pag. 109
VIII. <u>IL CARATTERE PROTEIFORME DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE</u>	pag. 111
VIII.I Rimedio della crisi del sistema previdenziale pubblico	pag. 111

VIII.II Strumento di riappropriazione da parte dei singoli della facoltà di decidere circa i bisogni meritevoli di tutela	pag. 112
VIII.III Ruolo di rilancio e sviluppo dell'economia	pag. 113
VIII.IV Proposte in campo: uno sguardo verso i giovani, ma non solo	pag. 115
<u>Conclusioni</u>	pag. 117
<i>Bibliografia</i>	pag. 120
<i>Appendice normativa</i>	pag. 127
<i>Ringraziamenti</i>	pag. 129

Introduzione

Questo elaborato di tesi nasce con l'obiettivo di affrontare un tema oggi più che mai attuale, oggetto di accese discussioni politiche e fonte di irrisolte perplessità da parte dei lavoratori, in particolare durante questo critico scenario storico di importanti cambiamenti: la previdenza complementare.

L'intenzione sostenuta è quella di eliminare quell'alone velato che la ricopre e capire il ruolo che quest'ultima assume, a fianco dell'istituzione principale della previdenza pubblica, come forma di tutela compresa nell'ambito della sicurezza sociale che lo Stato si impegna a difendere e garantire a favore dei suoi cittadini.

Le origini della previdenza generale partono dal concetto di sicurezza sociale e risalgono inizialmente alle istituzioni corporative, venendo delineate più marcatamente in seguito ai primi fenomeni sociali scaturenti dalle trasformazioni apportate dalla Rivoluzione Industriale verso la seconda metà del '700. L'affermarsi della necessità di solidarietà tra generazioni, viene susseguito poi dall'esperienze di auto protezione caratteristiche delle società di mutuo soccorso createsi circa un secolo dopo.

La previdenza complementare, invece, nasce solo più tardi per rafforzare la tutela fornita dal sistema previdenziale pubblico, talvolta colmando le sue lacune, affiancandolo nell'obiettivo di destinare importanti risorse al risparmio da utilizzare nella fase della vita di maggior bisogno: la vecchiaia.

All'interno del *welfare state* risultano dunque delinearsi tre pilastri: previdenza pubblica di base, previdenza complementare collettiva e previdenza integrativa individuale; di cui la prima obbligatoria mentre le rimanenti facoltative, in capo al singolo arbitrio.

Nell'ambito di una normativa già di per sé numerosa e frammentata si cercherà, una volta ripercorso l'iter legislativo della previdenza generale, di delineare i principi che stanno alla base della previdenza complementare, elencando le leggi italiane che hanno introdotto tale forma di protezione e le principali riforme attuate dai governi che si sono succeduti dal 1993 in poi. E' infatti grazie alla *legge 124/1993*, disciplina dei fondi complementari, che è stato posto il varo di un a previdenza "complementare" a quella pubblica già esistente.

Si tenterà dunque di capire l'intento del legislatore, anche attraverso l'evoluzione dei vari provvedimenti disciplinari; ultimo, a livello temporale ma non certo per importanza, il *Decreto Salva Italia* di Monti (dicembre 2011), che in campo previdenziale ha introdotto significativi cambiamenti dell'ordinamento preesistente, alla luce delle necessità di far fronte all'attuale crisi economica e finanziaria che ha colpito in questi ultimi tre anni il nostro Paese ed è presente a livello internazionale.

Si collocheranno poi le politiche italiane in ambito previdenziale entro la cornice europea, dove la Comunità Europea ha istituito linee guida valide per tutti gli stati membro ai fini di consentire un libero mercato del lavoro entro gli spazi della comunità stessa.

Chiariti in un primo momento quali sono i risvolti economici e finanziari della crisi su tale disciplina, verranno illustrati i principi cardine della previdenza complementare, delineando le peculiarità che la contraddistinguono, quali la contribuzione, la fiscalità, le forme contrattuali e le prestazioni; differenziando in seguito i fondi pensione e i piani individuali pensionistici dagli altri investimenti in termini di rendimenti e di gestione dei rischi.

Si argomenterà la presenza della Covip quale organo di controllo che, insieme ad Isvap e Banca d'Italia, severamente vigila sulle politiche applicate per garantire la completa tutela dei consumatori.

Proseguendo verrà analizzato l'impatto della crisi stessa sulle parti sociali in ambito previdenziale: lo Stato, i lavoratori, le imprese e gli intermediari finanziari.

Dopo aver analizzato le motivazioni del mancato decollo del pilastro complementare, ci si soffermerà sullo spazio da dedicare alla previdenza privata e libera.

In considerazione delle difficoltà finanziarie della previdenza di base, caratterizzata da prestazioni sempre meno generose ed erogate in tempi oltremodo posticipati, ci si aspetta dunque che, senza ombra di dubbio, le contingenze economiche attuali si rivelino una forza propulsiva per la previdenza complementare: sia come strumento d'integrazione del reddito nel momento di cessazione dell'occupazione lavorativa, sia come forma di risparmio durante la fase attiva.

Forse potrebbe venir messo in discussione il ruolo sociale della previdenza complementare perchè, in quanto facoltativa per definizione, manca di quel tratto di generalità necessario per la sua applicazione su scala estesa e per la compiutezza degli obiettivi di solidarietà generazionale che dovrebbe garantire.

Risulta lecito interrogarsi se per ottenere i benefici sperati sia opportuno procedere con la sua definitiva conversione in tutela obbligatoria. Oppure viceversa si potrebbe smantellare l'anello di partenza dell'argomentazione trattata, accusando di aver scaricato in modo non coerente compiti quali il risanamento del debito pubblico sul sistema previdenziale.

Si è inoltre indagato circa la possibilità che le forme di previdenza integrative si dimostrino in realtà false illusioni, costituendo un "pilastro di cartapesta" e che le aspettative generali siano quelle di un irrimediabile destino di diventare un domani "pensionati senza pensione".

In ogni caso il carattere "proteiforme" che la connota suggerisce che questa possa essere utilizzata non solo come mezzo di risanamento delle casse pubbliche, ma anche come veicolo per destinare importanti risorse al mercato sottraendole alla gestione dello Stato, permettendo ai singoli di riappropriarsi della facoltà di decidere in merito ai propri bisogni e diventando fattore di raccolta di risorse finanziarie da sfruttare per il rilancio dell'economia.

Nel tentativo di delineare quali possano essere i tratti di un moderno sistema di previdenza privata efficace, ci si può chiedere, in ultima istanza, se la volontà manifestata dal legislatore, elemento rappresentativo ed esecutore dello Stato, inteso sempre in ottica di *Welfare State*, abbia poi trovato corrispondenza nella realtà dei fatti.

A chiusura dell'insieme delle riflessioni fatte, ripercorrendo per sommi capi l'analisi illustrata in questa sede, nelle conclusioni finali si cercherà di rispondere a tali domande.

I. ALLE ORIGINI DELLA PREVIDENZA

SOMMARIO: I.I L'idea della sicurezza sociale - I.II L'evoluzione della previdenza sociale - I.III Il rapporto giuridico previdenziale - I.IV L'azione dello Stato - I.V I tre pilastri - I.VI Previdenza privata e previdenza collettiva - I.VII Capitalizzazione e ripartizione

Come ogni altra forma di tutela anche la previdenza ha una sua origine specifica, ma in realtà la sua nascita avviene in maniera spontanea come fattispecie della naturale solidarietà tra simili, ancor prima di essere identificata come disciplina autonoma ed essere regolata tramite apposite leggi.

La previdenza, infatti, si rifà al concetto di "sicurezza sociale" come diritto spettante ad ogni individuo appartenente ad una comunità; solo nel tempo quest'ultima verrà organizzata e concertata da una figura *super partes* quale lo Stato, il cui compito è proprio quello di garantire il rispetto della dignità della persona ed in particolare della sua "libertà dal bisogno".

Inizialmente la tutela previdenziale prende forma dalla solidarietà reciproca di categoria all'interno delle varie associazioni professionali caratteristiche del periodo corporativo.

Nel dettaglio, l'esigenza di maggior tutela dei lavoratori subordinati (solo successivamente la tutela stessa verrà estesa alle altre categorie di lavoratori) si viene a creare in seguito a determinate trasformazioni economiche e sociali apportate dalla prima Rivoluzione Industriale (1760-1830), concretizzandosi un secolo dopo tramite le società di mutuo soccorso.

Infine lo slancio determinante per il rafforzamento della tutela è stato fornito durante il periodo fascista con la pubblicazione della *Carta del lavoro*¹ e sancito definitivamente come interesse pubblico nella predisposizione della *Costituzione italiana* di stampo repubblicano.

Nella scelta del rapporto giuridico previsto per la corresponsione della prestazione previdenziale viene privilegiata la matrice assicurativa, di tradizione corporativa e tipica delle casse di mutuo soccorso, che però è oggi privata del suo significato originario.

Fondamentalmente tale tutela si traduce nella possibilità di avere a disposizione i "mezzi adeguati alle esigenze di vita"², soprattutto nel momento in cui non si è più in grado, per malattia o per vecchiaia, di mantenersi svolgendo un'attività lavorativa remunerata.

Nel tempo lo Stato è dunque chiamato a giocare un ruolo fondamentale, anche se le prospettive future identificano come soluzione ottimale quel *Welfare Mix* che prevede, a fianco di strumenti pubblici per l'erogazione di prestazioni previdenziali, forme di tutela private su scelta volontaria e relegate completamente al libero arbitrio del singolo.

Le strutture pubbliche, infatti, hanno risorse disponibili limitate e sempre più messe in difficoltà dalle nuove condizioni di speranza di vita che implicano il mantenimento di una base di pensionati sempre maggiore ed erogazioni via via più prolungate nel tempo.

Ad oggi il sistema previdenziale italiano è fondato dunque su tre pilastri: uno pubblico obbligatorio, a fianco ad esso quello complementare collettivo, di categoria, e un ultimo tipo di previdenza individuale integrativa, costituito da fondi pensione ad adesione individuale e polizze assicurative previdenziali (pip).

¹ *Carta del Lavoro*, varata il 21 aprile 1927, è uno dei documenti fondamentali del Fascismo. Ne esprime i principi sociali, quali l'etica del sindacalismo fascista e la politica economica fascista.

² Art.38, c.2. *Costituzione italiana*. 1947.

Strumenti privati a capitalizzazione dunque affiancano quelli pubblici a ripartizione.

I.I L'IDEA DELLA SICUREZZA SOCIALE

La società civile nel suo percorso attraverso la storia ha da sempre esercitato in maniera spontanea compiti di solidarietà civile con i propri simili.

A partire dal "secolo dei lumi" e dalla Rivoluzione francese, tra gli ultimi decenni del 1800 e i primi del 1900, tali principi diventano cardine delle funzioni primarie dello Stato. Ricordiamo tra gli interventi la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 in Francia³.

Comunque è essenzialmente in seguito al secondo conflitto mondiale che la nuova visione prende corpo nelle fonti di diritto internazionale: per la prima volta i diritti sociali vengono inclusi tra i diritti umani, accanto a quelli tradizionali di natura civile e politica.

Primo tra tutti quello di sicurezza sociale: "Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità"⁴, come recita la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, proclamata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite⁵.

Per quanto attiene almeno al mondo occidentale la prima proclamazione è stata enunciata nel programma politico di Roosevelt all'interno della *Carta Atlantica*⁶ il 14 agosto del 1941.

Successivamente accolta in tutte le dichiarazioni politiche emanate in sede internazionale, l'idea della sicurezza sociale esprime l'esigenza che venga garantita a tutti i cittadini la libertà dal bisogno, in quanto condizione indispensabile per l'effettivo godimento dei diritti civili e politici.

Questa concezione ha influenzato l'ordinamento giuridico di molti paesi, in ragione soprattutto della situazione economica e sociale determinata dalla guerra, come si accennava sopra; due i principi fondamentali che si possono individuare nelle varie attuazioni:

- l'intervento dello Stato sempre più determinante (che assume direttamente tra le proprie funzioni la garanzia della tutela previdenziale),
- l'estensione progressiva della tutela a nuove situazioni di bisogno e a nuove categorie di soggetti (non viene più tutelato unicamente il lavoro subordinato).

³ *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen)*, emanata nel 1789, è basata sulla precedente Dichiarazione d'indipendenza americana. Tale documento, elaborato dall'esperienza della Rivoluzione Francese ha ispirato numerose carte costituzionali e il suo contenuto, composto di 17 articoli, ha rappresentato uno dei più alti riconoscimenti di fondamentali principi, quali: Uguaglianza, Libertà, Sovranità democratica.

⁴ Cinelli, M., *Diritto della previdenza sociale*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2012. Capitolo Primo.

⁵ Tale dichiarazione costituisce il primo esempio di Dichiarazione dei Diritti Umani nel mondo ad avere natura generale e non nazionale. In essa l'assolvimento dei doveri individuali è considerato prerequisito per i diritti di tutti: "Diritti e doveri sono interrelati in ogni attività umana, sociale e politica. Mentre i diritti esaltano la libertà individuale, i doveri esprimono la dignità di quella libertà."

⁶ *Carta Atlantica*, sottoscritta dal presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt ed il primo ministro britannico Winston Churchill, prevede l'enunciazione di alcuni principi validi non solo per le due potenze alleate ma per l'intero equilibrio mondiale: divieto di espansioni territoriali, autodeterminazione interna ed esterna, democrazia, pace intesa come libertà dal timore e dal bisogno, rinuncia all'uso della forza, sistema di sicurezza generale che permettesse il disarmo. Riprendendo i "Quattordici punti" elencati da Wilson, si è poi rivelata il germe per la nascita dell'ONU. Oltre alla libertà di commercio e di navigazione, in essa veniva proclamato sopra ogni cosa il diritto dei popoli a vivere "liberi dal timore e dal bisogno".

La libertà dal bisogno trova fondamento nel principio di uguaglianza nella sua accezione sostanziale: come principio teso a parificare i cittadini davanti alla legge tramite la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, non limitandosi a rimedi compensatori rivolti ai soggetti più deboli.

La sicurezza sociale, nel suo significato profondo, riguarda l'impegno dello Stato a realizzare un interesse indivisibile, quello della collettività, dando rilievo alla persona umana mediante la tutela del singolo.

Il sistema di interventi con cui si concretizza è complesso: comprende sia l'assistenza sociale che la previdenza sociale.

L'assistenza sociale assolve alla funzione di tutela degli indigenti, dove gli assistiti sono titolari di un diritto legittimo.

La previdenza sociale, invece, assolve alla funzione di tutela specifica dei lavoratori, in quanto espressione di un diritto soggettivo riconosciuto ai lavoratori stessi, come forma di solidarietà imposta esclusivamente ai datori di lavoro.

Viene fatta poi una distinzione⁷, sotto un profilo diverso, tra i termini "assistenza sociale" e "previdenza sociale", che riguarda il metodo di finanziamento, secondo cui la prima è finanziata soltanto a carico dello Stato, mentre l'altra su base contributiva.

In questa prospettiva la previdenza complementare, garantita maggiormente da assicurazioni private, occupa però una posizione a parte perché, ancorché libera, concerne una forma di solidarietà meritevole di particolare tutela.

In fatto di assicurazione sociale è stato mantenuto il meccanismo assicurativo, volto a garantire l'economicità della gestione, ma ormai senza alcuna rilevanza dal punto di vista giuridico, in quanto destinato a fini diversi da quelli per cui fu istituito, cioè diretto al soddisfacimento di un interesse pubblico e non più privato.

La scelta dello strumento assicurativo, influenzata dalla precedente esperienza delle società di mutuo soccorso, consente che l'onere finanziario permanga a carico delle categorie interessate, salvo il sussidiario intervento della finanza statale. Anche se, per sua stessa natura, non può garantire né l'universalità della tutela, né la piena liberazione dal bisogno di tutti i cittadini.

Sembra concludendo che, comunque in maniera unisona, tutti siano d'accordo che la libertà dal bisogno non possa essere perseguita dai singoli, ma dev'essere realizzata da tutta la collettività, la cui organizzazione spetta allo Stato.

I.II L'EVOLUZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E' a cavallo del periodo corporativo che si sono create tutte le forme di tutela previdenziale: le corporazioni delle arti e dei mestieri erano associazioni sorte in molte città europee a partire dal XII secolo proprio per regolare e tutelare le attività appartenenti ad una medesima categoria professionale⁸.

Queste si sono inizialmente poste a tutela del lavoro subordinato ed esprimono una solidarietà limitata ai lavoratori e ai loro datori di lavoro.

Formalmente veniva applicata sfruttando rapporti tipici delle assicurazioni private, secondo una relazione di corrispettività tra contributi e prestazioni.

Tra il XVIII e XIX secolo si è verificato un processo di evoluzione economica che ha segnato il trapasso da un sistema improntato su attività prevalentemente agricole, artigianali e mercantili ad un nuovo sistema moderno su base industriale, con l'avvento di macchine azionate da energia meccanica o nuove fonti energetiche. La Rivoluzione Industriale appunto, cambiando radicalmente le condizioni di vita e le necessità di bisogno dei lavoratori, ha fatto emergere nuove strutture economiche e sociali, contestualmente ad un graduale inurbamento attorno ai centri industriali.

⁷ Zampini, G., *La previdenza complementare. Fondamento costituzionale e modelli organizzativi*. Padova. Cedam. 2004. Pag. 7 e ss.

⁸ Riccio, D., *Le rendite della previdenza sociale*. 23 Gennaio 2006. Disponibile su <www.altalex.com>.

Le corporazioni vengono progressivamente abolite e ne derivano esigenze diverse di protezione dei lavoratori subordinati, in particolare con l'obiettivo di calmierare i malumori e le tensioni sociali dettate dai bassi livelli salariali e le precarie condizioni lavorative.

I problemi sociali determinati dalle nuove forme d'impiego sono stati scrupolosamente affrontati dal Liberismo dell'Ottocento, ma con la convinzione che fosse compito dei lavoratori stessi provvedere ai loro bisogni futuri tramite il meccanismo del risparmio. In tale cornice l'intervento pubblico rappresentava dunque una soluzione di ultima istanza.

Ma d'altro verso, i lavoratori cominciano spontaneamente ad associarsi tra di loro, nelle così dette "società di mutuo soccorso", dove il singolo s'impegnava al versamento periodico di contributi che sarebbero andati a sostenere eventuali situazioni di bisogno (malattia, infortunio, invalidità) che si fossero create nel tempo a qualunque membro dell'associazione stessa.

Gli iscritti ripartivano tra di loro il danno economico causato da un evento negativo, mantenendo la forma di un rapporto assicurativo.

Purtroppo, però, il sostenimento dell'onere contributivo era fattibile solo per i salariati meglio retribuiti, restringendo di molto il campo d'intervento della mutualità.

Le società di mutuo soccorso hanno rappresentato comunque una prima espressione dell'associazionismo degli operai, che verrà completamente smantellato dall'impianto fascista a metà degli anni '90, mantenendone comunque la matrice di fondo entro il fenomeno del corporativismo.

L'entrata in campo dello Stato avviene solo successivamente: di fronte all'allarmismo causato dall'incidenza sempre maggiore degli infortuni sul lavoro, l'intervento pubblico si concretizza con l'emanazione della *Legge 80 del 1898, 17 marzo*⁹, che sigilla la nascita della previdenza sociale italiana, in quanto prevede l'obbligatorietà per i datori di lavoro di un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti.

Pur traducendosi nell'obbligo della sottoscrizione di un'assicurazione di tipo privato di responsabilità civile del datore di lavoro: la tutela copriva anche gli infortuni fortuiti, dove il datore di lavoro non aveva colpa, secondo il concetto del "rischio professionale", da intendersi come insieme di rischi in capo al lavoratore nell'ambito dello svolgimento della sua attività professionale sostenuti dal datore di lavoro.

A completamento della tutela dei lavoratori, soprattutto per coloro che ricevevano retribuzioni minime, viene istituita nello stesso periodo la Cassa Nazionale di Previdenza per la Vecchiaia e l'Invalidità degli Operai (attuale INPS) con la *Legge 350 del 17 luglio 1898*, alla quale contribuivano in parte anche i datori di lavoro¹⁰.

A partire dal periodo corporativo, perciò, l'evoluzione della previdenza sociale è rapida: nata spontaneamente su basi di solidarietà tra lavoratori, viene resa obbligatoria (tramite obblighi a carico del datore di lavoro) ed infine diventa necessaria (ponendosi *ex lege* rimane valida al di là di eventuali inadempimenti).

La realizzazione della tutela previdenziale diviene palesemente un interesse pubblico in particolare durante il periodo fascista ed esemplari di ciò sono le disposizioni della *Carta del Lavoro* (1927).

In seguito, con il definirsi della *Costituzione Repubblicana* (22 dicembre 1947) ed in particolare in riferimento a due dei suoi principi cardine, quali quello di uguaglianza e quello di solidarietà, la tutela previdenziale diventa un diritto di tutti i cittadini, in quanto tali.

⁹ Vitale, R., *La prima legge di tutela della salute e sicurezza nel suo contesto sociale*. 17 Marzo 2011. Disponibile su <www.puntosicuro.it>. La Legge n. 80 1898 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro è la prima legge organica che affronta il tema della sicurezza sul lavoro in Italia.

¹⁰ INPS. *Biblioteca centrale ed archivio storico*. Disponibile su <www.archividelnovecento.it>.

Infatti i "mezzi adeguati alle esigenze di vita" non subiscono differenze tra cittadino e cittadino ma dipendono unicamente da scelte del legislatore in merito al livello da assicurare.

Viene a mancare però nel passaggio dal periodo corporativo a quello repubblicano, come viene fatto notare¹¹, una riforma organica che impedisca il sorgere di ambiguità tali per cui anche nell'erogazione dei trattamenti pensionistici, così come vale per il Servizio sanitario nazionale, si crei un'alterazione del rapporto tra gettito contributivo ed onere della prestazione.

Da ciò trae origine la crisi finanziaria che sta subendo da qualche decina d'anni il sistema previdenziale nel suo complesso.

Si deduce dunque la necessità di una più completa e profonda razionalizzazione del nostro sistema previdenziale per attribuire il significato corretto all'enunciato dei vari principi costituzionali che si pongono alle fondamenta del nostro sistema legislativo e giuridico.

I.II IL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE

La matrice del "diritto della previdenza" può essere ricondotto al rapporto giuridico previdenziale proprio delle assicurazioni commerciali, caratterizzate da un'interdipendenza tra obbligo contributivo e diritto delle prestazioni.

Infatti, in mancanza di norme speciali, anche alle assicurazioni sociali si applica la disciplina del diritto privato (art. 1886 c.c.).

Si tratta, nel caso previdenziale, di un rapporto trilaterale perché prevede la figura di un assicurato (il lavoratore subordinato), di un assicurante (il datore di lavoro) e di un ente assicuratore (l'ente previdenziale).

Con l'evoluzione della legislazione ordinaria, in particolare grazie al contributo dei nuovi principi costituzionali, però, la logica assicurativa lascia il posto alla concezione di tale rapporto come di un servizio pubblico. Quest'ultimo viene alimentato da prelievi, i contributi, a debito di tutta la collettività e perciò assimilabili quasi a tributi, proprio perché la tutela dal bisogno viene considerata un interesse pubblico. La soddisfazione dei singoli individui si costituisce soltanto come un mezzo e non come il fine ultimo e si realizza esclusivamente nel momento dell'erogazione delle prestazioni previdenziali.

Ne deriva che il "rapporto giuridico previdenziale" si qualifica come "quel rapporto che ha come contenuto l'obbligazione dell'ente previdenziale all'erogazione delle prestazioni, da un lato, e dall'altro il correlato diritto del beneficiario; e che si costituisce (realizzatosi l'evento considerato dalla legge) a seguito del provvedimento amministrativo di ammissione del soggetto protetto al godimento delle prestazioni previdenziali suddette" (Cinelli, 2012, p. 17)¹².

Quindi l'interesse sostenuto tramite l'imposizione di obbligazioni (come accennato sopra i contributi previdenziali assumono la forma del tributo) non coincide con quello dei soggetti obbligati e di conseguenza non si può parlare di "corrispettività" delle obbligazioni. Secondo tale ottica viene pertanto esclusa la possibilità di un'interdipendenza tra l'obbligazione contributiva ed il diritto delle prestazioni, propria invece della concezione assicurativa pura (relazione di sinallagmaticità).

L'inesistenza di una corrispettività tra contributi e prestazioni previdenziali è poi confermata dal fatto che se il rapporto previdenziale si costituisce automaticamente al verificarsi di una situazione che implichi un obbligo contributivo, è anche vero che tale obbligo non ha rilevanza particolare se non solamente come sintomo di talune

¹¹ Cinelli, M., *Diritto della previdenza sociale*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2012. Pag. 4 e ss.

¹² Cinelli, M., *Diritto della previdenza sociale*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2012. Pag. 17.

condizioni, in presenza delle quali scaturisce il diritto alla prestazione previdenziale stessa¹³.

E' proprio l'automaticità della prestazione che ne deriva (che le prestazioni previdenziali siano dovute anche quando il datore di lavoro non abbia effettivamente versato i contributi maturati), che rende obbligatoria ed indisponibile la tutela assicurativa in ambito previdenziale e ne conferma la sua rilevanza pubblica.

Tale principio ha ormai trovato attuazione completa, prevedendone l'esistenza anche nei casi di tutela per invalidità, vecchiaia e ai superstiti.

Nel tempo si può osservare come sia avvenuta una graduale riconversione del sistema previdenziale a strumento di redistribuzione di ricchezza, secondo il quale la contribuzione non è soltanto una forma di risparmio accantonato per l'evento della propria vecchiaia o forzata inattività, bensì un prelievo forzoso, destinato ai fini di protezione collettiva per situazioni di bisogno socialmente rilevanti.

Concludendo, si può affermare che il sistema giuridico della previdenza sociale è espressione pura del principio di solidarietà nazionale, cioè tra chi lavora e chi invece non potendo lavorare si trova in condizioni di bisogno ovvero tra chi produce e tra chi ha contribuito con il suo lavoro a tale produzione.

Tale solidarietà nazionale è ovviamente concertata ed attuata dallo Stato, figura indispensabile.

I.III L'AZIONE DELLO STATO

La libertà dal bisogno come diritto sociale ha contribuito a segnare il passaggio da "Stato di diritto" a "Stato sociale", ovvero la trasformazione del sistema capitalistico di stampo liberista a quello interventista del capitalismo maturo: l'individuo non è più maturo e responsabilizzato, com'era stato il frutto delle rivoluzioni moderne, ma diventa insicuro e bisognoso di protezione da parte dello Stato stesso.

Dallo strumento rudimentale ed insufficiente della beneficenza pubblica si è giunti all'assistenza e alla previdenza sociale tradizionali.

Si comincia a parlare dunque di *Welfare State*, come soggetto *super partes* volto a garantire un livello adeguato di condizioni di vita e di lavoro.

D'altra parte, la liberazione dal bisogno richiede l'adozione da parte del legislatore di iniziative di carattere positivo, ovvero un intervento diretto dello Stato indirizzato a un fine specifico.

Espressione tipica dell'azione sociale dello Stato è la "previdenza sociale" e trova riscontro nella estensione delle funzioni dello Stato, essendo destinata ad influenzare non solo la previdenza, ma in genere ogni attività pubblica a scopo sociale¹⁴.

Le politiche sociali dello Stato dunque si realizzano tramite mezzi e strumenti monetari oppure attraverso misure diverse quali forme di prevenzione, erogazione di servizi, attribuzione di crediti, esenzioni fiscali, ecc.

Inoltre la mano pubblica delega l'attuazione di tale protezione anche a strutture ed iniziative private, che si pongono ovviamente in un chiaro rapporto di sussidiarietà con gli organismi pubblici.

Come impone l'art. 38 della *Costituzione*, la realizzazione del programma di previdenza deve avvenire ad opera dello Stato, che è tenuto non solo a predisporre gli organi e gli istituti necessari, ma anche ad integrarli, deve cioè tendere all'effettiva realizzazione della tutela dei soggetti protetti.

I confini dell'azione sociale sembrano estendersi sempre più: il sistema previdenziale e la struttura dell'assistenza sociale hanno superato il limite territoriale, offrendo l'applicazione della tutela anche ai lavoratori italiani all'estero. Tale tutela oggi si realizza attraverso rapporti giuridici che comportano diritti non solo ai cittadini italiani

¹³ Persiani, M., *Diritto della previdenza sociale*. Padova. Cedam. 2009. Cap. II. Pag. 47 e ss.

¹⁴ *Previdenza sociale*. Disponibile su <www.treccani.it>.

ma anche ai cittadini della Comunità Europea e, a determinate condizioni, agli stranieri, ai profughi e agli apolidi.

A dire il vero i primi interventi nascono sulla base della motivazione politica di prevenire eventuali fonti di ribellione scaturite da situazioni persistenti di indigenza, sconforto e disperazione.

Così Bismarck, che per primo in Europa istituì un sistema completo di assicurazioni sociali per il popolo tedesco, sosteneva: "i mali della società non si curano solo con la repressione dei conati socialdemocratici, ma insieme con il positivo incremento del benessere dei lavoratori"¹⁵.

L'intervento dello Stato, dunque, non si limita a favorire ed incoraggiare l'attività dei soggetti colpiti, ma interessa direttamente anche il finanziamento degli enti previdenziali, proteggendo il diritto dei soggetti destinatari delle prestazioni pensionistiche.

Inizialmente sono state situazioni di contingenza ad invocare l'aiuto dello Stato, come la svalutazione monetaria del dopoguerra che aveva messo in crisi le casse degli enti previdenziali, poi la necessità di tutelare categorie di lavoratori che ne erano sprovvisti, come i lavoratori autonomi, o di colmare i deficit degli istituti previdenziali, come quelli dei lavoratori subordinati.

Successivamente l'intervento dello Stato viene stabilito sulla base di scelte politiche precise: è così che è avvenuto l'integrale finanziamento pubblico del Fondo Sociale (attualmente sostituito con la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), che si occupa di erogare la quota base delle pensioni dei lavoratori, l'assegno sociale per i cittadini ultra sessantacinquenni in disagiate condizioni economiche, le agevolazioni contributive e gli interventi di integrazione salariale straordinaria.

Le politiche dello Stato Sociale, però, si possono estendere solo fino a quanto le risorse finanziarie disponibili glielo consentono; naturalmente, alla luce dei nuovi scenari socio-economici, le funzioni svolte dalle istituzioni pubbliche sono state oggetto di ridimensionamenti e di *calibro* delle misure adottate.

Le prospettive future sembrano trovare il giusto collocamento nel cosiddetto *Welfare Mix* che prevede a fianco degli strumenti pubblici un maggior coinvolgimento del circuito privato, relegando sempre più l'intervento pubblico ad un ruolo di sussidiarietà.

I.IV I TRE PILASTRI

La funzione previdenziale affidata alle strutture pubbliche trova un limite nelle risorse disponibili: quelle prestazioni che tendono a garantire i "mezzi adeguati alle esigenze di vita", come recita l'art. 38 della *Costituzione*, alla luce della scarsità di risorse a disposizione dello Stato, sulle cui casse grava un debito pubblico sempre più pesante, saranno in grado di coprire bisogni sempre più essenziali.

Nasce così l'esigenza di tutelare un interesse privato dei lavoratori a più elevati livelli di protezione, ovvero di garantirsi il tenore di vita proprio della fase attiva, anche dopo il pensionamento.

Come spiega Cinelli (2009)¹⁶, questo era avvenuto in un primo tempo tramite i regimi previdenziali integrativi ad opera dell'autonomia collettiva che provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali talora integrative rispetto a quelle dei regimi pubblici o addirittura sostitutive nei casi in cui non è maturato alcun diritto alla pensione; in tal senso si parla di previdenza complementare.

Infatti in passato la legge aveva consentito per alcune realtà dipinte da notevole stabilità contrattuale e retribuzioni sopra la media, l'istituzione di regimi previdenziali

¹⁵ Persiani, M., *Diritto della previdenza sociale*. Padova. Cedam. 2009. Pag. 25.

¹⁶ Cinelli, M., *Diritto della previdenza sociale*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2012. Pag. 353-385.

aziendali esonerativi, ovvero sostitutivi del regime generale gestito dall'Inps. Ora tali regimi sono soppressi e ricondotti ai regimi integrativi.

I contratti collettivi aziendali che li regolavano disponevano che una quota della retribuzione venisse accantonata per essere poi erogata al termine del rapporto di lavoro, ponendo l'onere del finanziamento di tali regimi interamente a carico dei datori di lavoro.

Le prestazioni di tali regimi sono "retribuzione differita in funzione previdenziale"¹⁷.

In un secondo momento, invece, i lavoratori cominciano a provvedere autonomamente a forme previdenziali integrative esercitando il loro diritto di libertà e rivolgendosi pertanto all'assistenza privata e alla mutualità volontaria, quali fondi pensioni aperti e forme pensionistiche individuali.

Il livello di tutela complessivo che lo Stato è tenuto a garantire per vincolo costituzionale dunque, oggi più che mai, è dato dall'integrazione e dall'interrelazione degli strumenti pubblici con quelli privati, in un sistema a "struttura binaria"¹⁸, che vede l'ingresso della previdenza complementare, di matrice privatistica, accanto alla previdenza pubblica.

Fondamentale in questo senso è il *Decreto Legislativo n. 124* del 21 aprile del 1993 che, con l'obiettivo di riordinare il sistema previdenziale e riequilibrare il rapporto tra spesa pubblica ai fini previdenziali e prodotto interno lordo, sancisce l'importanza ed incoraggia la costituzione di forme di previdenza che erogino trattamenti pensionistici complementari a quelli già previsti dalla tutela dello Stato.

Si scorgono dunque due nuovi pilastri di previdenza accanto a quello istituzionale pubblico: *in primis* una forma complementare collettiva, costituita dai fondi negoziali, e poi una forma integrativa individuale dove trovano spazio i fondi pensione ad adesione individuale ed i piani pensionistici individuali (pip) di matrice assicurativa.

C'è chi rileva che il carattere di complementarietà rispetto alla previdenza pubblica si abbini alle prestazioni ma non alle funzioni di tali regimi, in quanto realizzano interessi esclusivamente privati in contrasto con l'idea di sicurezza sociale.

Nonostante quest'ultima osservazione, si può affermare, però, che le tre diramazioni del sistema previdenziale si possano ricondurre ad un unico filone, in quanto accomunate dal medesimo fine ultimo: assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Nel corso di questa trattazione, in realtà, i termini "complementare" ed "integrativa", verranno usati in riferimento alla previdenza non, indicando esclusivamente le forme collettive nel primo caso e quelle individuali nel secondo, ma in un'ottica mutualmente sostitutiva per delineare in maniera indistinta le soluzioni previdenziali che non rientrano nella proposta generale pubblica.

I.V PREVIDENZA PRIVATA E PREVIDENZA COLLETTIVA

Soffermandoci, invece, sul secondo e terzo pilastro della previdenza ritroviamo da un lato forme pensionistiche di tipo collettivo, quali fondi negoziali, fondi preesistenti con e senza personalità giuridica, fondi aperti ad adesione collettiva, e dall'altro forme pensionistiche individuali, quali fondi aperti ad adesione individuale e polizze assicurative con finalità previdenziali (pip).

La previdenza italiana complementare è stata oggetto negli scorsi anni di importanti interventi normativi, spesso eterogenei, e visto il difficile sviluppo di tale forma di tutela, la *Legge Delega del 23 agosto 2004 n. 243*, per stimolare le adesioni, ancora oggi troppo basse rispetto al bacino d'utenza, ha affermato la volontà di "adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme

¹⁷ Cinelli, M., *Diritto della previdenza sociale*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2012. Pag. 357.

¹⁸ Cinelli, M., *Diritto della previdenza sociale*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2012. Pag. 20.

pensionistiche complementari, collettive ed individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità”.

Inoltre la stessa Corte Costituzionale ha rimarcato il legame tra le tutele citate nell’art. 38 della *Costituzione*, rispettivamente nel secondo e quinto comma, che vedono nel secondo e terzo pilastro canali previdenziali strettamente funzionali alla previdenza obbligatoria.

Il legislatore, però, ha dimostrato fin da subito un certo paternalismo nei confronti della previdenza complementare collettiva.

Nonostante gli art. 9-bis e 9-ter , *D.Lgs. n. 124/1993*, introdotti dall’art. 2, c. 1, *D.Lgs. N. 47/2000*, assimilino le forme pensionistiche individuali all’adesione ai fondi pensione aperti o alla stipula di contratti di assicurazione sulla vita, rimanevano in essere alcune barriere che facevano confluire un maggior afflusso di contributi alle forme collettive, le sole finanziabili tramite il Tfr.

Successivamente, nella già citata *Legge n. 243 del 2004*¹⁹, questi ostacoli vengono finalmente rimossi deputando la completa equiparazione ai fini Tfr fra forme pensionistiche, consentendo al lavoratore dipendente di trasferire i contributi versati dal datore di lavoro da una forma collettiva ai fondi pensione aperti. Vengono definite inoltre regole comuni con la volontà di garantire una migliore comparabilità delle diverse soluzioni, in termini di costi, trasparenza e portabilità.

Importante evidenziare, inoltre, che le forme individuali sono accessibili anche ai soggetti esclusi dal sistema pensionistico pubblico.

I punti in comune tra il secondo e terzo pilastro sono sicuramente tre²⁰:

- l’adesione su base volontaria, frutto di una scelta individuale e soggettiva;
- l’applicazione del meccanismo della contribuzione definita (a eccezione dei residuali fondi preesistenti a prestazione definita), secondo il quale l’entità della prestazione finale è proporzionale ai contributi versati e capitalizzati, al loro rendimento, dunque incerta fino al momento dell’effettiva liquidazione;
- le modalità di erogazione della prestazione previdenziale, erogabile fino un massimo del 50% in forma capitale ed il rimanente in rendita, rivalutabile ed eventualmente reversibile.

In realtà, però, sembra che non sia ancora avvenuto del tutto il superamento dell’attuale struttura a due pilastri, che riguarda il mondo complementare, perché permangono in essere ancora alcuni limiti, tra i quali citiamo:

- il diritto di beneficiare del contributo aggiuntivo aziendale, limitatamente all’iscrizione ad un fondo negoziale;
- il divieto di trasferire la posizione maturata in un fondo chiuso prima di almeno tre anni di permanenza nel fondo stesso, numero elevato a cinque nel caso di prima iscrizione.

Da menzionare, infatti, la sorta di concorrenza che si è creata tra la previdenza complementare collettiva (fondi pensione chiusi e aperti), “mondo sindacale”, ed individuale (piani di previdenza individuale, mediante adesione a fondi pensioni aperti o stipula di contratti di assicurazione sulla vita), “mondo bancario-assicurativo”.

Se le forme individuali appaiono meno rigide di quelle collettive in quanto a soluzioni d’investimento, più flessibili e personalizzabili, prevedono però costi più elevati per gli aderenti.

Inoltre spesso i lavoratori si spingono a forme previdenziali non adeguate alle loro esigenze, spinti da aggressive campagne di marketing delle compagnie private che sfruttano la profonda disinformazione tra i destinatari in materia previdenziale; in

¹⁹ *Legge 23 agosto 2004, n. 243*. "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria". Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 Settembre 2004.

²⁰ *Pensioni, primo secondo terzo pilastro*. Disponibile su <www.bankpedia.org>.

questo modo si va contro a quanto ha cercato di ottenere la legge delega ai fini della comparabilità dei costi, della portabilità delle posizioni e della trasparenza tra le varie forme complementari presenti sul mercato.

Effettivamente, essendo la gestione dei fondi negoziali pressoché monopolistica, la larga base di aderenti permette di ben sfruttare le economie di scala, offrendo prodotti a costi praticamente operativi.

Sembra quasi dunque che l'offerta ponga un certo *trade-off* tra costi e libertà di scelta.

I.VI CAPITALIZZAZIONE E RIPARTIZIONE

A vedere bene, le norme di regime dei sistemi pensionistici, pur essendo un insieme di disposizioni che non è facile organizzare in un sistema, costituiscono indicazioni rilevanti in questioni di politica economica e sociale.

Per molto tempo è stato sostenuto che dovrebbe trovare ancora attuazione nel sistema giuridico previdenziale il principio di solidarietà, di stampo mutualistico, che prevede l'eliminazione di un rischio comune (particolare situazione di bisogno) attraverso l'impegno di più soggetti.

Ma nel caso della previdenza sociale gli interessi privati sono necessariamente subordinati a quello pubblico ed è corretto che i mezzi a sostegno siano reperiti tramite il finanziamento pubblico.

Andando a sviscerare il ragionamento fatto da un autore della materia²¹, "il contenzioso sociale riguarda la grandezza, le modalità e il prezzo di prestazioni che in tempi di *welfare state* costituiscono una aspettativa sentita come diritto di ricevere un sostegno finanziario a misura delle esigenze di vita dell'età anziana" (Bessone, 2000. Pag.) e tale diritto trae origine dalle fondamenta costituzionali. Invece "i problemi di politica economica riguardano la compatibilità di quella aspettativa con altre aspettative socialmente forti", ovvero "riguardano la quantificazione di quel diritto a fronte dei costi da sostenere per la erogazione delle prestazioni di genere pensionistico" (Bessone, 2000. Pag.)

Da ciò derivano alternative di modello diverse: un regime basato sulla solidarietà collettiva sostenuta con risorse pubbliche e amministrata da soggetti pubblici ed un altro tipo di regime fondato sul modello individualista ad amministrazione privata e finanziato tramite una gestione di risparmio privata per mezzo di intermediari finanziari veri e propri.

In tal senso si delineano sistemi pensionistici "a ripartizione" e sistemi pensionistici "a capitalizzazione".

I primi si basano sul principio di solidarietà tra generazioni e prevedono che la generazione attiva di lavoratori affidi ad un pubblico soggetto parte della propria ricchezza prodotta in quel momento per consentire l'erogazione di una rendita alla generazione anziana, in pensione, con il diritto di ricevere lo stesso trattamento, una volta conclusa l'attività lavorativa.

Nei sistemi a capitalizzazione, invece, la posizione pensionistica viene costituita con versamenti individuali, affidando tale risparmio ad una gestione di tipo assicurativo e/o finanziaria, in cui l'età anziana viene assunta come rischio da sopportare ognuno per sé e con i risultati di tale portafoglio previdenziale, all'età della pensione il soggetto riceverà una rendita e/o un capitale nella misura dei risultati della gestione stessa.

Per lungo tempo i sistemi pensionistici del *welfare state* hanno assunto come base il principio di ripartizione, però negli ultimi anni l'esperienza su scala internazionale ha manifestato gravi segni di crisi: il fattore demografico (il crescente numero degli anziani in età di pensione rispetto alla fascia attiva delle giovani generazioni) e la

²¹ Bessone, M., *Previdenza Complementare*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2000. Cap.1. Pag. 3-6.

stagnazione dell'occupazione (che non consente a tanti giovani di diventare lavoratori in attività).

Il problema nasce proprio dal fatto che se da un lato diminuiscono visibilmente i flussi contributivi, dall'altro lato non regrediscono le aspettative sociali di protezione previdenziale.

Si pongono così le questioni di politica economica e contenzioso sociale introdotte all'inizio del paragrafo, che costringono la finanza pubblica ad interventi di sostegno non più compatibili con il suo assetto complessivo.

Il timore di coloro che sostengono che i sistemi pubblici, basati sul modello della ripartizione, non possano avere più futuro, si fonda sull'osservazione di un debito previdenziale in costante crescita, non più sostenibile dalle casse pubbliche. Tale presupposto alimenta l'incertezza della rendita derivante dal diritto previdenziale che già di per sé, in quanto credito illiquido, riassume elevati costi di contribuzione. Senza contare, infine, che riservando importanti fonti di risparmio delle famiglie a sistemi pubblici, se pur con fini previdenziali, si traduce in una sottrazione al mercato di cospicui flussi finanziari, utili ai fini della crescita economica nazionale.

Una soluzione che viene messa in campo è quella di una coniugazione tra i sistemi pubblici a ripartizione e quelli privati a capitalizzazione, assecondando la logica delle scelte di portafoglio che vedono nella diversificazione della composizione una riduzione dei rischi assunti.

Dal canto loro, infatti, anche i sistemi privati raccolgono tutti i rischi che sono propri dei mercati finanziari.

Un sistema misto, "situato ad un ragionevole punto di equilibrio tra "ripartizione" e "capitalizzazione" (Bessone, 2000)²², permetterebbe di amministrare in modo razionale i rischi connessi alla forma di protezione cercata.

Gli interventi legislativi degli anni Novanta in Italia vengono introdotti per attuare dunque un programma di politica economica di urgente necessità a risanamento della conclamata crisi del sistema pensionistico pubblico.

Le prime indicazioni di rigore giungono da istituzioni dell'Unione europea quali la Banca Centrale europea ed il Fondo Monetario Internazionale, a cui si aggiungono le analisi della Banca d'Italia e delle grandi agenzie di monitoraggio dell'economia finanziaria.

Tramite la *Legge 23/10/1992, n. 421*, "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza complementare e di finanza territoriale", Art. 3, Previdenza, "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare (...) uno o più decreti legislativi con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base all'art. 8 della Costituzione (...) trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari (...)"²³.

L'istituzione delle forme pensionistiche complementari viene finalmente perfezionata con l'emanazione del *Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124*, che definisce le finalità di tali nuove forme, i destinatari, gli strumenti a disposizione e i soggetti abilitati alla raccolta delle contribuzioni e all'erogazione delle prestazioni.

Successivamente la manovra Dini, concretizzata dalla *Legge n. 335 dell'8 agosto 1995*, vuole completare la riforma economico-sociale che interessa in primo piano il sistema pensionistico varata nel 1993 tramite alcune modifiche del *Decreto Legislativo*

²² Bessone, M., *Previdenza Complementare*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2000. Cap.1.

²³ *Legge 23 ottobre 1992, n. 421*. Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. G.U. n. 257 del 31 Ottobre 1992.

n. 124 stesso sulle forme di previdenza "complementare" private e "a capitalizzazione" ad integrazione delle minori prestazioni del sistema "a ripartizione".
Attraverso tali misure si vuole che la previdenza sociale realizzi quella solidarietà nazionale auspicata tra chi lavora e produce e chi, avendo contribuito con il suo lavoro a quella produzione, ora si trova in condizioni di bisogno.

II. IL SISTEMA PREVIDENZIALE, PUBBLICO E PRIVATO, E LA SUA LEGISLAZIONE

SOMMARIO: II.I Fonti normative - II.II Le principali riforme - II.II.I Amato 1992 - II.II.II Dini 1995 - II.II.III Maroni 2005 - II.II.IV Prodi 2007 - II.III Legislazione dei pilastri integrativi - II.IV Disciplina della previdenza complementare - II.V Panorama europeo in ambito previdenziale - II.VI Il cammino italiano verso il "welfare community"

La figura dello Stato con la sua legislazione non compare da subito nella regolamentazione della tutela previdenziale.

Solo quando emerge la gravità dell'incidenza particolarmente elevata degli infortuni sul lavoro lo Stato si decide ad intervenire, dapprima con un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, poi con importanti istituzioni quali la Cassa Nazionale di Previdenza ed il Servizio Sanitario Nazionale.

Dopo il contributo decisivo e chiaro della *Carta del Lavoro* del periodo fascista ed i principi sanciti dalla *Costituzione Italiana*, la normativa che segue appare, invece, decisamente articolata e talmente frammentata, che è difficile da inquadrare in un disegno unico.

Particolarmente di rilievo sono le riforme più recenti, quelle intercorse tra il 1992 ed il 2011, anche se per alcuni aspetti le manovre attuate rispettano prevalentemente esigenze di razionalizzazione finanziarie più che obiettivi di miglioramento della tutela offerta.

Dunque, dopo aver evidenziato le norme che interessano la materia previdenziale in modo specifico, verrà presa in analisi quella relativa all'ambito complementare, delineandone successivamente i tratti caratteristici.

La regolamentazione italiana della previdenza dev'essere calata, infine, a livello internazionale ed inserita nel contesto della comunità europea, di cui facciamo parte, evidenziandone le direttive poste in essere dai vari trattati comunitari.

Il nostro ordinamento, infatti, sta compiendo un importante cammino per adeguarsi alla *common wisdom* richiesta dall'Unione Europea che tende alla creazione di un unico sistema omogeneo di welfare.

II.I FONTI NORMATIVE

Il primo intervento dello Stato avviene quando viene alla luce il serio problema degli infortuni sul lavoro, la cui frequenza è aumentata esponenzialmente con l'insediarsi della prima industrializzazione a partire dalla seconda metà del '700.

Considerata la gravità della situazione viene emanata una legge *ad hoc* per rendere obbligatoria per i datori di lavoro l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei propri subordinati: è la *Legge n. 80 del 17 marzo 1898* che sancisce la nascita in Italia della previdenza sociale.

Successivamente dopo, nel medesimo anno, viene fondata un'altra istituzione fondamentale quale la "Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai" (l'attuale INPS), introdotta dalla *Legge 17 luglio 1898, n. 350*.

Questi sono i primi segnali di attenzione da parte del legislatore alla materia previdenziale, in base ai quali comincia ad emergere l'importanza di proteggere la parte attiva nella produzione nazionale, che allo stesso tempo si rivela in tale periodo storico anche la più debole. Probabilmente queste manovre iniziali sono volte a calmare timori di eventuali tumulti popolari in ribellione ad un sistema posto a loro sfavore. Cambiano, infatti, drasticamente in seguito alla Rivoluzione Industriale le condizioni di vita, economiche ma anche sociali, dei lavoratori che, essendosi esaurito

il tempo delle corporazioni, non sono più in grado di trovare tutela reciproca all'interno di associazioni di mestiere, e si sentono completamente sprovvisti di tutela.

Bisognerà attendere la *Carta del Lavoro*, varata il 21 aprile 1927 durante il Fascismo, nella quale viene riconosciuta pari dignità tra datore di lavoro e lavoratore, con la celebrazione del lavoro in tutte le sue manifestazioni e decretando inoltre il sindacato come istituzione pubblica. Lo Stato comincia così a ricoprire un ruolo attivo nei rapporti di lavoro per adottare miglioramenti in tutte le attività economiche e sociali. Le riforme sociali del fascismo sanciscono contratti collettivi di lavoro e pongono in essere Istituti di collocamento e Istituti assicurativi a tutela dei lavoratori, offrendo adeguati mezzi di sostegno per la vecchiaia, garanzie in caso di malattia e maternità, indennità di disoccupazione e stabilendo periodi di riposo, ferie retribuite e giornate di otto ore lavorative al massimo.

Il lavoro in quanto "dovere sociale" è tutelato dallo Stato e "la previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istituti della previdenza"²⁴.

Il principio di sicurezza sociale è stato accolto anche dalla nostra *Costituzione* (22 dicembre 1947), in particolare come recita l'art. 38, c. 2: "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria".

In seguito i principi introdotti dalla *Costituzione* repubblicana hanno trovato riscontro anche nella legislazione ordinaria.

Purtroppo, però, si fa riferimento più che altro ad un insieme legislativo, che invece che apparire come un quadro unitario e razionale, si mostra come un mosaico, ovvero una figura frammentata e anacronistica.

Tra i salienti passaggi si ricordano la trasformazione nella gestione delle varie assicurazioni sociali dai sistemi di capitalizzazione a quelli di ripartizione, la generalizzazione del principio dell'automaticità delle prestazioni e la rivalutazione automatica delle pensioni.

Allo stesso modo non si può tralasciare l'importante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (*Legge 23/12/1978 n. 833*).

Entro lo scenario di disequilibri finanziari a cui è sottoposto il paese da ormai molto tempo, si riepilogano le manovre più salienti messe in campo dalla legislazione, che si sono susseguite dalla fine del '900 (numerosi provvedimenti legislativi sono stati emanati tra 1992-2001) per affrontare il problema del contenimento del costo della previdenza:

- *Legge n. 421 del 1992* - riforma previdenziale con l'obiettivo di stabilizzare il rapporto tra spese previdenziali/PIL;
- *Decr. Leg. 21/04/1993 n. 124* - istituzione della previdenza complementare al sistema obbligatorio pubblico per assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale (II pilastro);
- *Legge n. 438 del 1992* e *Legge n. 724 del 1994* - blocco temporaneo delle pensioni di anzianità per fronteggiare emergenza crisi economica e finanziaria;
- *Legge n. 335 del 1995* - commisurazione delle pensioni alla contribuzione versata nel tentativo di ricerca di un equilibrio finanziario del sistema previdenziale;

²⁴ *Carta del Lavoro*, 21 aprile 1927, Disposizione XXVI.

- *Legge n. 449 del 1997, Legge n. 448 del 1998, Decr. Leg. n. 286 del 1998, D.p.r. n. 394 del 1999* - ulteriori interventi sociali quali l'assegno di povertà, l'assegno ai nuclei familiari numerosi e l'assegno di maternità, interamente a carico dello Stato;
- *Legge n. 493 del 1999, Decr. Lgs. n. 38 del 2000, Decr. Lgs. n. 276 del 2003, Legge n. 326 del 2003, Legge n. 311 del 2004*, - estensione della tutela contro invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori a progetti, alle persone impiegate in ambito domestico, ai lavoratori associati in partecipazione, ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, agli incaricati di vendite a domicilio con reddito oltre a 5.000€/anno ed ai soggetti che svolgono lavoro accessorio;
- *Legge n. 243 del 23 agosto 2004* - norme in materia pensionistica pubblica, deleghe al Governo, sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione, riordino degli enti di previdenza e assistenza statali.
- *Decr. Leg. del 05.12.2005 n. 252* - riforma del TFR entrata in vigore nel 2007 per stimolare il decollo della previdenza complementare a compensazione del rigore applicato alla previdenza di base.

A queste seguono l'insieme delle riforme varate tra il 2005 ed il 2011 per le quali si rimanda l'approfondimento del paragrafo successivo.

Purtroppo con uno sguardo d'insieme pare che sulle finalità di razionalizzazione e perequazione abbiano spesso e volentieri prevalso mere esigenze economiche di lotta all'inflazione e contenimento della spesa pubblica.

Per questo motivo assume sempre più importanza l'istituzione dei due pilastri integrativi della previdenza pubblica.

II.II LE PRINCIPALI RIFORME

All'interno dell'analisi dell'attuale sistema previdenziale pubblico italiano, si riporta di seguito per sommi capi l'*excursus* delle riforme che hanno interessato negli ultimi decenni tale sistema, evidenziando le principali novità introdotte nel tempo che hanno segnato la metamorfosi del principale pilastro previdenziale.

Forse non si potrà parlare di "evoluzione" in senso stretto, in quanto i singoli legislatori hanno spesso apportato modifiche limitanti alla tutela previdenziale e non per forza innovative in senso migliorativo, dando l'idea di aver compiuto passi indietro piuttosto che in avanti. Indagando le motivazioni alla base di tali scelte, si individua l'influenza di fattori prevalentemente esogeni che nel corso degli anni hanno affetto il contesto sociale, politico ed economico, quali l'allungamento della speranza di vita e la riduzione della base attiva dei lavoratori, che hanno sicuramente messo in crisi le casse statali.

Contrariamente a quanto ci si aspetta, pertanto, le azioni intraprese in risposta a tali cambiamenti talora sembrano essersi mosse nella direzione di una minor tutela del soggetto pensionato, ma con l'obiettivo ultimo di poter garantire nel lungo termine la tutela stessa in ragione del vincolo delle rigide condizioni economico-finanziarie createsi nel tempo.

Infatti se da un lato viene ottemperato il contenimento della spesa pubblica, in particolare quella destinata ai fini previdenziali, d'altro canto tale successo implica la sentenza di morte di un generoso sistema pensionistico.

Riepilogando, sono quattro le principali riforme che si sono registrate in materia previdenziale e prendono il nome dal Ministro che ha introdotto la loro applicazione: la riforma Amato del 1992, la riforma Dini del 1995, la riforma Maroni del 2005 e la riforma Prodi del 2007, con un intervento precedente nel 1997.

II.II.I Riforma Amato 1992

La prima riforma del sistema previdenziale realizzata nell'ultimo decennio del secolo scorso, dopo svariato tempo, è quella attuata dal *D. Lsg. 30/12/1992*: Riforma Amato. Allo stato dei fatti esistevano due tipi di pensioni:

- pensione di "anzianità" che prevedeva un'età di 55 anni per le donne/60 per gli uomini e contemporaneamente 15 anni di contribuzione,
- pensione di "vecchiaia" che non stabiliva requisiti di età ma solo 35 anni di contribuzione.

Entrambe venivano determinate in base al calcolo retributivo, ovvero considerando la retribuzione degli ultimi 5 anni.

Con la riforma del 1992, invece, vengono innalzati i limiti dell'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini e contemporaneamente gli anni di contributi da versare ai fini del raggiungimento della prestazione minima salgono da 15 a 20 (requisiti minimi di contribuzione). La completa attuazione della variazione di questi due parametri viene però gradualmente distribuita nell'arco temporale che va dal 1993 ed il 2000²⁵.

Aumenta anche l'importo stesso dei contributi previdenziali, ora pari al 27,17% del salario lordo.

La base pensionabile viene anch'essa variata e viene calcolata prendendo come riferimento la retribuzione media pensionabile non più degli ultimi 5 anni ma degli ultimi 10 lavorativi oppure quella percepita nell'intero arco di tempo della vita intera lavorativa per gli assunti dopo il 01/01/'96²⁶.

Inoltre l'indicizzazione delle pensioni viene legata non più alla scala mobile salariale, cioè i salari realmente percepiti in rapporto con l'inflazione esistente, ma all'indice dei prezzi di consumo fornito dall'Istat, ovvero l'inflazione.

In minor misura inoltre Amato interviene su: sconti sull'età pensionabile per i lavori usuranti (viene introdotta la differenza tra prestazione lavorativa normale ed "usurante", determinando una riduzione dell'età pensionabile per gli appartenenti alla seconda categoria), lieve variazione dei parametri per la reversibilità al nucleo familiare (il 60% al coniuge e 20% a ciascun figlio a carico, mentre in mancanza del coniuge il 40% direttamente ai figli), divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e livellamento disparità tra fondi pensioni diversi (parificazione di fondi privati ed assicurazioni a quelli pubblici, eliminando quei privilegi che le posizioni private avevano fatto propri).

La riforma ha come obiettivo quello di garantire un adeguato livello di trattamento pensionistico obbligatorio e allo stesso tempo quello di stabilizzare il rapporto tra la spesa totale in tema di previdenza ed il PIL (Prodotto Interno Lordo).

In tale direzione, è proprio grazie a questo provvedimento che nel 1993 vengono istituiti i trattamenti pensionistici complementari (forme di previdenza complementare ed integrativa), lasciando ai lavoratori la scelta di aderire su base volontaria.

La riforma Amato, oltre a costituire quindi la prima riforma sostanziale del sistema pensionistico, rappresenta anche un fondamento del cammino verso il moderno sistema previdenziale italiano nell'ottica di integrazione sempre maggiore con gli altri paesi della Comunità europea.

II.II.II Riforma Dini 1995

Partendo dalla considerazione che l'Italia si dimostra come uno dei Paesi col più basso tasso di natalità al mondo, per poter sostenere negli anni erogazioni di trattamenti previdenziali su cui pesa sempre di più una base di contribuenti in contrazione e un

²⁵ *La Riforma Amato*. 13 Dicembre 2010. Disponibile su <www.borsaitaliana.it>.

²⁶ *La riforma previdenziale italiana dal 1992 ad oggi*. Disponibile su <riforma.previdenziale.files.wordpress.com>.

numero di beneficiari in crescita esponenziale, il ministro Dini si trova costretto nel 1995 ad intervenire drasticamente sul calcolo delle pensioni.

La *Legge n. 335 del 08/08/1995* è frutto di un accordo siglato tra il Governo e le parti sociali.

Prima della riforma, la pensione era determinata come percentuale sulla retribuzione media ricevuta durante la vita lavorativa; tale percentuale era pari a 70%, ora, invece, il suo ammontare si basa sui contributi versati, stabilendo, inoltre, una sorta di premio per chi esprime la volontà di prolungare l'attività lavorativa pur avendo raggiunto l'età pensionabile tramite degli incentivi alla maturazione dei 67 anni, con unica eccezione fatta per i lavori usuranti, esclusi di partenza da tale ragionamento.

Il sistema di calcolo previdenziale passa dunque dal criterio "retributivo" (media delle retribuzioni negli ultimi 10 anni di lavoro) al sistema "contributivo" (ammontare dei contributi effettivamente versati durante la vita lavorativa)²⁷.

All'interno della platea dei lavoratori viene determinata, però, una discriminante per l'applicazione del nuovo sistema: per gli assicurati che possiedono al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni vige ancora il precedente sistema retributivo, mentre per gli altri vale la base retributiva per l'anzianità acquisita fino al 31 dicembre 1995 e quella contributiva per i periodi successivi.

Inoltre è stata introdotta un'importante innovazione: viene estesa la tutela anche ai lavoratori autonomi prima non assicurati tramite la creazione ad hoc di un comparto specifico presso l'INPS.

I fondi pensione prendono piede sul campo della previdenza complementare, grazie alla spinta data dalla riforma al loro avvio.

II.II.III Riforma Maroni 2005

I presupposti della riforma avvenuta nel 2005 ad opera del ministro Maroni emergono dall'analisi dell'ammontare della spesa pubblica italiana e contemporaneamente dalle proiezioni sull'evoluzione demografica, da cui deriva un inarrestabile aumento dei soggetti pensionati contro una riduzione visibile della schiera dei lavoratori-contribuenti.

Per arginare un'insostenibilità economica di fatto Maroni interviene su più fronti.

Innanzitutto decide di istituire presso l'Inps un Casellario Centrale per la raccolta di tutti i dati in ambito previdenziale.

Poi prevede un aumento dell'età anagrafica per la pensione di anzianità secondo il metodo dello "scalone", ovvero i pensionamenti dal 01/01/08 sono previsti alla maturazione di 60 anni (61 per i lavoratori autonomi) e 35 anni di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età, mentre il limite di età dal 2010 sale a 61 anni e dal 2014 a 62. Per quanto riguarda le donne, invece, viene stabilito un unico limite di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età.

Nel periodo che decorre tra il 2005 ed il 2007 viene stabilito, inoltre, un "superbonus" per chi rinvia la pensione di anzianità.

La manovra sicuramente più eclatante, infine, risulta la riforma sul TFR, ovvero sulla sua destinazione che secondo la regola del "silenzio/assenso"²⁸ viene confluita nei fondi pensione, nell'ottica di divenire forza propulsiva per la previdenza complementare e stimolarne l'accelerazione.

Nel dettaglio, il *Decreto Legislativo 252/2005* concede al singolo lavoratore la possibilità di scegliere, a partire dal 1° gennaio 2007, ed entro 6 mesi dall'assunzione, se destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari (fondi di categoria, fondi pensione aperti, forme

²⁷ *Riforma Dini*. Disponibile su <www.finanziamenti-tutti.com>.

²⁸ *Le riforme prima della manovra Monti*. Disponibile su <www.inpensione.it>.

assicurative individuali) o mantenerlo presso il datore di lavoro. Quest'ultima scelta si prospetta come l'unica non irreversibile.

In considerazione del fatto che sulla base del sistema contributivo, introdotto precedentemente per il calcolo delle pensioni, le previsioni di realizzo di una rendita previdenziale corrisponde a poco più della metà dell'ultima retribuzione percepita, diventa assolutamente fondamentale il ruolo complementare della previdenza privata.

II.II.IV Riforma Prodi 2007

Prodi era già intervenuto nel 1997 al fine di riordinare i conti pubblici per poter entrare nell'Unione Europea, tramite l'emanazione della *Legge n. 449 del 27/12/1997* a correzione della precedente riforma Amato del 1992, continuando così il processo di innalzamento graduale dell'età pensionabile ai fini della pensione di anzianità e non solo: aumenta l'onere contributivo dei lavoratori autonomi (in particolare vengono toccate al rialzo le aliquote per commercianti ed artigiani), elimina alcune condizioni riconosciute ai lavoratori durante il periodo di transizione al sistema contributivo, interviene con blocchi sulle perequazioni automatiche delle pensioni, individua le "mansioni usuranti", introduce la possibilità di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo.

Ma è tramite la *Legge n. 247 del 2007* che viene messa fine al sistema pensionistico generoso introdotto negli anni '60; Prodi modifica la riforma precedente ad opera del ministro Maroni cancellando il sistema dello "scalone".

A valere dal 1° gennaio 2008 la pensione viene riconosciuta al compimento di 58 anni di età insieme alla maturazione di 35 anni di contributi, mentre dal 1° gennaio 2009 viene applicato il "sistema delle quote", date dalla somma dell'età e dell'anzianità lavorativa espressa in anni²⁹.

In realtà si tratta di un mix tra scalini e quote, perché la prima quota è 95, con almeno 59 anni di età, con previsioni di aumento negli anni successivi (nel 2011 infatti diventa 96 con almeno 60 anni di età).

Prima di lui anche Berlusconi era intervenuto in tali termini: obiettivo primario era quello di incoraggiare la privatizzazione dei fondi pensione, tramite un loro passaggio da custodia statale a privata, pur con le conseguenze di metterli alla stregua delle altre tipologie di prodotti finanziari, sottoposti ai rischi di Borsa e manipolati dagli ampi guadagni dei grandi investitori.

Sotto tale profilo, la previdenza viene demandata alla lungimiranza dei singoli, con il rischio di aumentare la disuguaglianza sociale ed offrire una prospettiva di vecchiaia vissuta in povertà.

Infatti la disoccupazione diffusa ed il precariato del lavoro, contribuiscono non poco alla difficoltà generale della capacità di risparmio dei cittadini.

Secondo recenti statistiche sembra che il 24% dei pensionati italiani percepisca una pensione mensile fino a 500€ ed il 31% tra 500 e 1000€; oltre la metà del totale dei pensionati riceve un reddito che a fatica consente loro di sopravvivere.

II.III LEGISLAZIONE DEI PILASTRI INTEGRATIVI

Come viene affermato³⁰, "Pensioni" e "previdenza complementare" sono materia di una regolazione giuridica davvero complessa, in continua evoluzione, che tende a sfuggire ai tentativi di sintesi.

Pur essendo stata la materia complementare oggetto di molteplici interventi legislativi, dalla sua introduzione ad opera del *D. Lgs. n. 124/1993* sono rimasti ben saldi due connotati fondamentali:

- libertà di adesione (istitutive art.2, c. 1, *D. Lgs. n. 47/2000*);

²⁹ *Le riforme Amato, Dini e Prodi*. Disponibile su <members.xoom.it/previdenza>.

³⁰ Bessone, M., *Previdenza Complementare*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2000. Pag. 3.

- impiego dei tradizionali istituti privatistici (fondazioni o associazioni, riconosciute e non, per i fondi negoziali e società di capitali aventi per oggetto sociale intermediazione finanziaria per quelli aperti).

Originariamente la normativa in questione si proponeva il risanamento del debito pubblico, che veniva tecnicamente realizzato attraverso la previsione d'imposta del 15% sui contributi versati mensilmente ai fondi stessi, costituendo una sorta di "prestito forzoso" allo Stato, come viene definito³¹, che sarebbe stato poi restituito ai lavoratori al momento di erogazione delle prestazioni ma che nel frattempo avrebbe contribuito al consolidamento e finanziamento del debito pubblico.

La caratteristica di "complementarietà" al sistema pubblico era dunque costituita dai destinatari (lavoratori dipendenti o autonomi) e dalla tipologia delle prestazioni (in linea con quelle offerte dalla previdenza generale).

Il nesso strutturale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare è stato confermato in più occasioni anche dalla Corte Costituzionale, che nella definizione delle norme della *Carta* posta a fondamento della disciplina dell'istituto, ricomprende entrambe le posizioni, pubblica e privata, entro il perimetro dell'articolo 38 della *Costituzione*.

Inoltre l'art. 15, c. 5, *Legge n. 335/1995* e l'art. 59, *Legge n. 449/1997* sono espressione della volontà dell'ordinamento di assegnare alla previdenza integrativa il compito di concorrere insieme con quella obbligatoria agli scopi di adeguatezza enunciati dall'art. 38 *Costituz.*, in particolare attraverso la subordinazione della pensione complementare alla maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici per godere della pensione pubblica.

Se la previdenza complementare dev'essere considerata funzionale agli obiettivi d'interesse pubblico, ci si pone il problema che questa non debba forse essere resa obbligatoria e non rimessa a libera scelta, come invece viene enunciato nel medesimo art. 38 della *Costituzione* ("L'assistenza privata è libera").

Al contrario nel tempo si è potuto osservare come la previdenza integrativa abbia assunto una fisionomia più incline ad una concezione "liberistica". La mobilità consentita degli accantonamenti versati e l'affermazione di una disciplina fiscale più incentivante, che ha uniformato le soglie di deducibilità fiscale della contribuzione individuale e del Tfr a quelle dei fondi di tipo collettivo (12% del reddito fino ad un max di €5.164,57), introdotte dal *D. Lgs. N. 47/2000*, hanno valorizzato la libera scelta da parte del lavoratore.

Inoltre grazie alla riforma del titolo V della parte seconda della *Costituzione*, ad opera della *Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001*, precisamente nella nuova definizione dell'art. 117 viene attribuita alle Regioni, in modo innovativo rispetto al passato, la competenza legislativa della previdenza complementare ed integrativa, confermando nella stessa sede l'esclusiva potestà dello Stato nell'ambito della previdenza sociale e senza comunque andar contro il rispetto del principio di unità nazionale.

In realtà il precedente principio di attribuzione era già stato rovesciato con la cosiddetta "*Legge Bassanini*"³², *Legge n. 59 del 1997*, che aveva determinato il passaggio da un sistema basato essenzialmente sull'amministrazione statale ad uno fondato su autonomie locali in capo alle Regioni.

La nuova impostazione implica sicuramente un chiaro elemento di discontinuità con l'assetto istituzionale e costituzionale precedente, contraddicendo quanto espresso dalle riforme pensionistiche degli anni '90 promotrici di un accentramento in capo allo Stato. Inoltre si tratta di un incremento delle competenze legislative delle Regioni di

³¹ Zampini, G., *La previdenza complementare. Fondamento costituzionale e modelli organizzativi*. Padova. Cedam. 2004. Cap. 1.

³² Cinelli, M., *Diritto della previdenza sociale*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2012. Pag. 71-72.

ordine quantitativo, in capo alle Regioni a statuto ordinario, e qualitativo per quelle a statuto speciale.

Detta impostazione di fatto fa scaturire una netta spartizione dei compiti tra Stato e Regioni in campo previdenziale attraverso una doppia scomposizione:

una prima suddivisione tra "previdenza sociale" (legislazione statale esclusiva) e "previdenza complementare ed integrativa" (legislazione regionale) ed un secondo livello di concorrenza tra le fonti normative generali e quelle appartenenti a questa branca specifica della materia.

Art.117, 2° comma, lett. m, *Costituzione*: la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" in modo uniforme e coerente rimane compito esclusivo dello Stato ed inoltre le prerogative regionali subiscono i "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", come si spiegherà più avanti.

Con la *Legge 23 agosto 2004, n. 243*, viene finalmente affrontata in maniera diretta la sfida demografica, che si può definire uno dei fattori che più gravemente ha destabilizzato il sistema pensionistico. Il processo d'invecchiamento della popolazione che si è generato a partire dalla seconda metà degli anni '70, infatti, richiede un livello di spesa sociale più elevato di quello preventivato, posto alla base delle promesse di copertura previdenziale suggerite del legislatore. Quest'ultimo, non potendo più far fede a quanto garantito in passato, ha preferito perseguire come possibile soluzione quella di elevare dell'età pensionabile, in luogo delle proposte della riforma Dini del 1995 che contemplava una correzione dei costi pensionistici tramite l'intervento sui coefficienti di trasformazione del montante contributivo o diversamente riducendo i vantaggi accordati da quella stessa legge ai lavoratori più anziani. Così facendo, in modo anacronistico, è stata reintrodotta anche la differenziazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, che verrà ripresa poi nel 2007.

Sempre ai fini della salvaguardia degli equilibri del sistema il *Decreto Legislativo n. 252 del 2005* sancisce l'ingresso del trattamento di fine rapporto (TRF) tra le fonti di alimentazione della previdenza complementare nell'auspicio di compensare il decremento della tutela generale tramite il sostegno della previdenza privata e volontaria. Questa, che è stata definita un'irruente innovazione a livello di struttura", manifesta la chiara intenzione del legislatore di promuovere il decollo della previdenza complementare³³.

Le casse pubbliche vengono ulteriormente rafforzate con un'iniziativa immediatamente successiva propulsa dalla *Legge n. 296 del 2006* che mette al servizio delle strutture dello Stato tutti gli accantonamenti Tfr delle imprese di maggiori dimensioni per impiegarle in iniziative d'importanza sociale.

La *Legge n. 247 del 2007*, invece, prevede una serie di interventi in materia previdenziale: modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità e alla pensione di vecchiaia del sistema contributivo ed introduce il c.d. "sistema delle quote", secondo cui il diritto alla pensione si consegue in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo una progressione già stabilita.

L'ultima manovra normativa in ordine temporale, ma non certo per importanza, è avvenuta proprio il 22 dicembre del 2011 con l'emanazione della *Legge n. 214 del 2011* per opera del Sen. Monti tramite un graduale aumento dell'età pensionabile per le diverse tipologie di lavoratori da uniformare entro il 2018 per portare un adeguamento del sistema previdenziale alle variazioni della speranza di vita. Inoltre, come si illustrerà in seguito, altri obiettivi perseguiti sono l'equità e la convergenza

³³ Passarelli, S., *Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare. Appunti di Diritto del Lavoro*. Cedam. 2000. N. 1. Pag. 93-106.

intragenerazionale ed intergenerazionale e flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche tramite incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa.

II.IV DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sul modello dei sistemi "a capitalizzazione" vengono delineate dal *Decreto Legislativo n. 124 del 1993* le forme di previdenza complementari per assicurare livelli di copertura previdenziale più elevati: i fondi pensione, intesi come organizzazione di soggetti, attività e mezzi finanziari che operano appunto con lo scopo di erogare trattamenti pensionistici complementari. Quest'ultimi sono destinati all'intero universo degli appartenenti al mondo del lavoro: dipendenti del settore privato come del pubblico impiego, lavoratori autonomi e liberi professionisti ed in seguito alle modifiche della *Legge n. 335/1995* anche i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti delle cooperative.

Ne è derivato un nuovo diritto della previdenza complementare che appare ben unitario nei principi ma al tempo stesso fortemente diversificato nelle necessità di settore, avviando così una complessa riforma di sistema decisamente mutevole³⁴.

In ogni caso al fondo pensione vengono versati contributi monetari ai fini previdenziali e trattamenti di fine rapporto per i lavoratori dipendenti, il cui importo monetario viene contestualmente investito in attività finanziarie. Dalla gestione di questo portafoglio finanziario derivano le attese di rendimento necessario per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, sotto la forma di una rendita periodica o in quantità limitata (massimo consentito pari a 50%) tramite la corresponsione di capitale.

I fondi pensione "preesistenti", ovviamente, continuano ad essere un insieme di iniziative di notevole consistenza, ma non assumeranno mai la valenza del progetto di politica economica dei fondi di nuova generazione.

Tra quest'ultimi di recente introduzione, ricoprivano un ruolo di assoluta centralità i "fondi pensione chiusi", pensati a misura dell'interesse collettivo condiviso dagli appartenenti ad una medesima comunità di lavoro.

I fondi pensione di tale tipologia sono costituiti da organizzazioni di diritto privato a statuto speciale: associazioni con personalità giuridica, associazioni non personificate, fondazioni costituite in forza di un accordo collettivo.

Si tratta di fondi "negoziali", in quanto rivolgono la loro proposta ad una categoria di lavoratori.

Si presentano in due varianti: fondi a "contribuzione definita" e fondi a "prestazione definita". I primi si rivolgono al mondo del lavoro subordinato e in questi è definita l'entità delle contribuzioni domandate agli aderenti, mentre il rendimento dipende dai risultati della gestione finanziaria; per i secondi, invece, viene già stabilito a priori l'ammontare della prestazione finale sulla base della contribuzione versata.

Gli spazi consentiti ai "fondi aperti", attivati da imprese di intermediazione finanziaria tramite l'offerta di una gestione collettiva del risparmio previdenziale, invece inizialmente si prospettano residuali.

Le recenti riforme del *Decreto n. 124/1993*, messe a punto dal *Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47*, però, integrano l'originaria disciplina con la previsione di forme pensionistiche "individuali", attivabili mediante l'adesione a fondi aperti, rilanciando così il peso di quest'ultimi.

Per giunta, come cita l'art. 9 ter. dello stesso decreto, le forme pensionistiche individuali possono essere proposte anche da imprese di assicurazione mediante contratti di assicurazioni sulla vita.

³⁴ Sandulli, P., *Welfare State*, riforma pensionistica e sviluppo della previdenza complementare. A cura di Ferraro, G., *La previdenza complementare nella riforma del Welfare*. Milano. Giuffrè Editore. 2000. Pag. 41-51.

La sostanziale innovazione introdotta si traduce nell'estensione dell'adesione dei fondi pensione anche a coloro che non appartengono al mondo del lavoro, né come titolari di reddito da lavoro, né come reddito d'impresa.

Pertanto ne scaturisce un'incisa conseguenza, che potrebbe rivelarsi in contrasto con quanto sostenuto fin qui: le prestazioni del fondo pensione, inteso nella fattispecie non negoziale, cessano di essere "necessariamente complementari" alle prestazioni del sistema pensionistico³⁵, proprio perché destinate anche ai non lavoratori.

II.V PANORAMA EUROPEO IN AMBITO PREVIDENZIALE

Anche per quel che interessa le forme pensionistiche, diventa sempre più indispensabile rivolgere l'attenzione ad uno scenario sovranazionale ed in particolare monitorare gli svolgimenti del diritto comunitario.

Nel trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), *Trattato di Roma* del 1957, la sicurezza sociale era considerata per lo più come mezzo per garantire la "libera circolazione delle forze di lavoro"³⁶. Solo nei successivi importanti documenti, quali la *Carta dei diritti sociali fondamentali* (1989) e l'*Accordo sulla politica sociale* (1992), si è cominciato a dare maggiore valore agli obiettivi di politica sociale delle Comunità, nei termini comunque di attenzione alle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, alla formazione professionale, alla parità tra i sessi, allo sviluppo del dialogo delle parti sociali a livello europeo e alla libera circolazione dei lavoratori.

Ulteriori modifiche al Trattato della C.E. sono state introdotte nel corso degli anni: *Atto unico europeo* (1986), *Trattato di Maastricht* (1992), *Trattato di Amsterdam* (1997), *Trattato di Nizza* (2001), *Trattato di Atene* (2003) e *Trattato di Lisbona* (2007).

In tutti questi documenti la materia previdenziale viene analizzata sotto due aspetti: il coordinamento delle varie discipline nazionali per assicurare la libera circolazione dei lavoratori dei paesi membri e l'armonizzazione delle direttive relative al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro all'interno dei singoli paesi.

L'azione sociale a livello europeo si caratterizza sulla base dei seguenti principi:

- principio di sussidiarietà comunitaria (secondo il quale la Comunità interviene soltanto e nella misura in cui gli Stati membri non siano in grado di realizzare a pieno l'azione necessaria);
- principio di parità (che comporta l'istituzione di una sorta di "cittadinanza europea");
- principio di reciprocità (che si traduce in automaticità delle prestazioni a livello globale);
- principio di cooperazione amministrativa (imposto agli enti previdenziali degli stati membro);
- principio di non discriminazione (all'interno del cui ambito si colloca anche il principio di parità di trattamento tra uomini e donne);
- principio di "favor" nei confronti del lavoratore (a sostegno dei cui diritti si pone l'intervento incisivo della giurisprudenza).

In particolare, al fine di promuovere all'interno della Comunità la possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, l'istituzione del Fondo Sociale Europeo nel 1957 (*Trattato di Roma '57*) concorre al finanziamento dei progetti nazionali pubblici diretti ad assicurare ai lavoratori una nuova occupazione produttiva o a concedere aiuti ai lavoratori temporaneamente sospesi dal lavoro, in seguito a riconversione dell'impresa verso altre produzioni.

³⁵ Bessone, M., *Previdenza Complementare*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2000. Cap.1. Pag. 8.

³⁶ Cinelli, M., *Diritto della previdenza sociale*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2012. Pag. 40.

Come illustreremo in seguito, la traduzione della sicurezza sociale in assoluta e globale equiparazione dei cittadini degli stati membri si concretizza in particolare poi con l'approvazione nel 2000 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, oggetto del *Trattato di Roma nel 2004* e definitivamente riconosciuta col *Trattato di Lisbona nel 2007*, che sembra demarcare la fine del vecchio impianto mercantilistico lasciando posto ad una prospettiva orientata sempre di più verso il sociale.

L'ordinamento comunitario, dunque, non prevede una specifica disciplina previdenziale ma soltanto "regole comuni". Di fronte alle ineliminabili diversità nazionali cioè viene cercato un equilibrio tra le differenziazioni della normativa presenti da un verso e l'unità dei principi promossi dall'altro.

nell'illustrazione del contesto socio-economico dei paesi dell'Europa occidentale attuale, viene evidenziato³⁷ come i sistemi di *welfare* presentino una struttura sdoppiata in due diverse direzioni: una disarticolazione verso l'alto in capo all'Unione Europea come rappresentazione di un unico mercato globale e dall'altro una certa redistribuzione di poteri e competenze tra i governi territoriali.

Analizzando i fattori che hanno contribuito alla formazione di tale assetto generale, riscontriamo *in primis* la graduale (sembrerebbe ormai inarrestabile) contrazione dei finanziamenti da parte dello Stato in ambito di tutela sociale a causa dell'espansione raggiunta dal deficit pubblico e i vincoli posti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Considerando poi l'incidenza dell'allungamento della vita media sulla struttura demografica dei vari paesi e la conseguente erosione della base occupazionale e contributiva, è facile intuire lo squilibrio finanziario a cui sono sottoposte le casse del sistema previdenziale pubblico dei vari paesi europei.

Sembrerebbe dunque che, all'interno dei tre principali meccanismi di allocazione di risorse del *welfare*, lo Stato e le sue politiche redistributive ed egualitarie vedano progressivamente ridurre il loro peso a favore del liberismo di mercato e l'azione volontaria, intesa come iniziativa privata e libertà personale.

Così un'ingente quota della ricchezza nazionale verrebbe sottratta al controllo politico per finanziare il mercato, destinando tali risorse non più ai consumi ma agli investimenti.

In questa fase di transizione, per poter garantire le "prestazioni adeguate" (che nella *Costituzione italiana* sono invocate dall'art. 38, c. 2), il sistema pubblico di protezione sociale viene sempre più affiancato da iniziative private e di settore.

Infatti l'autore conclude con una fotografia della tutela del sistema previdenziale a livello di aggregazione comunitaria come una "struttura che si articola in un nucleo, doveroso ed inderogabile, affidato alla gestione del pubblico e l'altro, facoltativo ed eventuale, rimesso alla libera iniziativa dei singoli e all'autointerpretazione solidaristica delle categorie".

Quest'ultima immagine ricalca con notevole verosimiglianza l'interpretazione da noi suggerita all'inizio che ritrae il nostro Paese: la previdenza italiana suddivisa tra un I pilastro costituito dal contributo pubblico e da un II e III pilastro dati dalla previdenza integrativa di categoria e quella complementare individuale.

Bisogna tener presente che in un futuro ormai prossimo le fonti di diritto della previdenza complementare non saranno soltanto più fonti di diritto interno ma anche fonti normative dell'ordinamento comunitario.

Le prime indicazioni ricevute a tale livello vengono prefigurate dal *Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico* del giugno 1997.

Sempre in quell'anno la previdenza complementare trova voce nell'ordinamento comunitario attraverso il *Trattato di Amsterdam* siglato nel 1997, ricordato sopra, col quale viene decretata quale questione d'interesse comune la creazione di un elevato

³⁷ Zampini, G., *La previdenza complementare. Fondamento costituzionale e modelli organizzativi*. Padova. Cedam. 2004. Pag. 27 e ss.

livello di occupazione attraverso l'azione coordinata degli Stati membri nel rispetto della libera circolazione dei lavoratori entro l'Unione Europea.

La tematica dei diritti sociali, data per anni come scontata conseguenza del libero mercato europeo, assume la rilevanza che merita nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000, essa "riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale" (art. 25)³⁸, garantendo poi anche il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale in casi quali la maternità, la malattia, l'infortunio sul lavoro, la dipendenza, la vecchiaia ed in caso di perdita di lavoro.

Dunque si può affermare che, contrariamente alla prospettiva bismarckiana, non soltanto chi produce e chi lavora ha diritto ad un "surplus" di tutela.

Nella legislazione italiana interviene la *Legge n. 328 del 2001* per ribadire la valenza dei diritti soggettivi in materia di tutela previdenziale a tutti i cittadini dell'Unione Europea e non solo a quelli italiani, oltre che agli stranieri, profughi e apolidi al concorrere di determinate condizioni.

La creazione di un unico mercato del lavoro, costituisce infatti, insieme al raggiungimento di adeguate condizioni di vita e di lavoro, l'obiettivo ultimo delle indicazioni che dall'alto vengono impartite dalla C.E., non in maniera diretta e perentoria sulle normative dei singoli Paesi, ma con la volontà di ricondurre quest'ultime all'interno di un disegno comune.

Per quanto concerne invece i fondi pensione, la regolamentazione a livello comunitario è costituita dalla *Direttiva del 29 giugno 1998, 49/98/CE*, relativa alla salvaguardia dei diritti alla pensione complementare dei lavoratori che si spostano all'interno della comunità e la *Direttiva del 3 giugno 2003, 2003/41/CE* relativa alle attività di controllo e vigilanza degli Enti Pensionistici Aziendali e Professionali (E.P.A.P.).

La prima, nello specifico, prevede che un lavoratore distaccato temporaneamente presso un altro Stato membro possa continuare l'affiliazione al piano complementare tramite il trasferimento della posizione maturata, proprio come se la comunità fosse costituita da un unico mercato del lavoro.

All'interno della seconda direttiva, *Dir. Ue n. 41 del 2003*, viene inoltre sancita la possibilità di costituire dei fondi pensione "paneuropei"³⁹, ovvero istituire un fondo pensione in uno qualsiasi dei Paesi della Comunità Europea anziché nello Stato dove opera la società e consentire alla gestione del fondo stesso di seguire le direttive del Paese dove viene costituito.

Ne sono sorti ben 17 solo negli ultimi due anni fino a totalizzare quota 84.

Se pur in Italia tale direttiva europea è stata recepita con *Decreto Legislativo n. 30/2007*, ad oggi non è presente alcun fondo di questo tipo. Evidentemente i benefici fiscali previsti dal *D.L. n. 124/1993*, la regolamentazione fiscale generale del nostro Paese, le norme amministrative e le limitazioni alla gestione finanziaria, non risultano così appetibili rispetto a quelle dei nove Paesi in cui invece si concentra la presenza di tali fondi, tra cui spiccano: Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Lussemburgo e Liechtenstein.

Dovremo dunque prendere spunto da tali modelli per poter attrarre anche noi preziose risorse, con l'obiettivo di migliorare anche il nostro sistema previdenziale attraverso forse, *in primis*, una strutturazione più snella della normativa e politiche di incentivazione fiscale.

II.VI IL CAMMINO ITALIANO VERSO IL WELFARE COMMUNITY

Per realizzare le condizioni di accesso all'Unione Europea, fissate nell'*Accordo di Maastricht del 1992*, ovvero quelli che furono definiti i "criteri di convergenza", il

³⁸ *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, approvata a Nizza il 7 Dicembre del 2000.

³⁹ Pinna, C., Secondo pilastro paneuropeo nelle società multinazionali. *Il Sole 24 Ore*. 21 Agosto 2012. N. 230. Pag. 17.

sistema italiano delle pensioni negli anni '90 ha subito forti ridimensionamenti ad opera di numerose riforme che si sono susseguite a partire da quella data.

Nonostante la volontà mutevole del legislatore ordinario, si potevano infatti identificare già a quell'epoca alcuni connotati fondamentali del sistema previdenziale, ovvero la struttura assicurativa, il correlato assetto su base professionale ed il criterio della "ripartizione" per la gestione delle risorse finanziarie, la cui adozione al posto del criterio della "capitalizzazione" fu resa necessaria dalla svalutazione monetaria del dopoguerra.

Per quanto riguarda la determinazione delle prestazioni pensionistiche, il calcolo retributivo delle pensioni, nato negli anni '60 per superare la situazione di crisi generalizzata e basato sulla media delle ultime retribuzioni, nel 1995 viene sostituito dal metodo contributivo, determinato invece dal complesso dei contributi versati nell'arco dell'intera vita lavorativa e rivalutati, proprio per aprire le porte d'ingresso alla dimensione comunitaria europea.

A ciò si è susseguito un processo di universalizzazione delle tutele tramite un'estensione progressiva della tutela obbligatoria anche a categorie originariamente escluse. Tra queste segnaliamo gli impiegati destinatari di retribuzioni superiori al limite fissato, le categorie sotto-protette del lavoro autonomo (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti), i lavoratori parasubordinati e non, le categorie di liberi professionisti privi di cassa autonoma, i lavoratori autonomi in genere non inquadrati in albi o ordini professionali, gli associati in partecipazione, le casalinghe e gli addetti alle cure di responsabilità familiari in genere.

Nello specifico, in Italia la trasformazione fondamentale della funzione dello Stato da unico erogatore a figura regolatrice e di concerto delle varie forme previdenziali avviene proprio attraverso l'emanazione del *D. Lgs n. 124/1993* e successive integrazioni con l'istituzione dei fondi pensione.

Il varo della previdenza complementare si è infatti delineato di pari passo con la riforma della previdenza pubblica, essendo destinata a compensare la perdita di copertura determinata da quest'ultima.

Da qui parte, se pur con fatica, il cammino del nostro ordinamento per adeguarsi alla *common wisdom* espressa dalle istituzioni comunitarie ed internazionali.

Volendo ripercorrere sommariamente i cambiamenti che hanno colpito l'assicurazione generale pubblica del nostro paese in materia di previdenza indichiamo⁴⁰:

- innalzamento dell'età pensionabile;
- passaggio dal metodo retributivo al metodo contributivo nel sistema di calcolo delle pensioni;
- istituzione della pensione unica di vecchiaia e soppressione di quella di anzianità;
- parificazione delle perequazione automatica (livellamento verso il basso e indicizzazione di una sola pensione in caso di titolarità di più pensioni);
- semplificazione dell'organizzazione amministrativa, polarizzando vs INPS i contributi di tutti i lavoratori privati e vs INPDAP quelli dei lavoratori pubblici.

Successivamente, la riforma costituzionale, approvata con la *Legge Costituzionale n. 3 del 2001*, rafforza il passaggio da *welfare state* in senso stretto a *welfare community* modificando l'art. 118, c. 4, *Cost.* nel seguente modo: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", entro i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.

Inoltre l'art. 117 *Cost.*, nella sua forma rivista, riserva la previdenza sociale alla legislazione esclusiva dello Stato e affida alle Regioni una potestà legislativa concorrente in materia di previdenza complementare ed integrativa, venendosi così a

⁴⁰ *La Previdenza Obbligatoria*. Indagine CNEL. 28 Giugno 2001. Parte Prima.

prefigurare una differenziazione in meglio della disciplina regionale, dove la complementarietà perderebbe la connotazione privatistica.

Interessante citare come attuazione esemplare dei poteri in capo alle Regioni il provvedimento emanato dal Trentino-Alto Adige per promuovere la costituzione di appositi fondi pensioni per coloro a cui non è consentita l'adesione alle forme di previdenza complementare (es. disoccupati, invalidi, situazioni di disagio economico-famigliare)⁴¹.

Il maggior rischio di tale suddivisione, però, si rivela quello di creare delle differenze territoriali che ostacolano la mobilità dei lavoratori sul piano nazionale, elemento in totale disaccordo con i principi di libera circolazione entro il più ampio ambito comunitario.

In ogni caso rimangono di esclusiva potestà statale la tutela del risparmio e la regolamentazione dei mercati finanziari che costituiscono temi che interessano abbondantemente la materia previdenziale.

Il *Disegno di Legge del 11 aprile 2003*, invece, sembrerebbe riportare la competenza in ambito di previdenza sociale esclusivamente allo Stato, non menzionando quella complementare nelle materie di legislazione regionale.

Tale ipotesi rafforzerebbe dunque il riconoscimento della previdenza pubblica e complementare entrambi come pilastri di un unico sistema.

⁴¹ *Previdenza Complementare. Gli interventi della Regione*. Disponibile su <www.regione.taa.it>.

III. CRISI ECONOMICA: COME CAMBIANO LE REGOLE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO (I PILASTRO)

SOMMARIO: III.I Decr. Leg. n. 201/2011 e Legge n. 214: "Decreto Salva Italia" - III.I.I Art. 24 - Le misure previdenziali - III.II "Tuttopensioni" - III.III Riflessioni sulla riforma previdenziale Monti-Fornero

Nella guida "L'anno che ha cambiato la vita degli italiani"⁴², si cerca di "separare la polvere dai fatti" per distinguere i cambiamenti importanti da quelli marginali ed il loro impatto che a volte, per la velocità del loro annuncio, vengono colti con enorme difficoltà e confusione.

Come è stato appena detto, anche la previdenza è stata dunque oggetto di numerose manovre da parte del Governo, portate avanti ancora da Berlusconi e poi concretizzate dal governo tecnico del Prof. Monti.

Nell'ambito di una crisi economica e finanziaria internazionale che ha colpito i Paesi dell'area Euro, *in primis* l'Italia, per trascinarsi della depressione economica americana ed i danni causati dalla debolezza del dollaro, le necessità erano quelle di far recuperare al nostro Paese una credibilità politica ormai inesistente, attraverso il rilancio dell'economia, la liberazione di risorse per la propulsione della produzione e prima ancora il risanamento dei conti pubblici tramite la raccolta di nuovo gettito fiscale da farvi confluire.

In un clima di tensione dei mercati europei, che ha portato all'emersione delle più profonde fragilità dei singoli Paesi, quali in particolare Grecia, Spagna e Portogallo, l'Italia ha voluto tener testa e lottare con tutte le sue forze.

Riassumendo, sono circa sette i provvedimenti che hanno dato luogo a tali modifiche nelle nostre abitudini, alcuni già completati, altre da avviare o solamente annunciate:

- *Decreto Legge n. 70/2011 (Decreto Sviluppo)*, Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (in vigore dal 13 maggio 2011); convertito dalla *Legge n. 106/2011 del 12 luglio 2011*.
- *Decreto Legge n. 98/2011 (Decreto di Controllo e Contenimento della Spesa Pubblica)* - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (6 luglio 2011); convertito dalla *Legge n. 111/2011 del 15 luglio 2011*.
- *Decreto Legge n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto)* – Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (13 agosto 2011); convertito dalla *Legge n. 148/2011 del 4 settembre 2011*.
- *Legge n. 183/2011 e Legge n. 184/2011 (Legge di Stabilità)* – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (12 novembre 2011).
- *Decreto Legge n. 201/2011 (Manovra Salva Italia)* – Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (6 dicembre 2011); convertito dalla *Legge n. 214/2011 del 22 dicembre 2011*.
- *Decreto Legge n. 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni)* – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (24 gennaio 2012); convertito dalla *Legge n. 27/2012 del 24 marzo 2012*.

⁴² Meazza, M., Prioschi, M., a cura di, *L'anno che ha cambiato la vita degli italiani*. Milano. Instant Book. Biblioteca del Sole 24 ORE Settimanale. N. 2/2012. Marzo 2012. La guida, introdotta da Roberto Napolitano, è stata recentemente pubblicata, nei primi mesi del 2011, ad opera de "Il Sole 24 ORE" proprio per aiutare consumatori, risparmiatori e contribuenti a muoversi nell'intricato labirinto delle novità introdotte in materia di fisco, abitazione, risparmio, commercio e pensioni.

- *Decreto Legge n. 5/2012 (Decreto Semplificazioni)* – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (9 febbraio 2012); convertito dalla *Legge n. 35/2012 del 4 aprile 2012*.

Si capirà più avanti se gli sforzi profusi saranno sufficienti per evitare il naufragio o se forse in qualche caso non impoveriranno ancora di più le tasche degli italiani.

Nei paragrafi seguenti ci si concentrerà sulle manovre che hanno interessato il comparto previdenziale, illustrandone i punti salienti e lasciando spazio a riflessioni su eventuali dubbi residuali.

III.I D.LEG. N. 201/2011 E LEGGE N. 214: "DECRETO SALVA ITALIA"

Introdotta in forma leggera, all'interno delle disposizioni urgenti per il controllo e la riduzione della spesa pubblica rese necessarie dalla crisi finanziaria dell'eurozona, attraverso la manovra finanziaria "Tremonti", *Legge n. 111 del 15 luglio 2011* di conversione del *Decreto Legge n. 98/2011*⁴³, che prevedeva l'innalzamento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia secondo la logica "a scalini", ovvero gradualmente nel tempo, e legando l'accesso alla pensione alle aspettative di vita (con cadenza triennale in base ai dati forniti dall'Istat), la riforma previdenziale è stata poi messa a punto in maniera più incisiva dal ministro del Welfare Elsa Fornero, proprio in occasione del Decreto Salva Italia emanato alla fine del 2011.

Già nell'estate del 2010, la *Legge n. 122/2010* aveva stabilito le "finestre mobili" per le pensioni di anzianità e vecchiaia (un periodo di attesa tra la maturazione del diritto di pensione e la liquidazione della prestazione pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi), innalzando inoltre l'età pensionabile per le dipendenti pubbliche (65 anni) ed inasprendo gli oneri per l'ottenimento delle ricongiunzioni.

In particolare l'art.18 della *Legge n. 111/2011*⁴⁴ stabiliva per le lavoratrici del settore privato l'aumento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia con innalzamenti a partire dal 2020 per equiparare il requisito anagrafico a quello degli uomini, pari a 65 anni, mentre per i lavoratori uomini un allungamento invece delle finestre di uno, due o tre mesi in base all'anno di maturazione dei requisiti contributivi. La *Legge di conversione del 15 luglio 2011*, inoltre, ha istituito l'applicazione del "contributo di solidarietà" sulle cosiddette "super pensioni" (oltre i 90.000 euro annui) e attuato il blocco delle perequazioni delle pensioni per il 2012 e 2013 (scala mobile sulle pensioni).

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 285, nello specifico S.O. n. 201, del *Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201* sancisce anche l'entrata in vigore dello stesso; la conversione in legge dello stesso avviene poi con la *Legge 22 dicembre 2011, n. 214*, pubblicata sul S.O. n. 276 alla G.U. 27 dicembre 2011, n.300.

Il provvedimento contiene un pacchetto di misure da attuare con estrema urgenza e necessità al fine di raggiungere "la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici"⁴⁵.

La riforma interviene per garantire la sostenibilità previdenziale, nello sforzo complessivo di salvare i conti pubblici, sconvolgendo le regole in essere e soppiantando alcuni punti di fondo, sui quali nessuno aveva precedentemente "osato" metter mano.

Per quel che riguarda il tema pensionistico, primo su tutti viene esteso su scala generale il metodo contributivo istituito dal ministro Dini nel 1995, secondo il quale la

⁴³ M.,A., *Manovra finanziaria 2011, pensioni e innalzamento età pensione: ecco le novità*. 6 Luglio 2011. Disponibile su <www.investireoggi.it>.

⁴⁴ Martorelli, S., a cura di, *Legge n° 111/2011 Manovra Tremonti: le novità in tema di pensioni*. FNP Previdenza.flash. FNP-CISL di Milano. Luglio 2011. N. 29. Disponibile su <www.cislmilano.it>.

⁴⁵ *Decreto-Legge 6 Dicembre 2011, n. 201*. Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

pensione verrà proporzionata ai contributi versati e non alla retribuzione percepita nell'ultima fase lavorativa; indipendentemente dall'anzianità maturata e quindi non vale più solo per chi avesse maturato meno di 18 anni di contribuzione a quella data. In questo modo ne viene drasticamente anticipata l'applicazione, rispetto alle precedenti previsioni in cui il pieno regime si sarebbe visto solo a partire dal 2036-2037.

A decorrere dal 1 gennaio 2012, dunque, la base di calcolo su cui applicare i coefficienti di trasformazione del montante per determinare la rendita futura (pensione) viene determinata dai contributi versati e rivalutata annualmente secondo la variazione quinquennale del Pil misurata dall'Istat.

Nota positiva che premia coloro che decidono di prolungare l'attività lavorativa, nonostante i 40 anni di contributi, beneficiando di una liquidazione maggiore di quanto non fosse in precedenza, dove, in base all'applicazione del coefficiente di rendimento previsto secondo il sistema retributivo, il ritorno sulla pensione era minimo.

Il completamento della riforma avviene poi con la cancellazione del sistema misto basato sulle quote, come somme di età anagrafica e maturità di contribuzione e l'introduzione della pensione anticipata in luogo della pensione di anzianità, mentre per quanto riguarda il calcolo della pensione di vecchiaia viene stabilita l'equiparazione dell'età di vecchiaia per le donne a quella degli uomini, innalzata a 66 anni entro il 2018 tramite quattro maxi-scalini.

Schematizzando:

⇒ PENSIONE DI VECCHIAIA = con la riforma è stato previsto un graduale aumento dell'età pensionabile per le diverse tipologie di lavoratori da uniformare entro il 2018, salvi i diritti di coloro che hanno maturato il dritto al pensionamento entro il 31 dicembre 2012.

L'obiettivo è il raggiungimento di un'armonizzazione dei requisiti di accesso finora diversificati.

PENSIONE DI VECCHIAIA	Requisiti di accesso			
	LAVORATORI	DIPENDENTI SETTORE PUBBLICO	DIPENDENTI SETTORE PRIVATO (iscritti Inps e Ago)	AUTONOMI
Uomini	66 anni dal 2012	66 anni dal 2018	66 anni dal 2012	
Donne	66 anni dal 2012	62 anni dal 2012 - innalzamento ogni 2 anni dal 2014 - 66 anni dal 2018 *	63 anni e 6 mesi dal 2012 - innalzamento ogni 2 anni dal 2014 - 66 anni dal 2018 *	

*PROGRESSIVO INNALZAMENTO DELL'ETA' DELLE DONNE FINO AL 2018

- Dipendenti pubblico impiego: fino al 2009 60 anni di età, nel 2010-2011 61 anni, dal 2012 66anni.

- Dipendenti settore privato: nel 2012 62 anni di età, nel 2014 63 anni e 6 mesi, nel 2016 65 anni, nel 2018 66 anni.

- Autonome: nel 2012 63 anni e 6 mesi, nel 2014 64 anni e 6 mesi, nel 2016 65 anni e 6 mesi, nel 2018 66 anni e 6 mesi.

⇒ PENSIONE ANTICIPATA = introdotta dalla riforma al posto della pensione di anzianità, prevede un allungamento della vita lavorativa, soprattutto per il settore pubblico (dove al raggiungimento della contribuzione massima si risolve unilateralmente il rapporto di lavoro).

E' consentita tale possibilità di andare in pensione "in anticipo" penalizzando chi va in pensione prima dei 62 anni, cioè con la conseguenza di un taglio dell'assegno

calcolato sulle quote maturate prima del 2012, pari ad 1 punto percentuale per chi va in pensione a 61 anni, 2 punti per l'uscita a 60 anni e 2 punti per ogni anno inferiore ai 60 (es. 4% a 59 anni, 6% a 58 anni).

PENSIONE ANTICIPATA	Requisiti di accesso
Lavoratori	Contributi maturati: 42 anni e 1 mese dal 2012, 42 anni e 2 mesi dal 2013, 42 anni e 3 mesi dal 2014
Lavoratrici	Contributi maturati: 41 anni e 1 mese dal 2012, 41 anni e 2 mesi dal 2013, 41 anni e 3 mesi nel 2014

* Dal 2013 verrà conteggiato in aggiunta anche l'adeguamento legato alla speranza di vita.

Negli anni a seguire, in particolare dal 2019 è in programma inoltre l'aggiornamento automatico di tutti gli altri parametri pensionistici con l'obiettivo di arrivare ad un equilibrio finanziario in base alle nuove stime sulla speranza di vita, come l'intervento di rivisitazione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo che prevede anche l'introduzione di coefficienti per chi ha oltre i 65 anni fino ai 70, finora inesistenti.

In seguito all'emanazione del medesimo *D.L. n. 201/2011*, infine, l'INPS diventa "SUPER-INPS": ad esso confluiscono le gestioni di INPDAP ed ENPALS, la cui soppressione è avvenuta dal 1° gennaio 2012, in seguito alle modifiche apportate dalla legge di conversione all'art. 21 del decreto emanata in precedenza; la direzione di marcia intrapresa è quella di armonizzare le varie gestioni previdenziali, uniformandone caratteristiche in termini di requisiti e prestazioni, con l'obiettivo ultimo di garantirne la sostenibilità finanziaria.

III.I.I Art. 24 – Le misure previdenziali

All'interno del *Decreto Legge n. 201/2011*, approvato il 4 dicembre 2011 dal Consiglio dei Ministri, le nuove misure in ambito previdenziale vengono inserite nello specifico Capo IV – "Riduzioni di spesa. Pensioni" e più precisamente vengono regolate dall'art. 24, "Disposizioni in materia di trattamenti previdenziali".

Le disposizioni introdotte sono dirette al rispetto degli impegni presi in ambito internazionale, in particolare nei confronti dell'Unione Europea, a cui l'Italia appartiene, che impone al nostro Paese rigidi vincoli di stabilità economico-finanziaria. Per raggiungere quest'ultima diventa fondamentale, dunque, intervenire sull'incidenza della spesa del sistema pensionistico ed in generale della sicurezza sociale sul Pil, con l'intento di riequilibrare le casse statali.

Si può ricostruire la recente riforma previdenziale, analizzando tutti i singoli cambiamenti messi in atto, comma per comma⁴⁶, includendo anche gli effetti della legge di conversione di tale decreto, *L. n. 214 del 22 dicembre 2011*⁴⁷, le cui modifiche sono già entrate in vigore dal 28 dicembre 2011:

Art.24, c.1 – Gli obiettivi della riforma si traducono nell'assicurare equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, garantire la flessibilità all'accesso ai trattamenti pensionistici, con la previsione di incentivi al proseguimento dell'attività lavorativa, ottenere l'adeguamento dei requisiti di accesso alla prestazione

⁴⁶ D.L. n. 201/2011 – c.d. Decreto Monti. *Pratica Lavoro*. Milanofiori Assago (Mi). IPSOA – INDICITALIA. 7 Gennaio 2012. Anno XIII. N. 1.

⁴⁷ Conversione in legge del Decreto Monti. *Pratica Lavoro*. Milanofiori Assago (Mi). IPSOA – INDICITALIA. 21 Gennaio 2012. Anno XIII. N. 3.

previdenziale alle prospettive di vita e raggiungere un'armonizzazione delle varie gestioni pensionistiche.

Art. 24, c.2 – Per tutti i lavoratori la cui pensione è a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) o delle sue forme sostitutive e della Gestione Separata, dal 1° gennaio 2012 il trattamento pensionistico verrà calcolato solo su base contributiva, pro quota nella determinazione dell'anzianità contributiva.

Art. 24, c.3 – Con decorrenza 1° gennaio 2012 in luogo della pensione di vecchiaia, quella di vecchiaia anticipata e quella di anzianità vengono istituite la "pensione di vecchiaia" e la "pensione anticipata"; per queste valgono i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal *D.L. n. 201/2011* (vedasi paragrafo precedente).

Ai lavoratori che invece maturano il diritto alla quiescenza entro il 31 dicembre 2011 si applica la normativa previgente.

Art. 24, c.4 – Nell'ottica di incentivare la prosecuzione dell'attività lavorativa vengono fissati nuovi coefficienti di trasformazione da applicarsi fino all'età di settant'anni, senza considerare poi gli adeguamenti da applicare in ragione alle stime della speranza di vita.

Art. 24, c.5 – Le "finestre mobili", di 12/18 mesi a decorrere dalla maturazione del diritto della pensione, previste dal *Legge n. 122/2010* per l'erogazione del trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012 vengono abolite.

Art.24, c.6 – Dal 1° gennaio 2012 i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia risultano essere 66 anni per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, i lavoratori autonomi e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome ed infine 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato. Per quest'ultime e per le autonome è previsto l'innalzamento del requisito di età fino ad arrivare nel 2018 per equipararlo nei termini di 66 anni.

Art.24, c.7 – La pensione di vecchiaia può essere conseguita grazie ad un'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni, fermo restando che, per la categoria di lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione previdenziale dopo il 1° gennaio 1996, l'importo della rendita non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (assegno che è stato fissato per il 2012 pari a €429).

Art. 24, c.8 – Per aver diritto all'assegno sociale⁴⁸ il requisito a partire dal 1° gennaio 2013 è stabilito in base ad un'età di 65 anni e 3 mesi, oltre all'adeguamento alle aspettative di vita calcolate dall'Istat, mentre dal 2018 vi sarà un aumento di un anno, con una previsione pari a 66 anni e 7 mesi, sempre salvo variazioni Istat.

Art.24, c.9 – L'introduzione, ai fini della pensione di vecchiaia, del requisito minimo di età anagrafica pari 67 anni viene anticipata al 2021, anziché al 2026 come prevedeva la *Legge n. 183/2011*, art.5, a cui si possono aggiungere ovviamente gli adeguamenti alla speranza di vita.

Art. 24, c.10 – E' consentita la possibilità di accedere alla pensione anticipata, pur non avendo raggiunto l'età prevista per quella di vecchiaia, purchè si sia maturata un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne, che a partire dal 2013 cresce di un mese e dal 2014 di un altro

⁴⁸ *L'assegno sociale*. 30 Novembre 2012. Disponibile su <www.intrage.it>.

mezzo mese in aggiunta. Qualora, però, al conseguimento della pensione anticipata non si hanno i 62 anni di età viene applicata una riduzione pari all'1% sulle quote di trattamento relativa ai contributi versati prima dell'inizio del 2012, percentuale che sale a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni già calcolati.

Art. 24, c.11 – I soggetti la cui anzianità contributiva comincia dopo il 1° gennaio 1996, a cui si applica per intero il calcolo contributivo ai fini della pensione, nel 2012 hanno l'opportunità di andare in pensione anticipatamente all'età di 63 anni (per gli anni successivi si sommeranno gli adeguamenti per l'incremento della speranza di vita) insieme ad un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla condizione che l'importo della loro pensione non risulti inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale.

Art. 24, c.12 – A tutti i requisiti anagrafici, previsti dal decreto legge in oggetto, per l'accesso alla pensione verranno applicati gli adeguamenti legati alle variazioni della durata di vita media.

Art. 24, c.13 – Gli adeguamenti anagrafici sono aggiornati con cadenza biennale e non più triennale come in precedenza.

Art. 24, c.14 – Il sistema previgente continua ad applicarsi per alcune situazioni particolari, se pur entro un limite numerico consentito dalle risorse stanziato anno per anno (240 milioni per il 2013), quali, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011: lavoratori collocati in mobilità che maturano i requisiti entro la fruizione della mobilità stessa, lavoratori in mobilità lunga, lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore e coloro a cui ne è stato consentito l'accesso senza che questo sia diventato effettivo e per cui fino ai 59 anni ne rimangono a carico, lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, lavoratori che hanno in corso l'esonero dal servizio.

Art. 24, c.15 – Gli enti che gestiscono la previdenza obbligatoria sono impegnati nel monitoraggio delle domande di pensionamento di cui al comma 14 ai fini del raggiungimento del limite massimo stabilito, superato il quale non potranno accettare ulteriori richieste.

Art. 24, c.16 – L'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione viene applicata anche per i valori corrispondenti ad età fino a 70 anni.

Art. 24, c. 17 – Per i lavori usuranti entrano in vigore ai fini della determinazione dei requisiti per il pensionamento anticipato i valori espressi dalla tabella b presente nell'allegato 1 della *Legge n. 247/2007* (nel 2012 quota 96 con età minima 60 anni per lavoratori dipendenti, mentre quota 97 con minimo 61 anni per lavoratori autonomi)⁴⁹.

Art. 24, c.18 – L'obiettivo della riforma è anche quello di armonizzare i requisiti di accesso tra i vari regimi pensionistici.

Art. 24, c.19 – Ai fini della totalizzazione dei periodi contributivi relativi a gestioni previdenziali diverse non è più necessario il requisito di permanenza minima di tre anni nella singola gestione.

⁴⁹ *Legge 24 Dicembre 2007, n. 247. Allegato 1. Tabella B.*

Art. 24, c. 20 – Per agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano validi nei confronti dei loro dipendenti i termini di decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età già adottati secondo la normativa previgente, anche se dovessero prendere effetto dopo il 1° gennaio 2012.

Art. 24, c. 21 – Viene istituito, con decorrenza dall'inizio del 2012 fino alla fine del 2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo, a meno che l'importo della pensione sia superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps.

Art. 24, c. 22 – Dal 1° gennaio 2012 aumentano i contributi previdenziali per gli autonomi che vengono incrementati di 1,3% nel 2012 e dall'anno successivo di ulteriori 0,45% fino a giungere al 24%.

Art. 24, c. 23 – Dal 1° gennaio 2012 vengono modificate anche le aliquote contributive ai fini pensionistici di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, iscritti alla Gestione autonoma dell'Inps (pari ad un massimo del 20,6% nel 2012, ma crescenti nel tempo).

Art. 24, c. 24 – Per i liberi professionisti, esclusi dalle modifiche introdotte in campo previdenziale, saranno le Casse di categoria a cui sono iscritti che provvederanno ad adottare misure di stabilità per un arco temporale di cinquant'anni. In caso di mancata previsione a riguardo entro il 30/06/12, si applicherà anch'essi il regime contributivo con decorrenza 1° gennaio 2012.

Art. 24, c.25 – Per il 2012 ed il 2013 la rivalutazione automatica delle prestazioni pensionistiche è riservata solo per quei trattamenti che risultano pari fino a massimo tre volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni superiori a tale limite, ma inferiori a tale importo massimo comprensivo della rivalutazione, vengono comunque rivalutate fino a tale limite risultante.

Art. 24, c.26 – Dal 1° gennaio 2012 viene stesa anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata la tutela economica in caso di malattia e maternità.

Art. 24, c.27 – E' stato istituito il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'aumento dell'occupazione dei giovani e delle donne, per il quale nel 2012 sono stati stanziati 200 milioni di euro, nel 2013 e 2014 300 milioni di euro e per il 2015 240 milioni di euro.

Art. 24, c. 28 – Entro il 31/12/2012 verranno valutate ulteriori possibili riforme per attuare forme di gradualità all'accesso al trattamento pensionistico, a cura di una commissione formata da esperti e rappresentanti di enti di previdenza obbligatoria, supervisionata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nell'intento di perseguire una stabilità finanziaria del sistema pensionistico nel medio lungo termine

Art. 24, c. 29 – Oltre alla comunicazione a ciascun iscritto relativa alla posizione previdenziale individuale maturata da parte degli enti di previdenza obbligatoria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali organizza un programma coordinato di iniziative di informazione ed educazione previdenziale per diffondere la consapevolezza, in particolar modo tra le generazioni più giovani, della necessità

incontestabile dell'accantonamento di risorse da parte di ogni lavoratore ai fini pensionistici, così da potersi garantire la libertà dal bisogno conclamata dall'art. 38 della Costituzione.

Art. 24, c.30 – Il Governo ha l'impegno di convocare le varie parti sociali in un tavolo di confronto, strutturato alla riorganizzazione degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno del reddito.

Art. 24, c.31 – Per le cosiddette "pensioni d'oro", oltre a quelli previsti dal *D.L. 98/2011*, sono previsti ulteriori contributi di perequazione e dunque risultano soggette ad una trattenuta del 5% per importi da 90.000€ a 150.000€, 10% da 150.000€ a 200.000€ e 15% oltre i 200.000€.

III.III "TUTTOPENSIONI"

"Con TuttoPensioni 2012 previdenza senza segreti"⁵⁰, è stata una valida occasione per fare chiarezza sui nuovi requisiti ai fini previdenziali e la loro applicazione⁵¹, in seguito allo stravolgimento delle regole previdenziali messo in atto dal "Decreto Salva Italia" (*D.L. n. 201/2011*).

Facendo un bilancio delle modifiche apportate dall'ultima normativa, all'interno dei lavoratori c'è chi viene maggiormente penalizzato, ma si scova anche qualche eccezione prevista per chi invece riesce ad imboccare la via d'uscita anticipatamente rispetto alle nuove regole, di seguito ne verrà illustrato lo scenario.

Per ora si può osservare che la riforma delle pensioni colpisce in particolare due tipi di generazioni: la classe degli anni '50 e gli under 40.

I primi, ovvero coloro che hanno già superato i 50 anni, "guadagnano", infatti, 5 o 6 anni di lavoro in più rispetto alle regole precedenti. All'interno di tale categoria le conseguenze peggiori spettano alle donne: le più prossime alla pensione di vecchiaia con i 60 anni di età, dunque quelle nate nel 1952 appartenenti al settore privato, si ritroveranno a fare i conti con 2 anni (o 3 per le nate dal 1° luglio) in più di lavoro se impiegate in qualità di dipendenti oppure con 4 anni aggiuntivi nel caso delle lavoratrici autonome.

Per non parlare delle classi successive, come quella del 1955, per le quali l'allungamento della vita lavorativa sfiora i 6 anni; avendo cominciato a versare contributi dopo i 26 anni sarebbe loro spettata la pensione di vecchiaia a 60 anni nel 2016, a cui si sarebbe aggiunto l'anno per l'erogazione della prestazione previsto dalla "finestra mobile", mentre secondo le regole post-riforma la pensione è da loro raggiungibile solo nel 2022. In alternativa per coloro che hanno iniziato a lavorare prima, sfruttando il cumulo contributivo, si prospettano invece almeno 5 anni, senza tener conto dei mesi aggiuntivi previsti dagli adeguamenti automatici demografici.

Per gli under 40, invece, le previsioni di pensionamento si spostano di almeno cinque anni dopo rispetto a quelle attuali; ipotizzando, infatti, un lavoratore del 1980 impiegato già dal 1996, per lui la maturazione della pensione sarebbe stata fissata nel 2036, con la corresponsione dell'assegno a partire dal 2037 o 2038 nel caso di impiego autonomo, mentre con le regole in vigore a partire dai giorni nostri tale

⁵⁰ Con Tutto Pensioni 2012 previdenza senza segreti. *Il Sole 24 Ore*. 19 Marzo 2012. E' questo il titolo dell'articolo pubblicato dal "Sole 24 ore" lunedì 19 marzo 2012, giornata in cui si è svolto l'incontro dallo slogan appunto "Tutto Pensioni", che ne definisce il programma. La giornata dedicata alle novità della previdenza ha visto il riunirsi di una tavola rotonda presieduta da Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, alla presenza del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero ed il presidente dell'Inps Antonio Mastropasqua. A questa si sono succedute poi le relazioni degli esperti in materia, a disposizione completa dei lavoratori presenti che avevano la possibilità di porre loro domande irrisolte e mettere sul piatto i loro dubbi. Anche coloro che non hanno potuto partecipare potevano far pervenire le loro richieste tramite i vari canali di comunicazione, quali ad esempio la rete internet e quella telefonica.

⁵¹ De Cesari, M.C., Focus sulle nuove pensioni. *Il Sole 24 Ore*. 12 Marzo 2012. N. 71. Pag. 7.

termine slitta al 2042, considerando i 42 (ex 40) anni di contributi utili ai fini del raggiungimento della cosiddetta "pensione anticipata", senza imputare al calcolo poi i correttivi automatici legati all'aumento delle aspettative di vita medie.

I "tempi supplementari"⁵² del lavoro, concludendo, colpiscono davvero un po' tutti, anche se è stata prevista qualche scorciatoia per alcuni dipendenti del settore privato ai quali viene consentita l'uscita a 64 anni, cioè i lavoratori uomini che maturano quota 96 entro il 2012 e le donne che compiono 60 anni entro la fine del medesimo anno con almeno 20 anni di contributi.

Alla luce della riforma Monti-Fornero, per gli statali, invece, sembrerebbero trovare applicazione i requisiti della normativa previgente, che prevedeva il pensionamento per i lavoratori dipendenti che ne maturassero il diritto entro il 31 dicembre 2011, sebbene ancora impiegati attivamente.

In attesa di un documento interpretativo da parte del governo per loro si prospetta un'"uscita incerta tra vecchie e nuove regole"⁵³.

Sicuramente non si può negare che la riforma pensionistica introdotta dal *Decreto Salva Italia*, pur in ragione del risanamento dei conti pubblici, abbia ridotto sensibilmente la copertura offerta dal sistema pensionistico generale, garantendo una prestazione "adeguata" solo in una situazione estrema di pensionamento tardivo, in seguito ad una carriera contributiva continuativa nel tempo.

Ad ogni modo la copertura della pensione, calcolata secondo le nuove norme, diminuisce sensibilmente in rapporto all'ultima retribuzione percepita.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa di tale conseguenza: l'applicazione su scala estesa del metodo contributivo⁵⁴.

Verranno confrontati gli effetti della riforma Monti-Fornero su tre lavoratori, che presentano il medesimo periodo di iscrizione, la stessa anzianità contributiva e la stessa evoluzione contributiva, ma che si differenziano per l'età anagrafica, infatti per i pensionati Inps i contributi vengono conteggiati con tre metodi diversi⁵⁵.

La pensione del lavoratore quarantenne, iscritto alla previdenza obbligatoria dopo il 31 dicembre 1995, verrà calcolata con il metodo "contributivo puro", quella del cinquantenne, con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, con il metodo misto stabilito dalla riforma Dini (retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996) ed invece la rendita del sessantenne sulla base del metodo misto previsto dall'ultima riforma previdenziale (con l'applicazione del sistema contributivo solo a partire dal 1° gennaio 2012).

Sono state ipotizzate, poi, diverse fasce di reddito, moderata (30.000€), intermedia (75.000€) ed elevata (150.000€).

Le osservazioni che si possono fare a riguardo è che la maggior incidenza del metodo contributivo determina una riduzione più consistente della tutela previdenziale, in particolare tale effetto è più influente sulle fasce di reddito alte, che vengono maggiormente penalizzate.

⁵² Trovati, G., La nuova agenda costringe ai tempi supplementari. Meazza, M., Prioschi, M., a cura di, *L'anno che ha cambiato la vita degli italiani*. Milano. Instant Book. Biblioteca del Sole 24 ORE Settimanale. N. 2/2012. Marzo 2012. Pag.130 e ss.

⁵³ Micardi, F., Per gli statali uscita incerta tra vecchie e nuove regole. *Il Sole 24 Ore*. Settimanale N. 2/2012. Marzo 2012. Pag. 136-137.

⁵⁴ Pinna, C., Sulle pensioni verifica ancora in agenda. *Il Sole 24 Ore*. 21 Agosto 2012. N. 230. Pag. 17.

⁵⁵ Pinna, C., Previdenza, così il calcolo dell'assegno. *Il Sole 24 Ore*. 14 Marzo 2012. N. 73. Pag. 13.

"Diminuisce la copertura della pensione in rapporto all'ultimo stipendio"

	Metodo di calcolo applicato								
	Contributivo puro			Misto secondo la riforma Dini			Misto secondo la Riforma Monti-Fornero		
Dati individuali dei dipendenti considerati									
Età al 31 dicembre 2022	40 anni			50 anni			60 anni		
Età di prima iscrizione all'Inps	25 anni			25 anni			25 anni		
Retribuzione annua lorda percepita nel primo anno di attività lavorativa in €	15.000			15.000			15.000		
Retribuzione annua lorda percepita nell'ultimo anno di attività lavorativa in €	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000
Risultati della proiezione. Pensione annua finale espressa in percentuale dell'ultima retribuzione percepita									
Pensionamento a 66 anni di età	58,2	39,1	27,5	66,5	49,5	39,2	78,5	66,9	52,1
Pensionamento a 68 anni di età	65,6	44	31	73,5	54,3	43	83,2	71,1	56
Pensionamento a 70 anni di età	74,2	49,7	81,5	81,5	59,9	47,5	88,5	75,8	60,2

Fonte: elaborazione Aon Hewitt

Inoltre, in seguito all'introduzione delle nuove regole in materia previdenziale, rimane purtroppo quella che viene definita una "crepa nell'edificio previdenziale"⁵⁶, ovvero la disciplina transitoria per coloro che, pur non avendo maturato i requisiti per il pensionamento, hanno ottenuto la sospensione dall'attività lavorativa con una tempistica precoce rispetto a quanto previsto dalla normativa (ante riforma Monti) grazie ad accordi aziendali, collettivi o individuali o addirittura licenziamenti diretti. Su questi lavoratori coinvolti, che attualmente arrivano a 350 mila⁵⁷, incombe il rischio di rimanere senza reddito per diversi anni, rimanendo scoperti per quel periodo che decorre dalla tappa pensionistica prevista al momento dell'accordo stesso e quella determinata oggi, spostata in avanti nel tempo.

Su questo tema rimangono ancora lavori in corso d'opera, rimandando spesso il momento chiarificatore in occasione della gestione del singolo caso, ma ci si aspetta che il legislatore intervenga a breve per colmare tale vuoto normativo⁵⁸.

Per chiarire alcuni dubbi che sono sorti in materia il Sole 24 Ore ha dedicato a tale proposito una rubrica all'interno del suo quotidiano, che prende il nome proprio

⁵⁶ Trovati, G., *L'età della pensione si allontana in automatico con la speranza di vita*. Meazza, M., Prioschi, M., a cura di, *L'anno che ha cambiato la vita degli italiani*. Milano. Instant Book. Biblioteca del Sole 24 ORE Settimanale. N. 2/2012. Marzo 2012. Pag.129.

⁵⁷ De Cesari, M.C., Trovati, G., Entro giugno il decreto sul caso-esodi. *Il Sole 24 Ore*. 20 Marzo 2012. N. 79. Pag. 7-15.

⁵⁸ Trovati G., Fornero: per gli esodi soluzione in tempi brevi. *Il Sole 24 Ore*. 15 Marzo 2012. N. 74. Pag. 23.

dall'evento del 19 marzo 2012 e sul suo sito internet è stata pubblicata una web-guida gratuita alle nuove pensioni.⁵⁹

Innanzitutto per i lavoratori che hanno maturato i requisiti di diritto di pensione nel corso del 2011⁶⁰ continua a valere la normativa previgente. Infatti dal 1° gennaio 2012 la riforma ha stabilito come unico requisito per la pensione anticipata, che ha sostituito quella di anzianità, 42 anni e 1 mese di contributi (da adeguare negli anni successivi agli incrementi della speranza di vita), però per i lavoratori che al 31/12/2011 avevano giunto quota 97, come somma di età e contribuzione, conseguono il diritto di pensione.

In più, una volta raggiunto il diritto di pensione, il lavoratore è libero di concludere l'attività lavorativa quando vuole, potendo optare anche per una prosecuzione, che come già ricordato, influirà sicuramente in maniera positiva ai fini dell'assegno pensionistico.

Anche nel caso di invalidità non inferiore al 80%, come nel caso dei non vedenti, come dichiarato dalla *Circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012*, i requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia, limitatamente a queste categorie di lavoratori, non subiscono alcun aumento rispetto alla normativa previgente.

Inoltre si precisa che il massimale di contribuzione, introdotto dalla riforma Dini del 1995, trova applicazione solo per i lavoratori che al 1° gennaio 1996 erano privi di anzianità contributiva o per coloro che optino interamente al sistema contributivo, non vale invece per coloro a cui spetta il calcolo della pensione pro-quota, ovvero con metodo contributivo per le sole maturazioni avvenute a partire dal 2012. Se qualche azienda, nel versamento dei contributi per i propri dipendenti, aveva inteso una generalizzazione valida per tutti del suddetto massimale, può rettificare quanto dovuto con un flusso UniEmens⁶¹.

Per quanto riguarda la guida alle pensioni delle donne⁶², la *Legge n. 243/2004* aveva già preannunciato, come via sperimentazione fino al 2015, la possibilità per le lavoratrici con oltre 35 anni di contribuzione e 57 anni di età di maturare il diritto alla pensione, optando per una prestazione calcolata per intero col il metodo contributivo. Eventualità prevista anche dalla *L. n. 214/2011*, art. 24, c.14, viene successivamente ribadita dalla circolare 35 dell'Inps, interpretandola, però, in chiave più restrittiva: il termine del 31/12/2015 dev'essere considerato come riferimento per la decorrenza del trattamento pensionistico e non per il raggiungimento dei requisiti previdenziali.

Confermata la questione che per la pensione di vecchiaia sono necessari, tanto per le donne quanto per gli uomini, di un'età che raggiungerà nel 2018 pari a 66 anni e 7 mesi⁶³, le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età per le dipendenti o 58 anni per le autonome, che optino interamente al sistema contributivo e che maturino il diritto di pensione entro la fine del 2015, possono accedere ai trattamenti previdenziali, però devono attendere le cosiddette " finestre", di rispettivamente 12 o 18 mesi.

Pur avendo la consolazione del mancato aggiornamento negli anni futuri del requisito anagrafico e dell'anticipazione della prestazione pensionistica, quest'ultima, a fronte della completa applicazione del calcolo contributivo, ne risente pesantemente: il taglio previsto si aggira attorno al 25-30%. Di fatto quest'elemento scoraggia non di poco le lavoratrici intenzionate ad abbandonare prima dei tempi l'attività lavorativa, che, invece, se continuassero il loro lavoro, verrebbero consolate con una rendita previdenziale più sostanziosa. Per chi opta al contributivo, infatti, vige il tetto di contribuzione introdotto dalla *Legge n. 335/1995*.

⁵⁹ E' l'ora di "Tutto pensioni". *Il Sole 24 Ore*. 18 Marzo 2012. N. 77. Pag. 20.

⁶⁰ Sono al sicuro i requisiti maturati nel corso del 2011. *Il Sole 24 Ore*. 22 Marzo 2012. N. 81. Pag. 31.

⁶¹ Cannioto, A., Maccarone, G., Il massimale non scatta per tutti. *Il Sole 24 Ore*. 22 Marzo 2012. N. 81. Pag. 31.

⁶² Guida alle pensioni delle donne: quando si può uscire a 57 anni. *Il Sole 24 Ore*. 21 Marzo 2012. N. 80. Pag.1.

⁶³ Per uomini e donne vecchiaia allineata. *Il Sole 24 Ore*. 21 Marzo 2012. N. 80. Pag.12.

Si vedano nella seguente tabella⁶⁴ i possibili effetti:

	Dipendente tipo		
	A	B	C
Dati individuali dei dipendenti considerati			
Data di nascita	01/11/1953	30/06/1954	01/11/1952
Data di prima iscrizione all'Inps	01/05/1973	30/06/1976	01/08/1972
Retribuzione annua lorda percepita nel 2012 in €	52.400	60.000	70.000
Pensionamento al 1 luglio 2012: pensione annua lorda maturata			
Metodo contributivo in €	31.505	29.935	39.234
Metodo teorico misto Monti-Fornero in €	38.933	39.208	52.247
Pensionamento al requisito di vecchiaia: pensione annua lorda maturata			
Data di pensionamento	01/12/2015	01/06/2021	01/12/2014
Metodo teorico misto Monti-Fornero in €	41.854	48.664	55.007

Fonte: elaborazione Aon Hewitt

Comunque è a disposizione di tutti il "Pensionometro"⁶⁵, lo strumento che permette un confronto tra l'assegno previdenziale e contributi versati *pre* e *post* riforma.

E' già stato ribadito più volte che, ritardando il pensionamento, l'assegno viene avvantaggiato dalla maggior contribuzione e ne risulta più elevato. Ad ogni modo la penalizzazione complessiva si ottiene dalla somma algebrica di due differenze: dal fatto che si pagherà di più o di meno e da quello che si incasserà di più o di meno.

Il software consente di determinare dunque i vantaggi o gli svantaggi in relazione ai contributi effettivamente versati e alla pensione attesa.; la combinazione di penalizzazioni e vantaggi non è scontata, in quanto per qualcuno quest'ultimi sono predominanti.

In realtà, nei tre casi riportati per capire chi ci rimetta in tema di pensioni⁶⁶, ovvero di un giovane dipendente, di uno statale a fine carriera e di una donna a metà carriera, gli indici di misurazione risultano rispetto alla normativa previgente in termini di:

- permanenza al lavoro → peggiorativi;
- tasso di sostituzione (rapporto tra prima rata di pensione ed ultimo stipendio) → migliorativi;
- indice di penalizzazione (quoziente percentuale tra l'importo della penalizzazione, ottenuta come differenza tra totale contributi futuri e totale pensione futura, rispetto alla somma di pensione attesa) → peggiorativi.

⁶⁴ Pinna, C., Prioschi, M., Anticipo con taglio del 25%. *Il Sole 24 Ore*. 21 Marzo 2012. N. 80. Pag. 13.

⁶⁵ Nel Pensionometro i dettagli dell'assegno. *Il Sole 24 Ore*. 21 Marzo 2012. N. 80. Pag.12. Ideato dalla società Efheso, lo strumento è disponibile per tutti all'indirizzo <www.ilsole24ore.it>.

⁶⁶ L.,S., Pensioni, ecco chi ci rimette. *Il Sole 24 Ore*. 19 Marzo 2012. N. 78. Pag. 6.

III.IV RIFLESSIONI SULLA RIFORMA PREVIDENZIALE MONTI-FORNERO

Innanzitutto, sulla base dell'introduzione dell'applicazione su scala generale del metodo contributivo, la rivalutazione delle quote delle pensioni calcolate sulla base dei contributi versati risente fortemente dell'andamento del Pil.

In un momento storico di recessione, come quello che sta attraversando il nostro paese, quindi, se il Pil si riduce, l'effetto sulle pensioni sarà assolutamente negativo in termini di rivalutazione.

Questo comporta un ulteriore impoverimento della popolazione, che dovrà contare su pensioni sempre più "leggere", che non saranno in grado di contrastare la diminuzione del potere di acquisto sul mercato per via dell'impatto crescente dell'inflazione negli ultimi anni.

Però, se si dovesse ridurre in minimi termini la riforma introdotta dal *Decreto Salva Italia*, probabilmente traendo spunto dal primo comma dell'Articolo 24 che all'interno del decreto legislativo si occupa della materia previdenziale, la si può sintetizzare in "equità e sostenibilità"⁶⁷.

L'equità offerta dal metodo contributivo è duplice e si collega alla sostenibilità: da un lato viene esteso, se pur pro quota, anche ai lavoratori che al tempo della riforma Dini avevano già maturato i 18 anni di contribuzione, dall'altro è volto a garantire la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale secondo la logica che la rendita pensionistica del singolo lavoratore che andrà in pensione verrà sostenuta con le proprie risorse accantonate, senza far gravare la questione su nessun'altro.

Infatti, secondo il criterio retributivo di calcolo delle pensioni, la prestazione si traduceva in una percentuale dell'ultima retribuzione percepita; quando quest'ultima si rivelava particolarmente elevata, la copertura veniva effettuata andando a prestito dal sistema, creando una sorta di indebitamento sulle risorse altrui.

In caso, poi, di redditi alti, la logica del calcolo contributivo ha addirittura un effetto positivo sull'assegno previdenziale, perché, aumentando la durata dell'attività lavorativa, si ha un vantaggio in termini di applicazione di più elevati coefficienti di trasformazione del montante accumulato.

Tali coefficienti, infatti, che premiano il posticipo del pensionamento ed esprimono gli adeguamenti in base alle aspettative di vita medie, ad oggi arrivano fino a 65 anni, ma la loro previsione dovrà arrivare fino ai 70 anni di età.

Sarebbe corretto che, contrariamente ai limiti imposti dal *D.L. n. 201/2011*, art. 24, c.25, sull'automaticità delle rivalutazioni delle pensioni, d'ora in avanti gli aggiornamenti avvenissero con cadenza sempre più serrata in modo da essere costantemente in linea con le reali condizioni di vita, consentendo comunque un buon equilibrio finanziario del sistema previdenziale; magari nel tempo si potrebbe ritornare di nuovo a diminuire i requisiti anagrafici e/o contributivi.

Ovviamente un sistema basato su "più lavoro, più risparmio, più pensione"⁶⁸ esprime l'esigenza di un mercato del lavoro reattivo e flessibile di fronte al fenomeno dell'invecchiamento delle parti attive, con la conseguenza di una produttività decrescente che le aziende devono assorbire, senza che venga però tolto quello spazio che spetta alle giovani generazioni, favorendo anzi il loro inserimento nel mondo dell'occupazione⁶⁹. Soluzioni da mettere in campo potrebbero essere la ridefinizione delle mansioni verso ruoli meno impegnativi e stressanti o la trasformazione in figure di formazione e supporto per colleghi meno esperti, oppure la riduzione dell'orario di lavoro tramite formule *part-time*.

⁶⁷ De Cesari, M.C., Falasca, G., Il principio della responsabilità è l'elemento fondamentale. *Il Sole 24 Ore*. Marzo 2012. Settimanale N. 2/2012. Pag. 138-139.

⁶⁸ De Cesari, M.C., Falasca, G., Il principio della responsabilità è l'elemento fondamentale. *Il Sole 24 Ore*. Marzo 2012. Settimanale N. 2/2012. Pag. 139.

⁶⁹ Gentili, G., Lavoro e previdenza, l'uno-due obbligato. *Il Sole 24 Ore*. 20 Marzo 2012. N. 79. Pag.16.

Sulla necessità di una riforma del lavoro adeguata è d'accordo chi denuncia il fatto che l'allontanamento del pensionamento rallenta il ricambio generazionale, creando una situazione in cui verrà ostacolato l'ingresso al lavoro per i giovani e al contempo bisognerà far fronte al naturale declino psico-fisico dei lavoratori che diventeranno sempre più anziani⁷⁰. Le risposte delle aziende sarà con molta probabilità quella del ricorso a strumenti quali gli ammortizzatori sociali, tra cui il fondo esuberi per contrastare il calo di produttività di una schiera di lavoratori ormai "usurata".

Il Governo Monti ha messo mano pesantemente nel capitolo "Pensioni" per risanare le casse del sistema previdenziale pubblico, quando si sarebbe potuto introdurre un programma di cambiamenti graduale ed aver maggiore incisività anche su altri temi caldi che condizionano l'economia italiana, come l'incidenza dei costi della politica e dell'evasione fiscale.

Tale governo tecnico doveva assolutamente far sì che il nostro Paese riacquistasse in tempi rapidi credibilità nei confronti dell'esterno, in particolare verso l'Unione Europea, ed in generale guadagnare autorevolezza nei mercati finanziari; i provvedimenti emanati, però, hanno portato effetti sociali "devastanti"⁷¹, perché all'innalzamento dell'età pensionabile si aggiunge anche il dimagrimento delle rendite percepite (almeno nella maggior parte dei casi), traducendosi in un ineluttabile impoverimento delle famiglie.

Diversamente da quanto espresso in precedenza, in una valutazione complessiva della recente manovra economica, non si desume da questa il chiaro obiettivo di "equità" che essa si poneva come primario fine, anzi, le sue misure appaiono quasi inique, drastiche ed incomplete.

Speriamo che le perplessità appena evidenziate riescano a trovare giusta voce in occasione di momenti futuri di riflessione e pianificazione da parte del Governo, che ha promesso di rivedere i programmi in ambito previdenziale entro pochi mesi dall'emanazione del decreto legislativo che li ha promossi, coinvolgendo anche tutti gli attori del caso.

Infatti nella riforma previdenziale Monti-Fornero, nel comma 28 dell'art. 24, viene sancito l'impegno da parte di una commissione, costituita tra governo e principali rappresentanti degli enti pensionistici obbligatori, di effettuare entro la fine del 2012 due importanti valutazioni.

La prima prevede la revisione dell'accesso al trattamento pensionistico attraverso l'introduzione di aggiuntive forme di gradualità all'accesso alla pensione; elemento utile ai fini di considerazioni da maturare in tempi futuri, in cui potrebbe non avverarsi più la coincidenza tra la cessazione dell'attività lavorativa e l'erogazione della prestazione pensionistica, ma forse sarebbe più probabile il verificarsi dell'ipotesi di un periodo transitorio nel quale il lavoratore comincerà a ridurre progressivamente il suo impiego nel mondo del lavoro contestualmente al percepimento di un sostegno al reddito, che potrebbe essere offerto anche dalla previdenza complementare, in un cammino graduale verso il pensionamento definitivo.

La seconda considerazione, riguarda invece la possibilità di ridurre parzialmente la contribuzione della previdenza obbligatoria a favore delle forme previdenziali integrative, in una logica di redistribuzione delle risorse all'interno dei tre pilastri del sistema pensionistico, ovvero quello pubblico che viene gestito dall'Inps, quello privato che si costituisce entro fondi pensione di categoria ed infine quello individuale, raccolto in forme pensionistiche individuali appunto e nel risparmio personale.

⁷⁰ Sileoni, L.M., La manovra del Governo, tra salassi e profezie. *La voce dei bancari. Fabi*. Dicembre/Gennaio 2011/2012. N. 6. ANNO LXIII. Pag. 1-2.

⁷¹ Sileoni, L.M., La manovra del Governo, tra salassi e profezie. *La voce dei bancari. Fabi*. Dicembre/Gennaio 2011/2012. N. 6. ANNO LXIII. Pag. 1-2.

Attualmente in Italia viene applicata dal sistema pubblico previdenziale una percentuale di contribuzione tra le più elevate dei Paesi europei di maggior rilievo, si consideri che ad oggi corrisponde circa ad un 33%⁷². Ciò si traduce in una richiesta alle aziende non indifferente, che forse difficilmente queste saranno in grado di mantenere nel medio-lungo periodo, soprattutto se si tiene conto dello scenario di crisi economica odierno.

Già Dini nella riforma del 1995 aveva introdotto un massimale di retribuzione pensionabile e contributivo per coloro che si iscrivevano all'Inps a partire dal 1° gennaio 2006, ovviamente volto ai lavoratori che presentavano redditi elevati, premiando la destinazione della quota eccedente il suddetto limite alla previdenza complementare tramite l'applicazione su quest'ultima contribuzione di un beneficio fiscale.

Poi anche Mario Draghi, che nel 2007 era a capo della Banca d'Italia, aveva esortato il Governo ad introdurre indicazioni del genere.

A differenza dei tentativi passati, l'attuale riforma sembra aver l'intenzione di promuovere lo spostamento verso forme previdenziali integrative dal sistema pubblico più per le giovani generazioni, piuttosto che per i lavoratori appartenenti ad alte fasce di reddito, in direzione della ricerca di una stabilità del sistema più a lungo termine.

Oggi il sistema pubblico finanzia l'80-90% della previdenza sociale ed alla luce delle evidenti difficoltà finanziarie, che le recenti riforme messe in campo tentano di risanare agendo purtroppo in misura restrittiva sulle prestazioni offerte dal servizio previdenziale statale, si rivela sempre più auspicabile, per non dire necessario, un riequilibrio delle risorse tra i vari pilastri che lo compongono per garantire comunque elevati livelli di tutela ai futuri pensionati.

Il problema è che "il compito del monitoraggio, entro il 2012, tocca ad una commissione rimasta su carta"⁷³, che ad oggi non è stata ancora costituita, ma che con certezza dovrà coinvolgere tutte le parti sociali chiamate in causa.

Ci si augura che tale promessa venga rispettata e non rimanga solo un intento del legislatore.

⁷² Pinna, C., Sulle pensioni verifica ancora in agenda. *Il Sole 24 Ore*. 21 Agosto 2012. N. 230. Pag. 17.

⁷³ Pinna, C., Sulle pensioni verifica ancora in agenda. *Il Sole 24 Ore*. 21 Agosto 2012. N. 230. Pag. 17.

IV. L'IMPATTO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (II E III PILASTRO)

SOMMARIO: IV.I Crisi finanziaria che diventa crisi economica - IV.II La previdenza complementare come investimento - IV.II.I La contribuzione ed il conferimento del Tfr - IV.II.II Le forme e gli enti erogatori - IV.II.III Le prestazioni - IV.II.IV Il riscatto e le anticipazioni - IV.II.V Le agevolazioni fiscali - IV.II.VI La portabilità - IV.II.VII Cinque buone ragioni per preferire un fondo pensione come investimento - IV.III Vigilanza e controllo (COVIP) - IV.IV Fondo di garanzia: ombrello per il fenomeno dei fallimenti

Alla luce dell'ampia serie di interventi posti in essere negli ultimi anni con l'obiettivo di riequilibrare il sistema pensionistico obbligatorio, mirando in particolar modo all'equità e alla sostenibilità dello stesso, emerge sempre con maggior forza il ruolo della previdenza complementare in quest'azione di recupero di equilibrio dell'ordinamento generale.

Ruolo che si è dimostrato ancor più determinante dopo la recente stagione di riforme pensionistiche che cercano di far fronte alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'Europa e che sta mettendo in ginocchio anche il nostro Paese.

Verranno illustrati i tratti che caratterizzano la previdenza complementare, evidenziando quelli che la distinguono dagli altri tipi di investimento ed i vantaggi che offre rispetto ad essi.

Bisogna tener presente, poi, che le varie forme di previdenza complementare, oltre ad essere regolate dalla normativa esaminata in precedenza, sono sottoposte al rigido controllo di organi di vigilanza istituzionali, quali la Covip e l'Isvap, con compiti ben specifici a tutela dei singoli investitori.

Infine la destinazione ai pilastri previdenziali integrativi di importanti risorse, quali risparmi personali o somme a titolo di trattamento di fine rapporto, si rivela anche uno scudo per il lavoratore che si trovasse vittima di situazioni di fallimento del proprio datore di lavoro, diventate sempre più frequenti a causa delle note difficoltà del tessuto produttivo italiano.

IV.I CRISI FINANZIARIA CHE DIVENTA CRISI ECONOMICA

Nella *Relazione congiunta per il 2009 sulla protezione e l'inclusione sociale*, la Commissione europea aveva già manifestato una certa preoccupazione circa le conseguenze della crisi economica che sarebbero ricadute nel breve termine sull'economia europea, gravando in maniera decisiva sul mercato del lavoro, e nel medio-lungo termine con effetti importanti sui sistemi di protezione sociale, *in primis* sulle pensioni⁷⁴.

Una crisi, scoppiata negli Stati Uniti nel 2007, a causa della gravità dei mutui *subprime*, degli effetti della bolla immobiliare e poi quella speculativa, crisi inizialmente di tipo finanziario, dove le reazioni dei mercati palesano in tempi istantanei le criticità delle imprese e subiscono pesantemente gli shock economici, in particolare gli scandali che hanno visto cedere all'improvviso potenti colossi finanziari, che poi in realtà ha trascinato per mano una crisi di tipo economico.

All'interno dei sistemi pensionistici, dunque, si cominciano a porre problemi di "asset tossici", a riguardo dei quali, però, la Commissione europea rassicura gli investitori, riaffermando la solidità dei sistemi previdenziali europei.

⁷⁴ *Crisi economica: quali effetti sulle pensioni europee e italiane*. Marzo 2009. Disponibile su <www.osservatorioinca.org>.

Ovviamente non potendo pensare che la realtà previdenziale non sia minimamente influenzata dalla crisi economico-finanziaria, è necessario che gli Stati membri si attivino con politiche di equilibrio e risanamento del settore.

In particolare viene messa a dura prova la sostenibilità di lungo periodo dei sistemi pensionistici in quelle nazioni in cui il debito pubblico è più accentuato e la crescita economica ha già dato importanti segni di rallentamento.

In generale gli effetti della crisi finanziaria si distinguono in base alla tipologia del regime pensionistico vigente all'interno di ciascun Stato membro: i regimi a ripartizione, in sigla PAYG ovvero *Pay-As-You-Go*, sono quelli che maggiormente risentono della recessione economica, in quanto alimentati dai contributi dei lavoratori attivi, ed insieme all'aumento del debito pubblico possono palesare esigenze di riadattamento maggiore; quelli a capitalizzazione, invece, subiscono in maniera più diretta le oscillazioni negative del mercato, in particolar modo quando l'impostazione è a "prestazione definita", che al termine dovrà compensare la situazione di deficit finanziaria scaricandola sul contribuente ed, infine, ancora più colpiti sono i regimi a contribuzione definita, in sigla DC, *Defined Contribution*, in cui l'aderente si accolla in toto la rischiosità dell'investimento.

Quest'ultimi, rappresentano ad oggi comunque un elemento secondario del sistema previdenziale europeo, in cui la copertura è garantita per la maggior quota dalla prestazione pubblica. In ogni caso logiche di *lyfestyle* o *lyfecycle*, di tradizione britannica, permettono di addossare la maggiore rischiosità al primo periodo di contribuzione, in cui l'aderente è giovane, con spostamenti automatici, programmati nel tempo, verso forme d'investimento meno volatili e più conservative che mirino alla capitalizzazione del montante maturato.

Dunque a partire dalla fase di recessione economica che ha colpito l'eurozona nel secondo trimestre del 2008, per effetto di quella dei mercati americani, l'Italia ha risentito pesantemente della crisi internazionale e sebbene ci fossero stati dei segnali di ripresa tra la fine del 2010 ed i primi mesi del 2011, nell'economia si è già verificata un'altra battuta di arresto. Il mercato del lavoro è stato il primo a pagarne le conseguenze, con un aumento del tasso di disoccupazione e un calo del tasso di occupazione che scoraggia sempre più i lavoratori.

Inoltre gli enormi disavanzi pubblici, costituiti da un debito pari al 120% del PIL nel 2011, contribuiscono a rafforzare il clima di sfiducia nei confronti del nostro Paese, oggetto di speculazioni, come di altri Stati membro in cui il debito sovrano è in grave difficoltà, quali Grecia, Spagna e Portogallo.

Il percorso verso il riordino dei conti pubblici è stato compiuto per riacquisire autorevolezza e stima anche sui mercati finanziari, che come è stato accennato sono strettamente collegati. Però la soluzione portata a termine è stata attuata a discapito delle famiglie, che si sono viste ancora una volta erodere il proprio potere di acquisto, tramite alcuni interventi sulle entrate statali quali l'aumento dell'IVA e delle accise sul carburante e l'introduzione dell'IMU, quale imposta sulla prima casa.

Allora bisogna arrendersi all'evidenza che la crisi dei mercati economici non si è tradotta solo in un disequilibrio della finanza statale, ma ha inciso ed incide tutt'ora a livello di singolo cittadino.

Si sono aggiunti, infatti, tagli al sistema sanitario e a quello assistenziale, nonché drastici adeguamenti compiuti sulle prestazioni pensionistiche, forse ora controbilanciati da una serie di liberalizzazioni messe in campo per dare uno slancio propulsivo all'economia.

Speriamo che a breve emerga qualche segnale di miglioramento che attenui l'evidenza delle disuguaglianze che si sono create, confermate dai dati forniti dall'Istat che

registrano una percentuale pari a 18,2% degli italiani a "rischio povertà" ed il 6,9% in condizioni di "grave deprivazione materiale"⁷⁵.

Infatti a questo titolo sono state messe in atto nel periodo 2008-2011 una serie di misure anti-crisi, come il potenziamento della tutela in caso di disoccupazione o sospensione del lavoro, l'estensione del sussidio per le famiglie più povere, l'introduzione della "social card", gli incentivi ai consumi (es. automobili ed elettrodomestici), ecc.

Però la fotografia della realtà è che "la crisi ha gravemente inciso sui redditi delle famiglie italiane riducendo drasticamente le loro capacità di risparmio"⁷⁶, che nel 2011 sono scese del 0,70%, insieme al potere di acquisto che è diminuito di 0,5 punti percentuali (dati Instat).

In Italia, come si è accennato, l'attuale situazione di crisi, viene aggravata dal progressivo invecchiamento della popolazione e dall'andamento negativo dell'occupazione, causando appunto un dissesto nelle casse statali.

L'urgenza di bilancio nel sistema previdenziale, realizzato tramite l'unificazione gestionale dell'erogazione delle pensioni e l'omogeneizzazione della normativa vigente sui vari regimi che il legislatore ha voluto compiere (si rimanda al *Decreto Salva Italia*), dopo una produzione di leggi disorganica perdurata per anni, manifesta l'esigenza prima di tutto di giustizia nelle prestazioni ma si muove sempre nella direzione di una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche.

Nel nostro Paese, che non può più ignorare e nascondere la sua debolezza finanziaria, una riforma di tale sistema pensionistico era più che necessaria, mentre si ha meno da temere circa l'impatto della crisi finanziaria sul comparto dei fondi pensione, in quanto la copertura della previdenza integrativa registra uno dei minor livelli della comunità e, piuttosto, rimane un filone tutto da sviluppare.

Alla luce delle difficili condizioni economiche che si stanno infliggendo agli italiani, non sarà dunque banale l'incentivo della previdenza complementare, che diventerà fondamentale nel portare a termine la sfida lanciata da Bruxelles di ottenere un adeguato livello di tutela previdenziale con tassi di sostituzione in riduzione, soprattutto in conseguenza alle nuove misure drastiche introdotte dall'ultima riforma del tema pensionistico.

Anche se bisogna tener conto che, come ha affermato il ministro Fornero ad aprile 2012, riferendosi agli interventi attuati dal nuovo governo sul sistema previdenziale alla fine del 2011⁷⁷: "La riforma delle pensioni è stata considerata troppo severa, ma al contrario è quella che più ha allontanato lo spettro della crisi finanziaria, cioè l'impossibilità di pagare stipendi e pensioni".

Riassumendo, come descrive la *Relazione Annuale 2011 della Covip*⁷⁸, si è osservato che l'attuale crisi è sopravvenuta negli ultimi anni attraverso tre fasi:

- una prima fase caratterizzata da una crisi finanziaria, che ha vissuto a novembre del 2008 il crollo dei mercati azionari mondiali e i successivi salvataggi ad opera di istituzioni pubbliche di potenti società finanziarie, che hanno avuto una forte incidenza sul rendimento dei fondi complementari, a capitalizzazione e ancor più su quelli a prestazione definita, relativamente alla loro componente azionaria;
- una seconda fase di crisi economica, segnata da una forte recessione economica, seconda solo a quella degli anni '30 del 1900, nella quale, in

⁷⁵ Borgi, E., *L'impatto delle misure anti-crisi e la situazione sociale e occupazionale*. Università Carlo Cattaneo – Università Bocconi. Disponibile su <www.eesc.europea.eu>.

⁷⁶ Scotti, S., *In Italia, stipendi e pensioni falcidiati dalla crisi: -12%*. 17 Aprile 2012. Disponibile su <www.usirdbricerca.info>. Vengono riportate le parole del vice direttore generale della Banca d'Italia, Anna Maria Tarantola.

⁷⁷ *Crisi/Fornero: Riforma pensioni ha allontanato spettro default*. Torino. TMNews. 21 Aprile 2012.

⁷⁸ *Relazione Annuale 2011*. Covip. Pag. 11-13.

particolare nel 2009, ne ha subito le conseguenze l'intero sistema pensionistico, generale ed integrativo;

- una terza fase, in corso di svolgimento, piegata da una crisi fiscale, ovvero situazioni di grave deficit pubblico che viene condannato dai mercati finanziari all'insostenibilità nel lungo termine e dunque vede politiche restrittive a correzione, che a loro volta, però, quasi in un circolo vizioso, rallentano in qualche modo l'economia. Il giudizio dei mercati si riflette pesantemente sui sistemi pensionistici, in particolare il valore dei portafoglio dei fondi complementari, tramite una misurazione giornaliera delle variazioni relative agli spread tra i vari titoli di stato dei Paesi della Comunità Europea.

L'impatto della crisi finanziaria sulle forme di previdenza complementare, in particolare i fondi pensione, potrebbe rivelarsi, però, per molti sorprendente: infatti, nonostante la fase di turbolenza negativa dei mercati finanziari, tali forme di investimento hanno dimostrato un rendimento positivo; i dati ufficiali relativi all'andamento dei fondi negoziali nei primi nove mesi del 2012 riportano una crescita media del 6,2%, che suddivisa nei vari comparti risulta essere pari a: 5,6% "garantito", 2,4% obbligazionario, 6,2% obbligazionario misto, 7% bilanciato, 8,6% azionario⁷⁹.

Dunque, a parità di contribuzione, nel confronto tra i risultati offerti dalla rivalutazione prevista per chi ha scelto di mantenere il Tfr in azienda, la sua destinazione ad una forma complementare appare vincente.

D'altro canto, la crisi dei debiti sovrani e la volatilità delle Borse lungo il corso del 2011 hanno influito forse in misura maggiore sulle performance dei fondi pensioni aperti (-2,4%) e dei Pip legati a polizze *Unit Linked* (-5,7%), rispetto a quella del Tfr (+3,5%)⁸⁰,. Comunque già a partire dal 2012 si intravedono i primi segnali di ripresa non solo per i fondi negoziali (+3,7%), ma anche per fondi aperti (+4,8%) e Pip (+6,2%).

Osservando, invece, gli effetti della crisi prettamente di tipo economico, si colgono direzioni diverse a seconda che si tratti di forme collettive o individuali.

Confortante è la variazione positiva maturata dai fondi aperti che hanno registrato un aumento del 2,1% in quanto ad iscrizioni, superati notevolmente dalla rincorsa dei Pip pari al 15,2%, mentre risulta forse preoccupante quella dei fondi negoziali che hanno perso quasi l'1%, pur offrendo costi minori per l'aderente ed avente chiari intenzioni di finalità senza lucro.

La Covip, sempre nella *Relazione 2011*, affronta in tono preoccupato la problematica della sospensione contributiva che segna circa il 20% dei lavoratori (pari a 1,1 milioni ca), in particolare quelli che non prestano lavoro subordinato che risultano iscritti a fondi aperti⁸¹.

Questi comportamenti, dovuti alle difficoltà economiche del periodo, andranno, però a pregiudicare gravemente la consistenza della pensione integrativa e quindi sull'adeguatezza a quelle che saranno le reali esigenze da sostenere.

Identico risultato si ottiene a fronte dell'intensificarsi della frequenza delle richieste di anticipazione della posizione complementare, pur rientrando nel perimetro legittimato dal legislatore stesso.

⁷⁹ Ferrante, G., *Le cautele non devono fermare l'iniziativa*. Disponibile su <www.previnforma.it>.

⁸⁰ Lo Conte, M., *Fondi pensione, la crisi fa interrompere i versamenti*. 24 Maggio 2012. Disponibile su <www.ilsole24ore.com>. Come afferma il presidente della Covip Antonio Finocchiaro.

⁸¹ Lo Conte, M., *Fondi pensione, la crisi fa interrompere i versamenti*. 24 Maggio 2012. Disponibile su <www.ilsole24ore.com>.

IV.II LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COME INVESTIMENTO

La previdenza complementare sta riscontrando negli anni un favore crescente dell'opinione pubblica, confermato dalla fioritura continua di nuove iniziative a sostegno, però sull'altro piatto della bilancia si fotografa una situazione di scarsa adesione da parte dei lavoratori nella quale permane l'evidenza di una notevole incertezza sulle regole contributive e fiscali, non agevolata dalla confusione messa in atto da interventi legislativi e giurisprudenziali contrastanti.

Si ritiene infatti che ci sia davvero un bisogno prepotente di informazione ed educazione sul tema previdenziale in generale ed invoca a tal proposito l'aiuto dello Stato, nella figura del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali *in primis*, quello dei vari enti previdenziali e ancora dei soggetti che erogano forme di previdenza complementare, nonché dei media di comunicazione⁸².

Lo slogan dell'articolo <La "mia" pensione si costruisce adesso> è il seguente: "prevedere, provvedere, proteggere devono essere e diventare sempre più parte integrante del piano di vita di ciascuno e, soprattutto, dei giovani lavoratori"⁸³.

Il nuovo sistema pensionistico varato dalla riforma attuata a dicembre del 2011 si è trasformato in una veste senza ombra di dubbio meno generosa di quella del passato, in particolare per l'applicazione del metodo contributivo, riassunto dalla formula "tanto versi, tanto prendi".

Le pensioni pubbliche saranno sempre più magre, in considerazione del fatto che a partire dal 2013 verranno applicati dei coefficienti di trasformazione che si aggirano tra un 4,3% ad un 6%, con una variazione negativa rispetto al 2009 anche del 11%⁸⁴; stime eseguite alla luce dei valori pubblicati nel Decreto del 15 maggio 2012, che esprimono d'altro canto un premio per chi resterà al lavoro oltre i 65 anni fino a raggiungere i 70.

Di fronte, dunque, ad un futuro assegno più leggero, i lavoratori sono chiamati ad attivarsi per integrare il loro reddito da pensionati.

L'attuale tasso di copertura del sistema pensionistico, pari circa all'80% del reddito percepito durante la fase attiva, appare addirittura esagerato se confrontato con la media oscillante tra il 58% ed il 65% di Paesi quali Francia, Germania e Gran Bretagna. I modelli europei, infatti, compensano tali livelli dei tassi di sostituzione con la copertura offerta dal secondo e terzo pilastro: le forme di previdenza complementari ed integrative, in un *mix* di pubblico e privato.

Considerando che ci si ritroverà a lavorare più a lungo, a causa dell'allontanamento previsto per l'età pensionabile, a sua volta dovuto da un aumento delle prospettive di vita, bisognerà che durante la carriera lavorativa si provveda, come suggerito pocanzi, a costituirsi un "salvadanaio previdenziale"⁸⁵.

La pensione di ciascuno, quindi, dovrebbe costruirsi già a partire da oggi e non più domani, cioè al momento dell'uscita del mondo del lavoro.

Perché anche in Italia i pilastri complementari possano decollare è necessario, pertanto chiarire gli aspetti che li caratterizzano e che li distinguono dalle altre proposte di investimento finanziario.

⁸² Mastropasqua A., La "Mia" pensione si costruisce adesso. A cura di, Longoni, M., *La Mia Pensione*. Milano. ItaliaOggi – Erine Srl. 2012. Si riporta l'opinione del presidente dell'Inps, Antonio Mastropasqua.

⁸³ Mastropasqua A., La "Mia" pensione si costruisce adesso. A cura di, Longoni, M., *La Mia Pensione*. Milano. ItaliaOggi – Erine Srl. 2012. Pag. 3.

⁸⁴ Mastropasqua A., La "Mia" pensione si costruisce adesso. A cura di, Longoni, M., *La Mia Pensione*. Milano. ItaliaOggi – Erine Srl. 2012. Pag. 113-114.

⁸⁵ Mastropasqua A., La "Mia" pensione si costruisce adesso. A cura di, Longoni, M., *La Mia Pensione*. Milano. ItaliaOggi – Erine Srl. 2012. Pag. 4.

IV.II.I La contribuzione ed il conferimento del Tfr

La prima nota da evidenziare è che, come recitano i principi costitutivi (art. 1 *D. Lgs. 252/2005*), l'adesione alla previdenza complementare è "libera e volontaria".

I destinatari delle forme complementari pensionistiche sono tutti i tipi di lavoratori, ma non solo, in realtà possono iscriversi a forme pensionistiche complementari anche coloro che non risultano percettori di reddito.

Approfondendo le disposizioni del *Decreto Legislativo 252 del 2005*, all'articolo 6, vengono dettagliati i destinatari⁸⁶:

- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- persona che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;
- lavoratori con un'altra tipologia di contratto (es. lavoratore a progetto o a prestazione occasionale).

Inoltre, se il fondo pensione lo prevede espressamente, viene estesa la facoltà di adesione a tali forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche a chi non abbia un reddito da lavoro o a coloro che risultino fiscalmente a carico di altri. Infatti dal 1° gennaio 2001 non è più richiesta la titolarità di redditi da lavoro o d'impresa per l'accesso alla previdenza complementare, né l'iscrizione al sistema pensionistico pubblico.

In particolare, le forme pensionistiche vengono finanziate dai contributi versati a carico del lavoratore a titolo aggiuntivo rispetto a quelli che già è tenuto a versare ai fini della previdenza obbligatoria.

Si può verificare, contestualmente, anche una contribuzione da parte del datore di lavoro ed i lavoratori dipendenti hanno infine la facoltà di integrare i versamenti alle forme complementari attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR).

Entro una cornice normativa scarna e confusa, la previdenza integrativa prende dunque corpo in maniera più decisa grazie alla riforma varata dal ministro Maroni che prevede a partire dal 1° gennaio 2007 la possibile destinazione verso tali forme del trattamento di fine rapporto.

Tale opportunità si rivela in realtà un obbligo di scelta secondo il c.d. meccanismo del "silenzio-assenso": il lavoratore entro sei mesi da quella data o dall'assunzione può decidere se destinare le quote del Tfr ancora da maturare ad una forma previdenziale complementare, lasciare il Tfr presso il datore di lavoro oppure non esprimersi in merito in alcun modo. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a far confluire il Tfr da maturarsi alla forma negoziale stabilita dagli accordi collettivi, ovvero al fondo collettivo con maggior numero di aderenti, salvo accordi aziendali diversi. Se proprio non fossero presenti fondi di categoria, allora, la gestione del Tfr spetta al FondInps, la forma complementare pubblica istituita presso l'Inps.

L'unica scelta non reversibile è la destinazione del Tfr ad una forma integrativa, che comunque può essere esercitata anche in qualsiasi momento successivo, mentre con l'opzione al mantenimento presso l'azienda del Tfr maturando il lavoratore si lascia la porta aperta per qualsiasi altra strada diversa futura, tra quelle previste dal legislatore.

Infatti resta ben inteso che la quota di Tfr già maturata in capo al lavoratore e accantonata dal datore di lavoro verrà poi liquidata al momento della maturazione dell'età pensionistica.

⁸⁶ Chinetti, P., *Previdenza integrativa e fondi pensione, come costruirsi una pensione integrativa sfruttando i nuovi benefici fiscali*. Milano. Edizioni Fag. 2000. Cap. I.

Per quanto riguarda la contribuzione dei fondi collettivi, questa è determinata dagli accordi collettivi o aziendali, stabilendone le modalità e la misura minima, sia del datore di lavoro che del lavoratore. Tali limiti contrattuali sono a maggior tutela del lavoratore che, in caso di adesione volontaria, "impegna" il datore di lavoro al corrispettivo minimo.

Da chiarire il fatto, poi, che la destinazione del Tfr non vincola anche una forma di contribuzione volontaria e comunque una non esclude l'altra.

IV.II.II Le forme e gli enti erogatori

In generale le forme pensionistiche complementari sono finalizzate alla costituzione di una pensione futura integrativa a quella garantita dal sistema pubblico e si realizzano mediante la gestione dei risparmi destinati secondo tale obiettivo ad un "fondo pensione", che in un momento successivo, raggiunta l'età pensionabile, si occuperà di erogare una rendita.

La previdenza complementare è disciplinata dal *D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252* e la posizione individuale si costituisce sulla base dei contributi versati spontaneamente dal lavoratore, ed in alcuni casi anche da parte del datore di lavoro, ad una forma pensionistica complementare, nonché dai rendimenti ottenuti attraverso l'investimento di tali somme sui mercati finanziari, al netto dei costi, ed è infine legata al periodo dell'investimento stesso⁸⁷.

Sono previste inoltre agevolazioni fiscali, anche a favore dei familiari a carico, che contribuiscono al piano di risparmio.

La grossa scrematura tra le tipologie integrative viene compiuta distinguendo in prima battuta le forme collettive da quelle individuali; le prime nascono e vengono definite sulla base di accordi collettivi, dove l'adesione rimane comunque di gruppo o individuale, mentre le seconde si fondano su un'adesione puramente in capo al singolo individuo e regolate da uno specifico contratto sottoscritto con un ente erogatore.

Per accordi di stampo collettivo s'intendono: contratti collettivi, accordi aziendali ed interaziendali, accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti, regolamenti di enti e aziende, accordi all'interno di società cooperative, accordi che si convengono tra persone che svolgono lavori di cura derivanti da responsabilità familiari, regolamenti dei vari ordinamenti professionali e statuti delle regioni.

All'interno delle forme pensionistiche complementari poi si può procedere con un'ulteriore classificazione⁸⁸: fondi pensione chiusi, fondi pensione preesistenti, fondi pensione aperti, assicurazioni sulla vita con fini previdenziali (Pip), FondInps; di seguito verranno esaminati uno per uno.

I **fondi chiusi** o **fondi "negoziali"** (art. 3 *D.Lgs. 252/2005*) assumono questa accezione proprio perché sono fondi di categoria, il cui accesso è consentito solo ai lavoratori appartenenti alla categoria stessa o ad una certa impresa o un territorio delimitato (provincia o regione). Traggono dunque origine da accordi collettivi e contratti aziendali, che determinano le caratteristiche del fondo pensione negoziale, che a sua volta, in quanto soggetto giuridico autonomo, si occupa della gestione delle risorse affidategli, in quanto ad adesioni e contributi, e alla scelta delle politiche d'investimento che dovranno essere adottate dal gestore finanziario esterno specializzato.

Ancor precedentemente all'entrata in vigore della *Legge 124/93*, istitutiva della previdenza complementare, erano presenti al 15 novembre 1992 dei **fondi** collettivi, solitamente di natura bancaria o assicurativa, che sono stati poi etichettati come

⁸⁷ *Previdenza complementare*. Disponibile su <www.lavoro.gov.it>.

⁸⁸ Mastropasqua A., La "Mia" pensione si costruisce adesso. A cura di, Longoni, M., *La Mia Pensione*. Milano. ItaliaOggi – Erine Srl. 2012. Pag. 115-118.

“preesistenti”, proprio per differenziarli da quelli che sono sorti successivamente, che invece hanno subito le nuove regole imposte. Questi possono gestire direttamente le risorse senza dover ricorrere ad intermediari finanziari specializzati.

I **fondi pensioni aperti** (art. 12 *D.Lgs. 252/2005*), invece, sono quelli istituiti direttamente da intermediari finanziari, quali istituti di credito, compagnie di assicurazione, Sim (Società di intermediazione mobiliare) e Sgr (Società di gestione del risparmio). Prevedono un’adesione individuale tanto quanto collettiva, quando a monte è stato stipulato un accordo tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori ed in quest’ultimo caso rappresentano un’alternativa ai fondi negoziali.

Troviamo ancora i **PIP** (art. 13 *D.Lgs. 252/2005*), Piani Individuali Pensionistici, a matrice assicurativa in quanto si fondano su contratti di assicurazioni sulla vita, che mantengono però le prerogative pensionistiche.

Infine, bisogna citare anche il fondo pensione residuale dell’Inps, **FondInps** (art. 9 *D.Lgs. 252/2005*), dove confluiscono i conferimenti a titolo di Tfr dei lavoratori che non si sono minimamente espressi a riguardo, in virtù del cosiddetto “silenzio-assenso” introdotto in precedenza. Si tratta perciò di un fondo pensione pubblico, la cui gestione viene delegata ad un Comitato, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in carica per quattro anni dalla loro nomina, che avviene a cura del Ministro del Lavoro sulla base dei criteri di professionalità, onorabilità ed indipendenza.

Ovviamente i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi hanno solo la possibilità di aderire ai fondi pensioni aperti o ai Pip, mentre gli ordini professionali dispongono di fondi specifici; quest’ultimi sono ben quindici e con un milione di iscritti⁸⁹.

Le **Casse di previdenza per i professionisti**, qualora esistenti, prevedono l’obbligatorietà d’iscrizione alla propria gestione, che ricopre le medesime funzioni dell’Inps: pagamento delle pensioni e servizio di assistenza, ma si finanziano in modo autonomo senza ricorrere agli aiuti pubblici.

Si tratta di fatto di enti pubblici, pur avendo persona giuridica privata, che si occupano di erogare prestazioni pensionistiche integrative e tutte le forme di sostegno al reddito come gli assegni familiari, la corresponsione della maternità e dei sussidi di disoccupazione, nonché supporto per le cure sanitarie.

Il contributo degli iscritti si calcola mediante la somma di un contributo soggettivo, determinato come percentuale del reddito percepito, e da un contributo integrativo su ogni fattura emessa.

Considerando il rapporto tra iscritti attivi e professionisti già pensionati, i primi sono decisamente più numerosi dei secondi, pertanto la situazione finanziaria delle Casse Professionali sembra abbastanza rosea, ciò nonostante le indicazioni dell’ultima riforma Fornero ha chiesto loro di effettuare una pianificazione per i prossimi cinquant’anni, portando a termine nel frattempo una riorganizzazione che veda realizzarsi il passaggio al calcolo retributivo delle pensioni. Proprio alla luce dell’attuale crisi della scena finanziaria, già qualche cassa, come quella del Notariato, si è già mossa in tale direzione attraverso un aumento dell’aliquota di contribuzione.

Un’ultima distinzione può essere condotta separando i fondi integrativi pubblici da quelli privati. I dipendenti del settore pubblico, infatti, ne hanno a disposizione tre, i quali hanno anche una normativa dedicata⁹⁰: il fondo Espero per i docenti e dipendenti scolastici, il fondo Perseo per i lavoratori della Sanità e degli Enti Locali ed infine il fondo Sirio per i soggetti alle dipendenze di Ministeri, Enti Pubblici di natura non economica, Presidenza de Consiglio, agenzie del Demanio Statale e a breve saranno inclusi anche i lavoratori delle Università e delle altre Agenzie fiscali.

⁸⁹ Forlano, F., La previdenza dei professionisti. *Insurance Magazine*. Luglio 2012. Pag. 20-21.

⁹⁰ Forlano, F., Appoggiati al secondo pilastro. *Insurance Magazine*. Luglio 2012. Pag. 16-17.

Gli enti regolatori sono sempre dunque soggetti abilitati del mercato finanziario, quindi di solito Sgr o Sim, piuttosto che banche ed assicurazioni, oppure enti di diritto privato (casse private).

Nella gestione degli investimenti, le forme previdenziali complementari, devono rispettare scrupolosamente il principio di prudenza, delineato dall'art. 6 del *Decreto legislativo 252/2005*, ovvero tendere ad una gestione non speculativa dell'investimento, mirando sempre a finalità previdenziali⁹¹.

Il rapporto previdenziale complementare, quindi, vede il ruolo di tre attori coinvolti: il lavoratore prima di tutto, la forma pensionistica di tipo complementare appunto e lo Stato, che funge da regolatore e garanzia di tale relazione, rappresentato nel dettaglio dall'organo di vigilanza e controllo, ovvero la Covip, in quanto giudice esterno.

Per quel che concerne, invece, l'investimento vero e proprio, i fondi pensione, pubblici o privati, seguono tutti lo schema a "contribuzione definita" (DC), dove il rischio dell'investimento è interamente a carico dei partecipanti.

La spiegazione a ciò potrebbe risiedere nel fatto che se nel risparmio previdenziale pubblico è lo Stato che interviene in maniera paternalista nelle decisioni d'investimento, sostituendosi al singolo individuo, nel risparmio privato, invece, la buona resa dell'investimento dipende in toto dalle capacità del soggetto investitore⁹².

Cioè le caratteristiche del lavoratore o pensionato, in questo caso, agiscono come discriminante di fronte al medesimo problema: età, livello di istruzione, ricchezza, propensione al rischio, tenore di vita, scelte d'investimento. Tra queste, si sposano positivamente con l'assunzione di rischio: livello culturale, disponibilità finanziarie e tenore di vita, mentre si muove nella direzione opposta l'anzianità anagrafica.

Semplificando, ne derivano quattro profili di rischio che caratterizzano a loro volta il ventaglio delle proposte d'investimento:

- conservativo, che esprime un basso profilo di rischio e una componente azionaria che varia da 0 a 30%;
- moderato, che rappresenta un profilo di rischio medio ed una componente azionaria tra il 10 ed il 50%;
- aggressivo, che è connotato da un elevato grado di rischio ed una componente azionaria tra il 45 ed il 85%.

I fondi pensione presentano comparti sulla falsa riga dello schema appena esemplificato, offrendo la possibilità per ogni investitore di scegliere la linea di investimento più adatta alla propria propensione al rischio e alle sue attese di rendimento (in termini finanziari: all'interno di un portafoglio di rischio la soluzione ottimale è collocarsi sulla frontiera efficiente della media-deviazione standard).

Dunque, secondo una propensione al rischio crescente, si può parlare di fondi:

- garantiti
- obbligazionari
- bilanciati
- azionari.

Nell'ambito, invece, delle forme previdenziali di assicurazione, Pip, le gestioni Ramo I sono tipicamente più prudenziali in quanto sono assistite da una garanzia di risultato offerta dalla compagnia assicurativa, mentre le ramo II, che sono legate agli OICR sono più volatili in termini di rendimento, e non sono invece contemplati investimenti di tipo *index linked*.

⁹¹ Lucarelli, C., L'asset management per i fondi pensione. A cura di Manelli, A., *I fondi pensione. Aspetti operativi ed effetti sulla struttura finanziari d'azienda*. Torino. Utet Libreria. 2000. Cap. 6.

⁹² Ceprini, M., *Aspettative degli investitori nella gestione dei fondi pensione: un confronto tra Italia e Usa*. Liuc Ppers. Serie Impresa e Istituzioni, 24. N. 177. Suppl. a Settembre 2005.

IV.II.III Le prestazioni

L'articolo 11 del *D.Lgs. 252/2005* regola il regime delle prestazioni e stabilisce che gli aderenti ne acquisiscono il diritto solo al momento della maturazione dei requisiti fissati dal sistema pensionistico pubblico.

Però, nella situazione in cui, al raggiungimento dell'età pensionabile il lavoratore non abbia realizzato i cinque anni di permanenza minimi alla forma complementare, il lavoratore ha la possibilità di posticipare la riscossione della pensione integrativa, proseguendo volontariamente alla contribuzione a quest'ultima, dove deve aver maturato almeno un anno di versamenti.

Si veda in seguito la fiscalità che riguarda le prestazioni (par. IV.II.V).

Le prestazioni avvengono tramite una liquidazione di capitale, in misura massima fino al 50% del capitale accumulato, e mediante una rendita periodica.

I requisiti da rispettare sono appunto: età della pensione e cinque anni di adesione alla forma complementare.

E' prevista un'eccezione all'erogazione delle prestazioni, con un'anticipazione di cinque anni rispetto ai requisiti standard, in caso di disoccupazione oltre ai 48 mesi o in situazione di invalidità permanente che comporti la riduzione a meno di un terzo della capacità originaria di lavoro.

Inoltre una scappatoia alla regola generale (50%-50%) viene prospettata dalla possibilità di ricevere la liquidazione completa del capitale quando la rendita calcolata sul 70% della posizione individuale risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale, oppure anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia aderito ad una forma integrativa prima del 29 aprile 1993.

La rendita può essere: vitalizia (la cui durata coincide con la vita dell'aderente), vitalizia reversibile (corrisposta all'aderente fino alla sua morte, dopo la quale viene corrisposta ai beneficiari da lui designati), rendita certa e poi vitalizia (corrisposta per tot. anni all'aderente ed eventualmente ai soggetti da lui indicati in caso di sua mancanza, successivamente a chi lui come rendita vitalizia se ancora in vita) oppure rendita differita (corrisposta all'aderente fino ad una certa età).

Non vige come regola generale l'automaticità della reversibilità delle prestazioni in caso di premorienza dell'assicurato, ma solo nelle forme pensionistiche complementari dove viene espressamente indicata.

Nel caso di morte dell'aderente prima del diritto di maturazione alla pensione integrativa, gli eredi o i beneficiari nominati hanno il diritto di richiedere il riscatto dell'intera posizione, in mancanza di una designazione di questi, le somme vengono devolute ai fini sociali. Altra questione si pone quando il soggetto viene a mancare durante la fase di percezione della rendita, in cui i beneficiari possono scegliere tra avere la restituzione di tutto il montante accumulato o richiedere l'erogazione di una medesima rendita a loro favore.

Ultimo tema in quanto a prestazioni riguarda la cedibilità, la sequestrabilità e la pignorabilità delle forme complementari: le prestazioni, sia in forma di rendita che di capitale, ne sono soggette fino al limite di un quinto della pensione pubblica (fatte salve le esigenze minime di vita), così come le anticipazioni.

Durante la fase di versamento, al contrario, le somme destinate alla previdenza integrativa (è indifferente che siano contributi e/o Tfr) sono sottoposte al principio di intangibilità, in quanto tali risorse vanno a far parte del patrimonio del fondo pensione e non sono più a disposizione dell'aderente (garanzia valida anche nel caso di trasferimento da una forma all'altra) e allo stesso modo ne sono esenti anche i riscatti.

IV.II.IV Il riscatto e le anticipazioni

In qualsiasi momento è prevista la facoltà per gli iscritti di richiedere un'anticipazione delle prestazioni fino ad un 75% del montante accumulato per il sostenimento di

spese sanitarie legate a gravissime situazioni di salute; possibilità contemplata anche per la finalità di acquisto della prima casa per sé o per i figli a carico, però previa permanenza nella forma complementare di almeno otto anni.

Decorso il medesimo intervallo di tempo, inoltre è consentita un'ulteriore domanda di liquidazione anticipata nella misura massima del 30% della posizione maturata senza dover addurre motivazioni particolari.

Per evitare che la prestazione futura integrativa subisca tagli consistenti a fronte di richieste di anticipazioni sul montante accumulato, il legislatore offre l'opportunità di reintegrare la posizione complementare tramite versamenti liberi, anche oltre il limite di deducibilità, pari a 5.164,57€.

La disciplina delle anticipazioni deriva dalla regolamentazione della stessa materia ma in riferimento al Tfr, anche se, a dir la verità, la partecipazione col Tfr alla forma complementare prevede una casistica più ampia (ci si riferisce all'ultima condizione) al verificarsi della quale tale liquidazione parziale anticipata viene concessa.

Il riscatto, invece, consiste nella possibilità per il lavoratore di venire in possesso della posizione maturata prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime pubblico, questo succede nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa con un conseguente periodo di disoccupazione che va dai 12 ai 48 mesi senza aver acquisito la permanenza minima nel fondo, con una liquidazione del 50%;
- invalidità permanente che causi una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, con liquidazione pari al 100%;
- cessazione attività lavorativa che comporti una disoccupazione superiore a 48 mesi, con liquidazione del 100% (esclusi gli ultimi 5 anni prima del pensionamento vero e proprio);
- perdita dei requisiti di appartenenza ad un fondo negoziale, con liquidazione del 100%.

E' prevista la facoltà del riscatto della posizione maturata anche nell'eventualità di premorienza dell'aderente, su richiesta esplicita da parte degli eredi.

IV.II.V Le agevolazioni fiscali

I vantaggi fiscali offerti sulla previdenza complementare si applicano sia sulla contribuzione che sulle prestazioni.

Considerando in un primo momento la contribuzione, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati in un anno solare fino al raggiungimento di un massimale pari a 5.164,57€, comprendendo anche i versamenti effettuati per conto di familiari a carico (il limite rimane comunque unico). L'importo è comprensivo anche dell'eventuale versamento aggiuntivo effettuato dal datore di lavoro.

Nell'ipotesi in cui un lavoratore effettua versamenti totali, annui, per importi maggiori, deve darne comunicazione scritta direttamente al gestore della forma complementare.

Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 viene contemplata un'ulteriore facilitazione, che si traduce nell'opportunità del superamento del suddetto massimale di deducibilità annuo, per ulteriori contributi confluiti nella forma integrativa, dati però dalla differenza tra un tetto superiore di 25.822,85€ ed il totale dei contributi già versati nei primi cinque anni di contribuzione lavorativa, da spalmare nei successivi 20 anni (*max 2.582,29/anno*)⁹³.

Per quanto concerne, invece, la leva fiscale sui rendimenti (per il Tfr si tratta di rivalutazione annuale) ottenuti dalla gestione complementare viene stabilita una tassazione pari all'11% a titolo di imposta sostitutiva.

⁹³ Longoni, M., La previdenza privata. A cura di, Cirioli, D., *La Mia Pensione*. Milano. ItaliaOggi – Erine Srl. 2012. Pag. 131.

In più, le prestazioni in forma di capitale e rendita a scadenza sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta del 15%, percentuale a cui viene scalato uno 0,30 ad ogni anno di permanenza entro una riduzione massima del 6%.

Invece per le liquidazioni di capitale avvenute in corso di adesione, bisogna distinguere: se si tratta di anticipazione per spese mediche, allora su tali somme è applicata la stessa ritenuta appena osservata, valida per le opzioni di capitale/rendita al raggiungimento dell'età pensionabile, mentre se l'anticipazione è stata richiesta per l'acquisto della prima casa o per i propri figli a carico allora l'imposta sale al 23%, così come per l'anticipazione per esigenze diverse.

Chiaramente per coloro che al 1° gennaio 2007 risultavano già iscritti ad un fondo complementare, allora l'applicazione della tassazione avverrà pro-rata: secondo il vecchio regime sulla posizione maturata fino al 31/12/2006, con la tassazione attualmente vigente da quella data in poi.

Mentre, ulteriore deroga per gli aderenti antecedentemente al 29 aprile 2009 sottostanno completamente alla vecchia tassazione, pur essendo loro riservata l'opzione al nuovo regime per le somme accumulate dal 1° gennaio 2007.

IV.II.VI La portabilità

Dopo due anni di permanenza in una forma previdenziale complementare la normativa consente all'aderente di trasferire la propria posizione maturata presso un'altra forma pensionistica integrativa.

"FondInps" rappresenta un'eccezione alla regola, invece, perché prevede una permanenza minima di un anno.

Questo tipo di portabilità della cifra accumulata ai fini previdenziali si rivela un'importante opportunità, se si considera che nei prossimi anni il mondo del lavoro si avvarrà di un impiego sempre più flessibile, dunque tale caratteristica della previdenza complementare bene si sposa con le dinamiche occupazionali in divenire.

Non vi devono essere ostacoli da parte dei soggetti che gestiscono la posizione in essere (non dovrebbero essere previsti costi aggiuntivi per la pratica di trasferimento, né è prevista l'imposizione di oneri fiscali) e si precisa che lo spostamento ad altra forma complementare può essere eseguito anche da un lavoratore iscritto ad un fondo chiuso, in seguito al cambiamento di lavoro svolto.

Unico limite: il movimento è consentito solamente all'interno del II e III pilastro.

Ovviamente con il trasferimento viene garantita la continuità della tutela previdenziale e l'anzianità acquisita nel tempo.

Per non perdere di vista l'obiettivo di medio-lungo termine che si prefigge la tutela complementare, la frequenza di tali trasferimenti non dovrebbe essere poi così elevata, proprio per dar modo al fondo di appartenenza di garantire nel tempo i rendimenti attesi.

IV.II.VII Cinque buone ragioni per preferire un fondo pensione come investimento

La crisi finanziaria internazionale ha portato una conseguenza positiva nell'ambito degli investimenti finanziari: maggiore trasparenza ed informazione, che permette di evidenziare che i fondi comuni d'investimento, e tra questi anche le gestioni previdenziali, sembrano ben attutire gli effetti negativi che la situazione difficile comporta.

L'associazione del risparmio gestito⁹⁴, ha ricavato cinque buone ragioni per sceglierli come investimento, anche in tali momenti critici per i mercati finanziari: l'autonomia del patrimonio del fondo, che è separato da quello della società che lo gestisce; il controllo effettuato da una normativa molto severa e da istituti di vigilanza quali

⁹⁴ 5 buone ragioni per avere e per scegliere i fondi comuni di investimenti...anche durante le crisi finanziarie. Disponibile su <www.assogestioni.it>.

Banca d'Italia, Consob e Covip; la diversificazione dei portafogli, che sono composti da tipologie diverse di strumenti finanziari e diverse aree geografiche come mercati; il che comporta una notevole riduzione del rischi assunti dall'investitore; la trasparenza data dalla quotazione giornaliera (*nav*), che viene pubblicata sui principali mezzi di comunicazione, e offerta dal supporto informativo sulla gamma dei prodotti; solidità dimostrata sulla base dei rendimenti storici.

Il risparmio gestito nasce per consentire l'accesso ai mercati finanziari ad investitori non professionali, carenti in quanto a conoscenze specifiche e titolari di modeste somme, grazie alla delega della gestione delle risorse ad un soggetto incaricato.

Poi se si considerassero le peggiori ipotesi sullo scenario attuale, l'investitore sarebbe protetto da eventuali danni; infatti, se fallisse una delle società in cui fondo ha investito, a fronte della diversificazione, avrebbe un effetto prossimo allo zero sul portafoglio del fondo stesso.

Inoltre se fallisse la banca presso la quale è stato sottoscritto un fondo, i risparmi del cliente non subirebbero alcun danno patrimoniale, perché il patrimonio del fondo è separato da quello del collocatore; l'investitore avrebbe la possibilità in tal caso di trasferire la posizione presso un altro ente erogatore oppure chiederne comunque la liquidazione alla banca corrispondente (soggetto incaricato ai pagamenti).

Se il soggetto a fallimento fosse la banca corrispondente, anche in questa situazione non verrebbe causato alcun danno patrimoniale e le opzioni sono sempre quelle di prima.

Se invece fallisse la banca depositaria ciò non interferirebbe in nessun modo col patrimonio del fondo, in quanto distinto.

Infine il fallimento della Sicav sarebbe molto improbabile, perché vorrebbe implicare il fallimento di tutte le società in portafoglio⁹⁵.

IV.III VIGILANZA E CONTROLLO (COVIP)

Il settore della previdenza complementare è stato sottoposto ad una molteplicità di organi di vigilanza: in primis la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), affiancata dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private) e da Banca d'Italia e dalla CONSOB (Commissione nazionale per la società e la Borsa).

Assogestioni riepiloga nello specifico i compiti assegnati alla Covip, che è l'istituzione di maggior rilievo in materia⁹⁶:

- autorizzazione dell'esercizio delle attività dei fondi pensione;
- approvazione degli statuti e regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche;
- accordo delle convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi con gli intermediari abilitati;
- valutazione dell'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti ai fondi;
- controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi, anche mediante ispezioni;
- programmazione ed organizzazione delle ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto a quella di base;
- pubblicazione e diffusione delle informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare.

Riassumendo, quindi, la Covip ha funzioni di tipo autorizzative, istituzionali, normative ed interpretative, per poter garantire agli aderenti omogeneità nel trattamento, uniformità delle regole e trasparenza delle informazioni⁹⁷.

⁹⁵ *I fondi comuni, sicuri nella crisi*. 04 Luglio 2012. Disponibile su <www.lamiafinanza.it>.

⁹⁶ *Le autorità di vigilanza*. Disponibile su <www.assogestioni.it>.

⁹⁷ *Organi di vigilanza*. Disponibile su <www.previnforma.it>.

Il quadro generale del sistema di vigilanza e controllo sembra essere suddiviso tra un'apposita commissione (Covip) per il monitoraggio della corretta valenza della previdenza complementare e le restanti istituzioni di controllo (Banca d'Italia, Consob, Isvap) a verifica dell'operato, che sia in linea con le direttive, da parte dei vari soggetto gestori delle forme integrative (banche, Sim, Sgr ed imprese di assicurazioni).

La Covip, infine, fa fede all'impegno assunto col Ministro del Lavoro, di rendicontare circa il proprio operato, redigendo una "Relazione annuale" a riassunto dell'andamento della previdenza complementare, interventi attuati ed eventuali proposte in corso.

Nata nel periodo delle riforme Amato nel 1993 e Dini del 1995, è stata istituita nello specifico *D. Lgs. n. 124/1993* per regolare il mercato della previdenza complementare ed attualmente ha sede a Roma, ma recentemente ha corso il rischio di essere soppressa.

Infatti nel decreto di revisione della spesa pubblica, la tanto temuta "*spending review*" approvata da Senato e Camera ad agosto del 2012 (*Legge 95/2012*), era stato incluso il progetto di eliminare Covip e Isvap mediante accorpamento nell'IRVAP, quale Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni e sul Risparmio Previdenziale⁹⁸.

Anche se qualcuno sperava in un altro taglio della spesa pubblica (risparmio stimato per 280 mila euro all'anno⁹⁹) la Covip, invece ad oggi è salva ad opera del *D. Lgs. n. 130/2012* in vigore dal 23 agosto 2012, che adegua il nostro sistema alle normative UE ed implica l'instaurarsi di una relazione della Covip anche con l'EBA (Autorità bancaria europea), l'EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che prevede una periodica trasmissione delle informazioni richieste in ambito comunitario¹⁰⁰.

Sembra che, invece, il salvataggio non sia avvenuto anche per l'Isvap che verrà sostituito dal nuovo IVASS, sotto il controllo della Banca d'Italia.

In generale, l'operato della Covip si è dimostrato all'altezza dei compiti che le sono stati assegnati e l'attenzione posta da parte sua è sempre stata massima e puntuale: già nel 2010, nella *Comunicazione del 20/04/2010* sulla crisi finanziaria,¹⁰¹ in seguito all'analisi dei dati dell'ottobre del 2008, picco della crisi finanziaria, che fanno emergere una resa dei fondi pensioni altamente inferiore alle rivalutazioni garantite sul Tfr, la Covip ci tiene a divulgare la sua allerta a riguardo. Precisa anche, però, che il rendimento delle forme previdenziali complementari deve comunque essere confrontato nel lungo periodo, per lasciar spazio alle dinamiche di variazione fisiologiche del mercato finanziario, in particolare quello azionario.

Inoltre le caratteristiche delle soluzioni pensionistiche integrative sono tali per cui i vantaggi non si possano esprimere solo in termini di rendimento, ma sia necessario sommarvi anche le agevolazioni fiscali e l'eventuale contributo del datore di lavoro, nel caso di adesione a fondi negoziali.

Tra gli interventi messi in atto, oltre ad una normativa già di per sé molto rigida e severa, che prevede l'obbligo per tali forme complementari della separazione del patrimonio delle risorse gestite da quello proprio, ritroviamo ad esempio la realizzazione di un'urgente opera di ricognizione all'interno dell'esposizione dei fondi pensione di titoli legati al mercato dei c.d. *subprime mortgages*. Operazione che è stata

⁹⁸ Baselli, V., *Spendig Review, Covip salva*. 21 Agosto 2012. Disponibile su <www.trend-online.com>.

⁹⁹ Linguella, C., *Spendig review: se 280.000 euro vi sembrano pochi! Perché si è salvata la Covip*. 6 Settembre 2012. Disponibile su <www.finanza.com>.

¹⁰⁰ Rocco, G., *La COVIP nel Sistema europeo di Vigilanza finanziario*. 29 Agosto 2012. Disponibile su <www.ipsoa.it>.

¹⁰¹ *La previdenza complementare e la crisi finanziaria: proposte ed interventi di vigilanza; l'andamento dei rendimenti dei fondi pensione; una nuova politica di diffusione dei dati e di attività divulgative sulla previdenza complementare*. COVIP. 20 Aprile 2010.

condotta proprio a ridosso del fallimento della potente *investment bank* Lehman Brothers, accaduta a settembre del 2008, che ha riscontrato con sollievo di tutti una scarsa diffusione di tali strumenti finanziari "spazzatura".

Successivamente, a cavallo dell'ultimo trimestre del 2010, è stata ribadita l'importanza del rispetto del "principio di diversificazione" nei riguardi della composizione dei portafogli, sancita dal *D.M. n. 703/96*, e nel medesimo periodo è stata consentita la liceità del superamento del tetto del 20% relativo alla liquidità all'interno dei portafogli stessi, proprio per garantire maggior flessibilità nella loro gestione.

Contestualmente non è mancata di certo l'attività di vigilanza, in base alla quale, in concerto con i principali esponenti delle forme previdenziali complementari si sono ricavate linee guida per le politiche di investimento, la gestione del rischio e le politiche di costo.

Azioni mirate sono state poi compiute per attuare fondamentali strategie di comunicazione per diffondere un quantitativo maggiore di informazioni, di maggior precisione e con più puntualità, per dare a tale settore maggior trasparenza e credibilità, sensibilizzando allo stesso tempo a ricondurre qualsiasi ragionamento in materia in un'ottica di medio-lungo termine; fondamentale in questo senso l'ammodernamento del sito *internet* della Covip, per offrire informazioni alla portata di tutti, tramite la pubblicazione dei dati con cadenza trimestrale.

Inoltre è stato messo a punto un supporto specifico per i lavoratori prossimi all'età pensionabile, per condurli nel loro percorso finale, nonché un meccanismo di garanzia varato dal Ministro del Lavoro per assicurare loro le prestazioni attese.

Si tratta nel complesso di un atteggiamento molto scrupoloso che ha sicuramente contribuito a prevenire ricadute negative sui portafogli della previdenza complementare.

Il monitoraggio, infine, effettuato anche per quanto riguarda le adesioni, è propedeutico alla formulazione di proposte di interventi legislativi da parte del Ministero del Lavoro, con il quale la Covip opera in stretta collaborazione.

Nei primi mesi del 2012 vengono introdotte ulteriori nuove regole per tutelare gli investimenti della previdenza complementare e garantire la loro coerenza con le finalità previdenziali, ovvero "individuare efficienti combinazioni rischio-rendimento, coerenti con i bisogni previdenziali degli aderenti"¹⁰², per citare la nota della Covip stessa.

Dunque le società di gestione dei fondi pensione (termine generico per indicare qualsiasi forma previdenziale integrativa), oltre a dover dimostrare la massima professionalità, dovranno d'ora in avanti redigere una relazione sulla gestione finanziaria dove siano chiaramente delineati: obiettivo finale, che comprenda il rendimento annuo atteso; ripartizione strategica delle attività; strumenti finanziari nei quali investire, completi di una valutazione sui rischi connessi; obiettivo di *turnover* del patrimonio; sistemi di controllo della gestione finanziaria.

Si rivela fondamentale, in ultima istanza, allo scopo di un'efficace e veloce confronto tra le varie offerte pensionistiche complementari la pubblicazione da parte della Covip dell'indicatore sintetico di costo, ovvero la quantificazione della somma dei costi che complessivamente incide annualmente in termini percentuali sulla posizione individuale¹⁰³.

Esso comprende dunque: costi fissi come quelli di gestione amministrativa o finanziaria e costi *una tantum*, come la spesa di adesione; chiaramente più è lunga la permanenza nella forma pensionistica, minore sarà l'incidenza dei costi fissi su una posizione maturata in crescita nel tempo.

¹⁰² Vinciarelli, F., *Fondi pensione: le nuove regole della Covip*. 22 Marzo 2012. Disponibile su <www.pmi.it>.

¹⁰³ *Indicatore sintetico dei costi*. COVIP. Disponibile su <www.covip.it>.

Indicativamente il valore dell'ISC dei fondi negoziali, i più competitivi tra le proposte integrative, è circa del 1% e si raddoppia in riferimento ai fondi aperti. I dati sono consultabili *on-line* sul sito *web* della Covip.

IV.IV FONDO DI GARANZIA: OMBRELLO PER IL FENOMENO DEI FALLIMENTI

Quando la crisi economica colpisce un'azienda, oltre ad intaccare i suoi circuiti produttivi, mette in difficoltà anche i lavoratori, che sono l'anima della realtà aziendale stessa.

Il rischio assunto dai lavoratori è collegato proprio alla liquidazione delle retribuzioni maturate e dell'accantonamento a titolo di Tfr presso l'azienda.

Nel 1992, tramite l'emanazione del *D.Lgs. n.80*, il legislatore interviene a garanzia dei crediti del lavoratore dipendente con un'apposita tutela previdenziale: il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presso l'Inps (successivamente tale normativa viene rafforzata dalla *Direttiva 94/2008* nell'ambito dell'Unione Europea).

Il Fondo si prefigge come obiettivo lo scopo di intervenire di fronte all'eventuale insolvenza del datore di lavoro circa la liquidazione del Tfr e la sua alimentazione avviene tramite un contributo pari allo 0,03% a carico dei datori di lavoro; una volta effettuata si sostituisce completamente al lavoratore indennizzato e si rivale sul patrimonio dell'azienda in fallimento.

Il Fondo di Garanzia gestito dall'Inps, in base alla surroga nel privilegio del lavoratore stesso (art. 2751 bis e 2776 c.c.), istituita dalla *Legge n. 297/1982*, art.2, è ammesso tra i creditori della procedura fallimentare nella stessa posizione in cui si sarebbe collocato il lavoratore, da precisare, però, che il credito privilegiato sarà costituito dal capitale accumulato e dagli interessi maturati, nonché la rivalutazione monetaria maturata sulla posizione fino al momento di insinuazione al passivo¹⁰⁴.

La condizione necessaria perché avvenga tale pagamento da parte del suddetto Fondo consiste nell'insinuazione al passivo dell'azienda fallita da parte del lavoratore, dopo 15 giorni dal deposito dello stato passivo vero e proprio.

Con la riforma di diritto fallimentare (*D. Lgs. n. 5/2006*), purtroppo, è stata rivista la possibilità di esistenza dello stato passivo, qualora si evinca la mancanza totale di attivo da suddividere tra i creditori, venendo a mancare così per il lavoratore il requisito per la richiesta di liquidazione della posizione Tfr maturata al Fondo di Garanzia. Elemento che premierebbe la destinazione del Tfr alle forme complementari. E' anche vero, però, che la destinazione del Tfr alle forme di previdenza complementare, disciplinata dal *D. Lgs. n. 252/2005*, ha ulteriormente cambiato le carte in tavola per il lavoratore: nel caso in cui quest'ultimo avesse optato per il versamento presso un fondo pensione, costui non verrebbe tutelato dal Fondo di garanzia.

In più, successivamente, a rafforzare la tutela in caso della prima ipotesi, di mantenimento dei Tfr in azienda, nel 2007, nasce anche il Fondo Tesoreria Inps, "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile"¹⁰⁵, finanziato da una quota del contributo di solidarietà dovuti dai datori di lavoro sulle somme non destinate alla previdenza complementare.

Il principio di automaticità delle prestazioni prevede che in caso di fallimento il Fondo risarcisca il lavoratore anche in caso di omessa contribuzione da parte del datore di lavoro.

¹⁰⁴ "Sez. Lav. - 27 luglio 2011, n. 16447 – Pres. Miani Canevari – Est. La Terza – P.M. Gaeta (concl. diff.) – Inps c. Fa. Br. Pr. S.r.l. in liquidazione." All'interno di Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. N. 1/2 - 2012. IL SOLE 24 ORE.

¹⁰⁵ Manzi, O., Insolvenza del datore di lavoro e tutela previdenziale del Tfr dei dipendenti tramite il Fondo di garanzia. *Il lavoro nella giurisprudenza*. IPSOA. N. 4/2012.

Dall'altro lato, sempre all'interno del *D.L. n. 80/1992*, art. 5, viene istituito comunque un Fondo di garanzia contro il rischio di omissione o insufficienza di versamento relativo alla previdenza complementare da parte del datore di lavoro, finanziato con un contributo di solidarietà sulle somme versate ai fondi pensione.

Concludendo, preme evidenziare, con rammarico, la scarsa tutela a favore del lavoratore che abbia optato per la destinazione del Tfr presso una forma integrativa, infatti tale Fondo di Garanzia per la previdenza complementare, non assicura il riconoscimento delle prestazioni non godute per l'irregolarità contributiva del datore di lavoro, ma solo i contributi dovuti e non versati.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Cinelli, M., *Diritto della previdenza sociale*. Torino. Giappichelli Editore. 2012. Pag. 649-652.

V. CRISI E RUOLO DELLE PARTI SOCIALI IN AMBITO PREVIDENZIALE

SOMMARIO: V.I Stato - V.II Lavoratori - V.II.I La riorganizzazione in tema di lavoro: nuova veste per le tutele dei lavoratori - V.II.II La cornice europea - V.II.III Giovani e previdenza complementare - V.III Imprese - V.IV Intermediari finanziari ed enti erogatori

Essendo stati illustrati i connotati fondamentali della previdenza complementare, ora verranno sviscerati i risvolti dell'attuale crisi finanziaria ed economica sulle varie parti sociali ed il loro ruolo in tale scenario.

Lo Stato in prima persona, nel perseguimento dell'urgente obiettivo di risanamento delle proprie casse, ha dovuto metter mano alle regole del *welfare* ed in particolare del sistema previdenziale, alla luce soprattutto delle attuali stime della speranza di vita media, che si è allungata notevolmente rispetto ai decenni precedenti. Esso dovrà diventare portavoce per i lavoratori circa la necessità di provvedere alla costruzione autonoma da parte dei singoli di una previdenza integrativa.

I lavoratori, inoltre, a seguito delle recenti riforme, quella previdenziale e la collegata riforma del lavoro, vedono tutelati nel tempo i loro bisogni in maniera meno esaustiva del passato. Su di essi gli effetti di tale crisi economica si fanno sentire pesantemente, soprattutto a causa della precarietà dell'impiego lavorativo ed il forte aumento della disoccupazione. In particolare sono i più giovani, che appaiono a riguardo molto scoraggiati, a pagarne maggiormente le conseguenze, tra le quali il ritardato accesso al mondo lavorativo, che si lega al delicato problema del ricambio generazionale.

Anche le imprese non rimangono indenni da questa situazione contingente di difficoltà, che mina la floridità della loro liquidità, all'interno in un sistema concatenato di incassi e pagamenti che subisce di continuo inceppamenti. Al problema del calo della produzione e del contestuale aumento dei costi, viene data una risposta che troppo spesso vede il veloce ricorso ad ammortizzatori sociali. Purtroppo in molti altri casi, invece, non si riesce ad evitare il fallimento vero e proprio.

Infine entro questa cornice svolgono la loro parte anche gli intermediari finanziari, in particolare le banche che adottano politiche creditizie più prudenziali per un verso e dall'altro sono sempre più desiderose di nuova liquidità, oggi diventata molto più cara. Queste, poi, insieme alle compagnie di assicurazioni dovrebbero contribuire all'informazione e all'incentivazione circa l'adesione alle forme di previdenza complementare, ma sembra che pochi *players* ad oggi si siano mossi davvero a riguardo. Gli ultimi attori sono le grandi società d'investimento, come Sgr, Sim, società di *Private Equity* e di *Venture Capital*, che stimolano i mercati finanziari e selezionano accuratamente le realtà di business dove andranno investiti i risparmi che hanno in gestione, tra cui la contribuzione dei fondi pensione.

V.I STATO

L'incidenza dell'allungamento della vita ed il progressivo invecchiamento della popolazione italiana che sembra aver visto esaurire le forze del tasso di natalità, si traduce in una difficoltà di equilibrio nel lungo termine per i conti pubblici, che saranno ancora di più aggravati dalle spese destinate agli anziani, investite in sanità e pensioni.

La crisi economica non ha certo contribuito a tale situazione, in uno scenario di grave deficit delle casse pubbliche, che nel 2010 riflettevano un rapporto debito pubblico/Pil pari al 119% contro quello di Francia e Germania rispettivamente pari al 81,7% e

83,2%¹⁰⁷, le ultime manovre compiute dal Governo hanno visto portare a termine, proprio per risanare i bilanci statali, tagli consistenti sul sistema del *welfare*.

Il problema nasce dal fatto che, nonostante la presa di coscienza che i fondi pubblici non siano in grado di sostenere l'ammontare annuo di tali spese, le reali necessità delle persone non è cambiata, anzi, diciamo che sicuramente non ha subito una variazione di segno negativo, ma contraria.

Un aumento della pressione fiscale ed il ridimensionamento del servizio pubblico, forse non sono proprio le soluzioni adeguate per rispondere a dei bisogni, che a loro volta sono stati recentemente condizionati dalle gravi difficoltà economiche del periodo storico che stiamo vivendo.

Riassumendo in poche parole con una metafora di umile estrazione: ci si trova di fronte ad un cane che si morde la coda.

Comunque non è questa la sede per occuparsi di amministrazione pubblica, ma è preferibile concentrarsi piuttosto sul tema delle pensioni, stringendo il fuoco dell'obiettivo sul ruolo dello Stato.

L'Italia, come del resto le altre democrazie occidentali stanno giocando una partita importante che vede schierarsi l'urgenza del risanamento dei conti pubblici da un lato e dall'altro un efficace sistema di *welfare*, direzione verso la quale sta guidando l'Unione Europea tutti i Paesi membri.

Quando si parla di *welfare* si fa riferimento prima di tutto alle forme di assistenza garantite ai cittadini e alle prestazioni previdenziali.

In quest'ultimo settore, è stato citato in precedenza l'intervento del Presidente del Consiglio, Mario Monti, all'interno del *Decreto Salva Italia* (per molti "famigerato" decreto), emanato verso la fine del 2011, che in un'attività di concerto col Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha stravolto il sistema pensionistico italiano, riorganizzandone gli usi e costumi.

D'altra parte le possibilità di ripianamento del debito nazionale, generato dalla tutela previdenziale, poteva avvenire in due soli modi: il blocco dei pensionamenti per almeno 15 anni, tempo stimato come necessario per il pareggio, oppure l'introduzione di misure graduali di cambiamento.

Fortunatamente, se così si può dire, è stata scelta la seconda via, meno invasiva, realizzata attraverso vari passi quali il posticipo dell'età pensionabile, l'aumento della durata della carriera lavorativa con incentivi per il proseguimento dell'attività lavorativa, il più lento aggiornamento del valore delle prestazioni e, non ultimo, l'estensione del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni.

Si parla dunque di "rivoluzione delle pensioni"¹⁰⁸, perché non si è rivelata poi così graduale come preannunciata e perché la riforma chiede ai nuovi pensionati di rinunciare ai vecchi privilegi in favore della garanzia di una tutela minima anche per le future generazioni.

Osservando i dati settoriali aggiornati al 2011 si può cogliere però tutta la serietà del caso italiano: pur essendo al rialzo rispetto al 2010 (un po' oltre il 2%), l'ammontare delle uscite per pensioni e assistenza da parte dell'Inps raggiunge i 195,8 miliardi di euro, purtroppo non compensata dal totale delle entrate dei contributi pari a 151, 067 miliardi di euro.

Ecco come si spiega il *deficit* italiano, che sta rischiando di portare l'intero Paese a rischio *default*: considerando anche i contributi sociali, questo si traduce in una differenza, a carico delle tasche dello Stato, di almeno 69 milioni di euro ogni anno.

Il disavanzo si è creato soprattutto con l'applicazione di un sistema retributivo, nella determinazione dell'assegno previdenziale, che non rendeva giustizia alla somma realmente prodotta e/o percepita dal lavoratore durante tutta la vita lavorativa, ma

¹⁰⁷ Bussi, M., Quei tagli di troppo. *Milano Finanza*. 20 Agosto 2011. Pag. 8.

¹⁰⁸ Forlano, F., La "rivoluzione" delle pensioni. *Insurance Magazine*. Luglio 2012. Pag. 18-19.

definiva l'importo della pensione sulla base del reddito dell'ultimo arco della fase attiva. Per assurdo si riporta come esemplificazione il fatto che fosse sufficiente versare 1 euro di contributi all'anno e al termine della propria carriera invece 1.000 euro per vedersi riconoscere una pensione in linea con il 70% dell'ultimo stipendio.

Senza contare, poi, che il previgente requisito minimo dei 15 anni di contribuzione, appare assolutamente ridicolo (oltre che finanziariamente insostenibile) se comparato con le statistiche sulla durata media della popolazione.

Si afferma che "il welfare pubblico è ormai insostenibile"¹⁰⁹ e non a caso viene fatto osservare che i Paesi che nei nostri giorni attraversano le criticità economiche e finanziarie più pesanti, come Grecia, Spagna e Portogallo, sono quelli che fin da sempre hanno detenuto un comportamento molto generoso nei confronti dei loro cittadini. L'Italia dunque si posiziona immediatamente dopo i Paesi appena citati.

Inoltre si ritiene inefficiente che il mantenimento del sistema pensionistico ricada interamente sull'apparato fiscale e si caldeggia, invece, l'opportunità di integrare la pensione futura con un contributo individuale che risulti ad essa complementare.

Traducendo in concretezza tale ragionamento, vengono evidenziate le non trascurabili conseguenze sul tenore di vita dei pensionati prossimi: la diminuzione dell'assegno previdenziale, che già oggi corrisponde solamente al 65-68% dell'ultima retribuzione del singolo lavoratore, risultando ulteriormente inferiore per gli autonomi, ovvero pari al 55-58%.

E' relativamente al tasso di sostituzione che bisogna sensibilizzare i lavoratori, che purtroppo sembrano fermarsi troppo spesso, a maggior veduta alla luce delle recenti riforme varate, dietro una polemica fine a se stessa.

Il compito dello Stato, sempre in ottica paternalista, è quello di informare adeguatamente i suoi cittadini, promuovendo una campagna educativa sul tema della previdenza ed in particolare a riguardo del ventaglio di strumenti a disposizione della previdenza complementare, che garantiscano loro quell'integrazione utile a mantenere un domani il loro stile di vita di oggi.

A questo proposito, "La Giornata nazionale della Previdenza"¹¹⁰, ha rappresentato il primo evento su scala nazionale dedicato all'alfabetizzazione e alla diffusione della cultura previdenziale. La GNP viene organizzata a cura dei referenti di "Itinerari Previdenziali"¹¹¹ e tra le collaborazioni istituzionali si sono attivati a riguardo Covip, Inps ed ovviamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Comunque, con le riforme avviate in questi mesi da parte del Governo, per quanto stravolgenti e penalizzanti, si vuole raggiungere l'obiettivo di crescita del Pil: senza le citate riforme, infatti, il miglioramento del Pil si aggirerebbe attorno al 16% cumulato tra il 2010 e il 2030, mentre con l'avvento delle riforme, sempre nello stesso periodo, si verificherebbe una ripresa dell'economia italiana, tradotta in un aumento del Pil fino al 55,2%¹¹².

¹⁰⁹ F., F., La "rivoluzione" delle pensioni. *Insurance Magazine*. Luglio 2012. N.3. Pag. 19. Alberto Brambilla, coordinatore del Comitato Scientifico di Itinerari previdenziali.

¹¹⁰ <www.giornatanazionalede laprevidenza.it> Iniziativa gratuita ed aperta a tutti, con lo specifico obiettivo di offrire un quadro completo per gli utenti finali della previdenza e del ruolo chiave della previdenza integrativa. La prima edizione del 2011 la GPN è stata replicata con successo nel 2012, durante le tre giornate del 10-11-12 maggio svoltesi sempre presso Palazzo Mezzanotte di Milano, location principale, nonché sede della Borsa Italiana. Inoltre l'evento è stato patrocinato dalla Presidenza della Repubblica italiana, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e addirittura dalla Commissione Europea.

¹¹¹ <www.itinerariprevidenziali.it> Percorsi in materia previdenziale che nascono dalla collaborazione di gruppo di professionisti, docenti e tecnici esperti che si occupano di politiche sociali e sistema di welfare.

¹¹² Picchio, N., Con le riforme la crescita triplica. *Il Sole 24 Ore*. 17 Marzo 2012. N. 76. Pag. 7-8. Stime del Centro Studi di Confindustria.

V.II LAVORATORI

I bisogni individuali, attuali come quelli futuri, non diminuiscono, diversamente da quello che sta accadendo all'importo delle pensioni, che sta invece diventando sempre più esiguo; la dinamica sembra diametralmente opposta: i bisogni futuri saranno sempre più consistenti, soprattutto in termini di cure sanitarie ed assistenza in considerazione dell'allungamento della speranza di vita, mentre le previsioni relative all'assegno previdenziale prospettano somme modeste, soprattutto se comparate con l'ultima retribuzione percepita, e la sostenibilità nel tempo della loro erogazione lascia una scia di incertezza.

"L'Italia è un Paese per vecchi"¹¹³, affermazione confermata dai dati relativi alle nascite che non arrivano neanche a pareggiare l'incidenza dei morti: il tasso di natalità del nostro Paese, che negli ultimi vent'anni sta dimostrando un trend negativo, che a sua volta dopo il boom demografico del dopoguerra a partire dagli anni '90 ha subito una forte battuta d'arresto, nel 2010 era pari solo al 9,3% rispetto a quello di mortalità che nello stesso periodo si aggirava attorno al 9,7%.

Come si accennava, la speranza di vita, d'altro canto, viene oggi calcolata fino al raggiungimento di 79,4 anni per gli uomini e 84,5 anni per le donne (valori 2011), dunque la durata della vita si è notevolmente allungata se si pensa che negli anni '60 la vita media era pari a 65 anni e mezzo. Le stime dell'Istat indicano un livello dell'indice di vecchiaia nel 2050 del 256% contro quello attuale pari al 144%.

Ciò che è certo, comunque, è che la pensione che verrà liquidata non sarà sufficiente per coprire i bisogni dei futuri percettori, quindi diventa imprescindibile che i lavoratori inizino già oggi a fare la "formichina", accantonando con costanza una parte del loro reddito attuale per integrare la loro entrata pensionistica.

Però sembra che il messaggio non sia stato pienamente colto dagli italiani, di cui solo il 26% ha provveduto ad iscriversi ad una forma previdenziale complementare, che, per quanto non rappresenti l'unica possibilità di accumulo o risparmio, offre la possibilità di garantirsi una rendita futura mensile, ricalcando le sembianze della tutela previdenziale pubblica, con l'aggiunta dell'incentivo dato dalle agevolazioni fiscali.

Codesto ragionamento vale soprattutto per chi oggi è più giovane, sia in termini contributivi che di età anagrafica, anche se qui, purtroppo, si rileva un'incidenza bassissima degli iscritti, pari ad oggi al 10%. Proprio chi è più giovane, infatti, oltre al costo crescente della vita (si pensi ai prezzi di mercato delle abitazioni), dovendo scontrarsi con fenomeni crescenti di precariato e disoccupazione, ha molta più difficoltà ad accumulare dei risparmi.

Di sicuro i lavoratori sono più che mai in questi giorni, *post* riforma, preoccupati e scoraggiati dalle nuove logiche introdotte in tema previdenziale, che ai loro occhi appaiono per lo più paletti di una manovra generale impopolare. Però, che le novità imposte siano frutto di scelte non demagogiche piuttosto che di una reale necessità finanziaria, è anche vero che a queste non si può sfuggire.

E' consigliabile dunque cominciare ad informarsi ed attivarsi seriamente a riguardo.

Proprio per stimolare una presa di coscienza maggiore da parte degli italiani, l'Inps ha promesso di mettere a disposizione degli iscritti la famosa "busta arancione"; si tratta di un resoconto riepilogativo per ogni aderente relativo alla propria posizione previdenziale, che comprenda anche una stima della futura pensione percepita in base all'ammontare dei contributi versati.

In precedenza, con il metodo di calcolo retributivo l'importo della pensione si poteva calcolare in anticipo, passando per la determinazione del tasso di sostituzione ottenuto moltiplicando il numero di anni lavorativi per un 2%.

Ora, invece, la quantificazione dell'assegno previdenziale è decisamente più complicata perché, essendo basata sul principio contributivo, viene influenzata

¹¹³ Forlano, F., Assistenza: il piano (forte) di Generali. *Insurance Magazine*. Luglio 2012. Pag. 24-25.

dall'inflazione, dai coefficienti di rivalutazione (quelli italiani sono basati sulla media del Pil degli ultimi 5 anni), dalla crescita del reddito del lavoratore nel tempo ed in alcuni casi da una forte discontinuità contributiva.

La Svezia, ancora negli anni '90, ha reputato opportuno affidare la stima della pensione, che anche lì avviene col metodo contributivo, ad un'istituzione pubblica, la quale in tal caso invia ai contribuenti una busta di color arancione, appunto, con la stima della pensione relativa al singolo soggetto, che chiaramente può subire variazioni, ma rappresenta un'indicazione di massima valida per poter effettuare una pianificazione della propria condizione economica futura.

Purtroppo il 41% degli italiani delega la responsabilità del loro piano pensionistico unicamente allo Stato, invocando il *Welfare State* di una volta.

Alla luce di un sondaggio condotto: su circa 11 mila investitori tra i 25 e 75 anni, in sette Paesi europei, si scopre l'esistenza di un abisso tra i desideri dei futuri pensionati e gli assegni che percepiranno; gli italiani si distinguono desiderando per la maggioranza una pensione annua pari a 20-30 mila euro, contro le attuali previsioni Inps di 15 mila euro all'anno¹¹⁴.

L'Inps, invece, evidenzia all'interno del *report* redatto in occasione del suo Bilancio Sociale 2011, un assegno previdenziale medio che non raggiunge i 1.000 euro al mese.

Il popolo italiano comunque non sembra preoccuparsi proattivamente, anzi il 53% non sta facendo nulla per progettare la propria pensione futura¹¹⁵; la grande maggioranza adduce come motivazione il fatto che non se lo può permettere (circa il 37%).

Di sicuro la crisi finanziaria che ha colpito l'economia del nostro Paese, in particolare nei mesi centrali del 2011, ha portato l'inizio di una fase di recessione.

E' questa la fotografia della situazione occupazionale del nostro Paese che risulta dal "Rapporto sul mercato del lavoro in Italia" per il 2011-2012¹¹⁶. I fattori che caratterizzano l'attuale scenario sono i seguenti: l'invecchiamento demografico della popolazione, i vincoli finanziari all'espansione della spesa pubblica, il cambio di regime della domanda del settore immobiliare, l'abbandono delle attività manifatturiere a basso valore aggiunto, le nuove politiche fiscali restrittive, l'aumento progressivo del tasso di disoccupazione. Infatti, a causa della perdita di reddito all'interno del nucleo familiare, si è manifestato il fenomeno del "lavoratore aggiuntivo" per far quadrare i conti famigliari, portando un incremento della partecipazione al mercato del lavoro, che però ha visto coinvolti principalmente donne (circa 111 mila) ed immigrati (202 mila). Le stime del CNEL prevedono che entro il 2020 la base dei disoccupati aumenterà ancora, di ben 1,5 milioni, colpendo soprattutto la fascia tra i 15 e 66 anni. In particolare alle forze lavoro immigrate si affiancheranno sempre di più quelle anziane, la cui incidenza passerà nel 2065 dal 15,3% al 26,8%, e che sostituiranno le persone attive fino ai 54 anni, generando grossi problemi intergenerazionali.

I giovani sopportano le maggiori conseguenze di tali cambiamenti dettati dall'odierna crisi; osservando il loro tasso di occupazione si nota che ne stanno risentendo di più coloro che hanno un titolo di studio inferiore (-24,8%), accanto ai residenti nelle regioni meridionali (-19,6%), mentre i giovani lavoratori a tempo indeterminato hanno visto calare il loro impiego per il 19,3%, così come quelli a tempo pieno per il 17,9%.

La disoccupazione dei giovanissimi, con un'età compresa tra i 15 ed i 24 anni, infine, rappresenta circa il 46% di quella totale giovanile.

Un'evidenza ancora più preoccupante viene fornita in relazione al NEET (*Not in Employment, Education or Training*), che indica la quantità di giovani che non si vede

¹¹⁴ Marvelli, G., L'illusione della pensione da 20 mila euro. Il 40% pensa ancora che pagherà lo Stato. *Il Corriere della Sera*. 28 Novembre 2011. Sondaggio condotto da BlackRock, sgr di portata mondiale.

¹¹⁵ Valli, G., *Pensioni, tra sogno e realtà*. 28 Novembre 2012. Disponibile su <www.previsionari.it>.

¹¹⁶ Crisi feroce, giovani i più colpiti. *La voce dei bancari. Fabi*. Novembre/Dicembre 2012. ANNO LXIV. N. 10. Pag. 12. Dati forniti dal CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

incluso né all'interno del mondo lavorativo, né entro percorsi formativi: rispetto ad una media europea del 15,6%, l'Italia è caratterizzata da un indice pari al 24%, ben superiore, pari ad oltre 2 milioni di ragazzi tra i 25 e i 29 anni in tale situazione.

Dati confermati dalle cifre fornite quest'anno dall'Istat che evidenziano un incremento record generale del totale dei disoccupati: +24,4% a marzo del 2012 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Però il passaggio graduale degli inattivi ai disoccupati avvenuto a partire dall'agosto dell'anno scorso, non è dovuto ad un calo drastico dell'occupazione ma viene giustificato da ben altri motivi¹¹⁷. Infatti la riduzione dei posti di lavoro si traduce in 88mila unità in meno del 2011 e guardando le statistiche di marzo 2012 il calo rispetto al mese precedente è solo del 0,2%, pari ad una perdita di 35 mila impieghi, colpendo maggiormente quelli maschili. I settori che più stanno risentendo della crisi sono ovviamente quello dell'industria e dell'edilizia.

E' dunque la difficoltà delle famiglie di arrivare a fine mese, dovuta anche alla diminuzione del potere di acquisto, che comincia a far preoccupare soprattutto donne e giovani e a farli uscire dal loro stato di inattività. Quindi, pur in assenza di opportunità concrete di lavoro, si è verificata una notevole crescita della disponibilità di forza lavoro.

Si rivela particolarmente allarmante, come già ribadito, la disoccupazione dei più giovani (15-24 anni), che a marzo del 2012 rappresenta un 35,9% di quella totale.

La grave crisi internazionale è stata complice, infine, di rinnovi "avari"¹¹⁸, con aumenti salariali che a fatica hanno sfiorato i 100 euro annui.

Dal 2009 ad oggi le organizzazioni sindacali si sono dibattute per il rinnovo dei vari contratti di categoria, ma non sono riuscite a migliorare il potere d'acquisto dei lavoratori, che anzi hanno dovuto attendere quasi tre anni per vedere solo difendere quello che già possedevano.

E' così che si è svolta la contrattazione del rinnovo del contratto del settore dei servizi, come quello delle Poste, quello dei grafici, quello dei bancari e quello del settore commercio. Per di più il pubblico impiego ha dovuto subire il blocco totale delle procedure negoziali, con l'arresto di scatti di anzianità ed aumenti contrattuali, per tutto il triennio 2010-2013, come molto penalizzanti sono stati i tagli all'Istruzione. La stessa sorte, inimmaginabile, è toccata anche ai dipendenti di Banca d'Italia.

Si può affermare dunque che le ragioni di sostenimento del debito pubblico hanno prevalso a discapito della tutela dei lavoratori e della dinamica generale dei consumi.

V.II.I La riorganizzazione in tema di lavoro: nuova veste per le tutele dei lavoratori

La riforma del mercato del lavoro, avvenuta con la *Legge del 28 giugno 2012 n.92*, interviene nella disciplina del diritto del lavoro per garantire maggior stabilità nelle forme contrattuali offerte ai lavoratori.

Manovra principe è stata l'attenzione posta a sostegno del "contratto dominante", quale il rapporto subordinato a tempo indeterminato. A riguardo, però, viene cambiata la prospettiva: in luogo della regola del contratto a tempo indeterminato fin dall'accensione della collaborazione lavorativa, si predilige piuttosto l'utilizzo di tale forma nel momento in cui questa, una volta sviluppata, si stabilizza.

Per i contratti flessibili, invece, sono stati posti in essere dei paletti per contrastarne i possibili effetti elusivi e porre le basi per maggiore stabilità.

Nell'ipotesi del contratto a progetto, che comunque rientra sotto la sfera del lavoro autonomo, la riforma impone che il progetto di lavoro sia "funzionalmente collegato ad

¹¹⁷ Tucci, C., La disoccupazione cresce al 9,8%. *Il Sole 24 Ore*. 31 Maggio 2012. N.121. Pag. 8. Osservazione dell'economista del lavoro dell'Università Cattolica di Milano, Carlo Dell'Aringa.

¹¹⁸ G., F., Stagioni contrattuali, il lungo inverno che dura dal 2009. *La voce dei bancari. Fabi*. Marzo/Aprile 2012. Anno LXIV. N. 7. Pag. 24.

un determinato risultato finale”, non potendo dunque prevedere lo svolgimento di mansioni meramente esecutive e ripetitive.

Del contratto a termine nasce una nuova versione “acausale”, applicabile per lo svolgimento di qualsiasi mansione, entro però il limite del 6% del totale dei lavoratori dell’unità produttiva e con una durata massima di 36 mesi, calcolati anche come somma di più contratti a termine con la medesima controparte (raggiunto tale computo massimo il contratto si trasforma a tempo indeterminato). D’altro canto, però, viene prevista una maggiorazione dei contributi a carico del datore di lavoro pari al 1,4%, salvo qualche rara eccezione.

Invece per incentivare la riassunzione dei lavoratori disoccupati da oltre 12 mesi con più di 50 anni di età e le donne disoccupate da almeno sei mesi o residenti in una zona economicamente depressa, viene accordata la riduzione del 50% dei contributi per 12 mesi, che salgono a 18 mesi nel caso di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine.

Le stesse modifiche si applicano anche al contratto di somministrazione.

A maggior ragione in tempi duri in cui l’offerta lavorativa riflette andamenti negativi, è più facile per il lavoratore accettare condizioni a lui particolarmente sfavorevoli, per non dire ritrovarsi in situazioni illegali, come l’usanza delle cosiddette “dimissioni in bianco”, che consistono nella sottoscrizione di una lettera di dimissioni contestualmente a quella del contratto di assunzione. Per evitare comportamenti immorali del genere, con la legge 188/2007 era stato previsto un unico modello valido informatizzato per la formalizzazione delle dimissioni, la cui applicazione a seguito della riforma è stata estesa a tutti i lavoratori, anche a coloro impegnati in *stages* e tirocini.

Con gran clamore, sono state apportate modifiche anche sull’articolo 18, che riguarda i licenziamenti, ma che non tocca gli statali, che dal 1970 prevedeva la reintegrazione automatica del dipendente in tutte le situazioni di illegittimità del licenziamento, mentre ora viene introdotta la possibilità che venga stabilita dal giudice semplicemente un’indennità risarcitoria da parte del datore di lavoro, nonché la riforma prevede l’imposizione dell’obbligo di una procedura di conciliazione preventiva per i licenziamenti secondo giustificato motivo ed infine la previsione di un rito abbreviato per l’impugnazione dei licenziamenti stessi. Comunque nei fatti sono rimaste inalterate le ipotesi di nullità del licenziamento, così come la definizione dei licenziamenti dovuti da cause soggettive (per giusta causa oppure per giustificato motivo soggettivo), mentre sono cambiati gli effetti sanzionatori del licenziamento illegittimo e al contrario i termini di decorrenza del licenziamento effettivo, qualora valido.

Interessante è invece porre l’attenzione sui licenziamenti per ragioni economiche, ai quali la riforma ha apportato numerose novità, prima tra tutte l’espressa comunicazione al lavoratore della specificazione del motivo che ne ha generato la decisione, che dev’essere ovviamente inerente all’attività produttiva e al suo funzionamento come all’organizzazione del lavoro. Anche se viene ridotto drasticamente il termine per la sua impugnazione, da 270 a 180 giorni, tale manovra prevede invece l’introduzione di una procedura di conciliazione obbligatoria da effettuare preventivamente a cura dei datori di lavoro. Se la conciliazione, che si svolge di fronte ad una Commissione territoriale, dovesse aver esito negativo, il licenziamento può essere ufficializzato definitivamente al lavoratore; in caso contrario, e dunque positivo, la risoluzione contrattuale avverrà in maniera consensuale ed al lavoratore viene riconosciuto il diritto erogato dall’Aspi, in deroga a quanto prevede la disciplina generale.

In ultimo, la riforma ha interessato anche gli ammortizzatori sociali, tramite l’introduzione dell’Assicurazione Sociale Per l’Impiego (ASPI) e l’estensione dei fondi di

solidarietà bilaterali anche ai settori che risultavano scoperti da normativa sull'integrazione salariale.

Infatti sempre nel perimetro dei licenziamenti si osservano da vicino quelli collettivi, che si realizzano quando, in un'azienda con più di 15 dipendenti, vengono effettuati almeno cinque licenziamenti in 120 giorni, fondati sulle ragioni di trasformazione dell'attività aziendale, oppure di una sua riduzione, se non addirittura di una sua completa cessazione. Al termine delle due fasi, disciplinate dalle *Legge n. 223/91*, che si svolgono in una sede sindacale prima ed amministrativa dopo, viene dato corso al licenziamento dei lavoratori in esubero secondo criteri, in ordine: i carichi di famiglia, l'anzianità di servizio e le esigenze tecnico-produttive ed organizzative (l'eventuale volontarietà viene espressa come risultato di una contrattazione sindacale). Ai lavoratori interessati da tali provvedimenti viene comunque riconosciuta un'indennità detta di "mobilità", che a partire dal 1° gennaio del 2013 verrà sostituita dall'Aspi.

Forse, non curandosi della carenza di organico propria della magistratura, la riforma, però, lascia spesso voce in capitolo ai giudici che, di volta in volta, sono chiamati ad esprimersi per chiarire situazioni irrisolte dal legislatore. In particolare la giurisprudenza ricopre un ruolo primario nel campo dell'applicazione della disciplina dei licenziamenti, dove viene comunque configurato un duplice binario, che consiste nella reintegrazione o meno del lavoratore.

Per quanto concerne gli ambiti fiscale e contributivo, la riforma dichiara apertamente guerra all'evasione nel primo caso e all'elusione nel secondo.

Per evitare atteggiamenti elusivi, infatti, sono stati delineati i tratti delle "vere" partite iva¹¹⁹, che devono avere un reddito lordo di almeno 18 mila euro l'anno e richiedere una professionalità elevata e dove la prestazione presupponga complesse conoscenze teoriche o tecnico-pratiche e l'iscrizione ad un albo o ordine professionale.

Si tratta invece di una collaborazione coordinata e continuativa, pur essendo il compenso regolato secondo il regime delle partite Iva e tramite emissione di fattura, quando sono presenti almeno due di queste caratteristiche: durata complessiva che supera gli 8 mesi (non per forza consecutivi) nell'anno solare, pagamento di corrispettivi che costituiscano almeno l'80% del fatturato complessivo del prestatore d'opera e presenza di una postazione di lavoro presso il committente. In tale caso spetta all'impresa committente dimostrare che il rapporto sia di tipo autonomo.

Diversamente, se il lavoratore non presta il suo servizio con continuità, il rapporto di lavoro potrà essere disciplinato dal contratto di lavoro intermittente, detto anche "a chiamata", grazie al quale il datore di lavoro può disporre della disponibilità del lavoratore solo in caso di necessità, con un congruo preavviso. Il lavoratore, d'altro canto, non è neanche tenuto a garantire sempre una risposta positiva alla chiamata, salvo non abbia pattuito, a fronte del riconoscimento di un'indennità specifica, un "obbligo di disponibilità". La riforma ne ha esteso l'applicabilità ai lavoratori minori di 24 anni e a quelli che hanno superato i 55, escludendone però il ricorso durante particolari periodi dell'anno quali le festività natalizie o le ferie estive ed introducendo l'obbligo per il datore di lavoro di comunicazione della durata delle prestazioni di tale tipo alla Direzione territoriale competente.

Oppure, sempre entro la finalità di garantire una certa flessibilità per le aziende, forme di collaborazione più marginali, retribuite fino ad un massimo di 5.000€ all'anno (con il limite di 2.000€ per i compensi ricevuti da un singolo committente), rientrano tra le "prestazioni occasionali".

I giovani, in questo momento storico di crisi economica, sono forse i più colpiti dal problema occupazionale, soprattutto alla luce delle regole introdotte dalla precedente riforma pensionistica che allontana sempre di più l'ingresso nel mondo del lavoro.

¹¹⁹ Pogliotti, G., Tucci, C., Contratti e licenziamenti, l'ora della svolta. *Il Sole 24 Ore*. 18 Luglio 2012. N. 197. Pag. 13-16.

Quest'ultimo sembra, però, oggi parzialmente facilitato proprio grazie alla nuova disciplina del contratto di apprendistato, che viene definito come "contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani". Con tale strumento, infatti si coniugano due elementi importanti: formazione specializzata e primo accesso all'impiego. Con la riforma le forme contrattuali sono ora quattro:

- Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, rivolto ai giovani fra i 15 e 25 anni che devono ancora completare il percorso di studio;
- Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i giovani tra i 18 e 29 anni per ottenere il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore, un titolo di studio universitario, un dottorato o compiere un periodo di praticantato;
- Contratto di apprendistato professionalizzante riservato ai giovani tra i 18 ed i 29 anni per consentire loro l'acquisizione di una formazione professionale (a scopo prevalente occupazionale);
- Contratto di apprendistato di carattere trasversale dedicato ai lavoratori che si trovano in mobilità, senza requisiti di età anagrafica, con l'obiettivo di agevolare il loro reinserimento nel mondo del lavoro, tramite una conversione o una specializzazione delle competenze già possedute.

Tutte le tipologie appena illustrate sono accomunate da una durata minima di almeno sei mesi e una previsione massima di numero di apprendisti all'interno della stessa realtà aziendale secondo una proporzione pari a 2/3 rispetto al totale dei dipendenti specializzati già presenti (rapporto che sale al 100% in aziende con meno di dieci unità) e comunque fino a 3 in caso di assenza di tali figure qualificate o minori di tre.

La possibilità di assunzione di un apprendista, rimane però legata alla conversione per almeno il 50% a tempo indeterminato dei rapporti di apprendistato già in essere nella singola azienda.

Otto sembrano essere nel complesso i contratti previsti per i giovani¹²⁰, di seguito illustrati, definendone anche il grado di applicabilità:

- 1) TEMPO DETERMINATO → grado di applicabilità Medio
- 2) APPRENDISTATO → grado di applicabilità Alto
- 3) PART-TIME → grado di applicabilità Medio
- 4) INTERMITTENTE → grado di applicabilità Medio
- 5) COLLABORAZIONE → grado di applicabilità Medio
- 6) PARTITA IVA → grado di applicabilità Basso
- 7) ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE → grado di applicabilità Basso
- 8) LAVORO ACCESSORIO → grado di applicabilità Medio.

Insomma, riferendosi alle linee guida della riforma Fornero, si posso definire quattro le direttrici che hanno ispirato questa riforma¹²¹:

- La razionalizzazione delle forme contrattuali;
- La rivisitazione dell'articolo 18;
- Il rafforzamento degli strumenti assicurativi e di sostegno del reddito;
- Le politiche di sostenimento dell'occupazione, tramite la collaborazione con le regioni.

V.II.II La cornice europea

Pur non essendo consolante, anche il tasso di disoccupazione dell'intera Comunità europea ha raggiunto dalla sua nascita nel 2009 i peggiori numeri¹²²: i Paesi a soffrire maggiormente sono quelli più periferici, Spagna e Grecia spuntano dalla cima della classifica con tassi pari rispettivamente al 24,1% e 21,7% della popolazione, invece

¹²⁰ Guida ai nuovi lavori: otto contratti per i giovani. *Il Sole 24 Ore*. 16 Marzo 2012. N. 75. Pag. 1-7.

¹²¹ Beretta, S., Le linee guida della riforma. *La Riforma del Lavoro*. Corriere della Sera. Luglio 2012.

¹²² Merli, A., Senza lavoro al massimo dalla nascita dell'euro. *Il Sole 24 Ore*. 31 Maggio 2012. N.121. Pag. 8.

l'Italia si posiziona nel mezzo con livelli pari al 9.8%, mentre quelli che meglio resistono sono i Paesi nordici come l'Olanda e la Germania.

Tali valori riflettono le forti criticità della produzione manifatturiera europea, che è rappresentata significativamente dall'indice Pmi dell'Eurozona, il quale ad aprile 2012 è bruscamente diminuito da 47,7 a 45,9 nell'arco di un solo mese (valori sotto il 50 indicano una contrazione dell'attività stessa).

L'Italia è in ritardo, purtroppo, rispetto alla media europea anche sulle politiche dell'occupazione, muovendosi in senso contrario agli altri Paesi; si nota infatti una spesa per le politiche attive occupazionali inferiore a quella della Comunità, mentre quella delle politiche passive sorpassa il confronto europeo.

Per quanto riguarda gli esodati, prevalentemente derivanti da forme di mobilità, verranno proposte nuove soluzioni da adottare; due le principali soluzioni avanzate da parte del Ministro del Lavoro, ispirandosi ai modelli già in essere negli altri Stati membro dell'Ue: il *part-pension* (forme di *part-time* affiancate dall'incasso parziale dell'assegno previdenziale) e sgravi contributivi per le assunzioni degli over 50 disoccupati da oltre 12 mesi (riduzione 50% contributi previdenziali e assistenziali per un anno in caso di contratto a termine o 18 mesi con l'applicazione di un contratto a tempo indeterminato)¹²³.

Anche la Bce è in stato di allarme per il peggioramento del mercato del lavoro¹²⁴, riflesso in un indice di disoccupazione europeo in continua ascesa: ad aprile ha toccato il 10,8% (oltre uno 0,6% rispetto al picco massimo totalizzato a maggio del 2010). Dall'altro lato l'occupazione non registra assolutamente una crescita positiva, dunque viene ribadita la necessità di un intervento ulteriore sul mercato del lavoro per sbloccare la situazione economica stagnante dell'area euro. Scenario che non è certo aiutato dalla stretta creditizia europea che, nonostante, le recenti iniezioni di liquidità nel sistema bancario ha visto solo una leggera crescita dei volumi di prestito da parte delle banche europee, causata probabilmente da una domanda debole di credito, rispetto ai requisiti di capitale richiesti da *Basilea 3*.

Per quanto riguarda l'occupazione, Bruxelles presta il suo aiuto tramite il Feg (Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione), che interviene in situazioni di perdita di lavoro di cittadini europei in seguito a fenomeni di riorganizzazione aziendale dettate da logiche di globalizzazione appunto ed è volto a sostenere il peso dei lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale. Attivo dal 2007, per ora ha finanziato solo 73 richieste, di cui solo 4 in Italia (tutte appartenenti al settore tessile). Secondo il modello scandinavo "*flexicurity*" i progetti presentati dalle varie aziende devono proporre una serie di servizi *ad hoc* da mettere in campo per reintegrare nel mercato le figure in esubero¹²⁵.

V.II.III Giovani e previdenza complementare

C'è chi dichiara un possibile effetto "boomerang"¹²⁶ sui giovani causato dalle riforme attuate nel 2012; giovani che non vedono diminuita la trattenuta fiscale sui propri redditi da lavoro, per coloro che ne risultano titolari, e che denotano pure un aumento dei costi e della burocrazia che non agevolano di certo la flessibilità in entrata al lavoro. Giovani, inoltre, delusi nelle loro aspettative di sostegno relative alle iniziative di avviamento di nuove aziende (*start up*) e che piuttosto avrebbero auspicato un concreto intervento sui costi della spesa pubblica improduttiva, per mezzo della c.d. *spending review* in atto.

¹²³ Colombo, D., Esodati: part time e incentivi. *Il Sole 24 Ore*. 22 Aprile 2012. N. 111. Pag. 7.

¹²⁴ Merli, A., Bce, allarme occupazione. *Il Sole 24 Ore*. 13 Aprile 2012. N.102. Pag. 5.

¹²⁵ Biondi, A., L'Unione europea aiuta i lavoratori in esubero. *Il Sole 24 Ore*. 19 Marzo 2012. N. 78. Pag. 19.

¹²⁶ Picchio, N., "Per i giovani c'è il rischio di un effetto boomerang". *Il Sole 24 Ore*. 7 Aprile 2012. N. 97. Pag. 4.
Dichiarazione del Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Jacopo Morelli.

Non sorprende, dunque, che il sondaggio "Il rapporto tra i giovani italiani e la previdenza"¹²⁷ riporti un atteggiamento nettamente pessimistico dei giovani lavoratori anche nei confronti della previdenza.

Infatti, dall'analisi compiuta, sembrerebbe che per il 75% dei giovani la pensione sia solo un miraggio.

Le future generazioni sono sempre meno fiduciose sul loro domani e si rivelano non adeguatamente informate (circa il 60% degli intervistati); le fonti di conoscenza principali sono la famiglia (57%), il web (37%) e i quotidiani (31%).

Anche agli occhi dei più istruiti le prospettive non appaiono più rosee: il 75% dei possessori di una laurea breve dubita sulla sostenibilità nel lungo termine dell'erogazione dei trattamenti pensionistici da parte dello Stato, sono poi della stessa opinione il 76% dei laureati magistrali ed il 69% di coloro che hanno conseguito dottorato e/o master.

Però, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, alla luce dei dati fin qui esposti, il tasso di adesione alla previdenza integrativa si attesta attorno a livelli decisamente bassi, se si considera appunto la fascia di età molto giovane, nella quale invece risulta preponderante il peso di chi ad oggi non ha ancora valutato l'eventuale iscrizione ad una forma complementare per la propria pensione, ovvero l'87%.

Infatti, sulla base di un'altra indagine svolta su un *panel* di 1000 ragazzi che vanno dai 16 ai 25 anni, uno dei loro timori maggiori, secondo solo al mancato ottenimento di una posizione contrattuale stabile, è proprio quello di non vedersi riconosciuto in futuro un reddito da pensionati.

Per evitare prese di posizioni estreme e controproducenti, quali la disponibilità al lavoro in nero e l'omissione dei contributi ai fini della previdenza pubblica in caso di adesione alle tipologie pensionistiche private, prospettate dai giovani stessi rispettivamente per il 27% ed il 47% del primo campione, sarebbero dunque necessarie campagne educazionali e di approfondimento del tema previdenziale.

Forse per primi a muoversi in tal senso dovrebbero essere proprio gli istituti universitari, considerato il canale diretto con un ampio spettro di giovani; in tale direzione si riporta l'esempio encomiabile dell'Università Ca' Foscari di Venezia che ha di recente organizzato un'iniziativa battezzata INFO FUTURO¹²⁸ con l'obiettivo di fornire agli studenti, unici destinatari dell'evento, informazioni utili, semplici e soprattutto imparziali sulla previdenza, tracciandone una rotta per il futuro. Ancor prima, sempre all'interno dell'Università Ca' Foscari, è stato dedicato ai giovani universitari l'incontro "Bisogni previdenziali in un quadro normativo che cambia"¹²⁹, nel quale è stato proposto "un modo concreto per pensare al futuro", interrogandosi sul seguente quesito: "Giovani & Pensione: quale educazione alla previdenza?"¹³⁰.

I progetti elencati hanno visto la collaborazione di Solidarietà Veneto Fondo Pensione, già attivo dal 2009 nella costruzione di contatti volti alla realizzazione di iniziative

¹²⁷ Curiat, A., Per tre giovani su quattro la previdenza è un miraggio. *Il Sole 24 Ore*. 18 Aprile 2011. Sondaggio condotto nel 2011 da "Comunità&Impresa" su un campione di 600 laureati di età non superiore ai 35 anni.

¹²⁸ *Cartella Stampa "Infofuturo" Università Ca' Foscari di Venezia*. Disponibile su <www.unive.it>. Lo sportello "Info Futuro", presso il Campus di San Giobbe, a partire da settembre di quest'anno, è caratterizzato da cadenza mensile; le date fissate per l'occasione durante il 2012 sono state: 26 settembre, 17 ottobre, 14 novembre e 5 dicembre.

¹²⁹ *Con l'Università Ca' Foscari insieme per i giovani/Solidarietà Veneto Fondo Pensione*. Antenna 3 Nord Est. 10 Luglio 2012. Disponibile su <www.youtube.com>. Tavola rotonda tenutasi a maggio del 2012, con la collaborazione di "Solidarietà Veneto Fondo Pensione", ha visto l'intervento del Direttore della Covip, avv. Leonardo Tais, e del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico degli Itinerari della Previdenza, prof. Alberto Brambilla.

¹³⁰ <www.solidarietaveneto.it> Fondo pensione contrattuale di tipo regionale, nato per i lavoratori della piccola e media industria e dell'artigianato, esteso poi a lavoratori autonomi, coltivatori diretti, lavoratori atipici ed interinali e liberi professionisti senza cassa previdenziale. L'incontro su "Giovani & Pensioni: quale educazione alla previdenza?", è stato realizzato con la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali quali Elena Donazzon, Assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Veneto, il Direttore Centrale di Covip e Paolo Stefan, Direttore di Solidarietà Veneto Fondo Pensione.

formative in ambito previdenziale, sia con istituti universitari che con scuole superiori e medie inferiori. Il medesimo fondo pensione ribadisce con forza la necessità che i giovani comincino "ora" ad agire nella determinazione della loro futura pensione, mediante il secondo e terzo pilastro¹³¹.

In base alle stime dell'Inps, infatti, l'importo medio lordo delle pensioni percepite in Italia è attualmente di 893€; per le future generazioni la copertura previdenziale risulterà sicuramente più modesta rispetto a quella attuale, attestandosi su livelli del circa 50-60%, come massimo, dell'ultima retribuzione percepita.

Riportando l'esempio elaborato dall'Università Ca' Foscari stessa, in occasione di InfoFuturo, si prospetta come un giovane che dopo la carriera universitaria s'introdurrà nel mondo lavorativo nella veste di lavoratore dipendente, con una retribuzione di 1.300€, si vedrà riconosciuta dal sistema pensionistico pubblico, dopo un'anzianità contributiva di 42 anni e un'età anagrafica di 67 anni, una rendita mensile di 780€, corrispondente a circa il 60% dello stipendio percepito. Iscrivendosi "subito" ad una forma previdenziale complementare, realizzata tramite un versamento mensile di circa 15€, si costituirebbe un montante netto che al momento dell'età pensionabile raggiungerebbe i 118.000€, tradotto in una stima della pensione integrativa mensile di 495€. Sommando quindi quest'ultima alla copertura offerta dall'Inps il lavoratore percepirà globalmente 1.275€, pari al 98% del suo precedente stipendio.

Il fattore temporale, come viene evidenziato, assume una rilevanza fondamentale; se, infatti, la posticipazione dell'adesione ad un pilastro integrativo fosse rimandata a "domani", magari dieci anni dopo l'inizio della professione lavorativa, per arrivare allo stesso capitale accumulato finale, il contributo a carico del lavoratore salirebbe ad euro 67€, cifra necessaria per recuperare il tempo perduto ed il mancato riconoscimento della capitalizzazione degli interessi su quanto già versato.

Eventi di questo tipo seguono la scia delle iniziative messe in campo dal Comitato di Itinerari Previdenziali, prima tra tutte la Giornata Nazionale della Previdenza, nella direzione di un percorso di educazione previdenziale, che ha visto prendere luogo anche all'interno dei sei Atenei italiani maggiori: Venezia, appunto, accanto a Torino, Bologna, Roma, Napoli e Catania.

V.III IMPRESE

L'aumento esponenziale della fascia di lavoratori anziana, che secondo quanto detto sopra, in base alle stime del CNEL arriverà nei prossimi cinquant'anni ad incidere per circa il 26,8%, causa per prima cosa un serio problema di ostruzione, o almeno forte rallentamento, all'ingresso dei più giovani nel mondo del lavoro, come già affrontato.

Tale fenomeno, però, determina pesanti conseguenze anche per le imprese stesse, che si troveranno a dover gestire dipendenti sempre più anziani, la cui esperienza e professionalità acquisita nel tempo, non sempre compenserà il loro calo della qualità e del rendimento in termini di risultati. E' biologicamente previsto, infatti, che con l'avanzare dell'età anagrafica si verifichi un degrado degli aspetti fisiologici e psicologici della persona.

Il legislatore è intervenuto solo marginalmente per porre in campo soluzioni a riguardo e comunque queste sono inserite nel più complesso sistema degli ammortizzatori sociali, strumenti che hanno l'obiettivo di garantire alle varie aziende una certa flessibilità nella gestione del proprio personale. Di seguito ne verranno illustrate le diverse tipologie a disposizione dell'imprenditore, che si differenziano a seconda della situazione economica che si trova ad attraversare l'azienda stessa e l'obiettivo specifico da perseguire.

¹³¹ *Lo Sportello InfoFuturo – Solidarietà Veneto Fondo Pensione all'Università Ca' Foscari di Venezia*. 19 Novembre 2012. Disponibile su <www.youtube.com>. Intervento del Presidente Vanna Giantin.

In caso di necessità di riduzione o sospensione temporanea dell'attività produttiva, imposta dalle condizioni del mercato ed estranee alla volontà dell'imprenditore stesso, relativamente ad aziende appartenenti al settore industriale, artigiano ed edile, viene messo a disposizione dei dipendenti coinvolti uno strumento di sostegno del reddito erogato da parte dell'Inps, la Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo).

Per far fronte, invece, a fasi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale o riconversione dei processi produttivi, così come nell'ipotesi di procedure concorsuali, di imprese industriali, imprese edili, cooperative agricole, imprese commerciali con più di 200 dipendenti e imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa, che comportino situazioni contingenti di crisi, tradotte in un'inevitabile riduzione o sospensione dell'attività aziendale, l'Inps riconosce sempre una prestazione ai dipendenti di tali realtà produttive, ma di tipo straordinario (Cigs).

Per controbilanciare i preoccupanti effetti delle difficoltà produttive delle aziende italiane, che in questi ultimi mesi sono notevolmente aumentate, la riforma del lavoro ha stabilito un nuovo ordine delle forme di sostegno a favore del reddito dei lavoratori colpiti da situazioni d'instabilità o di vuoto occupazionale.

Accanto dunque agli strumenti quali la Cigo e la Cigs, la figura dell'Aspi diventa sempre più centrale all'interno del moderno sistema di welfare, inglobando l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (quella ordinaria, quella speciale per il settore edile e quella con requisiti ridotti, ad esclusione di quella agricola che conserva la sua forma originaria).

L'istituto della mobilità¹³², regolato dalla *Legge n. 223/1992*, rappresentava fino ad oggi la possibilità di apportare una riduzione del personale, con la conseguente messa in mobilità, appunto, dei dipendenti per le seguenti tipologie di imprese:

- quelle con oltre 15 dipendenti non sottoposte alla Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs), ma che in seguito ad una riduzione dell'attività caratteristica o di una sua trasformazione, effettuino almeno 5 licenziamenti in 120 giorni nell'unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito della stessa provincia (non quelle edili);
- quelle con oltre 15 dipendenti e rientranti nel perimetro della Cigs, che non sono comunque in grado di garantire la rioccupazione dei lavoratori sospesi e nemmeno attuare misure risolutive diverse (tranne imprese edili, imprese di pulizie del settore terziario e imprese radiotelevisive private).

Ai lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, che essendo stati licenziati, vengono collocati nelle liste di mobilità, viene garantita, oltre ad un'indennità, l'opportunità di una nuova assunzione agevolata.

Le aziende, infatti, che intendono assumere lavoratori in mobilità, si vedono riconosciuti degli incentivi in termini di contributi.

Con la nuova riforma del lavoro l'Aspi viene estesa anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato, sia del settore privato che di quello pubblico, apprendisti compresi.

I requisiti per poter beneficiare delle erogazioni dell'Aspi sono i medesimi che valevano per la disoccupazione, ovvero un'anzianità assicurativa di due anni e almeno un anno di contribuzione (52 settimane) nell'ultimo biennio.

La durata, che andrà gradualmente a regime entro il 2016, è stata notevolmente ridotta rispetto alle previgenti misure: 12 mesi per gli under 55 anni e 18 mesi per gli over 55, non più soggetta a variazioni in base all'ubicazione geografica.

Per i primi sei mesi, l'importo dell'assegno dell'Aspi è pari al 75% delle retribuzioni che non superano i 1.150€ ed oltre tale soglia viene riconosciuto un 25% dell'importo in supero; dal settimo al dodicesimo risulterà pari al 60% e poi al 45%. In via

¹³² *Mobilità*. Disponibile su <www.extranet.regione.piemonte.it>.

sperimentale, fino al 2015, potrà essere liquidata in via anticipata in un'unica soluzione per l'avviamento di un'attività in proprio.

Esiste inoltre una "mini-Aspi" per coloro che hanno una contribuzione minore a quella richiesta, ma almeno pari a 13 settimane nei 12 mesi precedenti la disoccupazione, e che prevede una durata massima pari a metà delle settimane contributive dell'ultimo biennio.

Oltre alla perdita dello stato di disoccupazione, il raggiungimento del pensionamento o l'acquisizione del diritto di un assegno di invalidità, altri fattori fanno scaturire la decadenza dell'Aspi, ovvero il rifiuto da parte del lavoratore di partecipare ad un corso di formazione piuttosto che a un'iniziativa posta in essere dai centri per l'impiego e anche il diniego di una proposta di lavoro con una retribuzione superiore del 20% dell'indennità offerta dall'Aspi stessa.

Per tutta la durata dell'Aspi, ai fini previdenziali viene riconosciuta la contribuzione figurativa. Il finanziamento della stessa avverrà con contributi sociali a carico dei datori di lavoro che per i rapporti a tempo determinato, salvo le deroghe previste, dovranno contribuire per il 1,4% della retribuzione imponibile riconosciuta in precedenza (1,31% per il contratto di apprendistato) ed invece per il licenziamento di un dipendente a tempo indeterminato verseranno un importo pari alla metà dell'assegno mensile dell'Aspi per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni.

Accanto all'importante intervento dell'Aspi, la volontà della riforma è proprio quella di abbandonare il sistema preesistente gli "ammortizzatori sociali in deroga", che durante questa fase di crisi economica italiana sono stati di facile ed immediato utilizzo, ma che risultano a carico della fiscalità generale; la manovra di sostituzione rispetterà comunque tempi gradualmente che prevedono il mantenimento dal 2013 al 2016 di tali strumenti ma con risorse a disposizione sempre minori.

Entro il 2017 entrerà dunque a regime il modello universalistico che prevede l'estensione a determinati settori della Cigo, che mantiene anche la sua versione straordinaria (abolita però nel caso di imprese che partecipino a procedure concorsuali), circoscritta però alle sole ristrutturazioni aziendali vere e proprie. In base all'art. 3, comma 1, della Legge n. 92/2012, possono accedere all'integrazione salariale ordinaria anche: imprese commerciali con più di 50 dipendenti, agenzie di turismo e viaggi con oltre 50 dipendenti, imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Per i lavoratori appartenenti a quei settori che comunque non risultano coperti da Cigo e Cigs vengono istituiti i fondi di solidarietà bilaterali, che rappresentano uno degli aspetti più innovativi della riforma¹³³.

Già la conservazione della Cassa integrazione ordinaria e straordinaria si era rilevata un sollievo in un contesto di recessione economica e produttiva, così come il riconoscimento della validità dei "contratti di solidarietà", che prevedono una riduzione dell'orario di lavoro (la classica settimana corta di 3 o 4 giorni lavorativi), compensata dall'intervento dello Stato con la Cigo per i giorni non lavorati.

Il modello per i fondi di solidarietà prevede: fondi istituiti su iniziativa dei CCNL, con valenza entro il singolo settore di appartenenza, imposti come obbligatori per le aziende con oltre 15 dipendenti, che verranno gestiti dall'Inps a cura di un comitato tecnico composto da rappresentanti selezionati delle varie parti sociali ed alimentati con una contribuzione determinata da decreti ministeriali istitutivi, ripartita per 2/3 a carico dei datori di lavoro ed 1/3 sul lavoratore. Nell'ipotesi della mancanza di un accordo collettivo, interviene un fondo residuale di solidarietà.

¹³³ Lai, M., Fondi bilaterali di solidarietà. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 32/2012. Pag. 2005-2009.

Per i settori dove invece già esistono consolidati sistemi bilaterali, vengono riconosciuti Fondi bilaterali di solidarietà, gestiti prevalentemente dalla contrattazione collettiva, ma sottoposti sempre alle indicazioni ministeriali.

Il Ministero dunque dovrà provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge della riforma del lavoro, cioè entro il 18 gennaio 2013, a determinare l'ambito di operatività ed i limiti dimensionali dei fondi costituiti secondo i contratti e gli accordi collettivi.

Entrambe le tipologie dei fondi hanno l'obbligo del pareggio e devono presentare bilanci di previsione di almeno otto anni¹³⁴.

I fondi assicurano un importo mensile pari a quello dell'integrazione salariale, per una durata non superiore a 1/8 del monte ore lavorabili in un biennio. Inoltre possono erogare anche prestazioni integrative rispetto a quelle offerte dall'Aspi, assegni straordinari per l'esodo e contributi per il finanziamento di programmi formativi basati su fondi nazionali o della Comunità Europea.

Per il mantenimento dell'intero sistema degli ammortizzatori sociali il Governo italiano ha dichiarato di voler mettere a disposizione ben 1,7 miliardi di euro¹³⁵, anche se nel confronto tra questo e le parti sociali è emerso che per reperire le risorse necessarie per dare effettiva operatività alla riforma varata, si metterà mano all'imposizione fiscale sugli alcolici e sul tabacco, con segni al rialzo¹³⁶.

Per gestire, poi, gli esuberi strutturali che coinvolgono in particolare i lavoratori più prossimi alla pensione e dunque più anziani, vengono generalizzati gli schemi tipici di alcuni settori, quali quello bancario, esattoriale e del giornalismo, dove vengono istituiti dei fondi di solidarietà bilaterali, di solito sulla base di un accordo sindacale, finanziati interamente dalle imprese, per agevolare l'esodo del personale a cui mancano fino ad un massimo di quattro anni circa al traguardo della pensione e che andranno in quiescenza entro i cinque anni successivi. La richiesta prevede l'attestazione di una fidejussione bancaria a carico dell'azienda stessa.

Le stime dei futuri esodati raggiungono le 65 mila persone, questa è la ricognizione tecnica effettuata dal Ministro del Lavoro ad aprile¹³⁷, che ritiene sufficienti i fondi messi a disposizione dalla legge 214/2012 per il sostegno del loro pensionamento secondo i vecchi requisiti. I sindacati invece non sembrano dello stesso parere, temendo al contrario che si verifichi un'ipotetica scopertura dei soggetti interessati, in attesa della maturazione della pensione, a causa dell'esaurimento delle risorse destinate al finanziamento del loro sussidio.

In ogni caso, il totale dei lavoratori in uscita, considerando sia i lavoratori in mobilità che tutti quelli inseriti nei vari fondi di solidarietà, raggiungerà ben le 130 mila unità.

Nell'ambito del sostegno alle imprese, l'obiettivo del legislatore è quello di distinguere i due momenti diversi di tutela che i lavoratori possono richiedere: quello del posto di lavoro e quello che riguarda il mercato del lavoro. L'unico strumento d'ora in poi previsto per la disoccupazione involontaria viene garantito anche ai lavoratori precari o a quelli con poco esperienza. La Cigo invece viene mantenuta nei casi in cui l'azienda colpita dimostri essere in grado di superare la difficoltà temporanea e di riprendere l'ordinaria attività.

La *Legge n. 223 del 1991*, in particolare, aveva concesso notevole flessibilità in uscita alle aziende appartenenti soprattutto al settore industriale, tramite l'istituzione della Cigo, che consentiva al management della singola azienda di gestire tale flessibilità sulla scorta di valutazioni spesso discrezionali.

¹³⁴ Cottone, N., Tucci, C., L'abc della riforma del mercato del lavoro, dall'addizionale sui diritti d'imbarco ai voucher. *Il Sole 24 Ore*. 27 Giugno 2012. N. 148.

¹³⁵ Colombo, D., Ammortizzatori, dote da 1,7 miliardi. *Il Sole 24 Ore*. 21 Marzo 2012. N. 80.

¹³⁶ Rogari, M., Resta il nodo copertura fino a 1,7 miliardi l'anno. *Il Sole 24 Ore*. 4 Aprile 2012. N. 94. Pag.5.

¹³⁷ Colombo, D., Rogari, M. In 65mila senza lavoro e pensione. *Il Sole 24 Ore*. 13 Aprile 2012. N. 102. Pag. 12.

Al di là dell'obiettivo attuale della riforma di uniformare la materia degli ammortizzatori sociali, bisogna notare che finora la loro applicazione ha seguito la configurazione caratteristica di ogni singolo settore¹³⁸, tenendo presente le peculiarità in essere, i tempi dei processi produttivi e la ciclicità degli stessi: in quello industriale l'utilizzo è consistente proprio perché, con l'inasprirsi della concorrenza internazionale nell'ambito dell'attività manifatturiera primaria, sono aumentate anche le esigenze di riorganizzazione produttiva; così come nel settore del credito, che è sempre stato ben protetto su questo fronte, da quando è diventato maggiormente esposto alle situazioni congiunturali (metà anni '90 del secolo scorso), il ricorso a tali strumenti è massiccio. Invece all'interno del settore terziario tale esigenza si è fatta sentire con meno forza, per via delle ridotte delle dimensioni delle imprese appartenenti, salvo le grandi catene di distribuzione che possono essere assimilate a quelle industriali. Quello edile è stato sottoposto, soprattutto ultimamente, a forti cambiamenti della domanda ed è stato interessato molto dalla materia degli ammortizzatori sociali, considerando che già di per sé è un settore molto sensibile alle condizioni meteorologiche. L'agricoltura conserva, invece, la propria natura, non assimilabile a quella di nessun altro settore. Nel complesso, la riforma del lavoro non è stata soddisfacente per il mondo imprenditoriale, in particolare sono risultati inaccettabili: le modifiche sui licenziamenti e sulla flessibilità in entrata, quali la maggior contribuzione sui contratti di stagionalità o l'utilizzo delle partite Iva; anche quanto previsto sugli ammortizzatori sociali sembra penalizzare le condizioni di competitività della singola azienda¹³⁹. Purtroppo non sempre, poi, il ricorso agli ammortizzatori sociali è sufficiente per arginare una grave situazione di difficoltà aziendale, così le imprese a volte si trovano costrette addirittura al fallimento. Nel 2011 ogni giorno ben 31 aziende hanno deposto i loro libri in tribunale nell'intento di dichiarare il fallimento; segnale molto preoccupante perché dall'inizio della crisi economica, avvenuto nel 2009, l'aumento dei fallimenti ha registrato un +25%¹⁴⁰. Se a gennaio del 2011 le domande di procedure fallimentari erano pari a 11.707, nell'ultimo trimestre dello stesso anno queste sono lievitate dello 0,50%; le situazioni più allarmanti si rilevano in Lombardia, Lazio, Veneto e Campania. I settori più colpiti sono senza dubbio il commercio all'ingrosso (18,72%), l'industria estrattiva (15,60%), i trasporti e la distribuzione (13,78%) e l'edilizia (13,60%). Si precisa, purtroppo, che il fallimento non si traduce in una mera questione economica, dovuta nella maggior parte dei casi da un proprio ritardo accumulato nel tempo nei pagamenti, affiancato poi da un calo della domanda produttiva, da serie difficoltà negli incassi e dalla morsa della stretta creditizia, ma diventa proprio un fatto personale, che coinvolge in prima persona management ed imprenditore, che spesso arriva perfino a togliersi la vita per non poterne reggere il peso. Infine va ricordato che le imprese, inoltre, sono state fortemente segnate dal *Decreto Legislativo n. 252/2005* che ha previsto l'impiego del trattamento di fine rapporto a partire dal 2007 per alimentare le forme pensionistiche complementari, sottraendo alle imprese forse la loro maggior fonte di autofinanziamento. Essendo poche coloro che avevano previsto reali misure di accantonamento, soprattutto nelle piccole realtà, si trovano oggi doppiamente in difficoltà, perché viene a mancare loro un'importante fonte di approvvigionamento di liquidità, intesa come minori uscite, ed il verificarsi dell'evento quale la cessazione di un rapporto di subordinazione rischia di mettere seriamente in difficoltà le proprie finanze, prevedendo dunque come unica soluzione obbligatoria il ricorso al sistema creditizio, con i relativi oneri previsti.

¹³⁸ Ferraro, G., Ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi nella riforma del mercato del lavoro. *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*. Giugno 2012. N. 6. Pag. 488.

¹³⁹ Picchio, N., Riforma, le imprese riaprono i giochi. *Il Sole 24 Ore*. 10 Aprile 2012. N. 99. Pag. 2.

¹⁴⁰ T.N., Allarme fallimenti, nel 2011 domande aumentate del 4%. *Il Sole 24 Ore*. 1 Aprile 2012. N. 91. Pag. 6.

V.IV INTERMEDIARI FINANZIARI ED ISTITUTI EROGATORI

A causa del ciclo economico negativo, il rapporto tra la spesa previdenziale pubblica ed il Pil del nostro Paese sta crescendo sempre di più, almeno questo è il suo *trend* nel breve termine, fino a quando non entrerà pienamente a regime la riforma pensionistica, che si concretizzerà tra almeno vent'anni.

Il ruolo della previdenza complementare quindi attualmente è duplice: sia dal punto di vista macroeconomico, cioè dell'equilibrio del sistema previdenziale, che da quello microeconomico, tradotto nell'integrazione della rendita pensionistica per il lavoratore. L'obiettivo dei fondi pensione e degli altri strumenti integrativi diventa perciò quello di trasformare nel lungo periodo quella che si configura come un'uscita per il singolo lavoratore (in termini di versamenti aggiuntivi e/o accantonamento del Tfr) in un'entrata futura.

I fondi pensione, appunto, gestiscono un'importante massa critica che può, come indica la stessa Covip, essere investita nelle infrastrutture, nei piani di sviluppo regionali e nei progetti ad alto contenuto tecnologico. Rappresentano dunque un'importante componente del sistema finanziario e potrebbero essere utilizzati proprio come leva per la crescita economica¹⁴¹.

Il loro effetto propulsivo trova effetto nel finanziamento del tessuto produttivo italiano, tramite la destinazione di capitale nelle piccole-medie imprese che lo caratterizzano, tipicamente a gestione familiare, che stanno attraversando in questi anni grosse difficoltà nel gestire il passaggio generazionale a livello di management. Queste realtà avrebbero bisogno di un supporto e l'investimento in *private equity*, che ne valuta le capacità produttive nel lungo termine, potrebbe essere una valida soluzione (strumento finanziario che si rivolge prevalentemente ad aziende in fase di *start up* o *development*, con elevato potenziale di crescita).

I principi di investimento degli strumenti previdenziali sono stati regolati dal *D. Lgs. n. 252/05* e dai *D. Lgs. del Ministero dell'Economia n. 703/96* e *n. 673/96*; la sana e prudente gestione dev'essere realizzata attraverso un'opportuna diversificazione che vede gli investimenti in azioni di società immobiliari in misura massima del 20% del patrimonio totale (25% per i fondi chiusi), una percentuale massima di liquidità pari al 20% (per garantire l'efficienza stessa della gestione) e azioni di una stessa azienda con un massimo del 5% (10% se non quotata). L'organismo previdenziale inoltre non può investire più del 20% delle proprie disponibilità in azioni di aziende che contrattualmente sono tenute a contribuirvi, percentuale che sale al 30% nel caso di fondi negoziali.

Anche la COVIP si augura che vengano aperti nuovi spazi di investimento per le risorse gestite dalle forme previdenziali complementari e auspica che questo avvenga tramite una revisione del suddetto *Decreto Ministeriale n. 703/96*¹⁴².

A dicembre del 2011, infatti, erano ben 545 i fondi presenti nel comparto, con 5,5 milioni di iscritti, di cui circa 2 milioni appartenenti ai fondi di categoria, percentuale totale che rappresenta quasi il 24% dei lavoratori occupati in Italia. Dunque non stupisce come i sistemi pensionistici a ripartizione abbiano risentito negativamente della crisi occupazionale, così come nei regimi generali a capitalizzazione sono diminuiti il valore degli attivi ed i rendimenti, in quanto le gestioni, tanto quanto quelle degli strumenti integrativi, investono in titoli di debito nazionali ed esteri, che hanno subito la crisi finanziaria europea e la perdita di credibilità di alcuni Paesi in particolare.

¹⁴¹ Giuro, C., Fondi Pensione e investimento nelle Pmi. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 10/2011. Pag. 579-581.

¹⁴² Previdenza integrativa e sanità integrativa. *La voce dei bancari. Fabi*. Settembre/Ottobre 2012. Anno LXIV. N. 8. Pag. 20. Affermazione del presidente della Covip, Antonio Finocchiaro.

L'offerta complementare ha registrato la perdita di quattordici fondi rispetto all'anno prima e le anticipazioni di capitale sulle posizioni di totali 90 miliardi di euro attualmente esistenti, giustificate da una contingente esigenza di liquidità da parte degli iscritti, hanno sfiorato la metà del montante complessivo.

Basandosi sul presupposto che la pensione pubblica non è più una certezza, ma piuttosto è diventata un traguardo da difendere e da costruirsi in parte autonomamente, il mercato previdenziale offre una varia scelta di prodotti per garantirsi nel tempo una rendita integrativa, che possa incontrare le esigenze degli aderenti, soprattutto in base al rischio che quest'ultimi sono disposti ad assumersi.

Chiaramente ci si muove nell'ambito del circuito finanziario, anche se non si tratta di strumenti finanziari puri, cioè che il singolo investitore va a sottoscrivere autonomamente sul mercato, ma si rifanno sempre ad una gestione per conto di un terzo soggetto.

L'offerta principale è data dai fondi pensione degli istituti di credito e dalle polizze vita individuali previdenziali delle compagnie assicurative, soggetti con esperienza consolidata a riguardo (per non dire quasi monopolistica se non si considerano i fondi pensioni negoziali).

La gestione vera e propria fa capo poi, come illustrato nel paragrafo IV.II.II, a società di gestione di risparmio o società d'intermediazione mobiliare, che per questa detengono un patrimonio separato.

Alla luce dei ragionamenti trattati sulle esigenze dei lavoratori, il target principale delle forme previdenziali integrative è costituito dal segmento dei giovani lavoratori e delle famiglie, accomunati dall'esigenza di dover prevedere e provvedere per tempo a garantirsi le adeguate condizioni di copertura in futuro, mantenendo contemporaneamente una flessibilità di versamento in base alle disponibilità finanziarie del momento.

Nella fase di pianificazione e costruzione della propria rendita integrativa, i prodotti previdenziali del secondo pilastro, pur essendo a contribuzione definita, lasciano ampio spazio alle possibilità del singolo iscritto nel versamento, senza l'imposizione di minimi contributivi o il rispetto di determinate scadenze, proprio perché l'adesione è assolutamente libera.

Le banche ed in particolare le assicurazioni, che in tale campo si sono mosse anticipatamente rispetto alle prime e con più incidenza, dovrebbero concretizzare la loro *mission* di protezione nel lungo termine in un "dovere sociale nei confronti del futuro"¹⁴³.

Obiettivo che si traduce nell'impegno di costruire una cultura previdenziale, ad oggi inesistente, accompagnando i lavoratori ed i risparmiatori in questa fase di grandi cambiamenti.

La relativa comunicazione, per infondere tale consapevolezza, perché sia credibile alle orecchie di un popolo scottato fin troppe volte dalle logiche dei mercati finanziari, nei confronti dei quali gli investitori non eruditi sono scettici ed impauriti, dev'essere caratterizzata da semplicità e trasparenza.

In fin dei conti la previdenza racchiude un concetto banale ma molto importante, forse anzi dato per scontato: il sostenimento finanziario della propria giovinezza futura, cioè garantire tutto ciò che il soggetto avrà voglia di fare quando comincerà a godere pienamente di tempo libero dall'attività lavorativa. A partire da questo fondamento,

¹⁴³ Forlano, F., I giovani alle prese con il futuro. *Insurance Magazine*. Luglio 2012. Pag. 22. Questo è il concetto espresso dall'amministratore delegato di Axa Mps, la quale ha creato un portale *ad hoc*, accessibile dal sito www.previsionari.it, ideato per coniugare offerta, comunicazione ed educazione attorno al mondo della previdenza, attraverso l'utilizzo di un messaggio immediato e diretto; il sito web comprende un blog, un'enciclopedia e un gioco simulatore. Dall'interazione dei vari utenti, ne è derivata una vera e propria community.

alcune compagnie di assicurazioni hanno costruito il concetto di "previdenza integrata", che ingloba la tutela previdenziale ai temi di assistenza e autosufficienza che interessano la longevità, in una prospettiva di tutto tondo.

La strategia degli intermediari che hanno capito che la previdenza complementare è un settore su cui puntare sta risultando vincente.

Per quanto riguarda gli istituti di credito, comincia a maturare il concetto di "banca un luogo di protezione", dunque il loro catalogo prodotti non può prescindere da una giusta attenzione delle pianificazioni commerciali anche per le soluzioni previdenziali integrative.

Banche ed assicurazioni dovrebbero proprio essere portavoce dell'importanza della previdenza complementare e diventarne forza promotrice.

Se osserviamo gli sponsor maggiori dell'evento formativo "Giornata Nazionale della Previdenza", ritroviamo non a caso tra gli intermediari finanziari, quelli con maggior peso a livello nazionale: Poste Vita, Intesa Sanpaolo e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane.

Quest'ultimo, in sigla ICBPI, si colloca al primo posto come operatore professionale nella gestione di Fondi Pensione, in quanto a numero, e relativamente ai fondi chiusi interviene come banca depositaria per il 37,46% di quelli esistenti.

La proposta di una forma previdenziale integrativa, proprio perché inserita in un piano a lungo termine del singolo lavoratore impegnato a costruirsi un futuro previdenziale adeguato, si traduce per l'intermediario nell'opportunità commerciale di una duratura fidelizzazione del cliente, tramite l'accensione di una relazione che si instaura oggi ma che durerà parecchi anni. Infatti, pur considerando la flessibilità del trasferimento riconosciuta al pilastro integrativo da parte del legislatore, che prevede la portabilità del montante accumulato presso un'altra forma previdenziale complementare dopo due anni dall'adesione (che si riducono ad uno solo per gli iscritti a "FondInps"), il popolo italiano è da sempre fundamentalmente pigro.

Dunque, tale ragionamento vale soprattutto per le banche depositarie, per le quali una nuova iscrizione rappresenta l'acquisizione di un nuovo cliente oppure l'aumento della base prodotti per il *cross selling* sullo stesso soggetto. Inoltre, normalmente, l'adesione ad una forma previdenziale presuppone anche l'esistenza di un rapporto di conto corrente, a cui possono essere agganciati successivamente tutta una serie di servizi collegati.

Insomma, quanto esposto permette di riassumere in una sola parola l'incentivo offerto dalla previdenza complementare per gli istituti di credito: redditività. Spesso, infatti, le sgr, le sim o le compagnie di assicuratrici che gestiscono i contributi previdenziali, fanno parte dello stesso gruppo economico della banca depositaria.

Inoltre, tramite opportune campagne commerciali, le banche potrebbero informare i nominativi già correntisti oppure attraverso azioni di marketing mirate ampliare la base clienti esistente.

In ogni caso la chiave di lettura giusta sarebbe sempre la "consulenza", ovvero la sensibilizzazione delle persone sul tema previdenziale, tramite un'induzione di una presa di coscienza dell'effettiva copertura necessaria in futuro che si scontra con il dato oggettivo di una scarsa protezione offerta dal sistema pubblico, soprattutto alla luce degli ultimi interventi riformatori.

Il problema è che le compagnie di assicurazioni istruiscono adeguatamente il loro personale, forse inserendo i piani previdenziali all'interno del loro core business, mentre negli istituti di credito la formazione sul tema previdenziale è ad oggi molto lacunosa. In tal caso se non esiste una preparazione sufficiente di chi è al servizio della clientela, non avverrà mai quella veicolazione di informazioni, circa l'utilità e la necessità, sufficientemente adeguate all'urgenza del caso.

Il legislatore è già intervenuto in passato nella regolamentazione dell'operato bancario ed assicurativo, spesso a danno delle loro attività caratteristiche, tramite

l'introduzione di numerose liberalizzazioni che le hanno penalizzate, in termini di costi e commissioni; oggi, in seguito alla razionalizzazione del sistema pensionistico generale, dovrebbe investire tali figure di un "ruolo sociale" nella divulgazione di una cultura previdenziale più profonda.

Anche perché il sistema pensionistico complementare offre senza dubbi l'apertura di nuovi spazi commerciali, assolutamente da sfruttare.

VI. IL DESTINO DEL II E III PILASTRO

SOMMARIO: VI.I Il mancato decollo della previdenza complementare - VI.II Lo spazio per la previdenza complementare - VI.II.I Proposte di riforma del sistema previdenziale - VI.II.II Crisi: scarsità di risorse finanziarie da destinare allo scopo - VI.II.III Natura della previdenza complementare e ruolo sociale - VI.III Ipoteca della facoltatività e ipotesi di conversione della previdenza complementare in tutela sociale obbligatoria - VI.IV Il problema della solidarietà generazionale in un sistema misto - VI.IV.I Compromesso tra solidarietà e mercato

Ci si interroga, alla luce di una copertura sempre più bassa offerta dal sistema previdenziale pubblica, quale sia il futuro della previdenza complementare e delle sue forme integrative individuali.

Cominciando con l'analisi delle motivazioni alla base di un settore privato ancora decisamente sottosviluppato, quali la scarsa fiducia in tale pilastro, la mancanza di risorse da destinarvi dovuta dall'attuale situazione di crisi economica e soprattutto la mancata informazione, verranno stabiliti gli spazi di manovra dedicati alla previdenza complementare e gli ambiti d'intervento dei vari attori sociali.

Si formuleranno poi ipotesi di revisione del sistema pensionistico, che vedrà la sua riforma in una trasformazione in multi-pilastro, con una composizione del *welfare* in un *mix* di privato e pubblico.

Entro tale sfera di protezione sociale, per la quale l'accumulo dei risparmi personali è oggi assorbito dalla copertura dei bisogni correnti, oltre al disegno di meccanismi che prevedano il riaccredito dei contributi relativi al regime integrativo o al Tfr per aumentare le somme a disposizione dei consumi, verrà al contrario proposta anche la possibilità di rendere obbligatoria la componente privata ed individuale, la quale però, al di là di essere difficilmente realizzabile, non sarebbe risolutiva.

In considerazione degli elementi che caratterizzano la natura del regime integrativo e del suo ruolo sociale si può affermare che sulla previdenza complementare gravi, infatti, una sorta di ipoteca di facoltatività, ma è proprio questa a renderla pienamente libera.

Rimane la questione aperta della garanzia della solidarietà generazionale, da compiersi entro un regime misto.

Nella conseguente suddivisione delle risorse affidate al sistema si rivela pertanto necessario un riequilibrio tra le forze che rimangono nelle mani dello Stato e quelle che invece ritornano al Mercato, per aumentare la sua efficacia e produttività.

VI.I IL MANCATO DECOLLO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E' stato osservato come la tutela previdenziale sia realizzata nel nostro Paese tramite un sistema battezzato a "struttura binaria"¹⁴⁴, che si definisce tramite l'interrelazione e l'integrazione di due componenti: una pubblica ed una privata.

Analizzando le questioni relative al servizio pubblico analizzate dal medesimo studioso, sembra logico che l'impostazione del sistema di protezione sociale possa essere formulato su due alternative principali: su "prestazioni elevate", di carattere universalistico e dunque sostenute con un'accentuata fiscalità, che impone all'intera collettività un forte senso di responsabilità e dunque ripone sullo Stato aspettative di massima efficienza, oppure su "prestazioni minimali", con una pressione fiscale proporzionale e perciò ridotta, volte a coprire i bisogni strettamente essenziali e concentrandosi pertanto solo sulla fascia più povera della popolazione.

¹⁴⁴ Cinelli, M., *Diritto della previdenza sociale*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2012. Pag. 20.

Da sempre la tutela offerta dal sistema pensionistico statale italiano si è contraddistinta per gli elevati livelli di copertura offerta, che raffigurava la figura dello Stato in un atteggiamento tendenzialmente paternalista.

Le tenaglie della crisi economico-finanziaria che stanno affliggendo il nostro Paese da alcuni anni, ed in particolare la situazione di forte deficit del bilancio statale, dovuto al mantenimento di prestazioni molto generose in uno scenario sociale e demografico radicalmente cambiato, fanno sì che oggi si comincino a privilegiare invece logiche di maggior razionalità economica. Tali adattamenti manifestatisi nel sistema previdenziale, che da qualche tempo ha visto l'ingresso di una matrice privatistica, la previdenza complementare, rischia però di sottovalutare il ruolo centrale dello Stato sociale, che si rifà al principio solidaristico.

Bisogna tener conto, d'altro canto, che le potenzialità dello Stato si possono estendere, ovviamente, solo fino a dove glielo consentono le sue risorse finanziarie. Appare dunque come soluzione ideale e risolutiva di un'ipotetica situazione conflittuale, un sistema globale caratterizzato da responsabilità individuali che affiancano quelle collettive, nella costituzione del cosiddetto *welfare mix*, disegnato attorno ad un perno centrale rappresentato dallo Stato ma che vede realizzarsi un maggior coinvolgimento del circuito privato,

La struttura a tre pilastri, ricordata all'inizio del nostro elaborato, ricalca proprio tale concezione: un pilastro pubblico, un pilastro complementare collettivo (fondi pensione di categoria e fondi pensione aperta ad adesione collettiva) e un pilastro integrativo individuale (fondi pensione aperti ad adesione individuale e polizze assicurative previdenziali).

Al di là dell'importanza appena sottolineata, permane in Italia ancora una scarsissima adesione alla componente privata.

Il mancato decollo del sistema complementare è dovuto a diverse ragioni: in prima battuta all'inadeguatezza dell'incentivazione fiscale, che non ha permesso l'esonerazione della tassazione del reddito destinato ai fini previdenziali, nonostante gli interventi correttivi introdotti dal *D. Lgs. n. 585/1993* e *Legge n. 335/1995*, che hanno innalzato il livello della detassabilità dei contributi a carico dei lavoratori e i limiti della deducibilità dei contributi a carico dei datori di lavoro.

Infatti è prevista un'imposta sugli importi erogati dal fondo pensione (*max.* 15% - *min.* 9%, invece pari al 23% in caso di anticipazioni non per spese sanitarie) che si aggiunge alle ritenute alla fonte che incidono sui redditi di capitale a titolo di imposta sostitutiva sui rendimenti del patrimonio gestito (11%).

Sulle forme complementari è stato dunque accollato un iniquo sistema di "doppia tassazione": vengono tassati prima i redditi, in termini di interessi maturati sulle somme versate dai contribuenti che serviranno poi a pagare le loro pensioni future e poi anche la pensione erogata, quando nel resto dell'Europa non è così, cioè la tassazione viene fatta in via esclusiva a carico della cassa previdenziale oppure del pensionato.

A questo si somma un problema di onerosità del sistema di gestione delle risorse, in quanto, non essendone consentita per legge la gestione diretta, l'ente erogatore si deve per forza affidare ad investitori istituzionali, quali sgr e sim, con i quali è necessario stipulare delle convenzioni per l'amministrazione degli accantonamenti.

Inoltre non è da trascurare la diffidenza dei lavoratori subordinati verso un sistema impostato in modo da sfavorire le prestazioni loro garantite, facendo loro percepire le pensioni come una sorta di gioco d'azzardo sul loro valore reale al momento di bisogno, ovvero la vecchiaia.

In ultimo, essendo l'autonomia collettiva la fonte preminente delle forme complementari, di fatto viene dato più potere a quelle istituzioni che comunque ripropongono principi che ancora una volta riconducono agli interessi dell'economia e della comunità generale, sminuendo quelli individuali. In ogni caso, in un momento di

destabilizzazione e crisi generale come quello del panorama italiano le organizzazioni sindacali stesse subiscono una diminuzione del loro potere contrattuale.

Di fronte all'emergere di inedite forme di emarginazione sociale (precarietà del lavoro, utilizzo ammortizzatori sociali e carriere lavorative estremamente mobili e frammentate), non si può, però, ignorare la necessità di adottare soluzioni che mirino a garantire un rapporto che si avvicini all'equivalenza tra contributi e prestazione, in contrapposizione a promesse pubbliche sempre più incerte.

Anche se il senso di sfiducia verso il futuro rimane davvero forte¹⁴⁵: il 45% del campione intervistato, composto da 2.400 lavoratori, si attende una vecchiaia con problemi economici, per il 21,5% l'incertezza del contesto storico non dà la possibilità di esprimersi circa le loro condizioni future e solo l'8% sa di poter contare su buoni redditi tali da rendere serena la sua vecchiaia.

Manca fiducia anche nella previdenza complementare, che appare una materia davvero ancora poco conosciuta, in alternativa alla quale le preferenze degli intervistati si muovono per il 70% su forme di risparmio diverse (investimenti immobiliari o sottoscrizione in via autonoma di strumenti finanziari).

Significativo il quadro delineato dal sondaggio Censis-Covip circa le motivazioni del mancato decollo della previdenza complementare:

- ❖ insufficienza di risorse finanziarie da destinarvi (41%);
- ❖ mancanza di fiducia (28%);
- ❖ convinzione di essere ancora troppo giovani per aderirvi (19%);
- ❖ preferenza per il mantenimento del Tfr presso il datore di lavoro (9%).

Per concludere, emerge che tra i giovani dilaga la mentalità del rimandare il problema ad un domani; rimane indiscutibile, relativamente alla disciplina complementare, la necessità di informazione, che peraltro deve essere precisa e di qualità; non è più ignorabile nemmeno l'urgenza della conoscenza della propria posizione pensionistica futura reale; non sembra per nulla sconfitta la sottovalutazione dell'utilità delle forme pensionistiche complementari.

VI.II LO SPAZIO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I segnali di criticità appena evidenziati relativi all'adesione della previdenza complementare dovrebbero tradursi in spunti di riflessione prima di tutto per i datori di lavoro che spesso hanno omesso la loro responsabilità di formazione ed informazione dei loro dipendenti a riguardo e immediatamente dopo per la rappresentanza collettiva dei sindacati che nel tempo hanno sostenuto i loro iscritti in maniera sempre più discontinua. Nella lista di coloro che sono chiamati a perorare tale causa, ovvero lo sviluppo dei pilastri previdenziali integrativi, si trovano poi la Covip, come primario organo di vigilanza con il compito di fornire maggior trasparenza sia prima che dopo l'adesione (vedasi l'utilizzo del "Progetto esemplificativo personalizzato" per la comunicazione dei dati relativi alla situazione dei contributi versati e la simulazione delle prestazioni) e lo Stato che dovrebbe rinforzare la cultura previdenziale dei suoi cittadini.

Già nel 1994 "Assicredito" aveva prospettato per banche ed assicurazioni un'ottima possibilità di sviluppo del business della previdenza complementare, il cui target era rappresentato dai lavoratori dipendenti, in particolare dalla fascia più giovane. Il risultato di un'indagine effettuata per proprio conto rilevava che infatti per il 34% i lavoratori preferivano che la gestione della soluzione di risparmio previdenziale fosse

¹⁴⁵ G.,F., *Indagine Censis-Covip: poca fiducia nella previdenza complementare*. 17 Novembre 2012. Disponibile su <www.previnforma.it>.

gestita dall'istituto di credito presso il quale già erano clienti, dimostrando un elevato grado di fidelizzazione¹⁴⁶.

Bancari ed assicuratori sembrano però aver temporeggiato per un lungo periodo in attesa di una riforma delle agevolazioni fiscali, che, riducendo la tassazione sui rendimenti finanziari, potesse far decollare questo nuovo ramo di attività. Infatti il sistema tributario ha da sempre condizionato in maniera forte le scelte di gestione degli investimenti degli enti di previdenza complementare e nel futuro dovrebbe essere il "giro di boa"¹⁴⁷ della previdenza integrativa stessa, che dev'essere accompagnata da una forma *mentis* prudente ed elevata professionalità degli investitori istituzionali.

Durante la Giornata Nazionale della Previdenza, la FeBaf (Federazione delle Banche, delle assicurazioni e della finanza) ha avanzato soluzioni per il miglioramento di alcune regole che riguardano le forme di previdenza complementare al fine di stimolarne la diffusione.

In egual modo, durante il convegno tenuto da "Assoreti" vari attori si sono sentiti coinvolti circa la formulazione di una proposta di strumenti da mettere in campo per incrementare le potenzialità della previdenza complementare, interrogandosi circa l'attuale utilità di un sistema pensionistico integrativo. A tal proposito vengono elencati tre principali pretesti a sostegno di un'affermazione positiva: la solidità realizzata da un sistema previdenziale multi-pilastro, il livello di copertura che il sistema nel suo complesso può raggiungere senza gravare finanziariamente sulla collettività e la crescita dei mercati finanziari che ne deriverebbe¹⁴⁸.

Al di là di soddisfare i bisogni informativi ed educativi in materia di previdenza in generale, le cui regole continuano ad apparire incerte agli occhi dei lavoratori, sottolineando poi i tratti caratteristici del filone integrativo, viene delineata nella medesima sede anche la possibilità di destinare parte dei contributi che oggi vengono versati nel sistema pubblico, affinché, attraverso una previdenza privata, quest'ultimo acquisisca una maggior adeguatezza, tale da realizzare nel tempo la richiesta democratica equità intergenerazionale.

Il proposito appena delineato risolverebbe dunque il problema del reperimento delle risorse necessarie per la costruzione individuale di una previdenza privata, dovuta al contesto di crisi economica e finanziaria.

Comunque la microeconomia insegna che l'attesa viene sempre premiata, ovvero viene riconosciuto al risparmio un interesse, in quanto il risparmio consiste proprio nel rimandare il proprio consumo a periodi successivi.

VI.II. I Proposte di riforma del sistema previdenziale

Si può osservare che già nell'ultimo secolo in Europa i sistemi di *welfare* sono stati fortemente condizionati dalle trasformazioni del contesto economico: l'accelerazione del progresso tecnologico e la conseguente globalizzazione dei mercati, hanno infatti portato allo sbaraglio le garanzie di tutela, sia a livello individuale che collettivo.

L'epoca attuale, poi, è caratterizzata da un evidente rallentamento nella crescita economica e dalla frammentazione del mercato del lavoro, dovuta all'instabilità e precarietà delle occupazioni, nonché da andamenti demografici sfavorevoli, innescati

¹⁴⁶ Prospetti, L., *Previdenza complementare: strategie di sviluppo e di investimento*. All'interno di, AA. VV., *La previdenza complementare per le banche: problemi e prospettive*. Assocredito. 1994. Pag. 39-43.

¹⁴⁷ Corbello, S., intervento all'interno di, AA. VV., *La previdenza complementare per le banche: problemi e prospettive*. Assocredito. 1994.

¹⁴⁸ Finocchiaro, A., intervento di, *C'è ancora spazio per la previdenza complementare? Convegno Assoreti: "Il contributo delle reti dei promotori finanziari allo sviluppo della previdenza complementare"*. Torino. 13 Ottobre 2012. Pag. 1-13. Convegno tenuto a Torino il 13 Ottobre del 2012 da Assoreti, Associazione nazionale di società di intermediazione mobiliare e istituti di credito.

contemporaneamente da un allungamento della vita media e da un drastico calo del tasso di natalità.

Tali fattori dunque hanno contribuito nella mutazione dei tratti caratteristici dei sistemi di *welfare* stessi, rappresentativi della figura dello Stato, il cui ruolo focale ha assunto nel tempo posizioni critiche, alla luce delle quali la sua struttura ad impronta universalistica non si rivela oggi forse la più appropriata ed il patto generazionale che veniva garantito appare molto improbabile da realizzarsi negli anni futuri.

Sempre all'interno del *welfare*, viene data una speciale attenzione alla fascia anziana ed ai bisogni che la connotano; le sue due principali componenti, la previdenza sociale e l'assistenza sociale, sono ambiti spesso confusi, sovrapposti e che spesso si intersecano.

Ad ogni modo, riferendosi solo al sistema pensionistico, emerge la necessità di una sua revisione strutturale.

Per i motivi appena illustrati, in aggiunta a quelli che sono stati elencati nel capitolo precedente, le finanze pubbliche si trovano ad oggi in una condizione di deficit, che sta diventando insostenibile.

L'Italia non è certo l'unico Paese ad attraversare tale situazione di squilibrio; molti altri Paesi, europei soprattutto, sono stati interessati dalle medesime problematiche. Di seguito, dunque, verrà proposto un confronto con altri esempi di sistemi previdenziali per poter mettere in campo qualche ipotesi di riforma correttiva, che riguardi sia le logiche della previdenza pubblica che di quella complementare, per capire il ruolo che quest'ultima potrebbe o dovrebbe assumere.

Prendendo in esame il sistema anglosassone¹⁴⁹ si osserva l'istituzione di un trattamento base di pensione, uguale per tutti e riconosciuto ai lavoratori che raggiungano l'età pensionabile, secondo uno schema di ripartizione (*pay-as-you-go*). Il "*Basic State Pension*", però, non arriva a coprire neanche il 20% della retribuzione percepita durante la fase attiva ed il suo bassissimo tasso di sostituzione quindi non permette nel post pensionamento di conseguire una esistenza dignitosa e sufficiente libera dai bisogni.

Entro tale sistema di stampo universalistico dunque la previdenza complementare risulta sufficientemente efficiente, in quanto le viene richiesto di sopperire alla limitata tutela offerta dallo Stato.

Saranno dunque l'apporto individuale, canalizzato nell'adesione ai fondi pensioni aziendali, ovvero gli "*Occupational Pension Schemes*", ed ai piani pensionistici individuali, "*Personal Pension Schemes*", a costituire l'integrazione necessaria al livello minimo già garantito. Inoltre dal 1975 è stata istituita dal *Social Security Pension Act* una pensione addizionale legata al reddito lavorativo prodotto, il cosiddetto "SERPS" (*State Second Pension Scheme*), dove i contributi sono versati sia dal dipendente che dal datore di lavoro a seconda della fascia di reddito in cui rientra il lavoratore, per il quale è prevista una soglia minima di accesso, così come vige un tetto contributivo.

Così come, alla luce delle modifiche subite dal sistema pubblico a causa della variazione negativa del rapporto lavoratori attivi/pensionati, le riforme britanniche degli ultimi decenni si sono focalizzate su interventi relativi al Serps, lo stesso percorso è stato avviato anche in Italia all'inizio degli anni '90, in cui è stato introdotto il metodo contributivo per il calcolo della pensione pubblica (riforma Dini, *Legge n. 335/1995*). Quest'ultimo criterio di calcolo permette, infatti, un equilibrio semi-automatico, dettato dai principi della matematica attuariale.

La strada intrapresa conduce dunque ad un livello di copertura offerto dal sistema previdenziale italiano che si allontanerà gradualmente, scendendo, dai livelli fissati in

¹⁴⁹ Pessi, A., *Welfare e previdenza complementare: il Pension Bill del 2004 e le proposte di riforma in Italia ed in Gran Bretagna. Argomenti del Diritto del Lavoro*. 2004. Pag. 233-263.

corrispondenza di un 80% circa e verso un'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici rispetto alle varie categorie professionali.

Inoltre nel nostro Paese emerge l'urgenza di un riallineamento della contribuzione tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo e di una riduzione dei contributi che gravano sulle forme di contrattazione subordinata.

Ritornando allo scenario del Regno Unito, si osserva come i fondi pensione aziendali coprano ben il 50% del lavoro dipendente. La partecipazione dei lavoratori a tali fondi è assolutamente libera (dal 1988) e in aggiunta ai singoli lavoratori spetta la possibilità di parteciparvi anche con una contribuzione volontaria. Infine possono essere sostitutivi del *Serps* (*contracted-out*) oppure essere ad esso integrativi (*contracted-in*). In ogni caso si costituiscono per mezzo di un *trust*, soggetto esterno rispetto al datore di lavoro.

Si suddividono tra fondi a contribuzione definita e fondi a prestazione definita, quest'ultimi hanno risentito maggiormente delle variazioni negative socio-economiche, in supporto dei quali si è visto più volte intervenire lo Stato, sia in Inghilterra che in Italia. Al contrario all'interno dei primi vengono scaricati sui lavoratori parte dei rischi finanziari, economici e demografici.

Allo stesso modo dei fondi aziendali a contribuzione definita, i piani pensionistici individuali, che si collocano a metà strada tra l'investimento in fondi mobiliari ed il risparmio previdenziale, rivelano minori criticità.

Il "*Pension Bill*" del 2004 rappresenta l'attenzione da parte del governo inglese a sostegno della previdenza complementare. Così, sulla scia dell'esperienza americana, rafforza la tutela degli assicurati, anche per quanto riguarda quelli a prestazione definita, e introduce severi principi di vigilanza e controllo sulla gestione dei fondi.

Sembrirebbe proprio, anche dall'esperienza internazionale che lo sviluppo della previdenza complementare sia la soluzione compensativa all'impatto negativo subito dai sistemi pensionistici generali.

Purtroppo, come già evidenziato, in molte realtà, come quella italiana, i pilastri integrativi risultano ancora deboli rispetto all'incidenza del pilastro previdenziale pubblico, che sembra assorbire la maggior parte delle risorse da destinare al proprio futuro di pensionati e lasciare davvero un esiguo spazio per i risparmi da canalizzare nella previdenza complementare, che in via maggioritaria viene sostenuta dall'apporto dei flussi derivanti dall'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

Nel panorama italiano la rilevanza dei fondi negoziali è recentemente cresciuta, ma rimane decisamente scarsa l'adesione ai fondi aperti ed ai piani individuali, che per rafforzare la loro presenza stanno cercando di rispondere ai bisogni individuali dei lavoratori con una maggior articolazione della loro offerta.

Quello che vale per tutti i Paesi è che rimane la "certezza dell'incertezza" delle promesse previdenziali. Le criticità sono dovute alla generosità delle promesse passate e all'impossibilità della loro sostenibilità finanziaria per il futuro, così come la difficoltà del loro mantenimento del valore reale nel tempo in termini di potere di acquisto.

L'unica sicurezza potrebbe essere unicamente delineata nel riconoscimento di un minimo di salvaguardia previdenziale dal sistema pubblico, ma poi emerge l'inderogabile esigenza di una forza complementare che miri a costruire maggiori livelli di tutela.

Dunque risulta palese che l'intervento idoneo a riguardo sia proprio quello di rendere più efficiente la proposta integrativa tramite un ventaglio completo di soluzioni, in sintonia con i reali bisogni dei singoli lavoratori, una gestione finanziaria più prudente e diversificata e interventi più restrittivi a livello di vigilanza e controllo.

Per avvicinarsi alle prassi internazionali, l'inizio del cammino deve riguardare proprio l'informazione e la promozione delle stesse forme previdenziali, per rendere prima di tutto consapevoli i lavoratori circa quello che li attenderà alla fine della vita lavorativa

e l'esigenza di un atteggiamento proattivo da parte loro che dovrebbe cominciare già dai giorni odierni.

C'è chi suggerisce, all'interno della rivisitazione della *governance* dei fondi pensione, di stimolare anche un minimo di concorrenza tra i fondi pensione contrattuali e quelli aperti, affinché si inneschino meccanismi virtuosi di miglioramento di entrambe le tipologie.

Nel nostro ordinamento, solo alla luce delle recenti riforme, ultima tra tutte quella Monti-Fornero, stanno comparando strumenti, quali il "Pensionometro", la "busta arancione" e i simulatori delle pensioni complementari, che consentano agli utenti di ottenere delle proiezioni verosimili di quanto verrà offerto dal sistema previdenziale pubblico e in che misura tale tutela potrà essere integrata.

Il modello inglese, al contrario, grazie all'incisivo *Pension Bill* del 2004, ha potenziato un servizio di comparabilità tra le varie proposte previdenziali, soprattutto per quel che concerne la trasparenza dell'informazione, stimolando in definitiva una consapevolezza previdenziale anticipata da un'apposita educazione previdenziale.

La preferenza degli italiani da sempre, poi, ricade sulla liquidazione delle forme di risparmio in capitale e diventa ancora più duro il compito di dirigerli, invece, verso la costruzione di una rendita futura che possa accompagnarli nei loro anni di vecchiaia.

Soluzioni estreme come quella di trasformare i sistemi previdenziali pubblici interamente a capitalizzazione, con lo scopo dell'ottenimento di un pareggio di bilancio, appare impropria e alquanto azzardata, perché si snaturerebbe completamente la funzione sociale dello Stato e l'obiettivo solidaristico che esso deve garantire per mantenere la libertà dai bisogni di tutti i cittadini.

La via più opportuna sembra ricondurre, invece, ad una configurazione di *welfare* in un equilibrato *mix* tra i due sottosistemi, pubblico e privato, dove lo sviluppo della previdenza complementare trova una razionale giustificazione all'interno di una politica fiscale che consente la sottrazione di risorse da destinare alla solidarietà generale a favore della costruzione di tassi di sostituzione futuri più soddisfacenti, che realizzino in maniera compiuta la definitiva libertà dal bisogno, estesa a tutti.

VI.II.II Crisi: scarsità di risorse finanziarie da destinare allo scopo

A completamento della Riforma Dini del 1995, si rese necessario sviluppare la previdenza complementare e per la realizzazione di tale obiettivo è stato previsto di destinare il flusso monetario derivante dall'accantonamento a titolo di trattamento di fine rapporto.

In una situazione dove, infatti, i redditi da lavoro appaiono sempre più esigui per la copertura dei bisogni correnti, quali l'acquisto di un'abitazione, il mantenimento dell'istruzione dei figli, diventa maggiormente arduo ricavare risorse per alimentare i risparmi previdenziali.

Il tutto ovviamente aggravato dalla precarietà del mondo del lavoro e le innumerevoli situazioni di crisi aziendali.

C'è chi sostiene, però, che prima ancora di pensare ai bisogni della vecchiaia, ci sia la necessità di dare la possibilità ai lavoratori di gestire liberamente un capitale aggiuntivo alle proprie entrate¹⁵⁰. Viene formulata, quindi, la proposta di non dirottare il Tfr al pilastro integrativo, ma al contrario di concedere la facoltà di scelta tra il mantenimento dell'accantonamento, oppure il riconoscimento direttamente in busta paga di tale importo. Quest'ultima soluzione contribuirebbe al rilancio dei consumi e, di riflesso, dell'economia, evitando il ricorso massivo al debito e garantendo un sostentamento adeguato rispetto alle spese correnti.

¹⁵⁰ Dini, L., D'Amico, N., Dai futuri accantonamenti Tfr un aiuto al rilancio dei consumi. *Sole 24 Ore*. 22 Aprile 2012. Pag. 7.

Certo è che un'opzione del genere, se pur giustificata come supporto alle famiglie nel superamento di una delicata fase di recessione economica, sarebbe fortemente destabilizzante per la costruzione di un solido futuro pensionistico, demandando ad un secondo momento la responsabilità di provvedere ad un capitale per tutelarsi dai bisogni della quiescenza.

Inoltre, lasciare ad una gestione da parte dei singoli dei contributi pagati dalle aziende, per i regimi complementari che lo prevedono, tramite un loro accredito diretto nel salario, sarebbe probabilmente la realizzazione di una previdenza "libera", lasciando la facoltà a ciascuno di costruirselo a proprio piacimento, ma tutto ciò sarebbe in stridente contrasto con la nostra filosofia costituzionale ed i principi sostenuti anche dalla Comunità europea, che è centrata sulla determinazione di una sicurezza sociale generale¹⁵¹.

Non sarà facile comunque neanche sottrarre risorse per alimentare le forme complementari allo Stato, che è ancora immerso in una lunga fase di risanamento dei propri bilanci.

Sarà necessaria invece un'apposita sensibilizzazione dei lavoratori circa l'importanza di una costruzione di una vecchiaia serena, libera da bisogni, da realizzarsi mediante un accumulo, anche minimo, sommato nel tempo, in quanto al contrario gli individui si dimostrano "miopi"¹⁵², ovvero incapaci di provvedere con lungimiranza al loro futuro.

La scelta della combinazione ottima di rischio-rendimento dovrebbe condurre i singoli cittadini alla composizione di un portafoglio previdenziale diversificato, ovvero basato contemporaneamente sia sulla ripartizione che sulla capitalizzazione, secondo uno schema misto che rende, almeno parzialmente, indipendenti i due tipi di rischio assunti e miri alla massimizzazione dell'utilità dei soggetti e del benessere generale.

VI.II.III Natura della previdenza complementare e ruolo sociale

Sia la dottrina che la giurisprudenza non mettono minimamente in discussione il fondamento della tutela previdenziale secondo il quale non viene a crearsi un diritto alla pensione fino a quando non sia avvenuta la piena maturazione di tutti i requisiti previsti.

Alla luce della recente razionalizzazione del sistema previdenziale, che si è realizzata con la riduzione dei trattamenti pensionistici ed l'inasprimento dei requisiti, in termini di età e contributi, si pone, però, il problema, sollevato da Persiani già una decina di anni fa, circa la qualificazione della posizione in cui si trova l'iscritto ad una forma previdenziale nella fase in cui non abbia ancora i pieni requisiti per accedere alla pensione¹⁵³.

Va precisato infatti che non esiste un diritto al raggiungimento dell'età pensionabile, così come non trova giustificazione un diritto al regime in quanto l'evolversi della normativa non può sottostare ad interessi individuali e nemmeno un diritto alla perequazione automatica che, qualora riconosciuta, viene regolata secondo i dettami della legislazione in vigore e prende luogo solo in conseguenza di una previsione specifica da parte di quest'ultima.

Tra la previdenza pubblica e quella privata la diversità della disciplina applicata risiede nell'obiettivo da cui ognuna di esse trae origine: la prima realizza gli interessi di tutta la collettività organizzata in uno Stato, fornendo i "mezzi adeguati alle esigenze di vita", come recita l'articolo 38 della Costituzione italiana, mentre quella privata mira a soddisfare "più elevati livelli di copertura previdenziale" (*D.lgs. n. 124/1993*), riferibili alla collettività ma soprattutto ai singoli individui.

¹⁵¹ Coppini, M. A., *Analisi di alcuni profili dei regimi di previdenza complementare. All'interno di, AA. VV., La previdenza complementare per le banche: problemi e prospettive.* Assocredito. 1994.

¹⁵² Fornero, E., *L'economia dei fondi pensione.* Bologna. Il Mulino. 1999. Pag. 16.

¹⁵³ Persiani, M., *Aspettative e diritti nella previdenza pubblica e privata. Argomenti di Diritto del Lavoro.* N. 1/1998. Pag. 311-368.

La previdenza privata, essendo tale, è infatti prima di tutto libera, caratterizzata da un aspetto di eventualità e non di necessità; si definisce anche previdenza "complementare", proprio perché il suo presupposto è costituito dall'esistenza di una tutela previdenziale generale, quella garantita dallo Stato.

All'interno di tale ambito privato si distinguono, come già specificato nel corso della trattazione, due modelli: quello a contribuzione definita e quello a prestazione definita. Nel caso di forme private di previdenza a contribuzione definita si verifica una corrispettività tra contribuzione versata e prestazione erogata, che nei regimi previdenziali pubblici non è contemplata.

Purtroppo già quest'ultimi per molti anni sono stati distorti da una sorta di equiparazione delle pensioni fornite alla retribuzione del lavoratore ora in quiescenza. Invece il secondo comma dell'art. 3 della *Costituzione* ribadisce che l'interesse pubblico si traduce nel "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Secondo tale logica, viene addirittura legittimata una modifica del trattamento pensionistico anche in una fase già avviata del rapporto previdenziale, se tale intervento fosse strettamente necessario e non derogabile (ad esempio per evitare enormi disparità tra le varie categorie di pensionati in un momento di crisi economica e/o ripianare il deficit delle disponibilità finanziarie). Infatti il mantenimento dell'integrità finanziaria del sistema previdenziale stesso si rivela forse come il maggior interesse pubblico da difendere, a prescindere dagli effettivi bisogni di tutela dei singoli soggetti.

Poi comunque la priorità pubblica da difendere viene stabilita dal legislatore tramite l'individuazione delle situazioni di bisogno da tutelare e della misura adeguata delle prestazioni da garantire, sulla scorta di valutazioni non solo economiche ma anche politiche.

Diversamente, gli stessi principi costituzionali fondano la rilevanza della retribuzione nel valore dello scambio del lavoro eseguito dal cittadino con un soggetto avente un opposto interesse individuale, ovvero il datore di lavoro; retribuzione che abbiamo osservato connotare la previdenza privata.

Infatti, relativamente a quest'ultima disciplina, sia alla contribuzione che alle prestazioni viene attribuita natura retributiva; ad esempio se questa è stata negoziata da accordi collettivi o contrattuali, allora si riferisce solo agli interessi della categoria di lavoratori per la quale è stata istituita, inoltre, essendoci una contribuzione anche del datore di lavoro, questa assume una rilevanza assolutamente remunerativa. Allo stesso modo nei sistemi privati a prestazione definita, le prestazioni sono dimensionate proprio in base alla retribuzione e vanno a tutelare interessi legati allo svolgimento di una determinata attività lavorativa svolta, a titolo di corrispettivo.

Se dunque lo Stato tiene conto dei bisogni, sia delle generazioni attuali di pensionati che di quelle future, al contrario gli individui, nelle forme di previdenza a cui liberamente aderiscono, mirano esclusivamente al soddisfacimento dei propri interessi privati. Interessi che solo marginalmente potrebbero rivelarsi strumentali a quelli di una collettività di lavoratori, per consentire loro la formazione di risparmio tramite l'accesso ad investimenti potenzialmente più redditizi rispetto a quelli che il singolo avrebbe potuto ottenere.

La libertà concessa alla previdenza complementare esclude per definizione l'assoggettamento degli interessi individuali ad un interesse superiore, pubblico e collettivo.

Dall'altro lato, però, tale libertà garantisce, nei modelli a contribuzione definita, proprio quell'individuazione di un rapporto giuridico tutelato a favore degli iscritti di cui si parlava all'inizio del paragrafo: pur non essendo esigibile come diritto alla pensione comunque fino alla completa maturazione dei requisiti di legge, la tutela si

realizza consentendo il trasferimento, trascorso un periodo minimo di adesione, della posizione accantonata, così come concedendo la possibilità di ottenere anticipazioni del capitale accumulato.

Nei sistemi privati a prestazione definita, invece, non è presente la configurazione di posizioni giuridiche preliminari, in quanto non esiste una posizione individuale ma piuttosto una formalizzazione di una solidarietà mutualistica tra gli iscritti. Però, così come non è prevista un'immutabile conservazione del regime applicato, allo stesso modo le prestazioni erogate dipendono completamente dalle disponibilità finanziarie esistenti. Di questa tipologia, essendo comunque caratterizzata da un inconfutabile grado di incertezza, il legislatore ne ha dunque disincentivato la costituzione fino a non consentirla più.

Come già ricordato, il 2012 è stato un anno di grandi trasformazioni per la previdenza italiana: l'applicazione su scala generale del metodo contributivo, l'adeguamento dei requisiti di età anagrafica ed anzianità contributiva, la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione in base alle prospettive di vita, la rivalutazione dei montanti legata al Pil, che in tale fase di recessione economica rappresenta un ulteriore taglio per la determinazione della pensione pubblica. Una stima della Ragioneria dello Stato prevede che il tasso di sostituzione delle future erogazioni previdenziali rispetto al 74% del 2010 scenderanno al 70,7% nel 2020 e addirittura al 63,5% nel 2060¹⁵⁴. Dunque le conclusioni prospettate per mantenere una copertura soddisfacente rispetto all'ultima retribuzione rimangono quelle di prolungare la carriera lavorativa oppure di aumentare i versamenti alla previdenza complementare.

A quest'ultima sembra essere affidato un implicito ruolo sociale: la garanzia dalla liberazione dei bisogni futuri in tempi di vecchiaia, sopperendo ai bassi importi delle pensioni pubbliche, in un'ottica dunque strumentale rispetto alla funzione statale.

Non è avvenuta per caso l'esonerazione sui fondi pensione e sulle altre forme d'investimento previdenziale voluta da parte dello Stato per quanto concerne l'applicazione della super-imposta di bollo, che nel 2012 grava per il 0,10% sul possesso di strumenti finanziari (pari al 0,15% dagli anni successivi).

Pur considerando l'iniquo sistema di doppia tassazione su prestazioni finali e rendimenti, in relazione a quest'ultimi la previdenza integrativa appare quasi come un'"isola felice"¹⁵⁵ all'interno del mondo degli strumenti finanziari, in quanto appunto i rendimenti delle loro gestioni (mantenendo una tassazione pari al 11%) non hanno subito l'aumento dell'imposta applicata sul capital gain dal 12,5% al 20% estesa su larga scala, con eccezione fatta per i titoli di stato.

Bisogna però sottolineare che il circuito privato complementare, di stampo privato, non godendo del carattere di obbligatorietà, non ha quel tratto necessario di generalità che consentirebbe di estendere tale tutela a tutti i cittadini, ottenendo un livello di copertura previdenziale uniforme, e non solo ad una parte di essi, rimettendo l'impegno della costruzione di una tutela maggiore puramente alla coscienza individuale.

VI.III IPOTECA DELLA FACOLTATIVITA' ED IPOTESI DI CONVERSIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN TUTELA SOCIALE OBBLIGATORIA

Si è visto come la previdenza complementare sia ormai diventato elemento strutturale del sistema previdenziale alla luce della *ratio* imposta dalla regolamentazione generale prevista dalla legge e dalla crisi del *welfare state* dettata dall'aumento della disoccupazione e dalle difficoltà del ripianamento della finanza pubblica¹⁵⁶. Infatti se

¹⁵⁴ Castellarin, R., Valentini, P., I campionissimi di scorta. *Milano Finanza*. 29 Dicembre 2012. Pag. 65-67.

¹⁵⁵ Castellarin, R., Valentini, P., Stangata completa. *Milano Finanza*. 29 Dicembre 2012. Pag. 22-23.

¹⁵⁶ Giubboni, S., La previdenza complementare tra libertà dei privati e funzionalizzazione all'interesse pubblico. *Rivista Italiana del Diritto del Lavoro*. Anno 1999. Parte terza.

quest'ultima trova il suo fondamento positivo nell'art. 38 della *Costituzione* ed ai collegati art. 2, 39 e 41, che esaltano la fondamentale libertà di tale pilastro, inserendolo allo stesso tempo in maniera organica entro un sistema pensionistico pluralistico, differentemente la posizione della *L. n. 412/1992* appare attribuire un connotato più negativo alla stessa disciplina complementare, rendendola interamente funzionale all'interesse pubblico, arrivando a negarne totalmente la libertà stessa.

Sicuramente il ruolo ausiliare della previdenza privata si concretizza sia nel supporto al sistema pensionistico pubblico in una sua fase importante di ristrutturazione, che nella propulsione per lo sviluppo dei mercati finanziari.

Ma la libertà riconosciuta alla previdenza complementare non deve tradursi in assoluta indifferenza nei confronti del sistema previdenziale pubblico, piuttosto invece nel riconoscimento ai privati di una sfera di autonomia rispetto alla previdenza obbligatoria.

Nemmeno deve significare un presupposto di assenza di regolamentazione, al contrario lo Stato interviene nella disciplina integrativa stabilendo le regole basilari, le forme consentite e limitandone i contenuti. Inoltre, questa viene sottoposta ad un severo controllo da parte di organi di vigilanza, quali la Covip, che per la costituzione dei fondi pensione, come per le altre forme di previdenza complementare, ne deve dare espressa autorizzazione.

Limiti ancora più "insopportabili", sono poi quelli previsti per le forme preesistenti, analizzate in precedenza, come l'imposizione del contributo di solidarietà.

La *Costituzione* inoltre, al di là di prevedere una libertà "delle" forme previdenziali, consente anche una libertà "tra" i fondi accantonati in tali soluzioni, garantendo la libertà di trasferimento di questi all'interno dei pilastri integrativi.

Comunque, senza ombra di dubbio, la libertà maggiormente garantita è quella declamata dal *D. Lgs. n. 124/1993*, ovvero che trova la sua massima espressione nel momento dell'adesione individuale a tali forme.

Il parere sulle riforme complessive degli anni '90, che hanno interessato congiuntamente sia la previdenza pubblica che quella privata, sembrerebbe criticare l'operato del legislatore che, intervenuto per risolvere la crisi del pilastro pubblico, ha finito per minare la stabilità dei pilastri integrativi.

Una soluzione avanzata per concretizzare in maniera piena la libertà dai bisogni affermata dai principi costituzionali sarebbe quella di effettuare la pubblicizzazione della previdenza complementare. Una sua totale equiparazione con quella generale, le farebbe acquisire dunque quel necessario carattere di obbligatorietà, riaffidandole così una piena libertà di azione, anche se concettualmente diversa, tale da garantire la massima solidarietà collettiva.

Si tratterebbe di prevedere per la loro gestione figure giuridiche pubbliche, espressione di forme collettive libere di previdenza privata

Oltre ad essere una strada difficilmente percorribile, in realtà tale libertà piena di andare verso altre direzioni si porrebbe alla stregua di un annullamento totale degli spazi di effettiva libertà dei singoli individui.

Anche se, eliminandone la base di adesione volontaria, verrebbe inoltre tolto l'ostacolo di condizionamento all'omogeneità delle prestazioni previdenziali, la previdenza complementare non può essere riaffermata tramite una sua negazione e pertanto deve rimanere libera e privata.

Se per un verso il regime privato è complementare e non concorrenziale a quello pubblico, però, la caratteristica di complementarità si addice alle prestazioni e non alle forme che le erogano; perciò questa considerazione consente di escludere

pienamente che le forme previdenziali complementari possano assolvere alla funzione propria del sistema pubblico.¹⁵⁷

Piuttosto, un intervento adeguato potrebbe essere rappresentato da un bilanciamento delle due componenti della previdenza privata, l'autonomia propria e la contemporanea complementarietà al sistema pubblico, in un disegno di coordinamento con le funzioni della sistema previdenziale statale per realizzare maggiori livelli di tutela.

VI.IV IL PROBLEMA DELLA SOLIDARIETA' IN UN SISTEMA MISTO

Il criterio di capitalizzazione previsto dalla previdenza complementare rappresenta una vera e propria rottura col passato ed il relativo metodo di ripartizione, secondo cui il primo conduce al concetto di "risparmio" mentre il secondo quello di "consumo".

Per effetto della disciplina del *Decreto Legislativo n. 124 de 1993*, è rimasto escluso nelle forme di previdenza integrativa il principio della solidarietà intergenerazionale.

Infatti, prevalendo nella previdenza privata una funzione retributiva più che previdenziale in senso stretto, pur offrendo garanzia di tutela agli iscritti, non realizza una piena solidarietà tra di essi. L'erogazione delle prestazioni si traduce esattamente nel corrispettivo dei contributi versati dal singolo lavoratore.

Tuttavia, anche se la previdenza complementare persegue un interesse puramente individuale, questa si ritrova ad assolvere una minima funzione di solidarietà, nell'ipotesi di sistemi a contribuzione definita, quando viene prevista una specifica tutela in caso di morte ed invalidità, che si traduce in questo caso nella garanzia di un interesse indivisibile tra tutti gli iscritti, in quanto eventi incerti, e nell'erogazione di una prestazione a carattere previdenziale.

Comunque bisogna ammettere che per molto tempo sono stati scaricati sul sistema previdenziale pubblico compiti che non gli erano propri¹⁵⁸, ciò dovuto a determinate scelte politiche intraprese, che inoltre di rado perseguivano la direzione di lungo periodo. L'Inps ha svolto dunque per parecchi anni il ruolo di regolatore sociale, sostenendo oneri anche non prettamente previdenziali, svolgendo spesso la funzione di ammortizzatore sociale per l'economia italiana.

La coerenza delle prestazioni dello Stato, che ha il compito di redistribuire parte del reddito corrente a coloro che hanno contribuito allo sviluppo del nostro Paese, risiede nel grado di equità sociale che riesce a garantire, ma anche nella capacità di controllo sulla spesa generale.

Quindi se è vero che le forme integrative di previdenza creano situazioni vantaggiose privilegiando determinate aree produttive, minando il principio di solidarietà universale e tra le generazioni, non si può ormai negare che la centralità dell'intervento pubblico ad oggi è diventata condizione necessaria ma non più sufficiente.

Lo Stato, per poter continuare a garantire anche alle future generazioni il mantenimento della tutela previdenziale dovrebbe impostare il proprio sistema in maniera tale da costituire una riserva per la parte demografica, da utilizzare nei periodi di andamento sfavorevole, e da determinare con chiarezza il livello di benessere che intende garantire per quanto riguarda la parte economica¹⁵⁹.

Solo una graduale modifica del sistema previdenziale concede il tempo necessario ai beneficiari della tutela di adattarsi alla nuova situazione e provvedere con adeguate misure.

¹⁵⁷ Persiani, M., Il campo di applicazione del D. Lgs. 21 Aprile 1993, n. 124. All'interno di, AA. VV., *La previdenza complementare per le banche: problemi e prospettive*. Assocredito. 1994.

¹⁵⁸ Militello, G., Il futuro del sistema pensionistico italiano. All'interno di, *Il futuro del sistema pensionistico italiano*. Roma. INPS. 1987.

¹⁵⁹ Castellino, O., *Le pensioni difficili. La previdenza sociale in Italia tra crisi e riforme*. Bologna. Il Mulino. 1994.

L'atipicità che caratterizza l'Italia è di aver affidato la funzione previdenziale quasi interamente alla struttura pubblica.

Le pensioni pubbliche sono contraddistinte da un elevato rendimento ed un basso rischio, mentre quelle private potrebbero offrire opportunità di rendimento più elevate, ma la garanzia di ciò viene determinata dalla buona regolamentazione dei mercati.

In ogni caso i rendimenti della gestione pubblica sono stati realizzati con l'accensione di una forte componente di debito a carico delle future generazioni, pertanto il rischio che non vengano mantenute più le promesse del passato diventa ora una certezza.

Necessaria appare dunque l'istituzione di un sistema misto, dove una componente privata, volontaria e a capitalizzazione, affianchi quella pubblica.

VI.IV.I Compromesso tra solidarietà e mercato

La soluzione ideale, come già ribadito più volte, si rivela dunque il bilanciamento tra Mercato e Solidarietà, tramite un impiego mirato delle risorse destinate in termini di utilità sociale (vedasi l'esperienza dei fondi territoriali in Val d'Aosta ed in Trentino Alto Adige).

Infatti ci si trova in un'era di doppio passaggio¹⁶⁰: cambiamento da Stato puramente sociale a sistema in cui aumenta la voce della responsabilità privata da un lato e la trasformazione da un sistema previdenziale monolitico ad un'articolazione in una struttura multi-pilastro dall'altro; l'evoluzione del sistema pensionistico dovrebbe proprio prendere spunto dai fattori di crisi emersi.

Il nuovo modello del sistema italiano dovrà garantire dunque utilità individuali, tanto quanto convenienze pubbliche.

Nella gestione della previdenza obbligatoria il regime pubblico ha compiuto nel passato un importante sostenimento dello sviluppo sociale, tramite il potenziamento della capacità produttiva delle imprese italiane e l'accrescimento generale della popolazione.

Lo Stato ha offerto la copertura necessaria al tessuto caratteristico del nostro Paese composto da piccole e medie imprese per garantire loro la ripresa economica del dopoguerra, che permettesse di porre la nazione in una buona posizione di competitività anche nei confronti dell'estero.

Oggi questo ciclo di protezione sociale risulta concluso, per non dire quasi dimenticato.

D'altronde sarebbe assurdo, al contrario di quanto previsto sopra, attuare una privatizzazione della previdenza generale, perché disintegrerebbe il riconoscimento di una figura centrale pubblica.

E' anche vero, però, che il bassissimo livello di solvibilità dello Stato lo obbliga a ricercare soluzioni innovative per garantire ancora ai suoi cittadini un livello di protezione sociale adeguato, nuovi modelli, appunto, che prevedano alternative diverse sia nella gestione che nel finanziamento delle varie forme in cui si realizza tale tutela.

Lo Stato non dovrebbe subire passivamente il decentramento di parte delle proprie funzioni, ma accompagnare la redistribuzione delle forze in atto, cercando di valorizzare tutte le variabili del contesto sociale ed economico.

In tale situazione trova giustificazione, ad esempio la richiesta di un riconoscimento autonomo dei vari Enti di previdenza ed assistenza dei liberi professionisti, che tramite la privatizzazione volevano tutelare il futuro della propria categoria di appartenenza.

Ovviamente va prestata anche la giusta attenzione a questa fase di smembramento di un'importante fonte di liquidità tra le imprese e la mano pubblica, affinché ogni attore

¹⁶⁰ AA. VV., *Un moderno sistema di previdenza privata*. Censis- Adepp. Il Sole 24 Ore Pirola. 2000.

assuma responsabilmente il proprio compito e le risorse risultino globalmente impiegate in maniera razionale e produttiva.

Diciamo che la sottrazione di risorse finanziarie allo Stato per affidarle ai privati, che si verifica con la destinazione dei risparmi dei lavoratori nelle rispettive forme previdenziali integrative da essi scelte, rappresenta una limpida dichiarazione di riaffermazione dei singoli e soprattutto della loro libertà.

Tramite lo sviluppo della previdenza integrativa, si tende a dar maggior forza al mercato, che sotto certi punti di vista è più competitivo nell'impiego delle risorse.

Tale flusso di capitali diventa infine importante proprio in questa fase di stagnazione dell'economia per dare ad essa un rilancio.

VII. LE ILLUSIONI DEI FUTURI PENSIONATI

SOMMARIO: VII.I I falsi miti - VII.II Un pilastro di cartapesta - VII.III Una bussola per orientarsi

C'è chi rimane ancora aggrappato all'idea che sarà lo Stato a coprire in maniera completa i bisogni della futura vecchiaia. La previdenza pubblica sembra però registrare segnali di pensioni sempre più scarse, quindi i singoli lavoratori sono stati esortati, sia dal legislatore che da altre pari sociali, a provvedere autonomamente ad un'integrazione del proprio assegno pensionistico, esortando l'adesione a forme di previdenza complementari.

Il sostegno della previdenza aggiuntiva, però, ha portato alla luce alcune distorsioni: non può trattarsi di convenienza assoluta; l'opinione pubblica ha creato così alcuni falsi miti di cui i lavoratori non sono consapevoli, perché manca loro ancora un'informazione adeguata.

La stessa scelta di far confluire il Tfr nei pilastri integrativi lascia spazio a molti dubbi; verrà dunque illustrato un confronto tra le caratteristiche che sono proprie alla gestione del Tfr stesso rispetto ai fondi pensione e alle fip (forme individuali pensionistiche), in termini di rivalutazione, protezione verso l'inflazione e le garanzie in caso di fallimento aziendale.

Poi si vedrà, in particolare, quali aspetti delle forme previdenziali integrative vengono fortemente criticati e si analizzeranno le motivazioni prodotte a supporto della convinzione che si tratti, al contrario di quanto asserito finora, di un pilastro di cartapesta.

Dopo aver ascoltato le voci fuori dal coro, si concluderà cercando di porre in mano dei singoli lavoratori una nuova bussola per orientarsi nel vasto e insidioso campo della tutela previdenziale.

VII.I I FALSI MITI

La riforma Maroni-Tremonti, attuata dal *Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, ha introdotto la possibilità di trasferimento del trattamento di fine rapporto nelle forme di previdenza integrativa.

Precisando che tale manovra ha escluso i dipendenti pubblici e ha interessato solamente il Tfr "maturando", cioè fatto salvo quello maturato fino al 2006, ha posto i lavoratori, all'inizio del 2007 di fronte ad una scelta molto difficile.

Il dilemma si traduce nell'alternativa che riguarda il Tfr tra liquidazione o versamento alle forme di previdenza complementare.

Due sono le distorsioni denunciate a riguardo: innanzitutto la disparità di trattamento tra chi sceglie di tenere il Tfr e chi invece, destinandolo alla previdenza aggiuntiva, compie una scelta che il legislatore ha posto come irreversibile; la seconda si riferisce alla regola del silenzio-assenso, che prevede il tacito conferimento alle forme previdenziali nel caso in cui il lavoratore non esprima la sua preferenza. Tali fattori contribuiscono a creare in sostanza maggiori sperequazioni tra i lavoratori stessi.

Si è visto, però, nei capitoli precedenti, come l'adesione alla previdenza complementare assuma *ex lege* il carattere di libertà e volontarietà. Tale connotato potrebbe forse risultare in distonia con la lunga propaganda politica effettuata dai mass-media, finalizzata a convincere gli italiani a dirottare il loro accantonamento Tfr futuro nella previdenza integrativa.

Al contrario, il compito delle varie parti sociali dovrebbe essere quello di assumersi l'impegno di informare adeguatamente i cittadini, circa la previdenza pubblica tanto quanto quella integrativa, per consentire loro una scelta consapevole ed autonoma, investendo in tale obiettivo le loro energie.

Sicuramente, in considerazione dell'alone grigio che ruota attorno alla copertura di un sistema previdenziale italiano in conclamata situazione di crisi finanziaria, è evidente la necessità, che non può più essere posticipata, della costruzione di risparmi per la fase della vecchiaia. Ma allo stesso tempo il singolo lavoratore deve essere in grado di poter accumulare tali risorse nella maniera che ritiene migliore, anche all'interno delle proposte di investimento previdenziali, che appunto si diramano in diverse tipologie. C'è chi sostiene che la manovra del Tfr sia stata accompagnata da una laterale azione insistente a favore di fondi pensione e polizze vita previdenziali, nell'unica direzione di esaltarne i benefici attraverso: confronti fuorvianti (avendo come sostanziale riferimento gli anni di euforia delle borse), eccessiva enfaticizzazione dei vantaggi fiscali (senza magari evidenziare anche i costi di gestione ed amministrazione delle varie soluzioni), non considerazione del pericolo di perdita del valore di acquisto nel lungo termine dovuto all'inflazione (dovuto alla lunga carriera lavorativa), omissione dell'eventualità di crac finanziari subiti dagli investimenti (se i fondi pensione difficilmente falliscono però possono registrare delle perdite consistenti in tali casi). Ultimamente il termine "previdenziale" è stato usato in maniera molto frequente, anche relativamente a tipologie d'investimento connotate in via principale da altre caratteristiche, come le polizze vita.

Osservando le differenze, poi, del fondo pensione rispetto ad un normale fondo comune d'investimento si identificano due aspetti: la possibilità di riscatto del montante accumulato solo al raggiungimento dell'età pensionabile (salvo le eccezioni previste dalla disciplina) e una liquidazione finale per almeno il 50% in rendita vitalizia. Il primo vincolo è prettamente temporale e non previdenziale, mentre la rendita vitalizia è essenzialmente di tipo assicurativo-previdenziale, ma prevede un successivo conferimento dal parte del fondo ad una compagnia assicurativa.

In alcuni casi, cioè nell'ipotesi di licenziamento di un lavoratore che abbia aderito con il proprio Tfr ad una forma di previdenza complementare, la liquidazione del capitale non avviene immediatamente, come si sarebbe verificato in assenza di tale scelta di destinazione, ma solo dopo quattro anni di disoccupazione. Chiaramente la situazione di un lavoratore che si ritrova alle spalle molti anni di anzianità contributiva ha un accento di gravità minore, in quanto comunque gli viene garantita la liquidazione del Tfr maturato fino al 2006.

La preferenza implicita del regolatore a sostegno della previdenza integrativa si evince anche dal fatto che la scelta relativa al Tfr delineata a gennaio del 2007 non si è conclusa entro il termine dei 6 mesi previsto, ma deve essere ribadita ogni qualvolta il lavoratore cambi il suo posto di lavoro.

Altro elemento di disparità con il Tfr consiste nell'imposizione di un vincolo temporale "al buio", come qualcuno lo definisce¹⁶¹, ovvero la possibilità di riscatto del capitale al raggiungimento di un'età pensionabile, che viene definita dalla normativa vigente, la quale è indubbiamente in continuo cambiamento e che quindi con difficoltà può essere definita con esattezza per il futuro. Il Tfr invece viene liquidato quando viene cessata l'attività lavorativa, che in qualche soluzione può essere antecedente al verificarsi dei requisiti di pensione.

Si potrebbe fare una critica alle intenzioni del legislatore che, dall'angolatura opposta, nello stabilire un vincolo quantitativo, ha comunque lasciato nelle mani del singolo individuo la possibilità di gestire per le proprie finalità un 50% massimo del capitale accumulato, non garantendo dunque che tali risorse vengano effettivamente utilizzate a fini previdenziali, come invece desiderato. Bisogna riconoscere che solo tale aspetto ha preferito riconoscere un ambito di libertà, se pur limitato, ai soggetti.

Si aggiunge che gli accordi per la regolamentazione dei fondi negoziali spesso appaiono agli occhi del lavoratore come un'operazione pre-confezionata, in quanto

¹⁶¹ Scienza, B., *La pensione tradita*. Roma. Fazi Editore. 2007. Pag. 33.

contrattata e conclusa da altri, senza molto spazio di manovra personale, all'interno del quale, ad esempio, non può essere scelta dal singolo aderente la compagnia di assicurazione a cui affidare la rendita vitalizia; libertà che invece spetta a chi opta per tenere il proprio Tfr in azienda.

Inoltre, un aspetto che riguarda un po' tutte le forme di previdenza complementari, per quanto proponano varie soluzioni d'investimento, l'offerta rimane pur sempre limitata e tale limitazione rappresenta ancora una volta un paletto per la libertà individuale.

Infatti aderire ad una di queste soluzioni previdenziali integrative corrisponde esattamente all'affidare la gestione dei propri risparmi ad un soggetto esterno, ovvero alla perdita di controllo decisionale ed informativo a riguardo.

La Covip è intervenuta, relativamente all'aspetto dell'informazione, per garantire appunto maggior trasparenza, in un settore che per molti anni ne ha dimostrata ben poca.

Tra i vari, anche Confindustria sollecita il dirottamento del Tfr ai fondi negoziali, nei quali la composizione è costituita in pari proporzioni da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro; l'ingerenza di quest'ultimi, però, non viene compresa pienamente, in quanto l'organismo afferisce alla gestione a risparmi che sono esclusivamente dei lavoratori. E' noto, d'altro canto, come le fonti di diritto del lavoro intervengano nella contrattazione della prestazione d'opera lavorativa in quanto tra le due parti chiamate in causa, datore di lavoro e lavoratore, sostengono interessi totalmente contrapposti. La distorsione che ne può nascere è dunque quella di possibili comportamenti non virtuosi dei rappresentanti della componente datoriale, che spingano i fondi all'acquisto di azioni e/o obbligazioni delle loro aziende.

Anche per i sindacati stessi, l'adesione dei propri iscritti alla previdenza complementare risulta vantaggiosa, non solo in termini di convenienza politica, ma anche per la remunerazione economica che ricevono amministrando tali fondi.

Emerge inoltre un'esaltazione del privato a danno del pubblico, se si ragiona che di fatto l'adesione al fondo istituito dallo Stato (Fondinps), non può derivare da una libera scelta del lavoratore, ma solo nel caso del mantenimento del Tfr in azienda costituita da più di 50 dipendenti. Oppure rimane una soluzione residuale, quasi di ripiego, quando in aziende di dimensioni minori manchi il fondo negoziale e ci si trovi in assenza di ulteriori accordi nazionali, regionali, aziendali.

La libertà sembra definitivamente compromessa nella regola del "tutto o niente" per quanto concerne l'adesione con il Tfr ad una forma complementare, quando invece a coloro che si sono iscritti fino al 28/04/1993 era data la possibilità di un conferimento dello stesso Tfr anche solo parziale.

Futuristico, poi, il comma 9 art. 12 della *Legge n. 124/93* che ha istituito la previdenza complementare che prevede perfino degli "abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati".

VII.II UN PILASTRO DI CARTAPESTA

Il sistema previdenziale si configura, in linea con quanto delineato nella parte introduttiva, come un insieme di tre pilastri che vanno a sostenere il peso della tutela previdenziale; il primo, ed il principale, è costituito dal servizio pensionistico pubblico, il secondo dalla previdenza complementare di categoria (fondi pensione negoziali e fondi pensione aperti ad adesione collettiva) ed il terzo dalla previdenza integrativa individuale (fondi pensione aperti ad adesione individuale e polizze assicurative vita con fini previdenziali).

Raggruppando in un unico insieme la previdenza aggiuntiva, si nota come tale pilastro risulti alquanto debole.

I fondi pensione sono ancora relativamente recenti, così come la loro storia di rendimento.

Le polizze vita rivalutabili, invece, sono comparse dopo il fenomeno di instabilità dei tassi di interesse che ha caratterizzato il mercato alla fine degli anni '70, come alternativa ai titoli a reddito fisso. Lontanamente parenti delle obbligazioni strutturate, offrono un rendimento per il tramite di una rivalutazione annua determinata dalla performance di una gestione separata in capo alla compagnia di assicurazione, che però, pur risultando tra le sue attività, vengono separati dal resto del suo patrimonio. Tale gestione separata è composta da titoli di vario genere, per lo più titoli di stato, italiani ed europei, obbligazioni ed azioni; il loro rendimento, però, viene sistematicamente decurtato dai costi annui relativi alla gestione stessa. I costi applicati su queste forme vengono presi di mira in quanto garanzia di risultati inferiori a quelli ottenibili in altri tipi di investimento. Comunque, oneri ed ipotesi di rendimento, sono riportati secondo l'ordine dell'Isvap nella Nota Informativa di ogni singola polizza. Nella sostanza tali polizze si riducono ad assicurazioni a rischio zero per l'assicurato, con una totale garanzia del capitale accumulato, ovvero più che altro sono contratti di capitalizzazione. Per quanto concerne, invece, la loro stabilità non c'è una solida tutela dell'investitore in caso di fallimento della compagnia di assicurazione, come al contrario è prevista da parte dello Stato per i depositi bancari (Fondo interbancario di tutela dei depositi) ed inoltre i capitali sembrano essere esposti nei confronti dell'inflazione.

Tra le forme pensionistiche assicurative si ritrovano anche polizze *Index-linked* o *Unit-linked*, che, essendo legate rispettivamente a indici azionari o fondi comuni d'investimento, sono caratterizzate da un'elevata componente di rischio (il capitale versato non è garantito) e dunque si rivelano profondamente inadatte ai fini previdenziali.

La critica maggiore mossa alla previdenza complementare in generale è che la stampa ed i vari esperti che si sono espressi a riguardo si siano prodigati, con l'obiettivo di promuoverne l'adesione, a tener nascosti gli aspetti negativi che la interessano.

Anche se con l'introduzione della moneta unica europea il rischio inflazione sembrerebbe configurarsi in maniera minore, certo è che tali forme pensionistiche non tengono conto nell'adeguata maniera dei possibili effetti dovuti alle variazioni dell'inflazione. Quest'ultima incide sugli investimenti determinandone il valore, al momento della liquidazione, rispetto al costo della vita.

Bisogna aver presente che, al contrario, nel mercato italiano compaiono degli strumenti che offrono una protezione piena nei confronti dell'inflazione, come i Btp-i (Buoni del tesoro indicizzati) e i Buoni postali reali, anch'essi agganciati all'indice dell'inflazione.

A seguito dello shock petrolifero degli anni '70 del novecento, era già un sogno mantenere il reale valore dei risparmi accumulati negli anni ed è per questo motivo l'intervento della *Legge n. 29/05/1982 n.297*, che ha istituito il Tfr.

Il Tfr infatti è esattamente una forma di protezione valida contro l'inflazione, in quanto il rendimento della sua gestione garantisce annualmente al 31 dicembre una rivalutazione pari al 1,5% in misura fissa, oltre il 75% del valore dell'inflazione registrata nel medesimo anno. Rivalutazione che peraltro viene tassata unicamente al 11% e basta.

Molti commettono l'errore di ragionare sul Tfr lordo, nel senso che: considerando un accantonamento annuo a titolo di Tfr di 100€, con una tassazione Irpef pari al 23%, il datore di lavoro trattiene 23€ fungendo da sostituto d'imposta, l'investimento del dipendente risulta pertanto di 77€. In caso di un valore annuo dell'inflazione pari al 2% (rendimento complessivo pari al 3% dato dal 1,5% garantito + 75% dell'inflazione annua), dopo dodici mesi si aggiungono 2,67€ (3% di 100€ meno l'11% di tassazione)

a quanto già accumulato, da cui ne risulta un rendimento del 3,47%, ovvero l'1,47% sopra l'inflazione.

Ragionamento di tipo diverso sarebbe quello costruito sulla base di un Tfr netto: ipotizzando un pari livello di inflazione, alla fine dell'anno l'accantonamento sale da 100€ a 103€, pari a 102,67€ al netto delle tasse, che risulta appena lo 0,67% superiore all'inflazione.

Comunque soffermandoci sul primo metodo di calcolo della rivalutazione offerta dal Tfr si evince che questa garantisce una copertura fino ad un livello dell'inflazione massimo del 13% ed è stato dimostrato anche che protegge abbastanza efficacemente anche nel lungo termine. Al contrario nessun prodotto dei pilastri complementari offrono una tutela di questo tipo.

La pressione esercitata da vari interlocutori intervenuti in materia non è stata solo quella di spingere verso l'adesione alle forme integrative tramite l'apporto del Tfr, ma anche di direzionare codeste risorse verso investimenti azionari spinti con l'obiettivo di ottenere rendimenti più virtuosi.

Tra gli altri risalta l'azione di Mefop (sviluppo Mercati dei Fondi Pensione, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) che caldeggia calorosamente la partecipazione ai pilastri integrativi delle generazioni più giovani tramite il Tfr, facendo leva sul fatto che in tal caso il tasso di sostituzione complessivo (pensione pubblica + pensione privata) salirebbe da un 62,3% ad un 71,2% (con una conversione in rendita del 50% del capitale finale) o addirittura al 80,4% (con una conversione del 100%). Previsione che però non tiene conto che in realtà la costruzione di una rendita possa avvenire tranquillamente anche mediante l'affidamento ad una compagnia di assicurazione della liquidazione del Tfr (non dirottato ad una proposta previdenziale), lasciando inoltre al futuro pensionato la piena decisione sulla proporzione del capitale da convertire in rendita.

Quest'ultima voce per di più mette in rilievo la condizione di incertezza circa il promesso maggior rendimento delle soluzioni pensionistiche complementari rispetto al Tfr, che invece non garantisce nessuno; soprattutto per un giovane lavoratore le previsioni per la sua futura quiescenza sono davvero nebulose, con possibili stravolgimenti ulteriori della disciplina. Viceversa, se anche in tale campo non cambieranno nei prossimi anni le regole oggi vigenti, gli esempi precedenti confermano che in scenari ordinari il Tfr gode di una rivalutazione reale, positiva al netto dell'inflazione.

Un altro chiodo molto battuto è stata la convenienza fiscale della previdenza integrativa, ma chi difende il Tfr ragiona sul fatto che questa debba essere considerata congiuntamente alla differenza di rendimento tra le varie opzioni. A sostegno viene riportato l'ottenimento di un solo 0,5% in 40 anni (rivalutazione Tfr 3%, inflazione 2%, tassazione 23%, invarianza stipendio nel tempo) in termini di miglioramento di rendimento di un fondo pensione o di una fip, che corrisponde ad una situazione di pari resa tra un Tfr con rivalutazione al 3% e una forma complementare al 2,5%.

In quest'ultima a ben guardare entra in gioco, oltre a lavoratore e datore di lavoro, un terzo soggetto, rappresentato da una società di fondi pensione, una sgr, una compagnia di assicurazione, che per l'intermediazione ed il servizio svolti ovviamente richiede una compensazione. Di seguito si riportano i costi medi che gravano sui destinatari delle vari soluzioni integrative:

- 0,5% per i fondi chiusi,
- 1,3-1,8% per fondi aperti,
- 2,3-5,1% per le fip.

Si osserva che il vantaggio fiscale calcolato a titolo esemplificativo viene interamente aggredito dai costi dei fondi pensione di categoria, mentre negli altri due casi dalla differenza "vantaggio fiscale meno costi" ne risulta addirittura un importo negativo.

Concludendo, l'importanza della leva fiscale sulle forme integrative per un giovane, con una lunga carriera davanti ed uno stipendio non elevato, non costituisce una differenza così rilevante, piuttosto incidono in maniera consistente con l'aumentare del reddito e all'avvicinarsi all'età pensionabile. Pertanto la convenienza economica della previdenza integrativa può derivare unicamente dalla maggior appetibilità del rendimento della relativa gestione.

Senza poi tener conto che nel lungo termine i valori della fiscalità si dimostrano un tantino accademici, perché non si possono prevedere quali saranno le future manovre che verranno attuate in materia; già la forte situazione di crisi del sistema pensionistico di base ne può costituire una lecita avvisaglia.

Rimarcando l'aleatorietà dei rendimenti attesi, la precarietà delle relative leggi e alcune minori tutele offerte rispetto al Tfr, la previdenza integrativa viene da qualcuno addirittura paragonata ad un gioco d'azzardo. Ovviamente, secondo tale ipotesi, a maggior ragione non risulta conveniente scommettere la propria pensione attraverso scelte rischiose per coloro che non posseggono un patrimonio consistente.

Riflettendo che già il mondo del lavoro sta subendo in questi ultimi anni una gravosa instabilità e precarizzazione dell'occupazione, viene vista dunque come una scelta difficile quella di rinunciare ad una sicurezza (quale quella rappresentata dal Tfr) in favore di una situazione di "rischio" (incertezza previdenza aggiuntiva), anche se in realtà appaiono spesso nei discorsi di sindacalisti e gestori di patrimoni termini quali "assicurazione" e "garanzia previdenziale".

E' vero che fondi pensione e gestione separata dei pip seguono indicazioni d'investimento prudenziali, anche attraverso la diversificazione, ma come già sottolineato, ciò non li mette al completo riparo da possibili crac finanziari.

Il Tfr, invece, in caso di fallimento dell'azienda presso la quale è riposto, è tutelato dal fondo di garanzia dell'Inps, che interviene per conto del lavoratore in sede di procedura fallimentare.

Apprendo una parentesi circa i fondi pensione a contribuzione definita ricorre spesso il concetto che "uno sa quanti soldi mette, ma non quanti ne riceverà".

Le regole basilari dell'alternativa offerta dal risparmio realizzato in via autonoma dal lavoratore segue la direzione di strumenti finanziari in prevalenza a capitale garantito ed a reddito fisso, che minimizzino le perdite nominali tanto quanto quelle reali.

Infine qualche esperto insinua che l'anticipazione, dal 2008 già agli inizi del 2007, dell'introduzione dell'obbligo di scelta circa la destinazione del Tfr volesse avvantaggiarsi di una performance decisamente brillante dei mercati finanziari e quindi delle forme complementari per ottenere un cospicuo dirottamento verso il secondo e terzo pilastro.

Sia per i fondi pensione che per le fip, infatti, le previsioni future si basano sui risultati delle serie storiche. Così i vari gestori hanno potuto contare su performance molto allettanti, superiori al rendimento garantito dal Tfr. Anche attori quali la Covip e il Sole 24 ore, sono ripresi dalla critica per aver dato troppo rilievo a questi dati assolutamente positivi, manipolando in un certo qual modo i dati secondo il loro obiettivo, omettendo pertanto le profonde perdite (fino ad un 20% circa) del mercato azionario precedenti agli anni d'oro della Borsa, intercorsi tra il 2003 ed 2006.

Considerando quest'ultimo arco di tempo i rendimenti dei vari strumenti finanziari appaiono i seguenti¹⁶²:

- Azioni della Borsa Italiana +21,8%,
- Azioni europee + 17,4%,
- Azioni americane + 8,3%,
- Btp + 4,1%,
- Tfr + 2,9%.

¹⁶²Scienza, B., *La pensione tradita*. Roma. Fazi Editore. 2007. Pag. 111.

Da tener presente, però, che le rivalutazioni del Tfr si consolidano automaticamente nel tempo, mentre quella delle forme integrative no e rischia quindi di essere riassorbita da fluttuazioni negative.

Il problema rimane sempre quello che i singoli lavoratori hanno una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e hanno maturato poca esperienza in quanto ad investimenti, altrimenti potrebbero costruirsi un deposito di risparmi da destinare alla loro vecchiaia direttamente sul mercato finanziario.

Ripongono pertanto la loro fiducia nella professionalità degli operatori esperti del settore, che però talvolta hanno prodotto risultati davvero poco soddisfacenti se si confrontano con il rendimento offerto dai titoli di stato. Come riportano alcuni studi¹⁶³, suddividendo in intervalli di 10 anni la performance di un Bot a confronto con quella dei fondi comuni (gestione simile a quella dei fondi pensione), dal 1985 al 2005, la *minus* di gestione totalizzata da quest'ultimi rispetto ai primi è stata di pari passo corrispondente a: -96%, -19,3%, -3,2%, -14,8%.

Sotto l'aspetto del rendimento, è stato eseguito un'altra analisi¹⁶⁴ da cui risulta che:

- Periodo 1984-1998, confronto tra gestione dei fondi obbligazionari rispetto ai Btp e Cct pari a -1,7%;
- Periodo 1998-2006, confronto tra gestione dei fondi obbligazionari a breve termine rispetto ai Cct pari a -0,6%;
- Periodo 1996-2006, confronto tra gestione dei fondi obbligazionari a medio-lungo termine rispetto ai Btp pari a -1,4%;
- Periodo 1996-2006, confronto tra gestione dei fondi azionari Italia rispetto alla Borsa Italiana pari a -3%;
- Periodo 1991-2006, confronto tra gestione dei fondi azionari Europa rispetto all'Euro Stoxx 50 pari a -4,8%;
- Periodo 1991-2006, confronto tra gestione dei fondi azionari America rispetto al S&P 500 pari a -5,8%.

Il mancato controllo di trasparenza a livello profondo non permette di discernere tra errori di gestione finanziaria veri e propri o piuttosto una movimentazione non consona all'interno del portafoglio magari compiuta per avvantaggiare aziende del gruppo di appartenenza.

Certo è che, in presenza di fondi di categoria, il lavoratore che non aderisse alle forme di pensione complementare rinunciava implicitamente al contributo del datore di lavoro (in media 1% della retribuzione lorda). Anche se in talune situazioni di registrazione di risultati negativi da parte della gestione negoziale tale contributo non è stato sufficiente per compensare il maggior guadagno conseguito dal Tfr.

Infatti supponendo il medesimo rendimento tra un fondo pensione ed il Tfr e fissandolo ad un valore pari all'inflazione, dal loro confronto se ne ricava che l'adesione al fondo pensione, comprensiva del contributo del datore di lavoro, rispetto al mantenimento del Tfr in azienda e alla rinuncia del famoso 1% realizza¹⁶⁵:

- sul valore reale del capitale accumulato in 8 anni un vantaggio del 3,9%,
- sul valore reale del capitale accumulato dopo 12 anni una situazione di pareggio,
- sul valore reale del capitale accumulato dopo 20 anni uno svantaggio del 7,9%.

L'ultimo avviso dato ai lavoratori, in favore del mantenimento del Tfr in azienda, nell'ipotesi di realtà con meno di 50 addetti, consiste nel fatto che il licenziamento ricada in via preferenziale su quei lavoratore che abbiano aderito alla previdenza

¹⁶³ Scienza, B., *La pensione tradita*. Roma. Fazi Editore. 2007. Pag. 127. Studi condotti da MedioBanca.

¹⁶⁴ Scienza, B., *La pensione tradita*. Roma. Fazi Editore. 2007. Pag. 130-133.

¹⁶⁵ Scienza, B., *La pensione tradita*. Roma. Fazi Editore. 2007. Pag. 141.

integrativa, cosicché l'imprenditore non si trova costretto a privarsi di un'importante liquidità aziendale.

Se si prende in esame poi l'effetto dell'inflazione, i dati a disposizione¹⁶⁶ dimostrano che in un decennio disastroso per il mercato azionario, come quello 1968-1977 la copertura del potere di acquisto (rendimento al netto dell'inflazione) da parte della Borsa Italiana è stata pari ad una perdita del 80% circa, come quella di un fondo azionario (ipotizzando un costo annuo di gestione del 0,50%), mentre la rivalutazione del Tfr ha resistito con un -10%. Analizzando un ulteriore decennio, questa volta positivo, il potere d'acquisto collegato alle varie tipologie di investimenti ha subito rispettivamente: -18%, -22% e +2%.

La rivalutazione del Tfr ancora una volta appare quella che offre la copertura migliore nei confronti dell'inflazione.

Riassumendo il pensiero di chi si è fatto portavoce di un approccio critico verso le forme previdenziali che, congiuntamente, costituiscono il pilastro aggiuntivo al sistema pensionistico pubblico, emergono le seguenti riflessioni¹⁶⁷:

- ❖ "Un altro punto da notare in tema di tfr la sua destinazione alla previdenza integrativa, [...] non è esattamente un passo verso la modernizzazione del sistema pensionistico, come si suole presentarla" (Luciano Gallino in "La fine di un'epoca", *La Repubblica*, 13-12-2006, p. 47);
- ❖ riguardo ai fondi negoziali la questione viene posta come una "indecorosa partita in cui sindacati e industria finanziaria si giocano il futuro di milioni di famiglie per difendere interessi corporativi [...] temendo che in un attimo [il lavoratore] possa sperperare i risparmi di una vita di lavoro, in un eccesso di dirigismo paternalista [...] [è stato stabilito] l'obbligo di pagare almeno il 50% del Tfr, trasformandolo in fondo pensione, sotto forma di rendita vitalizia" (Alessandro Penati in "Tfr e fondi pensione, chi difende i lavoratori", *La Repubblica*, 2-9-2006, p. 33);
- ❖ " [...] ritengo che il mantenimento del tfr sia vantaggioso. [...] E poi, a proposito dei fondi in titoli azionari: da un po' di mesi le borse sono state in stato di euforia, ma quanto durerà?" (Victor Uckmar, *La Repubblica*, 16-5-2007, p.18);
- ❖ "[...] lascia tuttavia perplessi che si arrivi a sostenere che i fondi pensione non possano e non debbano garantire neanche un rendimento estremamente contenuto, come quello del tfr." (Angelo Marano in "Fondi pensione: meno del Tfr se non rischi?" *Econpubblica Università Bocconi*, gennaio 2007);
- ❖ "Le assunzioni che circolano sui tassi di rendimento dei sistemi previdenziali a capitalizzazione [...] sono immotivate e irrealistiche. Per molte ragioni. Quelle empiriche sono così sintetizzabili: [...] non esiste alcuna regola statistica che permetta di dire che per "tutti" gli investimenti e per "lunghi" periodi di tempo il rendimento possa sistematicamente superare il tasso di crescita del Pil. [...] Importanti studiosi, fra cui Diamond, Burtless, Barr, hanno messo in evidenza come i rendimenti dei mercati dei titoli comportino variazioni sostanziali da un anno all'altro e ciò condizioni drammaticamente, ma *casualmente*, l'entità della prestazione al momento del pensionamento, il che trasforma una pensione investita in titoli *in grande misura in un terno al lotto*" (Laura Pennacchi, *Il Sole 24 Ore*, 16-3-2002. P.10);
- ❖ "La previdenza complementare è uno strumento finanziario che crea scompensi sociali, intercetta le risorse dagli investimenti reali. Non creano occupazione, ma soltanto movimenti di capitali virtuali nei mercati finanziari. [...] La previdenza complementare è uno strumento che tende nel futuro a sostituire le pensioni pubbliche. La sua sopravvivenza è legata unicamente alla speculazione

¹⁶⁶ Scienza, B., *La pensione tradita*. Roma. Fazi Editore. 2007. Pag. 116-118.

¹⁶⁷ Scienza, B., *La pensione tradita*. Roma. Fazi Editore. 2007. Pag. 192-196.

finanziaria. L'assicurazione di futuri ipotetici guadagni viene venduta ai lavoratori come una scelta obbligata per una maggiore copertura pensionistica. Niente di più falso può essere raccontato ai risparmiatori ed ai lavoratori, già scottati dai recenti scandali finanziari di diverse società italiane.

Affidare la copertura previdenziale alla tutela del mercato espone i lavoratori a molteplici rischi, che ricadono sulle spalle della collettività.

Il cosiddetto secondo pilastro poggia di sua natura su un terreno instabile, quello della speculazione finanziaria." (Salvatore Inghes per ALP/CUB settembre 2005¹⁶⁸);

- ❖ Il problema risiede nel fatto "Che una quota elevata del reddito di futuri pensionati sarebbe esposta alle fluttuazioni della Borsa, che è molto più volatile rispetto alle fluttuazioni del Pil, a cui sono agganciati i vitalizi pubblici. E una grande incertezza non è certo adatta a un sistema di sicurezza sociale" (Felice Roberto Pizzuti, intervista di R.E. Bagnoli, *Corriere della Sera*, 10-07-2006, p. 18).

VII.III UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI

La previdenza integrativa è un tema ormai dominante, sostenuto dalle organizzazioni con mentalità imprenditoriale che ripongono nei sistemi privatistici una maggior efficacia nell'allocazione delle risorse economiche.

In ogni caso, però, la materia va analizzata e soprattutto approfondita; bisogna dunque approcciarsi ad essa con estrema prudenza per evitare il rischio che venga improvvisata e che venga utilizzata da parte dello Stato *in primis* e delle altre parti sociali come una sorta di "via di fuga"¹⁶⁹ per i problemi della previdenza pubblica.

La previdenza aggiuntiva, in quanto libera e privata, trova giustificazione nel fatto che lo Stato attualmente offre una copertura di base previdenziale, imponendo l'obbligo contributivo a lavoratori ed aziende; la parte rimanente della tutela viene invece lasciata all'auto-responsabilizzazione dei singoli.

Quest'ultimi sono liberi, nella costruzione di una previdenza privata, in base alla loro esperienza e al loro grado di autonomia, di spaziare entro tutto il mercato degli strumenti finanziari e non solo, dirottando, ad esempio, i loro risparmi nel mercato immobiliare o delle materie preziose.

All'interno dell'insieme degli strumenti del mercato mobiliare, le soluzioni sono le più varie: tra queste emergono anche le forme di previdenza complementare ed integrativa.

Si conoscono bene le poche regole che sono alla base degli investimenti finanziari (ovvero le dinamiche reali sono note a davvero pochi operatori), le cui logiche si fondano su una certa ciclicità degli andamenti, ma dove, allo stesso tempo, la volatilità che caratterizza alcune tipologie di titoli non permette di effettuare previsioni certe. Sono tre i tipi di rischi che uno strumento finanziario subisce: rischio mercato, rischio credito e rischio liquidità; nessuno né è esente, nemmeno i titoli di Stato.

Partendo da questa premessa e confermando certamente il fatto che la scelta di adesione ad una forma complementare implichi necessariamente un'indotta entrata nel mercato finanziario, se pur non direttamente, si è cercato di capire se le promesse offerte dal pilastro della previdenza privata sono veramente tutte attendibili.

La cosa che rimane sicura, di fronte all'estrema incertezza di quanto offerto dal sistema previdenziale statale, è che se mai si comincerà a provvedere alla costruzione di un risparmio mirato al soddisfacimento dei propri bisogni emergenti in età di

¹⁶⁸ Inghes, S., *La truffa della previdenza complementare*. Disponibile su <www.cub.it>. Settembre 2005.

¹⁶⁹ Olivieri, W., intervento all'interno di, *Il futuro del sistema pensionistico italiano*. Roma. INPS. 1987. Pag. 430.

vecchiaia, che integri l'esistente tutela sociale, molto alta sarà la probabilità di correre rischi futuri.

Dunque, si è consci del fatto che la decisione di assumere la previdenza complementare sia una scelta "socialmente necessitata"¹⁷⁰.

Tale principio di necessità richiama immediatamente l'ammissibilità dell'iniziativa privata quando essa agisca in funzione della protezione e della promozione sociale; la Costituzione prevede dei diritti inviolabili per l'uomo, per attuare la garanzia dei quali richiede che si adempiscano gli obblighi di solidarietà.

Pur essendo private, le forme di protezione dei pilastri integrativi si rivelano socialmente utili.

In quanto private, appunto, e non regolate da un mercato perfetto, non costituiscono soluzioni in grado di esprimere sempre la massima convenienza rispetto ad ogni altra alternativa posta a confronto; neanche lo Stato, intervenendo tramite la legislazione, è riuscito ad eliminare i margini di arbitrarietà che ne possono derivare. Si esorteranno piuttosto i vari attori sociali ad attuarne un miglioramento.

L'importante è che ciascun futuro pensionato sia cosciente dell'importanza di porsi proattivamente rispetto al problema della tutela previdenziale, abbandonando l'abbraccio di uno Stato completamente paternalista, e si costruisca un bagaglio di conoscenze necessario per poter compiere la scelta più adatta alle proprie esigenze.

Alla luce di un'analisi rischio/rendimento, la decisione ottimale si traduce quasi sempre nell'allocazione delle risorse in un portafoglio composto da più alternative; quest'ultime possono essere rappresentate dalle soluzioni di previdenza complementare, dal variegato comparto degli strumenti finanziari e dai risparmi personali.

Entro tale combinazione, concludendo, c'è sicuramente uno spazio anche per la previdenza integrativa.

¹⁷⁰ Cinelli, M., Sulle funzioni della previdenza complementare. *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*. Anno 2000. N. 1.

VIII. IL CARATTERE PROTEIFORME DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

SOMMARIO: VIII.I Rimedio della crisi del sistema previdenziale pubblico -VIII.II Strumento di riappropriazione da parte dei singoli della facoltà di decidere circa i bisogni meritevoli di tutela- VIII.III Ruolo di rilancio e sviluppo dell'economia - VIII.IV Proposte in campo: uno sguardo verso i giovani, ma non solo

In generale la previdenza complementare ha dimostrato di poter esprimere una certa potenzialità in grado di incidere in diverse direzioni: come rimedio alla crisi del sistema previdenziale pubblico; come strumento di riappropriazione da parte dei singoli della facoltà di decidere circa i bisogni meritevoli di tutela; come rilancio e sviluppo dell'economia, in termini di attività produttiva ed occupazione.

Si esamineranno, quindi, gli ambiti d'influenza del carattere proteiforme appena delineato.

Per concludere, poi, verranno messe in campo delle proposte mirate per sostenere un futuro previdenziale per i lavoratori di oggi, che diventeranno i pensionati di domani.

VIII.I RIMEDIO ALLA CRISI DEL SISTEMA PREVIDENZIALE PUBBLICO

Nei prossimi due anni, così prevedono, molto probabilmente sarà necessario ridurre la spesa pubblica almeno di tre punti di Pil, il che si traduce in un'incidenza sulla spesa corrente, che per il 40% è data dall'uscita monetaria dovuta all'erogazione delle prestazioni previdenziali.

Un intervento del genere deve però tener conto anche delle ripercussioni sul patto intergenerazionale.

Il livello elevato della spesa previdenziale italiana è da ricondursi al fatto che non è stato mai edificato un robusto sistema di protezione sociale, che faccia fronte ai rischi intercorsi durante la vita lavorativa, utilizzando, in sostanza, da sempre le pensioni come ammortizzatore sociale¹⁷¹.

Infatti, parallelamente all'aumento della speranza di vita, gli italiani hanno cominciato a ridurre la durata della loro fase attiva.

Per assurdo, si è creato un meccanismo perverso, al quale l'ultima riforma del lavoro ha cercato di porre rimedio, secondo cui la "tassa" imposta sui lavoratori per sostenere i trattamenti degli attuali pensionati è così alta che nel mercato si sono andate a privilegiare le occupazioni che prevedono una contribuzione minore. Conseguenza che vanifica ogni effetto di rialzo dei contributi previdenziali.

Un sistema pensionistico sostenibile ed equo dovrebbe garantire trattamenti pensionistici proporzionali all'intera attività lavorativa e all'età di pensionamento. A tal proposito si sono poste le numerose riforme che si sono succedute negli anni.

In ogni caso rimane poco coerente l'attuale presenza nel nostro Paese di "pensioni d'oro", "onorevoli" pensioni, *baby* pensioni e addirittura false pensioni.

La lentezza della crescita economica, la precarizzazione lavorativa, la crisi finanziaria del sistema pubblico, stanno facendo emergere tali paradossi, congiuntamente alla preoccupazione di non poter assicurare un adeguato futuro pensionistico alle giovani generazioni di oggi. Da ciò ha preso forza il dovere di informare e la necessità di informarsi.

Sono quattro le lezioni da imparare¹⁷²:

- 1) non esistono pensioni gratuite,
- 2) ognuno dovrà pagarsi la propria pensione col proprio lavoro,

¹⁷¹ Passerini, W., Marino, I., *Senza Pensioni*. Milano. Chiarelettere Editore srl. Settembre 2011.

¹⁷² Fornero, E., Quattro lezioni valide per tutti. *Il Sole 24 Ore*. 5 Maggio 2011.

3) le garanzie generalizzate su larga scala non possono reggere in un'economia in difficoltà,

4) la pensione pubblica non sarà più sufficiente per coprire i propri bisogni futuri.

Quindi è assolutamente necessario: risparmiare, programmare la propria vecchiaia, prepararsi alle reali condizioni del pensionamento, partecipare alla previdenza complementare.

In un sistema pensionistico strutturato su un'architettura a pilastri, oltre al trattamento di quiescenza garantito dal preposto apparato statale, il tenore di vita dei futuri pensionati viene affidato a quelle che vengono definite le "stampelle private"¹⁷³, costituite dalla previdenza integrativa.

Quest'ultima, la cui adesione è prevista su base volontaria, prevede un meccanismo di carattere individualistico, fondato sul criterio della capitalizzazione dei contributi versati.

A fianco dei fondi pensione e dei piani individuali pensionistici (pip), seguendo i ragionamenti fatti al termine del capitolo precedente, però, i lavoratori possono scegliere anche altri strumenti finanziari/assicurativi, che, pur in assenza di agevolazioni fiscali, costituiscano ulteriori forme di "previdenza libera", quali fondi comuni d'investimento (sia attraverso soluzioni pic che pac), fondi immobiliari, polizze vita, Etf, azioni, titoli obbligazionari e zero coupon.

Così come sarà sempre più incentivato, e forse necessario, il *welfare to work*, ovvero la prosecuzione dell'attività lavorativa anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile.

Infatti, se l'adesione alla previdenza complementare viene preclusa per chi ha in possesso la pensione di vecchiaia, sono invece legittimati ad iscriversi anche coloro che hanno lo *status* di pensionati secondo il principio dell'anzianità contributiva, salvo che sia rispettata la condizione che tale iscrizione venga registrata con almeno un anno di anticipo rispetto alla maturazione dell'età pensionabile prevista per il trattamento di vecchiaia.

Si ritiene importante ribadire, inoltre, che l'aderente ad una forma integrativa ha la facoltà di proseguire con la contribuzione verso questa anche oltre l'età pensionabile, che comunque mantiene ugualmente la deducibilità fiscale fino ad un tetto massimo di 5.164,57€ all'anno; questione che rimette in capo al singolo l'opportunità di determinare in autonomia il momento della fruizione delle relative prestazioni aggiuntive.

VIII.II STRUMENTO DI RIAPPROPRIAZIONE DA PARTE DEI SINGOLI DELLA FACOLTÀ DI DECIDERE CIRCA I BISOGNI MERITEVOLI DI TUTELA

La libertà posta a fondamento della previdenza privata ha come fine ultimo proprio quello di dar maggior forza ai singoli individui, ai quali viene concesso, nell'ambito della soddisfazione delle proprie esigenze di protezione sociale, di riappropriarsi della facoltà di decidere in merito ai bisogni considerevoli di una particolare tutela. Tutela che, come abbiamo visto, dovrà però essere costruita dagli stessi soggetti a livello individuale, tramite una libera scelta tra le forme previdenziali integrative offerte dal mercato.

L'accoglimento dell'utilità sociale di questo tipo di spazio d'intervento lasciato ad ogni cittadino trova giustificazione proprio nelle libertà previste dal testo della nostra Costituzione.

Viene contemplata, infatti, la possibilità per il legislatore di attribuire compiti di rilevanza pubblica nei settori dell'assistenza e della previdenza, rendendoli appunto funzionali al fine ultimo dello Stato di attuazione di una protezione sociale, intesa come libertà dal bisogno.

¹⁷³ Giuro, C., *Welfare to work e post pensionamento. Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 19/2011. Pag. 1151.

In tal senso, perciò, vengono delineati i "limiti" alla previdenza complementare: rispettato l'obiettivo primario di realizzare i "mezzi adeguati alle esigenze di vita" degli individui, in particolare in età di vecchiaia, vi è poi un'apertura circa la concretizzazione degli stessi mezzi.

Quindi non sembra esclusa affatto la soluzione di un'azione congiunta da parte di soggetto pubblico ed attori privati.

In ogni caso gli strumenti utilizzati da quest'ultimi non devono apparire come corpi svincolati rispetto al sistema previdenziale pubblico, ma al contrario rientrare in quel disegno tanto evocato di *welfare mix*.

In un sistema a stampo binario, però, a fianco dell'elasticità concessa dalla legge, per quanto riguarda le strutture ed i modi da utilizzare, viene posto un problema di connotazione dell'adeguatezza richiesta per i mezzi da fornire a supporto dei lavoratori per realizzare la meta ultima costituzionale.

Risulta difficile, infatti, definire la "prestazione adeguata", che sicuramente non può attestarsi al minimo livello di sussistenza, ma fornire un trattamento superiore di copertura.

La garanzia previdenziale non deve porre un appiattimento tra i singoli individui, ma deve soddisfare "esigenze di vita", che sono direttamente collegate al pieno sviluppo della persona umana. Così quest'ultime dipendono senza dubbio dalle condizioni economiche e sociali di ciascun soggetto tutelato.

La protezione deriva dalla quantità e dalla qualità del lavoro prodotto, cioè dal merito di ciascun lavoratore, ma quest'ultimo non può assumere un ruolo predominante o addirittura esclusivo, tenendo conto della necessità costituzionale di adempimento di doveri inderogabili di solidarietà.

Così, alla luce di uno standard indispensabile di protezione garantita dallo Stato, l'assunzione di un secondo e terzo pilastro, quali elementi aggiuntivi al sistema previdenziale, non devono essere inquadrati in maniera riduttiva quali spinte reattive rispetto alla palese crisi finanziaria del *welfare* statale, ma piuttosto come strumenti che prendono forma proprio da uno spirito di volontà ben preciso, che risiede in capo a singoli soggetti, i quali infatti accettano di accollarsene l'onere finanziario.

Rimane palese pertanto che i regimi concorrenti a quello pubblico non abbiano un'estensione universale, ma si sviluppino in un'applicazione soggettivamente limitata. Il tratto facoltativo dell'adesione individuale alle forme aggiuntive permette pertanto di rimanere arbitri della propria tutela, che comunque rimane privata e spogliata da un'importanza pubblica, per quanto funzionalizzata ad un interesse pubblico, quello del benessere generale della collettività, di cui il singolo fa parte.

Il suo fine preciso rimane quello di "assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale", anche se l'adeguatezza della prestazione non è assolutamente certa; in quanto, come è stato sottolineato più volte e sul cui accento si pone la vena critica di alcuni interventi, il rischio dell'investimento ricade integralmente sul singolo soggetto, forse proprio in quanto libero.

In ogni caso, in attinenza alle forme previdenziali complementari pre-esistenti, in essere prima della *L. n. 412/1992*, essendo stati ignorati dal legislatore i requisiti di accesso alle prestazioni, ai singoli veniva addirittura data la possibilità di scegliere l'età pensionabile più appropriata, anticipando in alcuni casi il momento del pensionamento, attribuendo ad esse la funzione di ponte tra la cessazione della fase lavorativa e quella della quiescenza vera e propria.

VIII.III RUOLO DI RILANCIO E SVILUPPO DELL'ECONOMIA

I pilastri aggiuntivi del sistema pensionistico rappresentano inoltre un rilevante fattore di raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per investimenti mirati a certi settori produttivi, stimolandone anche l'occupazione.

Infatti, considerando le ingenti risorse che potrebbero esser manovrate dai fondi pensione, come dalle altre forme di previdenza integrativa, l'insieme di tutte queste soluzioni d'investimento previdenziali rappresentano a livello potenziale uno strumento formidabile di intermediazione mobiliare e veicolo di capitali verso i settori più recettivi.

Si è visto come la previdenza pubblica, basata sul sistema di ripartizione, sia prevalentemente destinata a soddisfare i "consumi", mentre, al contrario, la previdenza privata, secondo il principio di capitalizzazione, sia maggiormente efficace ad accumulare "risparmi", in quanto, attraverso un'appropriata gestione delle risorse finanziarie radunate, può stimolare al contempo il rilancio della produttività e dell'occupazione¹⁷⁴.

L'incremento del secondo pilastro, in particolare, è sostenuto anche dalle organizzazioni territoriali: in prima linea compaiono le Regioni.

L'esempio più brillante, tra quelle che godono di uno statuto speciale, è sicuramente offerto dal Trentino Alto Adige (Laborfonds), mentre tra le ordinarie sembra che il maggior movimento provenga dal Nord: ad ovest la Lombardia e a nord-est il Friuli Venezia Giulia si stanno attivando per costituire un apposito fondo previdenziale regionale, seguendo gli encomiabili modelli del Veneto (Solidarietà Veneto), della Liguria (Fonligure) e della Valle d'Aosta (Fopadiva)¹⁷⁵.

Un fondo regionale rappresenta una vera e propria infrastruttura sociale a servizio di tutta la comunità; oltre ad offrire agli iscritti una solida realtà, l'impiego dei fondi raccolti viene prevalentemente investito nella costruzione di infrastrutture e servizi di vario genere per i cittadini.

Viene evidenziata la "pluri-funzionalità"¹⁷⁶ dei fondi pensione di nuova generazione, che si traduce in una molteplicità di effetti sul mercato e sulle relazioni del lavoro.

Se infatti nella previdenza complementare viene escluso un meccanismo di redistribuzione solidaristica, con lo spostamento del trattamento di fine rapporto da un ambito meramente retributivo ad un versante più propriamente previdenziale, si è cercato di rendere le forme integrative strumenti di massa, rendendoli accessibili anche alle fasce di lavoratori con redditi medio-bassi.

Il dirottamento del Tfr ai fondi pensione e ai pip, infatti, a differenza delle altre forme di finanziamento che vedono un accrescimento della previdenza complementare a fronte della contestuale riduzione della previdenza pubblica, non ha alcun effetto sulla tutela di base.

Con una certa lungimiranza di può ritenere inoltre che i fondi pensioni possano comportare perciò un irrobustimento della riforma in atto degli ammortizzatori sociali; la maggiore instabilità del mercato del lavoro causano, oggi con probabilità anche in futuro, numerose situazioni previdenziali incompiute. Il lavoratore, in caso di disoccupazione, ha la possibilità di riscattare non solo il Tfr accumulato presso una forma pensionistica complementare, ma anche parte della contribuzione del datore di lavoro, ove presente, ed un maggior capitale, accresciuto dai rendimenti prodotti dalla gestione stessa.

Anche se di per sé l'operazione di riscatto rappresenta il fallimento della funzione specificatamente previdenziale dei fondi pensione, volta a garantire una soluzione di integrazione reddituale nella fase post-lavorativa.

Si parla infine di "dimensione etica dei fondi pensione"¹⁷⁷, secondo la cui prospettiva i fondi pensione, al di là di essere strumento di integrazione del trattamento

¹⁷⁴ Cinelli, M., Sulle funzioni della previdenza complementare. *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*. Anno 2000. N. 1.

¹⁷⁵ Pizzin, M., Prioschi, M., Regioni sponsor dei fondi pensione. *Il Sole 24 Ore*. 11 Marzo 2012. N. 70. Pag. 20.

¹⁷⁶ Pandolfo, A., Riforme previdenziali e trattamenti pensionistici anticipati: quale ruolo per la previdenza complementare? *Il Diritto del Lavoro. Rivista di Dottrina e Giurisprudenza*. Roma. Gennaio-Aprile 2000. Pag. 447-459.

pensionistico pubblico, agirebbero come meccanismo di mediazione tra l'economia e la società, realizzando investimenti proiettati verso uno sviluppo di lungo termine, anche ecologicamente sostenibile.

VIII.IV PROPOSTE IN CAMPO: UNO SGUARDO VERSO I GIOVANI, MA NON SOLO

Nel nostro Paese, bisogna ammettere, per ragioni storiche non si è mai formata una solida cultura assicurativa, come invece accade in molti altri Paesi, anche europei; si comincia forse solo adesso a costruire i basamenti per la creazione di forme di protezione verso il futuro, alternative al servizio pubblico.

In un periodo attuale di grandi cambiamenti che hanno sconvolto lo schema pensionistico generale, anche in Italia si fa sempre più prepotente il tema della tutela previdenziale.

Oggi il sistema pubblico arriva a finanziare anche l'80-90% della previdenza sociale; alla luce delle evidenti difficoltà finanziarie, che le recenti riforme messe in campo tentano di risanare, agendo purtroppo in misura restrittiva sulle prestazioni offerte dagli organi statali, si rivela sempre più auspicabile, per non dire necessario, un riequilibrio delle risorse tra i vari pilastri che compongono l'apparato pensionistico per garantire comunque adeguati livelli di tutela ai futuri pensionati.

A differenza dei tentativi passati, l'attuale riforma sembra aver l'intenzione di promuovere lo spostamento verso forme previdenziali integrative al sistema pubblico più per le giovani generazioni, piuttosto che per i lavoratori appartenenti ad alte fasce di reddito, in direzione della ricerca di una stabilità del sistema nel lungo termine.

Si è accennato, nelle riflessioni rivolte alla manovra previdenziale Monti-Fornero alla fine del terzo capitolo, circa la proposta avanzata da alcuni interlocutori di "decontribuzione parziale verso schemi previdenziali integrativi"¹⁷⁸, cioè quella di sottrarre parte della contribuzione attualmente destinata al sistema pubblico, per dirottarla verso soluzioni pensionistiche private.

Sicuramente si rivela quasi obbligatoria una presa di coscienza da parte delle generazioni più giovani, a danno delle quali maggiormente incidono le scoperture lasciate dalla riforma del 2011, a cui comunque non si può negare il merito di aver contribuito al bilanciamento delle casse statali.

Proprio in questa direzione si è mosso uno dei leader del comparto assicurativo italiano, offrendo agli under 40 i primi due anni di sottoscrizione di un investimento previdenziale a costo zero, con l'obiettivo di incentivare l'adesione ai pilastri integrativi¹⁷⁹.

Molti esperti previdenziali sono convinti che "la pensione integrativa non è un prodotto ma un comportamento"¹⁸⁰.

Le esperienze che provengono dall'estero hanno sicuramente già fatto propria da tempo questa concezione, che assimila la previdenza privata ad un piano di risparmio a lungo termine.

Si parla dunque addirittura di "quarto pilastro", costituito da strumenti non previdenziali in senso stretto, in quanto non direttamente collegati secondo un nesso di causa/effetto al regime obbligatorio, ma agevolati fiscalmente proprio perché proiettati su un orizzonte temporale medio-lungo.

Guardando gli esempi proposti da altri Paesi, si potrebbe ricalcare il modello, prevedendo, come suggerisce anche "Assogestioni", un tetto massimo di versamenti

¹⁷⁷ Zampini, G., *La previdenza complementare. Fondamento costituzionale e modelli organizzativi*. Padova. Cedam. 2004. Cap. I. Pag. 4.

¹⁷⁸ Pensioni, le formule per i giovani per costruire l'integrativa. *Il Sole 24 Ore*. 14 Marzo 2012.

¹⁷⁹ F., F., Un piano per i giovani. *Insurance Magazine*. Marzo 2012. Pag. 26-27. Offerta di Assicurazioni Generali.

¹⁸⁰ Giuro, C., Manovra e previdenza integrativa. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 31/2011. Pag. 1823.

effettuabili in un anno e garantendo una tassazione agevolata al superamento di un'ipotetica durata minima pari a 5 anni.

La permanenza media in un investimento realizzato tramite un fondo comune, rilevata dall'Associazione di categoria del risparmio gestito, è purtroppo leggermente inferiore ai 3 anni.

E' necessario, pertanto, indurre un radicale, se pur progressivo, cambiamento di mentalità degli investitori italiani, attraverso un arricchimento ed un opportuno adeguamento dell'offerta finanziaria.

Si rivelano interessanti a tal proposito le soluzioni attuate in Francia ed in Gran Bretagna.

Nel primo caso i *Pea, Plan d'épargne en actions*, recepiscono l'accumulo di capitali, versati un'unica soluzione o tramite un piano di accumulo, fino ad un massimo di 132.000€. L'investimento è riscattabile in qualsiasi momento e gode di una fiscalità agevolata dei rendimenti maturati, che dopo il quinto anno viene completamente esentata.

Gli *Isa, Individual saving account*, introdotti nel Regno Unito nel 1998, rappresentano invece dei veri e propri conti di risparmio, dove far confluire oltre alla liquidità anche strumenti finanziari di vario genere. La loro completa flessibilità è garantita dalla permanente possibilità di rimborso anticipato, così come dal trasferimento ad altro *Isa*. Il trattamento fiscale è assente, in considerazione dell'ammontare massimo previsto: 5.100 sterline in caso di pura liquidità e 10.200 sterline se la configurazione avviene tramite altro genere di investimenti.

"Senza il rinnovamento della mente ed il coraggio del pensiero inattuale è inutile qualsiasi tentativo di armonizzare vecchiaia e diritto"¹⁸¹.

Nonostante i progressi della scienza, la vecchiaia starà sempre a simboleggiare decadenza fisica; se in passato, fino al secolo scorso, la risposta a tale problema era fornita dalla solidarietà familiare, oggi i figli non potranno più permettersi di essere i bastoni della vecchiaia dei loro genitori.

Lo Stato si è posto nel tempo, in particolare dopo l'emersione della questione sociale avvenuta in conseguenza alla Rivoluzione Industriale, come strumento di giustizia sociale.

Strumento impersonale che ha trasformato la precedente relazione in essere in tal senso: ora i vecchi padri sono sostenuti non più dai loro figli, ma dai figli di tutti, tramite un sistema a ripartizione delle risorse.

Il rischio prospettato da chi, al contrario rievoca il ritorno alla solidarietà familiare di una volta e con cui non si è d'accordo, è quello che alla luce dell'attuale situazione demografica e delle criticità del mercato del lavoro siano proprio i vecchi padri pensionati a dover mantenere i loro figli giovani disoccupati.

Il sistema pensionistico pubblico, per quanto diventato fondamentale per la tutela dei cittadini, non deve però essere concepito come insostituibile, ma ha bisogno di una razionalizzazione coerente con le condizioni di vita e dell'economia; i lavoratori, dal canto loro, devono invece attivarsi autonomamente e spingersi oltre la sfera di protezione garantita dallo Stato, costruendosene un'altra, integrativa, in maniera autonoma.

¹⁸¹ Vallebona, A., Vecchiaia e diritto tra amore e terrore. *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*. Gruppo 24 ore. N. 4/2012. Pag. 322-324.

Conclusioni

Lo scopo posto alla base di questa trattazione corrisponde dunque ai risultati finali?

Il sistema previdenziale ha il compito di redistribuire parte del reddito correntemente prodotto dalla popolazione attiva a favore della popolazione anziana o invalida. Dunque gli impegni per il futuro vengono soddisfatti ripartendo il reddito prodotto anno per anno.

L'osservazione che assume il debito pubblico come punto di partenza non è corretta: si ribadisce il concetto che vengono scaricati sul sistema previdenziale oneri e compiti che non gli sono propri. L'insostenibilità economica è rappresentata principalmente da quegli andamenti macroeconomici persistenti sfavorevoli, quale l'invecchiamento della popolazione; il punto, perciò, consiste nel trovare un equilibrio delle quote distributive tra lavoratori attivi e non attivi attraverso un'efficace riforma del lavoro e dell'occupazione.

I criteri di valutazione adeguati per eventuali progetti di riforma previdenziale risultano essere:

- il controllo della spesa pubblica,
- la garanzia di equità sociale,
- la certezza delle prestazioni (assicurata da un intervento pubblico, ovvero da un gestore del sistema che rispetti gli impegni presi, fissando clausole di salvaguardia tramite coefficienti di rivalutazione, ecc.).

La previdenza integrativa NON dev'essere una "via di fuga" per la previdenza pubblica, ma dovrebbe essere correttamente affiancata ad un sistema pubblico, ad oggi parzialmente carente in materia, per assicurare ai lavoratori maggiori garanzie di tutela al raggiungimento dell'età pensionabile.

Banche ed istituti d'investimento dovrebbero essere propulsori delle forme della previdenza complementare, come strumento di accumulo e risparmio.

Diventa di vitale importanza sfruttare il suo carattere proteiforme: potenzialità di azione in più direzioni, *in primis* attraverso un utilizzo sociale delle risorse accumulate.

Anche se il tratto di facoltatività rischia di sminuire la valenza pubblicistica della previdenza complementare stessa, non è auspicabile il passaggio all'obbligatorietà perché il sistema di corresponsività esclude una solidarietà generazionale ed il livello di protezione rimane in ogni caso non certo; verrebbero lesi i principi cardine della Tutela Sociale.

Il problema rimane quello di definire entro quali limiti l'iniziativa privata di previdenza possa essere considerata quale strumento di realizzazione della sicurezza sociale delineata dal disegno costituzionale.

Ovvero è concepibile a tal proposito l'utilizzo di forme finanziarie ed assicurative, al pari di altri esempi di associazionismo mutualistico, che però incorporino una valenza di rischio o speculazione, oltre a quella di risparmio?

Le opinioni a riguardo sono le più disparate e sicuramente si differenziano in base alla propensione dei singoli interlocutori di concedere uno spazio più o meno ampio al mercato dei capitali.

La questione immediatamente dopo, coinvolge gli enti, le forme e i criteri di gestione, quali elementi che entrano in gioco nel mondo della previdenza privata.

Spesso, inoltre, viene richiesta la previsione di un trattamento fiscale maggiormente favorevole, che viene giustificato proprio dal fine di stampo previdenziale.

Rimangono salve alcune leggi quadro all'interno di un disegno alquanto frammentato e disomogeneo, ma in più occasioni la disciplina della previdenza integrativa viene delegata nel concreto ai contratti collettivi, in termini di prestazioni,

contribuzione e aspetti della gestione; sul piano organizzativo la norma di riferimento è aperta.

Al di là della nozione che viene delineata della previdenza complementare, si può affermare che essa rappresenti non un rimedio ma una possibile "alternativa" al crollo finanziario del sistema previdenziale statale, che preannuncia la fine di una politica di *welfare state* assoluto. Anche se, sulla base di diversi studi, la responsabilità del debito pubblico non può essere interamente scaricata sul sistema previdenziale che, al contrario, troppo a lungo ha sopportato oneri non propri, legati prevalentemente ad aspetti di natura assistenziale. Importante è dunque operare una netta separazione, nei presenti ragionamenti, tra previdenza ed assistenza, anche se entrambe concorrono a realizzare un disegno complessivo di tutela sociale.

In un contesto economico decisamente instabile, nell'ipotesi di attuazione di una ristrutturazione del sistema previdenziale pubblico, bisogna tenere a mente che i bisogni a cui si applica la garanzia costituzionale sono solamente quelli "socialmente rilevanti" (art. 38 *Cost.*). In seguito al recente mutamento della realtà sociale, si sono modificate le condizioni del tenore medio di vita e con esso sono emersi nuovi bisogni, che però, in quanto tali (cioè non essendo bisogni socialmente rilevanti) rimangono privati.

A sostegno della previdenza integrativa si pone dunque l'incertezza fornita dall'attuale sistema di sicurezza sociale, il cui servizio pubblico si rivela insoddisfacente.

Però allo stesso tempo viene sottolineato il fatto che la promozione della previdenza complementare dirotti nuove forze nella creazione di spazi privilegiati, favorendo chi già è titolare di un buon reddito, determinando posizioni di squilibrio sociale.

"Si può, dunque, asserire che il fondamento delle istanze di promozione della previdenza integrativa in realtà non risiede in fattori di <necessità> [assoluta], ma in ragioni di <mera opportunità>"¹⁸².

Senza contare che, anche se le difficoltà finanziarie del sistema previdenziale statale si tradurranno in tassi di sostituzioni delle pensioni erogati sempre minori, lo Stato si è impegnato a garantire per il futuro perlomeno il soddisfacimento dei bisogni essenziali; numerose sono senza ombra di dubbio le ricadute sul piano economico generale già elencate, sia a livello del singolo individuo che rispetto all'intera collettività.

Il fatto poi che il comma 5 dell'art.38 della *Costituzione* reciti che "l'assistenza privata è libera" delinea i pilastri previdenziali privati di una fondamentale connotazione. La garanzia di libertà appena citata si traduce per gli iscritti nella possibilità di scelta circa gli interessi da tutelare e la loro misura, nei criteri da adottare nell'organizzazione e nella gestione dei fondi e nella facoltà di adesione, riscatto e trasferimento delle medesime forme.

Tale libertà dovrebbe escludere una rigida regolamentazione della materia, per la quale il legislatore, infatti, come si è visto, interviene solo per definire le norme necessarie per assicurarne una corretta effettività; con lo stesso significato viene attuato d'altro canto un appropriato sistema di vigilanza e controllo da parte di organi istituzionali esterni.

In realtà la medesima norma di base condiziona, sotto un altro punto di vista, in modo forte la libertà precedentemente enunciata, in quanto vieta che la disciplina complementare si sostituisca ai compiti propri dello Stato, tramite la soddisfazione di bisogni socialmente rilevanti, e relega pertanto la sua funzione a quella di sola integrazione della copertura offerta dal servizio pubblico.

¹⁸² Cinelli, M., Appunti per un dibattito sulla previdenza integrativa. *Rivista Italiana del Diritto del Lavoro*. Anno V. 1986. I tomo. Pag. 888-916.

Lo Stato, che è l'unico tenuto a garantire il risultato finale (i mezzi adeguati alle esigenze di vita), è comunque allo stesso tempo "libero" nell'elezione degli strumenti di intervento, che può optare affinché siano marginalmente relegati al mercato.

Secondo questo ragionamento, viene teorizzata l'ipotesi di una parziale sostituzione della previdenza pubblica con una di matrice privata, dettata dall'esigenza di attuare una certa proporzionalità tra le prestazioni pensionistiche e le nuove esigenze di tutela, che le casse statali non riescono a sostenere. Però non si assolverebbe al generale principio di solidarietà, in quanto l'adesione è più facilmente praticabile dai soggetti con maggiori disponibilità finanziarie, e non accadrebbe nemmeno che la valida opportunità offerta dalle forme integrative si traduca in senso assoluto in un sistema di garanzie più "sicuro" di quello pubblico.

L'obbligo costituzionale imposto allo Stato si concretizza alla fine in una predisposizione dai contorni vaghi di uno spettro di forme previdenziali, alle quali il singolo lavoratore è "libero" di aderire.

Per concludere, spogliando la previdenza privata dal ruolo salvifico che fin troppe volte le è stato attribuito, la si preferisce inquadrare piuttosto come una reazione alla riduzione delle prestazioni pubbliche e all'insufficienza dello standard di protezione sociale offerta. Tenendo presente che le vengono riconosciuti un ruolo ed una funzione ben diversi dalla previdenza pubblica.

Essa trova la propria significatività all'interno di un sistema pensionistico a carattere misto, recentemente approvato all'unanimità dalle parti sociali, sulla base dell'esperienze estere e sulla scorta delle linee guida della Comunità Europea, per attuare in maniera piena la garanzia di cui all'art. 38, c.2, della *Costituzione*.

All'interno di un *welfare mix* si ricava quell'essenziale collegamento funzionale tra la previdenza di base ed i regimi di previdenza complementare; il tutto garantito, controllato e sostenuto dalla figura dello Stato. Per questo motivo sono stati fissati con rigore dei limiti agli eventi protetti e al regime delle prestazioni, subordinando il requisito del diritto della pensione aggiuntiva ai criteri validi per il sistema previdenziale generale.

In definitiva, le forme disciplinate dal *D. Lgs. n. 124/1993* sono nate per "assicurare livelli di copertura previdenziale più elevati".

Le ricadute previdenziali dell'attuale crisi economica e finanziaria, che colpiscono tutti gli attori sociali e che hanno imposto delle nuove regole di razionalità da applicare al sistema pensionistico pubblico, conducono a rilevare comunque un ruolo di importanza alla previdenza complementare, nonostante le perplessità che si agitano attorno al suo contorno.

Il destino dei pilastri aggiuntivi rispetto al sistema pensionistico pubblico è segnato dunque da molteplici proposte in campo, molte ancora da approfondire, per costruire un migliore sistema di tutela sociale.

Lo spazio d'intervento della previdenza complementare e della sua capacità di agire con efficacia in più direzioni sembra davvero vasto e parte della sua forza sembra ancora inespressa.

Il singolo lavoratore, oggi sottoposto maggiormente alle turbolenze economiche ed occupazionali, dovrebbe d'altro canto, non rimettersi solamente alle attese riposte nelle riforme attuate dallo Stato, ma responsabilizzarsi nei confronti del proprio futuro previdenziale e diventare parte attiva nella costruzione dello stesso: attraverso un risparmio da dedicarvi che cominci già dai giorni odierni, perchè, se pur a fronte di un modesto contributo, racchiude l'opportunità di una maggiore copertura dei bisogni della propria vecchiaia.

Bibliografia

- ✓ *5 buone ragioni per avere e per scegliere i fondi comuni di investimenti...anche durante le crisi finanziarie.* Disponibile su <www.assogestioni.it>.
- ✓ AA. VV., *Il futuro del sistema pensionistico italiano.* Roma. INPS. 1987.
- ✓ AA. VV., *La previdenza complementare per le banche: problemi e prospettive.* Assocredito. 1994.
- ✓ AA. VV., *Un moderno sistema di previdenza privata.* Censis- Adepp. Il Sole 24 Ore Pirola. 2000.
- ✓ Balandi, G. G., La previdenza integrativa in alcuni paesi europei: spunti per la comparazione. *Lavoro e Diritto.* 1993. A. VII. N. 1. Pag. 81-96.
- ✓ Barbieri, F., Ammortizzatori in cerca di risorse. *Il Sole 24 Ore.* 12 Marzo 2012. N. 71.
- ✓ Barone, N., Tucci, C., Aziende penalizzate sul fronte dei costi. *Il Sole 24 Ore.* 22 Marzo 2012. N. 81.
- ✓ Barone, N., Colombo, D., Esodi, vertice al ministro. *Il Sole 24 Ore.* 3 Aprile 2012. N. 93.
- ✓ Barone, N., Bruno, E., La partita da vincere tra tutele e mercato. *Il Sole 24 Ore.* 25 Marzo 2012. N. 84.
- ✓ Baselli, V., *Spendig Review, Covip salva.* 21 Agosto 2012. Disponibile su <www.trend-online.com>.
- ✓ Beretta, S., *Le linee guida della riforma. La Riforma del Lavoro.* Corriere della Sera. Luglio 2012.
- ✓ Bessone, M., *Previdenza Complementare.* Torino. G. Giappichelli Editore. 2000.
- ✓ Biondi, A., L'Unione europea aiuta i lavoratori in esubero. *Il Sole 24 Ore.* 19 Marzo 2012. N. 78.
- ✓ Borgi, E., *L'impatto delle misure anti-crisi e la situazione sociale e occupazionale.* Disponibile su <www.eesc.europea.eu>.
- ✓ Borzi, N., Assicurativi, resta aperto il nodo-ammortizzatori. *Il Sole 24 Ore.* 10 Marzo 2012.
- ✓ Bussi, M., Quei tagli di troppo. *Milano Finanza.* 20 Agosto 2011.
- ✓ Bussino, T., Attività usuranti: benefici pensionistici. *Diritto & Pratica del Lavoro.* N. 44/2011.
- ✓ Bussino, T., Dalla ricongiunzione alla totalizzazione. *Diritto & Pratica del Lavoro.* N. 44/2011.
- ✓ Bussino, T., I nuovi requisiti di accesso alla pensione. *Diritto & Pratica del Lavoro.* N. 44/2011.
- ✓ Bussino, T., Le nuove pensioni. *Diritto & Pratica del Lavoro.* N. 44/2011.
- ✓ Bussino, T., Licenziamento dei lavoratori con requisiti pensionistici. *Diritto & Pratica del Lavoro.* N. 44/2011.
- ✓ Campo, T., Mattone o pensioni? *Milano Finanza.* 6 Ottobre 2012. Pag. 18.
- ✓ Campopiano, R., *La previdenza sociale.* Roma. 1965.
- ✓ Cannioto, A., Maccarone, G., Il massimale non scatta per tutti. *Il Sole 24 Ore.* 22 Marzo 2012. N. 81.
- ✓ Carinci, F., Pizzoferrato, A., "Costituzione" europea e diritti sociali fondamentali. *Lavoro e Diritto.* 2000. A. XIV. N. 2. Pag. 281-302.
- ✓ *Cartella Stampa "Infofuturo" Università Ca' Foscari di Venezia.* Disponibile su <www.unive.it>.
- ✓ Castellarin, R., Valentini, P., Guadagnare con l'inflazione. *Milano Finanza.* 6 Ottobre 2012. Pag. 28-31.
- ✓ Castellarin, R., Valentini, P., I campionissimi di scorta. *Milano Finanza.* 29 Dicembre 2012.

- ✓ Castellarin, R., Valentini, P., Stangata completa. *Milano Finanza*. 29 Dicembre 2012.
- ✓ Castellino, O., *Le pensioni difficili. La previdenza sociale in Italia tra crisi e riforme*. Bologna. Il Mulino. 1994.
- ✓ Ceprini, M., *Aspettative degli investitori nella gestione dei fondi pensione: un confronto tra Italia e Usa*. Liuc Ppers. Serie Impresa e Istituzioni, 24. N. 177. Suppl. a Settembre 2005.
- ✓ Chinetti, P., *Previdenza integrativa e fondi pensione, come costruirsi una pensione integrativa sfruttando i nuovi benefici fiscali*. Milano. Edizioni Fag. 2000.
- ✓ Cinelli, M., Appunti per un dibattito sulla previdenza integrativa. *Rivista Italiana del Diritto del Lavoro*. Anno V. 1986. I tomo.
- ✓ Cinelli, M., *Diritto della previdenza sociale*. Torino. G. Giappichelli Editore. 2012.
- ✓ Cinelli, M., *Problemi di diritto della previdenza sociale*. Torino. G. Giappichelli Editore. 1989.
- ✓ Cinelli, M., Sulle funzioni della previdenza complementare. *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*. Anno 2000. N. 1.
- ✓ Cinelli, M., Nicolini, C. A., "Riforma-Monti" delle pensioni e dintorni. *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*. 2012. Anno XXXI. N. 1. Pag. 33-53.
- ✓ Ciocca, G., *La libertà della previdenza privata*. Milano. Giuffrè Editore. 1998.
- ✓ Colombo, D., Ammortizzatori, dote da 1,7 miliardi. *Il Sole 24 Ore*. 21 Marzo 2012. N. 80.
- ✓ Colombo, D., Esodati: part time e incentivi. *Il Sole 24 Ore*. 22 Aprile 2012. N. 111.
- ✓ Colombo, D., Rogari, M., In 65mila senza lavoro e pensione. *Il Sole 24 Ore*. 13 Aprile 2012. N. 102.
- ✓ Colombo, D., Pogliotti, G., Indennità più lunga per gli over 58. *Il Sole 24 Ore*. 22 Marzo 2012. N. 81.
- ✓ *Con l'Università Ca' Foscari insieme per i giovani/Solidarietà Veneto Fondo Pensione*. Antenna 3 Nord Est. 10 Luglio 2012. Disponibile su <www.youtube.com>.
- ✓ Con Tutto Pensioni 2012 previdenza senza segreti. *Il Sole 24 Ore*. 19 Marzo 2012.
- ✓ Conversione in legge del Decreto Monti. *PraticaLavoro*. Milanofiori Assago (Mi). IPSOA – INDICITALIA. 21 Gennaio 2012. Anno XIII. N. 3.
- ✓ Cottone, N., Tucci, C., L'abc della riforma del mercato del lavoro, dall'addizionale sui diritti d'imbarco ai voucher. *Il Sole 24 Ore*. 27 Giugno 2012. N. 148.
- ✓ *Crisi economica: quali effetti sulle pensioni europee e italiane*. Marzo 2009. Disponibile su <www.osservatorioinca.org>.
- ✓ Crisi feroce, giovani i più colpiti. *La voce dei bancari. Fabi*. Novembre/Dicembre 2012. ANNO LXIV. N. 10.
- ✓ *Crisi/Fornero: Riforma pensioni ha allontanato spettro default*. Torino. TMNews. 21 Aprile 2012.
- ✓ Curiat, A., Per tre giovani su quattro la previdenza è un miraggio. *Il Sole 24 Ore*. 18 Aprile 2011.
- ✓ D.L. n. 201/2011 – c.d. Decreto Monti. *PraticaLavoro*. Milanofiori Assago (Mi). IPSOA – INDICITALIA. 7 Gennaio 2012. Anno XIII. N. 1.
- ✓ De Cesari, M.C., Falasca, G., Il principio della responsabilità è l'elemento fondamentale. *Il Sole 24 Ore*. Marzo 2012. Settimanale N. 2/2012.
- ✓ De Cesari, M.C., Focus sulle nuove pensioni. *Il Sole 24 Ore*. 12 Marzo 2012. N. 71.

- ✓ De Cesari, M.C., Trovati G., Entro giugno il decreto sul caso-esodi. *Il Sole 24 Ore*. 20 Marzo 2012. N. 79.
- ✓ Dini, L., D'Amico, N., Dai futuri accantonamenti Tfr un aiuto al rilancio dei consumi. *Sole 24 Ore*. 22 Aprile 2012.
- ✓ E' l'ora di "Tutto pensioni". *Il Sole 24 Ore*. 18 Marzo 2012. N. 77.
- ✓ F., F., La "rivoluzione" delle pensioni. *Insurance Magazine*. Luglio 2012. N. 3.
- ✓ F., F., Un piano per i giovani. *Insurance Magazine*. Marzo 2012.
- ✓ Ferrante, G., *Le cautele non devono fermare l'iniziativa*. Disponibile su <www.previnforma.it>.
- ✓ Ferraro, G., Ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi nella riforma del mercato del lavoro. *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*. Giugno 2012. N. 6.
- ✓ Ferraro, G., a cura di, *La previdenza complementare nella riforma del Welfare*. Milano. Giuffrè Editore. 2000.
- ✓ Finocchiaro, A., intervento di, C'è ancora spazio per la previdenza complementare? *Convegno Assoreti: "Il contributo delle reti dei promotori finanziari allo sviluppo della previdenza complementare"*. Torino. 13 Ottobre 2012.
- ✓ Forlano, F., Appoggiati al secondo pilastro. *Insurance Magazine*. Luglio 2012.
- ✓ Forlano, F., Assistenza: il piano (forte) di Generali. *Insurance Magazine*. Luglio 2012.
- ✓ Forlano, F., La previdenza dei professionisti. *Insurance Magazine*. Luglio 2012.
- ✓ Forlano, F., I giovani alle prese con il futuro. *Insurance Magazine*. Luglio 2012.
- ✓ Forlano, F., La "rivoluzione" delle pensioni. *Insurance Magazine*. Luglio 2012.
- ✓ Fornero, E., *L'economia dei fondi pensione*. Bologna. Il Mulino. 1999.
- ✓ Fornero, E., Quattro lezioni valide per tutti. *Il Sole 24 Ore*. 5 Maggio 2011.
- ✓ G., F., *Indagine Censis-Covip: poca fiducia nella previdenza complementare*. 17 Novembre 2012. Disponibile su <www.previnforma.it>.
- ✓ G., F., Stagioni contrattuali, il lungo inverno che dura dal 2009. *La voce dei bancari. Fabi*. Marzo/Aprile 2012. N. 7. Anno LXIV.
- ✓ Gentili, G., Lavoro e previdenza, l'uno-due obbligato. *Il Sole 24 Ore*. 20 Marzo 2012. N. 79.
- ✓ Gheido, M. R., Casotti, A., Ammortizzatori sociali e incentivi per l'occupazione. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 4/2011.
- ✓ Gheido, M. R., Casotti, A., Riforma del regime pensionistico. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 3/2012.
- ✓ Giubboni, S., La previdenza complementare tra libertà dei privati e funzionalizzazione all'interesse pubblico. *Rivista Italiana del Diritto del Lavoro*. Anno 1999. Parte terza.
- ✓ Giuro, C., Dipendenti pubblici e previdenza integrativa. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 6/2011.
- ✓ Giuro, C., Fondi Pensione e investimento nelle Pmi. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 10/2011.
- ✓ Giuro, C., I giovani devono iniziare a pensarci da oggi. *Milano Finanza*. 20 Agosto 2011.
- ✓ Giuro, C., Innalzamento dell'età pensionabile delle donne. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 37/2011.
- ✓ Giuro, C., La nuova vigilanza previdenziale europea. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 24/2011.
- ✓ Giuro, C., Le pensioni in Europa. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 45/2011.
- ✓ Giuro, C., Lunga vita alle pensioni. *Milano Finanza*. 15 Ottobre 2011.
- ✓ Giuro, C., Manovra e previdenza integrativa. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 31/2011.

- ✓ Giuro, C., Previdenza: i nuovi requisiti. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 2/2012.
- ✓ Giuro, C., Previdenza complementare: richiesta di anticipazioni. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 13/2011.
- ✓ Giuro, C., Previdenza integrativa: decorrenza delle prestazioni. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 15/2011.
- ✓ Giuro, C., Previdenza integrativa: informativa agli aderenti. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 8/2012.
- ✓ Giuro, C., Previdenza integrativa e familiari a carico. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 21/2011.
- ✓ Giuro, C., Previdenza integrativa e possibilità di riscatto. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 29/2011.
- ✓ Giuro, C., Qui serve più mercato. *Milano Finanza*. 28 Gennaio 2012.
- ✓ Giuro, C., Revisione legale dei conti dei fondi pensione negoziali e preesistenti. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 22/2011.
- ✓ Giuro, C., Welfare to work e post pensionamento. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 19/2011.
- ✓ Guida ai nuovi lavori: otto contratti per i giovani. *Il Sole 24 Ore*. N. 75.
- ✓ Guida introduttiva alla previdenza complementare. COVIP. Disponibile su <www.covip.it>.
- ✓ Guida alle pensioni delle donne: quando si può uscire a 57 anni. *Il Sole 24 Ore*. 21 Marzo 2012. N. 80.
- ✓ I fondi comuni, sicuri nella crisi. 04 Luglio 2012. Disponibile su <www.lamiafinanza.it>.
- ✓ Incentivi all'esodo del personale: definizione dell'indennità. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 45/2011.
- ✓ Indicatore sintetico dei costi. COVIP. Disponibile su <www.covip.it>.
- ✓ Inghes, S., La truffa della previdenza complementare. Disponibile su <www.cub.it>. Settembre 2005.
- ✓ INPS. Biblioteca centrale ed archivio storico. Disponibile su <www.archividelnovecento.it>.
- ✓ Investire sulla previdenza. Protezione totale. *Plus-Il Sole 24 Ore*. 17 Marzo 2012.
- ✓ L.,S., Pensioni, ecco chi ci rimette. *Il Sole 24 Ore*. 19 Marzo 2012. N. 78.
- ✓ L'assegno sociale. 30 Novembre 2012. Disponibile su <www.intrage.it>.
- ✓ La previdenza complementare e la crisi finanziaria: proposte ed interventi di vigilanza; l'andamento dei rendimenti dei fondi pensione; una nuova politica di diffusione dei dati e di attività divulgative sulla previdenza complementare. COVIP. 20 Aprile 2010.
- ✓ La Previdenza Obbligatoria. Indagine CNEL. 28 Giugno 2001.
- ✓ La Previdenza Complementare. Indagine CNEL. 28 Giugno 2001.
- ✓ La Riforma Amato. 13 Dicembre 2010. Disponibile su <www.borsaitaliana.it>.
- ✓ La riforma previdenziale italiana dal 1992 ad oggi. Disponibile su <riforma.previdenziale.files.wordpress.com>.
- ✓ Lai, M., Fondi bilaterali di solidarietà. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 32/2012.
- ✓ Le autorità di vigilanza. Disponibile su <www.assogestioni.it>.
- ✓ Le riforme Amato, Dini e Prodi. Disponibile su <members.xoom.it/previdenza>.
- ✓ Le riforme prima della manovra Monti. Disponibile su <www.inpensione.it>.
- ✓ Linguella, C., Spendig review: se 280.000 euro vi sembrano pochi! Perché si è salvata la Covip. 6 Settembre 2012. Disponibile su <www.finanza.com>.
- ✓ Lo Conte, M., Fondi pensione, la crisi fa interrompere i versamenti. 24 Maggio 2012. Disponibile su <www.ilsole24ore.com>.
- ✓ Lo Conte, M., Il fondo sceglie la rendita. *Plus-Il Sole 24 Ore*. 10 Marzo 2012.

- ✓ *Lo Sportello InfoFuturo – Solidarietà Veneto Fondo Pensione all'Università Ca' Foscari di Venezia*. 19 Novembre 2012. Disponibile su <www.youtube.com>.
- ✓ Longoni, M., a cura di, *La Mia Pensione*. Milano. ItaliaOggi – Erine Srl. 2012.
- ✓ Luciani, A., *I fondi pensione nel riordino della previdenza*. Padova. Cedam. 1994.
- ✓ M., A., *Manovra finanziaria 2011, pensioni e innalzamento età pensione: ecco le novità*. 6 Luglio 2011. Disponibile su <www.investireoggi.it>.
- ✓ Manelli, A., a cura di, *I fondi pensione. Aspetti operativi ed effetti sulla struttura finanziari d'azienda*. Torino. Utet Libreria. 2000.
- ✓ Manzi, O., Insolvenza del datore di lavoro e tutela previdenziale del Tfr dei dipendenti tramite il Fondo di garanzia. *Il Lavoro nella Giurisprudenza*. IPSOA. N. 4/2012.
- ✓ Martorelli, S., a cura di, *Legge n^ 111/2011 Manovra Tremonti: le novità in tema di pensioni*. FNP Previdenza.flash. FNP-CISL di Milano. Luglio 2011. N. 29. Disponibile su <www.cislmilano.it>.
- ✓ Marvelli, G., L'illusione della pensione da 20 mila euro. Il 40% pensa ancora che pagherà lo Stato. *Il Corriere della Sera*. 28 Novembre 2011.
- ✓ Meazza M., Prioschi M., a cura di, *L'anno che ha cambiato la vita degli italiani*. Milano. Instant Book. Biblioteca del Sole 24 ORE. Marzo 2012. Settimanale N. 2/2012.
- ✓ Meneghello, M., Apprendistato punto di partenza della carriera. *Il Sole 24 Ore*. 22 Marzo 2012. N. 81.
- ✓ Merli, A., Bce, allarme occupazione. *Il Sole 24 Ore*. 13 Aprile 2012. N. 102.
- ✓ Merli, A., Senza lavoro al massimo dalla nascita dell'euro. *Il Sole 24 Ore*. 31 Maggio 2012. N. 121.
- ✓ Micardi, F., Per gli statali uscita incerta tra vecchie e nuove regole. *Il Sole 24 Ore*. Marzo 2012. Settimanale N. 2/2012.
- ✓ *Mobilità*. Disponibile su <www.extranet.regione.piemonte.it>.
- ✓ Nel Pensionometro i dettagli dell'assegno. *Il Sole 24 Ore*. 21 Marzo 2012. N.80.
- ✓ *Organi di vigilanza*. Disponibile su <www.previnforma.it>.
- ✓ Orioli, A., Contratti e art. 18: ecco come cambia il lavoro. *Il Sole 24 Ore*. 5 Aprile 2012. N. 95.
- ✓ Orioli, A., Contratti, tutele, art. 18: cambia il lavoro. *Il Sole 24 Ore*. 24 Marzo 2012. N. 83.
- ✓ Pandolfo, A., Riforme previdenziali e trattamenti pensionistici anticipati: quale ruolo per la previdenza complementare? *Il Diritto del Lavoro. Rivista di Dottrina e Giurisprudenza*. Roma. Gennaio-Aprile 2000.
- ✓ Passarelli, S., Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare. *Appunti di Diritto del Lavoro*. Cedam. 2000. N. 1.
- ✓ Passerini, W., Marino, I., *Senza Pensioni*. Milano. Chiarelettere Editore srl. Settembre 2011.
- ✓ Pensione di invalidità e disoccupazione: diritto di scelta del trattamento. *Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 37/2011.
- ✓ Pensioni, le formule per i giovani per costruire l'integrativa. *Il Sole 24 Ore*. 14 Marzo 2012.
- ✓ *Pensioni, primo secondo terzo pilastro*. Disponibile su <www.bankpedia.org>.
- ✓ Per uomini e donne vecchiaia allineata. *Il Sole 24 Ore*. 21 Marzo 2012. N. 80.
- ✓ Persiani, M., Aspettative e diritti nella previdenza pubblica e privata. *Argomenti di Diritto del Lavoro*. N. 1/1998.
- ✓ Persiani, M., *Diritto della previdenza sociale*. Padova. Cedam. 2009.
- ✓ Pessi, R., *La previdenza complementare*. Padova. Cedam. 1999.

- ✓ Pessi, A., Welfare e previdenza complementare: il Pension Bill del 2004 e le proposte di riforma in Italia ed in Gran Bretagna. *Argomenti di Diritto del Lavoro*. 2004.
- ✓ Picchio, N., Con le riforme la crescita triplica. *Il Sole 24 Ore*. 17 Marzo 2012. N. 76.
- ✓ Picchio, N., "Per i giovani c'è il rischio di un effetto boomerang". *Il Sole 24 Ore*. 7 Aprile 2012. N. 97.
- ✓ Picchio, N., Riforma, le imprese riaprono i giochi. *Il Sole 24 Ore*. 10 Aprile 2012. N. 99.
- ✓ Pinna, C., Previdenza, così il calcolo dell'assegno. *Il Sole 24 Ore*. 14 Marzo 2012. N. 73.
- ✓ Pinna, C., Secondo pilastro paneuropeo nelle società multinazionali. *Il Sole 24 Ore*. 21 Agosto 2012. N. 230.
- ✓ Pinna, C., Sulle pensioni verifica ancora in agenda. *Il Sole 24 ore*. 21 Agosto 2012. N. 230.
- ✓ Pinna, C., Prioschi M., Anticipo con taglio del 25%. *Il Sole 24 Ore*. 21 Marzo 2012. N. 80.
- ✓ Pizzin, M., Prioschi, M., Regioni sponsor dei fondi pensione. *Il Sole 24 Ore*. 11 Marzo 2012. N. 70.
- ✓ Pogliotti, G., Ai nuovi ammortizzatori servono 4,5 miliardi. *Il Sole 24 Ore*. 3 Marzo 2012. N. 62.
- ✓ Pogliotti, G., Tucci, C., Contratti e licenziamenti, l'ora della svolta. *Il Sole 24 Ore*. 18 Luglio 2012. N. 197.
- ✓ *Previdenza complementare*. Disponibile su <www.lavoro.gov.it>.
- ✓ *Previdenza Complementare. Gli interventi della Regione*. Disponibile su <www.regione.taa.it>.
- ✓ *Previdenza integrativa e sanità integrativa. La voce dei bancari. Fabi*. Settembre/Ottobre 2012. Anno LXIV. N. 8.
- ✓ *Previdenza sociale*. Disponibile su <www.treccani.it>.
- ✓ *Relazione Annuale 2011*. Covip.
- ✓ Riccio, D., *Le rendite della previdenza sociale*. 23 Gennaio 2006. Disponibile su <www.altalex.com>.
- ✓ *Riforma Dini*. Disponibile su <www.finanziamenti-tutti.com>.
- ✓ Rocco, G., *La COVIP nel Sistema europeo di Vigilanza finanziario*. 29 Agosto 2012. Disponibile su <www.ipsoa.it>.
- ✓ Rocco, G., *Previdenza integrativa: relazione annuale Covip. Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 25/2012.
- ✓ Rocco, G., *Previdenza integrativa e gestione finanziaria. Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 16/2012.
- ✓ Rocco, G., *Previdenza integrativa e liberalizzazioni. Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 20/2012.
- ✓ Rocco, G., *Previdenza integrativa e rendite. Diritto & Pratica del Lavoro*. N. 23/2012.
- ✓ Rogari, M., Resta il nodo copertura fino a 1,7 miliardi l'anno. *Il Sole 24 Ore*. 4 Aprile 2012. N. 94.
- ✓ Sandulli, P., *Welfare State, riforma pensionistica e sviluppo della previdenza complementare*. A cura di, Ferraro, G., *La previdenza complementare nella riforma del Welfare*. Milano. Giuffrè Editore. 2000.
- ✓ Scienza, B., *La pensione tradita*. Roma. Fazi Editore. 2007.
- ✓ Scotti, S., *In Italia, stipendi e pensioni falcidiati dalla crisi: -12%*. 17 Aprile 2012. Disponibile su <www.usirdbricerca.info>.

- ✓ Sez. Lav. - 27 luglio 2011, n. 16447 – Pres. Miani Canevari – Est. La Terza – P.M. Gaeta (concl. diff.) – Inps c. Fa. Br. Pr. S.r.l. in liquidazione. All'interno di, *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*. 1/2 - 2012. IL SOLE 24 ORE.
- ✓ Sileoni, L.M., La manovra del Governo, tra salassi e profezie. *La voce dei bancari. Fabi*. Dicembre/Gennaio 2011/2012. N.6. ANNO LXIII.
- ✓ Sono al sicuro i requisiti maturati nel corso del 2011. *Il Sole 24 Ore*. 22 Marzo 2012. N. 81.
- ✓ T., N., Allarme fallimenti, nel 2011 domande aumentate del 4%. *Il Sole 24 Ore*. 1 Aprile 2012. N. 91.
- ✓ Trovati, G., Fornero: per gli esodi soluzione in tempi brevi. *Il Sole 24 Ore*. 15 Marzo 2012. N. 74.
- ✓ Tucci, C., La disoccupazione cresce al 9,8%. *Il Sole 24 Ore*. 31 Maggio 2012. N.121. Pag. 8.
- ✓ Tursi, A., *La previdenza complementare nel sistema italiano di sicurezza sociale*. Milano. Giuffrè Editore. 2001.
- ✓ Tutte le regole sui trattamenti 2013. Le nuove pensioni. *Il Sole 24 Ore*. 28 Dicembre 2012.
- ✓ Un 3% di sicurezza per la vecchiaia. *Plus-Il Sole 24 Ore*. 3 Marzo 2012.
- ✓ Vallebona, A., Vecchiaia e diritto tra amore e terrore. *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*. Gruppo 24 ore. N. 4/2012.
- ✓ Valli, G., *Pensioni, tra sogno e realtà*. 28 Novembre 2012. Disponibile su <www.previsionari.it>.
- ✓ Venanzi, F., Per la vecchiaia ricongiunzioni gratis. *Il Sole 24 Ore*. 23 Dicembre 2012. N. 354.
- ✓ Vinciarelli, F., *Fondi pensione: le nuove regole della Covip*. 22 marzo 2012. Disponibile su <www.pmi.it>.
- ✓ Vitale, R., *La prima legge di tutela della salute e sicurezza nel suo contesto sociale*. 17 Marzo 2011. Disponibile su <www.puntosicuro.it>
- ✓ Zampini, G., *La previdenza complementare. Fondamento costituzionale e modelli organizzativi*. Padova. Cedam. 2004.
- ✓ www.giornatanazionaledeprevidenza.it
- ✓ www.itinerariiprevidenziali.it
- ✓ www.solidarietaveneto.it

Appendice normativa

- *Legge n. 80 del 17 Marzo 1898*
- *Legge n. 350 del 17 Luglio 1898*
- *Carta del lavoro del 21 Aprile 1927*
- *Carta Atlantica del 14 Agosto 1941*
- *Costituzione italiana del 22 Dicembre 1947*
- *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 Dicembre 1948, Assemblea Generale delle Nazioni Unite*
- *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1773, Francia.*
- *Social Security Pension Act del 1975*
- *Legge n. 833 del 23 Dicembre 1978*
- *Legge n. 297 del 29 Maggio 1982*
- *Atto unico europeo del 1986*
- *Carta dei diritti sociali fondamentali del 1989*
- *Legge n. 223 del 23 Luglio 1991*
- *Decreto Legislativo n. 80 del 27 Gennaio 1992*
- *Trattato di Maastricht del 07 Febbraio 1992*
- *Legge n. 421 del 23 Ottobre 1992*
- *Legge n. 438 del 14 Novembre 1992*
- *Decreto Legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992*
- *Decreto Legislativo n. 124 del 21 Aprile 1993*
- *Decreto Legislativo n. 585 del 30 Dicembre 1993*
- *Legge n. 724 del 23 Dicembre 1994*
- *Legge n. 335 del 08 Agosto 1995*
- *Decreto Legislativo del Ministero dell'Economia n. 673/96*
- *Decreto Legislativo del Ministero dell'Economia n. 703/96*
- *Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico del giugno 1997*
- *Legge Bassanini n. 59 del 15 Marzo 1997*
- *Legge n. 449 del 27 Dicembre 1997*
- *Trattato di Amsterdam del 2 Ottobre 1997*
- *Direttiva CE n. 49 del 29 Giugno 1998*
- *Decreto Legislativo n. 286 del 25 Luglio 1998*
- *Legge n. 448 del 23 Dicembre 1998*
- *Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 Agosto 1999*
- *Legge n. 493 del 3 Dicembre 1999*
- *Decreto Legislativo n. 38 del 23 Febbraio 2000*
- *Decreto Legislativo n. 47 del 18 Febbraio 2000*
- *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 Dicembre 2000*
- *Legge Costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001*
- *Legge n. 328 del 5 Giugno 2001*
- *Trattato di Nizza del 26 Febbraio 2001*
- *Disegno di Legge del 11 Aprile 2003*
- *Direttiva Ue n. 41 del 3 Giugno 2003*
- *Trattato di Atene del 1 Novembre 2003*
- *Legge n. 326 del 24 Novembre 2003*
- *Decreto Legislativo n. 276 del 10 Settembre 2003*
- *Legge n. 243 del 23 Agosto 2004*
- *Legge n. 311 del 30 Dicembre 2004*
- *Trattato di Roma del 29 Ottobre 2004*
- *Decreto Legislativo n. 252 del 05 Dicembre 2005*
- *Decreto Legislativo n. 5 del 9 Gennaio 2006*

- *Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006*
- *Decreto Legislativo n. 30 del 6 Febbraio 2007*
- *Legge n. 247 del 24 Dicembre 2007*
- *Trattato di Lisbona del 18 Ottobre 2007*
- *Direttiva Unione Europea n. 94 del 2008*
- *Relazione congiunta CE del 2009 sulla protezione e l'inclusione sociale*
- *Comunicazione Covip del 20 Aprile 2010*
- *Legge n. 122 del 30 Luglio 2010*
- *Decreto Legge n. 70 del 13 Maggio 2011*
- *Decreto Legge n. 98 del 6 Luglio 2011*
- *Legge n. 106 del 12 Luglio 2011*
- *Legge n. 111 del 15 Luglio 2011*
- *Decreto Legge n. 138 del 13 Agosto 2011*
- *Legge n. 148 del 4 Settembre 2011*
- *Legge n. 183 del 12 Novembre 2011*
- *Decreto Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011*
- *Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011*
- *Decreto Legge n. 1 del 24 Gennaio 2012*
- *Decreto Legge n. 5 del 9 Febbraio 2012*
- *Circolare Inps n. 35 del 14 Marzo 2012*
- *Legge n. 27 del 24 Marzo 2012*
- *Legge n. 35 del 4 Aprile 2012*
- *Legge n. 92 del 28 Giugno 2012*
- *Legge n. 95 del 6 Luglio 2012*
- *Decreto Legislativo n. 130 del 30 Luglio 2012*

Ringraziamenti

Alla mia famiglia, numerosa e bizzarra.

Un particolare ringraziamento ai miei genitori per il sostegno, non solo economico ma soprattutto morale, e per l'amore di accogliermi per quella che sono, anche nel mio essere stata schiva nei lunghi momenti passati di difficoltà.

Un grazie speciale alla mia mamma per la pazienza e l'entusiasmo dimostrato nella lettura e nella correzione di questo lavoro.

Ai miei fratelli:

Ilaria, presenza costante, per insegnarmi l'importanza dello spirito e ricordarmi di avere un'essenza libera che va ascoltata e rinforzata.

Filippo per il supporto informatico e che insieme a Giorgia ci ha dato il dono prezioso di Cesare.

Annachiara per il suo essere unica e speciale, caratterizzata da una sincerità e una spontaneità che non hanno prezzo; col suo essere puro di bambina quotidianamente ci ricorda che è più facile volersi bene e sorridere di fronte alle prove della vita.

A Zio Giuseppe per l'etimologia delle parole, la struttura della bozza, la musica e per essere autore di grandi verità.

Nuvola per le sue coccole e per la quale ogni giorno è motivo di festa.

A Mara, perché nonostante tutto, avrà sempre un posto speciale e rappresenta per me una seconda mamma.

Alle mie cugine, che sono al pari di sorelle, per l'affetto, l'amicizia e le serate goderecce. Un grazie a Kizzy, per la sua profonda delicatezza.

Alle mie amiche: Elena, mia insostituibile compagna di viaggi, il cui legame non è stato messo alla prova né dal tempo e tantomeno dalla distanza; Elisa, mia sorella acquisita, con cui condividere caffè d'orzo e pause sigaretta, per i suoi poteri magici di venire incontro alle mie fragilità; a Chiara per l'eleganza, lo stile ed i periodici aggiornamenti sul gossip padovano, nonché per la sua precisione che mi ha supportato nella realizzazione della veste grafica di questo elaborato; Federica M. per le lezioni di moda e gli aperitivi del venerdì sera; Alessia, Elisa, Veronica, Ludovica per le spensierate uscite tacco 12; Alessia in particolare per avermi perdonato per il secondo anno di seguito la scarsa costanza come compagna di acqua-gym; Giovanna per le lunghe chiacchierate e le intense giornate estive. A tutte dedico un ringraziamento per la pazienza dimostrata nei confronti del mio prolungato "asseinteismo"!

A tutti coloro che mi sostenuto in questo lungo percorso.

A Renata, brillante esempio di manager che coniuga la professionalità con la valorizzazione della persona, per me importante punto di riferimento; a Mara B., amica, ancora prima che collega, che unisce l'amore di una mamma con la frizzantezza di una confidente; a Marco T. per la visione critica sull'argomento; a tutti i

colleghi che mi hanno accompagnato in questi anni, con i quali ho condiviso molteplici esperienze e che hanno sopportato i miei momenti di tensione.

Un caloroso ringraziamento va ai compagni di lavoro della filiale di Piombino Dese: soprattutto a Michele, il mio direttore, per la disponibilità e la comprensione, e per aiutarmi a maturare giorno per giorno, e a Mattia per l'ascolto, i consigli e la sua spiccata sensibilità.

Ad Alice per concretizzare il mio sogno di scoprire l'India, procurando una guida locale a nostra completa disposizione.

A Banca Popolare Friuladria, per la quale lavoro da più di sei anni, perché mi ha portata a capire che crescere significa cominciare a prendersi le proprie responsabilità.

Al professore Gaetano Zilio Grandi, per la sua infinita pazienza e flessibilità, grazie alle quali ho potuto finalmente realizzare la conclusione di questo percorso accademico.

Allo yoga, all'ayurveda, all'agopuntura: per il rilassamento ed i massaggi che mi hanno permesso di riscoprire un'altra dimensione di me stessa.

Alla cucina e ai prodotti della terra, la mai vera passione.

Ad Ale, con cui ho condiviso un lungo periodo della mia vita ricco di forti emozioni, e che, nonostante la sofferenza, ha contribuito ad essere quella che sono oggi.

A Luca per lo sprono e l'incoraggiamento a concludere la tesi e l'opportunità di cominciare a vedere le cose sotto un'altra prospettiva.

A P., che mi piace pensare sia il Paolo che aspettavo, l'amore quello vero; un grazie speciale per esserci e per essere così com'è.